

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	107
FINANZE (VI)	»	371
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	422
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	423
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	424
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	426
AFFARI SOCIALI (XII)	»	428
AGRICOLTURA (XIII)	»	438

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	443
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	444
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	450
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	452
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	453
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	454
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	455

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014. Esame C. 1865 Governo – approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) ..

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza
del presidente Salvatore CICU.*

La seduta comincia alle 10.45.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014.
Esame C. 1865 Governo – approvato dal Senato.**
(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con condi-
zioni, osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *relatore*, ricorda che il disegno di legge di stabilità viene sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione volta a trasferire alla potestà regolamentare del Governo una materia già disciplinata con legge.

Nello specifico, si tratta dei commi da 251 a 253, recanti una autorizzazione alla delegificazione in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, i quali delineano una procedura che sembra riecheggiare quella prevista dall'articolo 76 della Costituzione per la legislazione delegata, piuttosto che quella stabilita dall'arti-

colo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per la delegificazione. Al riguardo, reputa opportuno ricordare che il modello delineato dalla citata disposizione della legge n. 400 del 1988 è stato ritenuto dalla Corte costituzionale coerente con i principi costituzionali.

Fa inoltre presente che il disegno di legge reca anche alcune disposizioni che autorizzano organi del Governo ad intervenire, su materie regolate per legge, con strumenti e procedure difforni rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dandosi in tal modo vita ad una sorta di « delegificazione spuria » di un determinato ambito disciplinare, che, nei casi di specie, afferendo alla materia tributaria, risulta anche coperto da riserva di legge a norma dell'articolo 23 della Costituzione.

Sempre per quanto riguarda il profilo dei rapporti con le fonti subordinate, segnala la presenza di disposizioni che incidono, direttamente o indirettamente, su fonti normative di livello subordinato. In altri casi, il provvedimento affida invece compiti normativi a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e, quindi a fonti atipiche, piuttosto che a regolamenti emanati ai sensi della legge n. 400 del 1988. Una ulteriore anomalia è costituita dalle numerose previsioni che autorizzano l'adozione di decreti ministeriali di natura

non regolamentare. Si tratta, infatti, di strumenti del tutto atipici che, anche alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali, suscitano ampie perplessità relativamente alla possibilità che il potere normativo dei ministri possa venire esercitato per il loro tramite.

Nel dare conto delle incongruenze e criticità riscontrate sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente, evidenzia in particolare come il disegno di legge, al comma 385, nel prevedere l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi, anche derogatori, volti alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri sostenuti dal contribuente, sembra alludere a un futuro decreto-legge, di cui si intenderebbe attestare, sin da adesso e mediante legge, i requisiti di necessità e urgenza, ma che, evidentemente, in ragione di tale anticipazione, sarebbe privo del requisito della straordinarietà. In ragione della presenza di numerose disposizioni che si auto-qualificano in termini di interpretazione autentica, segnala l'esigenza che nelle sedi competenti si provveda a verificare se le stesse non abbiano piuttosto una natura innovativa, in particolare per quanto concerne quelle disposizioni che intervengono su atti che recepiscono accordi sindacali e di concertazione. Sempre sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni, dà altresì conto della presenza di due commi che sembrano volti ad operare la riviviscenza di disposizioni abrogate senza tuttavia esprimere tale intento.

Evidenzia, infine, come la mancata allegazione delle relazioni istruttorie ATN ed AIR al più importante atto di esercizio dell'iniziativa legislativa governativa rappresenti una circostanza particolarmente censurabile.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1865, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014, nel testo approvato dal Senato e del quale

la V Commissione Bilancio ha concluso l'esame preliminare;

ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione volta a trasferire alla potestà regolamentare del Governo una materia già disciplinata con legge;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge di stabilità contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica; peraltro, i Regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di stabilità non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che rispetti le prescrizioni, presenti nella legislazione vigente, relative al suo contenuto proprio;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, spesso non effettua gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento, in ragione del fatto che esso incide sulle preesistenti fonti normative mediante modifiche non testuali, in assenza delle opportune clausole di coordinamento con le discipline previgenti, oppure introducendo disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, senza, tuttavia, collocarle al loro interno;

modifiche non testuali della normativa vigente si riscontrano, in aggiunta alle numerosissime disposizioni che intervengono in via non testuale ad incrementare stanziamenti ovvero a ridurre la portata, a titolo meramente esemplificativo:

ai commi 16, 65 e 188, che mutano in via non testuale la destinazione di fondi preesistenti;

ai commi 119, 124, 169, 211 e 229, che prorogano o differiscono in via non testuale termini previsti dalla legislazione vigente;

al comma 205, che interviene in via non testuale sull'articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, in materia di gestioni commissariali delle province;

ai commi 231, 232, 234, 236 e 237 che, recando una disciplina in favore delle zone danneggiate dal sisma del maggio del 2012, in più punti, modificano in via non testuale il decreto legge n. 74 del 2012;

al comma 312, che estende il novero dei *manager* pubblici che sono soggetti al così detto "tetto degli stipendi", senza a tal fine intervenire sull'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011;

al comma 409, che interviene in materia di contributo unificato per le spese di giustizia, senza a tal fine novellare le norme che lo hanno istituito;

l'introduzione di nuove discipline in assenza delle necessarie clausole di coordinamento con la normativa vigente, si riscontra, invece, ad esempio:

al comma 75 che "esclude" in determinate circostanze e senza gli opportuni coordinamenti l'applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);

al comma 276 che, nel recare una disciplina apposita in materia di contenimento della spesa da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, dispone che: *"Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, (...) ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale"*;

infine, l'introduzione di discipline organiche in ambiti materiali che hanno formato oggetto, anche nel recente pas-

sato, di interventi normativi (e, talvolta, anche di una complessa stratificazione normativa), nel cui ambito dovrebbero essere opportunamente inserite, si riscontra, ad esempio:

ai commi da 35 a 39 che introducono un'organica disciplina che interviene sulle funzioni dei notai, la quale avrebbe dovuto essere inserita nell'ambito della legge 16 febbraio 1913 n. 89, recante disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

ai commi da 88 a 94, che introducono un'articolata disciplina in materia di rivalutazione di beni d'impresa;

ai commi da 146 a 149, che introducono una disciplina rivolta agli operatori del settore alimentare;

al comma 186, che reca una serie di interventi "in favore degli italiani nel mondo";

ai commi da 294 a 300, che recano una articolata disciplina in materia di dismissioni dei veicoli giacenti presso le depositarie autorizzate, che parzialmente si sovrappone a quella contenuta all'articolo 214-bis del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992);

al comma 394, che interviene in materia di trasferimento dei servizi di pagamento bancari;

il disegno di legge contiene talune disposizioni meramente descrittive in quanto ricognitive di norme vigenti che vengono genericamente richiamate (commi 106, 135, lettera c), 276, 398), ovvero ricognitive di norme vigenti che vengono puntualmente indicate (commi 87, lettera c), capoverso 1, 157, capoverso g-bis), 174, 206, capoverso 19-bis e 339 e 456);

ulteriori disposizioni meramente descrittive sono quelle che si autoqualificano come attuative o adottate in coerenza con la normativa vigente, anche di rango costituzionale. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano: il comma 5, che agisce *"In attuazione dell'articolo 119,*

quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e il comma 335, che è *“in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione”*;

il provvedimento contiene infine disposizioni meramente descrittive in quanto volte ad indicare, mediante una sorta di preambolo esplicativo, le finalità perseguite oppure a descrivere il contesto nel quale si collocano le norme introdotte; a titolo esemplificativo, i commi 21, 31, 137 e 171 recano un'ampia indicazione delle finalità; i commi 64, 136 e 335 indicano prima gli obiettivi di carattere generale per poi precisare più specificamente le finalità dell'intervento; il comma 135 indica le finalità sia nell'alinea sia nelle lettere *b)* e *c)*; il comma 182 esordisce indicando la finalità di *“non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie”*;

il disegno di legge, al comma 385, prevede l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri sostenuti dal contribuente per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento; la generica locuzione « provvedimenti normativi » sembrerebbe alludere a un futuro decreto-legge, del quale si prefigurerebbero – sin d'ora e in via legislativa – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il disegno di legge (ai commi 74, 174, 280, 316 e 326) contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica

ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”; al riguardo si ricorda anche che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, oltre che in presenza di effettive incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, purché l'eventuale portata retroattiva della disposizione non collida con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza;

in particolare, andrebbe valutata la portata normativa del comma 316, in quanto interviene su due disposizioni di carattere contrattuale: il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, che recepiscono, rispettivamente, l'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

sempre sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni, il disegno di legge, al comma 117, interviene sui commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, determinando la reviviscenza del numero 41-*bis*, della tabella A – Parte II del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, abrogato ad opera della succitata legge n. 228 del 2012, contestualmente limitandone l'ambito di applicazione; analogamente, al comma 214, laddove stabilisce che, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa

periodica edita e diffusa all'estero, continuo ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, non si limita a richiamare l'ultrattività di una disposizione vigente, ma opera una vera e propria reviviscenza, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica richiamato risulta abrogato ad opera dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2012; in proposito, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che *“Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”*;

il disegno di legge, al comma 124 proroga al 31 dicembre 2016 *“la sospensione dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi [in favore degli enti non commerciali operanti nella sanità privata] già disposta [a decorrere dal 2003] fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015”*; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto conferma la natura meramente transitoria della normativa in questione, ancorché la stessa operi sin dall'anno 2003 e sia destinata a restare in vigore fino a tutto il 2016 e sembrando dunque esservi l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime;

da ultimo, il disegno di legge, al comma 211, differisce al 31 dicembre 2014 un termine scaduto da quasi un anno (si tratta del termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle oppure modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, il comma 100, che proroga in maniera non testuale

i termini di decadenza previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 5 luglio 2012; il comma 126, che incrementa in maniera non testuale il contingente numerico di lavoratori di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013; il comma 131, che modifica in via non testuale il DPCM 23 aprile 2010, prevedendone l'applicazione anche all'anno 2014; e, infine, il comma 423, che novella in più punti il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano *“un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi”* [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

il disegno di legge, ai commi da 251 a 253, contiene una autorizzazione alla delegificazione in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, per la quale è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto, indica – utilizzando la formula che l'articolo 76 della Costituzione riserva alla legislazione delegata – i *“principi e criteri direttivi”* cui il Governo si deve attenere nell'adozione del regolamento, in luogo delle *“norme generali regolatrici della materia”* cui fa invece riferimento l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per le autorizzazioni alla delegificazione; non individua le norme da abrogare a seguito dell'entrata in vigore del regolamento;

il disegno di legge reca talune disposizioni che affidano a fonti subordinate il

compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura diffforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria. A titolo esemplificativo: il comma 288 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la rimodulazione di aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti; il comma 377, novellando il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare la percentuale legislativamente prevista dal citato comma 7 relativa all'incidenza delle spese di personale; il comma 387 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, una rimodulazione dei crediti di imposta indicati nell'allegato 2 al disegno di legge; il comma 390 delinea un secondo livello di delegificazione, prevedendo che qualora si verifici uno scostamento rispetto agli obiettivi perseguiti, *“si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi”*; il comma 430 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate per cifre predeterminate con legge; infine, il comma 433, novellando l'articolo 188-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), autorizza il direttore dell'Agenzia delle entrate a modificare la percentuale (legislativamente prevista al primo periodo del

comma) relativa ai redditi delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia;

il disegno di legge reca disposizioni che prevedono l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a carattere normativo (si vedano, ad esempio, il comma 39, il comma 144, capoverso Art. 62-ter.7, e il comma 522, capoverso 380, lettera c); in relazione alle anzidette disposizioni, che affidano compiti attuativi a fonti atipiche, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

il provvedimento prevede altresì l'adozione di 9 decreti ministeriali di natura “non regolamentare”, 8 dei quali a contenuto normativo (comma 29, capoverso 8-quater; comma 31, lettera c); comma 33; comma 283; comma 410, capoverso 13-ter; commi 411 e 412, capoverso; comma 413, capoverso 4-bis); a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”* e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indica-*

zioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti 'atipici' di natura non regolamentare";

in altri casi, invece, (si tratta dei commi 98, 297 e 438) esso prevede l'adozione di decreti dirigenziali (atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto) di natura sostanzialmente regolamentare;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il disegno di legge contiene rinvii normativi generici o imprecisi (ad esempio, i commi 8, 94, 400, 409, 466 e 486 richiamano altre normative in quanto compatibili o applicabili); un rinvio normativo impreciso è altresì contenuto al comma 60, relativo all'EXPO di Milano, laddove viene richiamato il DPCM 22 ottobre 2008, che risulta tuttavia abrogato ad opera del successivo DPCM 6 maggio 2013, cui occorrerebbe fare riferimento;

in relazione alle formule abrogative utilizzate, in taluni casi (si vedano, ad esempio, i commi 269 e 270), il provvedimento si limita a sopprimere le autorizzazioni di spesa, senza provvedere all'abrogazione delle relative disposizioni;

sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il comma 531 dispone in via generale che la legge nella sua interezza entri in vigore il 1° gennaio 2014; i commi 77, 78, 83, 111, 140, 169, 323 e 434 specificano ulteriormente che le disposizioni in essi contenute dispieghino i loro effetti sempre a partire dal 1° gennaio 2014;

sul piano del coordinamento interno al testo, il disegno di legge, al comma 78, ultimo periodo, prevede l'adozione di un decreto ministeriale allo scopo di determinare criteri e modalità di attuazione "di

cui al comma 77", ancorché il comma 77, al primo periodo, già disponga in tal senso;

sempre sul piano del coordinamento interno al testo, il disegno di legge, ai commi 205 e 291, interviene con disposizioni che si sovrappongono parzialmente e che dovrebbero essere unificate in un unico contesto normativo, in materia di gestione commissariale delle province; analogamente, sembrerebbe opportuno ricollocare il comma 215 dopo i commi da 301 a 326, cui fa riferimento allo scopo di estenderne l'applicazione alla Banca d'Italia; da ultimo, sembrerebbe necessario coordinare o quanto meno collocare in un unico contesto, i commi 342 e 382 che intervengono, rispettivamente, a novellare l'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) e a promuovere intese tra lo Stato e le province autonome allo scopo di rivedere le competenze in materia di finanza locale di cui al succitato articolo 80;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, commi 29, capoverso 8-*quater*; 31, lettera c); 33; 283; 410, capoverso 13-*ter*; 411; 412, capoverso; 413, capoverso 4-*bis*, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel

senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 1, commi 39, 144, capoverso Art. 62-ter.7 e 522, capoverso 380, lettera c), che prevedono l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione delle discipline ivi previste a regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 1, commi 98, 297 e 438 – che affidano compiti attuativi a decreti dirigenziali – sia verificata l'appropriatezza dell'impiego degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti;

sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti secondarie, delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 100, 126, 131 e 423, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atti aventi la medesima forza;

si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 251 a 253, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sia verificata la coerenza delle disposizioni che prevedono che fonti secondarie possano integrare o modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, contenute all'articolo 1, commi 288, 377, 387, 388, 430 e 433, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sia verificata la coerenza della norma di cui all'articolo 1, comma 316, con i principi generali dell'ordinamento, tenuto

conto che essa risulta formulata in termini di interpretazione autentica di due disposizioni di carattere contrattuale;

per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione di cui al comma 385 dell'articolo 1; conseguentemente, si sopprima altresì la disposizione di cui al comma 386, laddove si riferisce alla mancata adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 385; al comma 386, si precisi infine che la disposizione in oggetto produrrà i suoi effetti a decorrere dal 31 gennaio 2014;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

al comma 60, si sostituisca il richiamo ivi contenuto al DPCM 22 ottobre 2008, che risulta abrogato, con quello, più corretto, al DPCM 6 maggio 2013;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 117 e comma 214, si espliciti se, come sembra, l'intento perseguito è quello di far rivivere, rispettivamente, le disposizioni di cui al numero 41-bis, della tabella A – Parte II del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, abrogato ad opera della legge n. 228 del 2012, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1983, che risulta abrogato ad opera del decreto-legge n. 48 del 1983.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

dovrebbero essere riformulate in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono sull'ordinamento in via non testuale e collocate in un idoneo contesto normativo quelle, sempre indicate in premessa, che recano discipline organiche; dovrebbero essere altresì introdotte le necessarie clausole di coordinamento delle nuove discipline con la normativa vigente;

si dovrebbe verificare la portata normativa delle norme meramente descrittive indicate in premessa;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 124, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si dovrebbe verificare l'opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea ivi contenuta;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero specificare, ove possibile, i richiami normativi generici o imprecisi contenuti all'articolo 1, commi 8, 94, 400, 409, 466 e 486;

si dovrebbero sopprimere le disposizioni concernenti l'entrata in vigore contenute all'articolo 1, commi 77, 78, 83, 111, 140, 169, 323 e 434;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, commi 269 e 270, si dovrebbe prevedere, rispettivamente, l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 515 e 139 della legge n. 228 del 2012, recanti le autorizzazioni di spesa che vengono soppresse;

si dovrebbe infine porre riparo agli ulteriori difetti di coordinamento interno indicati in premessa.

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di un disegno di legge di un solo articolo, composto di 531 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, *“al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa”* ».

Tancredi TURCO, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, gli chiede se non ravvisi l'opportunità di riformulare la raccomandazione, con quale si richiede che, nel testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, siano inserite, le cosiddette note a margine sintetiche, in una condizione.

Dopo che Salvatore CICU, *presidente*, ha ricordato che, nello specifico caso, si ha a che fare con un invito che, non essendo indirizzato ad un organo parlamentare ma bensì al Governo, non può assumere la veste di una condizione, Renato BALDUZZI, *relatore*, evidenzia altresì come, in favore dell'opportunità di mantenere tale specifica segnalazione nella forma di raccomandazione, militi proprio la considerazione che è solo il soggetto competente, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985, a poter valutare nella specifica circostanza l'utilità di procedere o meno alla pubblicazione di un testo normativo corredato di sintetiche note a margine. In passato, non sono infatti mancati casi in cui i cosiddetti « neretti », più che favorire, hanno complicato la lettura di un testo di legge.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 12

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Atto n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, presentato alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, recante « Norme in materia i poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ».

Osserva che il legislatore è intervenuto ridisciplinando organicamente (con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21) la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in tale settore, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati

ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti « poteri speciali », attinenti alla *governance* di società operanti in settori considerati strategici. Per « poteri speciali » si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della *golden share* e *action spécifique* – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese – e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.

La nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica. Per effetto di dette norme, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; individuazione della tipologia di atti o operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa viene individuato nella sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'ac-

quisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono poi disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Sono nulle le delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica nonché delle delibere o degli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte.

Con disposizioni simili a quelle previste per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria – attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – sono affidate anche le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze – la disciplina prevista dall'articolo 1 in

relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito.

Gli obblighi di notifica sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea – di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. Nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'acquisto, si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti.

Sottolinea che sui regolamenti di attuazione è previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Lo schema di decreto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti si compone di 6 articoli e, con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, segnala in particolare l'articolo 1 che individua gli attivi di rilevanza strategica per il sistema energetico nazionale nelle reti energetiche di interesse nazionale e nei relativi rapporti convenzionali.

In base al comma 1, questi sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale e nei relativi rapporti convenzionali. Il comma 2 elenca espressamente come attivi: la rete nazionale di trasporto del gas naturale, le relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento e gli impianti di stoccaggio del gas; le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati; la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e i relativi impianti di controllo e dispacciamento; le attività di gestione connesse all'utilizzo di tali reti e infrastrutture.

Ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 (cd. decreto Letta sul mercato interno del gas naturale) definisce la rete nazionale di gasdotti e la rete di trasporto regionale.

Per rete nazionale di gasdotti si intende la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata e aggiornata con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da ultimo è stata aggiornata con DM 28 gennaio 2013). Snam Rete Gas svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture formato da circa 32.245 chilometri di metanodotti (di cui circa 9.300 km appartengono alla rete nazionale di gasdotti e circa 23.000 km alla rete di trasporto regionale), un centro di dispacciamento, 8 distretti, 55 centri e 11 centrali di compressione.

Per quanto concerne la rete elettrica di trasmissione nazionale, ogni anno Terna predispone e presenta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione un piano di sviluppo, con orizzonte decennale.

Il sito Internet di Terna riporta la consistenza complessiva della rete di trasmissione nazionale, al 31 dicembre 2005:

45.172 km di linee, 355 stazioni di trasformazione e di smistamento. Include tutta la rete dalla rete di trasmissione nazionale, al 31 dicembre 2005, ha una consistenza complessiva di 45.172 km di linee e 355 stazioni di trasformazione e di smistamento. Include tutta la rete ad altissima tensione (pari a 22.029 km di linea in corrente alternata, 1.069 km di linea in corrente continua e 265 stazioni) e parte della rete ad alta tensione (pari a 22.074 km di linea in corrente alternata e 90 stazioni). Essa include anche 18 linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i Paesi esteri.

In relazione al contenuto dei successivi articoli, rinvia alla relazione del collega della Commissione Trasporti.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, come preannunciato dal collega Basso, relatore per la X Commissione, fa presente che procederà ad illustrare gli articoli 2 e 3, di diretta competenza della IX Commissione trasporti, nonché gli articoli 4, 5 e 6.

Passando, quindi, ad una breve descrizione del contenuto delle disposizioni citate, osserva che l'articolo 2 indica gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti. In base al comma 1, questi sono individuati nelle grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei e nei relativi rapporti convenzionali. Il comma 2 specifica poi che sono inclusi nelle reti e negli impianti di interesse strategico: *a)* i porti di interesse nazionale; *b)* gli aeroporti di interesse nazionale; *c)* la rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee.

In via generale, rileva l'esigenza di alcune precisazioni riguardo alle previsioni dell'articolo in esame, dal momento che, per quanto concerne il primo comma, da un lato, sembra farsi riferimento a un insieme di strutture più ristretto rispetto a quello dei corridoi transeuropei (laddove si fa riferimento ai « principali corridoi transeuropei » e non a tutti), senza indicare però l'esatta delimitazione. Al riguardo, suggerisce di fare riferimento alla

« rete centrale » (o *core network*) individuata dalla proposta di regolamento COM(2011)650, recentemente approvata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio, nel testo modificato frutto del compromesso tra le due istituzioni, che costituisce un insieme di infrastrutture prioritarie, da potenziare o realizzare entro il 2030, all'interno di una rete più ampia (*comprehensive network*) da potenziare o realizzare entro il 2050.

Con riferimento al secondo comma, rileva che il richiamo ai « porti di interesse nazionale » appare non del tutto univoco. Sottolinea, infatti, l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 classifica i porti in quattro tipologie: *a)* categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; *b)* categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; *c)* categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; *d)* categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. La medesima legge prevede che i porti sede di Autorità portuale debbano necessariamente appartenere o alla categoria II, classe I (porti di rilevanza economica internazionale) o alla categoria II, classe II (porti di rilevanza economica nazionale). Osserva, pertanto, che qualora il riferimento ai « porti di interesse nazionale » debba intendersi come ai « porti di rilevanza economica nazionale » di cui alla categoria II, classe II, della legge n. 84 del 1994, non si comprendono le ragioni per le quali i « porti di rilevanza economica internazionale », di cui alla categoria II, classe I, debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. In proposito, giudica pertanto risultare opportuno, onde evitare dubbi interpretativi, un più preciso riferimento alla classificazione dei porti recata dalla legge n. 84 del 1994.

Ritiene invece più chiaro il riferimento agli aeroporti di interesse nazionale. Evidenza, in proposito, che l'articolo 698 del Codice della navigazione prevede infatti che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-

glio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale. In attuazione della disposizione, nell'atto di indirizzo del febbraio 2012 per il piano nazionale degli aeroporti sono individuati come aeroporti di interesse nazionale: gli aeroporti inseriti nel « *core network* » delle reti TEN-T: Bergamo Orio al Serio, Bologna, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino, Venezia; gli aeroporti inseriti nel « *comprehensive network* » delle reti TEN-T con più di un milione di passeggeri annui (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Treviso, Verona.) ovvero con più di 500.000 passeggeri annui ma in possesso di caratteristiche quali l'unicità regionale o la collocazione in territori di scarsa accessibilità, ovvero gli aeroporti indispensabili per la continuità territoriale (Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Lampedusa, Pantelleria); gli aeroporti non inseriti nelle reti TEN-T ma con volumi di traffico in forte crescita e vicini ad un milione di passeggeri (Rimini) oppure destinati alla delocalizzazione del traffico di grandi aeroporti (Salerno).

Per quanto concerne il riferimento alla rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee, anche in questo caso ritiene che potrebbe risultare opportuno precisare se si faccia riferimento al *core network* o al *comprehensive network*.

Segnala poi che il testo dell'articolo 2 non fa riferimento alla rete stradale e autostradale. Tuttavia in forza del richiamo generale contenuto nel comma 1 alle « grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei », sembra potersi desumere che i collegamenti stradali e autostradali ricompresi

nella rete transeuropea dei trasporti possano essere inclusi all'interno degli attivi strategici. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

L'articolo 3 indica gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni. Evidenzia che, in base al comma 1, questi consistono nelle reti e impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. In base al comma 2 sono inclusi anche gli elementi dedicati, laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (sia telefonica, sia di dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso a telecomunicazioni in postazione fissa. In base al comma 1, vengono fatte salve le disposizioni, della direttiva 2009/136/CE (che ha modificato la direttiva 2002/22/CE con riferimento alla definizione di servizio universale ed è intervenuta in relazione alla tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche) e della direttiva 1995/46/CE che reca la disciplina dell'Unione in materia di tutela dei dati personali.

In proposito ricorda che in attuazione della direttiva 2002/22/CE, il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) include nel servizio universale: *a)* fornitura a tutti gli utenti che ne facciano richiesta ragionevole di connessione (anche a Internet a velocità di trasmissione efficace) in postazione fissa a rete di comunicazione pubblica (articolo 54); *b)* accessibilità a elenco utenti (articolo 55); *c)* accessibilità a telefoni pubblici a pagamento o a altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale (articolo 56); in base all'articolo 53, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale a un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità.

Anche in questo caso rileva che le strutture ricondotte alla fattispecie degli « attivi strategici » appaiono assai ampie e invito il rappresentante del governo a

fornire precisazioni alle Commissioni in merito. Segnala poi che il DPCM 2 ottobre 2013, n. 129 ha incluso alcune attività rientranti nel settore delle comunicazioni tra gli attivi strategici rilevanti per la sicurezza nazionale. Osserva peraltro che nel testo del DPCM tali attività corrispondono però esattamente a quelle indicate nel provvedimento in esame. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento del Governo, alla luce delle modalità parzialmente diverse di attivazione dei poteri speciali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 (attivi strategici nel settore della sicurezza nazionale) e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge (attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). L'articolo 4 individua le tipologie di atti e operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali. Osserva, in particolare, che sono escluse quelle operazioni societarie – fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni, anche di quote di partecipazione – che non comportino: il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata; il trasferimento della sede sociale; il mutamento dell'oggetto sociale; lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie riguardanti i limiti al diritto di voto (ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile) ovvero riguardanti il limite al possesso azionario del 5 per cento previsto per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato (articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 332 del 1994); 5) la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri delle relative delibere, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Analogo obbligo di notifica è previsto per l'acquirente che sia soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società (articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2012). Ai sensi del successivo comma 2, tali esclusioni non si applicano qualora vi siano elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti nonché alla continuità degli approvvigionamenti. L'articolo 5 stabilisce che i poteri speciali sugli assetti societari nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni si applicano solo qualora la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale. Osserva che tale disposizione sembra rispondere al principio di proporzionalità invocato anche dall'Unione europea, secondo il quale la disciplina dei poteri speciali deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

L'articolo 6 prevede infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale ».

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
Emendamenti C. 1542-1408-1737-A 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1657 Toninelli e petizioni nn. 42, 83 e 99 (*Esame e rinvio*) 18

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (*Esame e rinvio*) 28

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 1854 Centemero, recante « Disposizioni transitorie in materia di province e di città metropolitane » e alle petizioni nn. 9, 360 e 385 29

AVVERTENZA 29

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 dicembre 2013.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
Emendamenti C. 1542-1408-1737-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.50 e dalle 15.15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.50 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1657 Toninelli e petizioni nn. 42, 83 e 99.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che con lettera del 5 dicembre scorso il Presidente della Camera gli ha comunicato che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione svoltasi in pari data, ha convenuto – sulla base della dichiarazione di urgenza deliberata all'unanimità il 31 luglio 2013 – di richiedere che la I Commissione iscriva al proprio ordine del giorno i progetti di legge in tema di modifica della legge elettorale. In tale modo, si evidenzia nella lettera, sarà possibile dare applicazione alla procedura prevista dall'articolo 78 del regolamento in base alla quale – essendo in corso l'esame presso il Senato di proposte di legge sulla medesima materia – vengono attivate le possibili intese con il Presidente di quel ramo del Parlamento al fine di stabilire la priorità dell'esame dei provvedimenti tra le due Camere.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, e secondo quanto già convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, svolgerà nella seduta odierna, in qualità di relatore, la relazione illustrativa delle abbinate proposte di legge e delle petizioni all'ordine del giorno della Commissione, provvedendo contestualmente a scrivere al Presidente della Camera per chiedere l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede che la Commissione avvii effettivamente l'esame dei provvedimenti in titolo affinché il Presidente della Camera possa raggiungere le intese con il Presidente del Senato, sulla base della procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, richiama quanto stabilito dall'ar-

ticolo 78 del Regolamento in merito alla procedura per il raggiungimento delle possibili intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso, ricordando che la Commissione Affari costituzionali del Senato ha iniziato, l'8 agosto scorso, l'esame di progetti di legge vertenti sulla materia elettorale (S. 356 Anna Finocchiaro e Zanda e abb.).

Riccardo FRACCARO (M5S) evidenzia come l'articolo 78 del Regolamento non vieti alla Commissione di procedere nell'esame di progetti di legge aventi un oggetto identico o strettamente connesso a quello di provvedimenti in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, in attesa della definizione di possibili intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Chiede quindi di proseguire l'esame in sede referente in successive sedute da calendarizzare quanto prima.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, evidenzia come, per prassi costante ed in ossequio ad un principio di economia dei lavori parlamentari, la Commissione è tenuta ad attendere la definizione delle possibili intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato prima di procedere oltre nell'esame.

Edmondo CIRIELLI (Fdi) ritiene che la I Commissione debba chiedere di poter affrontare in maniera innovativa la questione, proseguendo nell'esame dei progetti di legge in titolo anche in attesa della definizione di possibili intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Ritiene infatti che la materia debba essere affrontata in questo ramo del Parlamento, tanto più considerato che il Senato non è rappresentativo di tutta la popolazione – in considerazione dell'età prevista per l'elettorato attivo – e del fatto che l'esame delle proposte di legge sembra ormai in una situazione di blocco.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritiene corretto il modo di procedere illustrato dal presidente Sisto. Condivide altresì le preoccupazioni rispetto al rischio che venga « sprecato » altro tempo, alla luce della recente sentenza e del connesso comunicato stampa della Corte Costituzionale sulla legge elettorale ma ritiene che il modo migliore di procedere sia quello di rimanere nelle « buone pratiche », attenendosi alla prassi costante.

Gennaro MIGLIORE (SEL) ricorda di essere stato il promotore della richiesta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi di attivarsi per chiedere alla I Commissione di incardinare celermente l'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale così da evidenziare la chiara volontà di questo ramo del Parlamento di affrontare la materia. Evidenzia che la questione è, in primo luogo, di carattere politico: condivide quanto precisato dal presidente Sisto riguardo alle norme regolamentari che disciplinano la definizione di possibili intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ma sottolinea come la questione andrà risolta in primo luogo tra i gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento.

Ricorda, infatti, che nell'ambito della Conferenza dei presidenti dei gruppi tutti i rappresentanti presenti hanno chiesto con forza che l'esame delle proposte di legge in materia elettorale si svolga in prima lettura alla Camera. Occorre quindi che le forze politiche che hanno sostenuto tale impostazione assumano contatti con gli omologhi gruppi al Senato per fare presente che questa è la determinazione qui assunta. Altrimenti il rischio è quello di perdere ulteriore tempo.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) rileva come la definizione di un testo sulla materia abbia assunto ormai caratteri di assoluta urgenza alla luce della decisione della Corte Costituzionale del 4 dicembre scorso, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270 del 2005 e ritiene corretto quanto affermato dal collega Migliore in ordine al

fatto che si tratta di una materia prettamente parlamentare. Ritiene dunque importante sincronizzare i lavori delle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato e ritiene che l'inserimento all'ordine del giorno di oggi delle proposte di legge in titolo costituisca un passo in avanti. Sottolinea come occorra imprimere un'accelerazione a questo processo.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che la questione in discussione debba prendere le mosse dalle valutazioni politiche dei singoli gruppi parlamentari. Al riguardo, ricorda che il suo gruppo condivide la necessità di spostare alla Camera dei deputati l'esame delle proposte di legge in materia elettorale con l'intento di accelerarne l'approvazione che, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, diviene un atto sostanzialmente obbligatorio. Nel concordare con l'interpretazione dell'articolo 78 del Regolamento prospettata dal presidente Sisto, evidenzia che, a suo avviso, in questa fase non sarebbe utile che la Commissione si soffermasse su una discussione riguardante la decisione assunta dal Senato l'8 agosto scorso in merito alla dichiarazione d'urgenza dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale.

Riccardo FRACCARO (M5S), condividendo quanto osservato dal collega Migliore, chiede alla presidenza se sia possibile, con le modalità e le procedure ritenute più opportune, ascoltare presso la Commissione il punto di vista della presidente Finocchiaro circa il prosieguo dei lavori sulla riforma elettorale presso il Senato.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel ritenere condivisibile ogni soluzione che permetta un'accelerazione dell'approvazione di una riforma elettorale, sottolinea che tale esigenza non sarebbe realizzata solo attraverso lo spostamento alla Camera dei deputati dell'esame delle relative proposte di legge. Segnala, al riguardo, che la riforma elettorale necessita, a monte, di una larga condivisione politica in assenza della

quale anche una rapida approvazione della stessa presso la Camera dei deputati sarebbe vanificata nel corso del successivo esame al Senato dove la maggioranza è numericamente inferiore. Fa presente che è assolutamente prioritario, in ogni caso, adottare una legge elettorale che risponda il più possibile sia all'esigenza di assicurare la piena rappresentatività del Parlamento sia a quella di garantire la governabilità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che esiste una questione di metodo derivante dalla lettera dell'articolo 78 del Regolamento che obbliga la presidenza, essendo in corso l'esame presso il Senato di proposte di legge sulla medesima materia elettorale, ad informare il Presidente della Camera affinché vengano attivate le possibili intese con il Presidente del Senato al fine di stabilire la priorità dell'esame dei provvedimenti tra le due Camere.

Sottolinea che ha ritenuto di ascoltare le valutazioni di tutti i gruppi relativamente alla presa d'atto dell'esistenza dei presupposti necessari ad attivare le predette intese.

Rispondendo al collega Bragantini, rileva che le sue osservazioni attengono al merito delle proposte di legge in esame mentre, in questa fase, come ha già sottolineato, la Commissione si deve attenere alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del citato articolo 78 del Regolamento.

Replicando, infine, al collega Fraccaro, che ha chiesto di acquisire in questa sede l'orientamento del Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, fa presente che potrà essere eventualmente il Presidente del Senato, se lo riterrà opportuno, a richiedere alla presidenza della Commissione elementi informativi per la definizione delle possibili intese sulla materia.

Passando all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge e delle petizioni in titolo, ricorda che il 4 dicembre scorso la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge elettorale del

2005. Fa presente che da ciò che è noto in base al comunicato stampa – unico atto proveniente dalla Consulta allo stato disponibile – le censure della Corte riguardano due aspetti del sistema elettorale: il premio di maggioranza e le liste bloccate. Dà quindi lettura, per completezza, del comunicato in questione: «La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270 del 2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55 per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali «bloccate», nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali».

Ricorda che questa pronuncia origina da un ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, del 17 maggio 2013, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della vigente legge elettorale, in particolare delle modifiche introdotte dalla legge n. 270 del 2005 (ordinanza 12060 del 2013). Tale legge, novellando in più parti i testi unici per l'elezione di Camera (Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e Senato (Decreto Legislativo n. 533 del 1993), ha introdotto un nuovo sistema elettorale, orientato in senso interamente proporzionale, con premio di maggioranza e articolate soglie di sbarramento per liste e coalizioni.

Ricorda che, ai fini dell'elezione della Camera, la legge reca, in estrema sintesi, i

seguenti contenuti: i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare presentano il loro programma e indicano il nome del loro leader. I partiti collegati in coalizione depositano lo stesso programma e indicano il nome del capo della coalizione; l'elettore esprime un solo voto per la lista di candidati prescelta; non è prevista l'espressione di preferenze; i seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale – con il « metodo del quoziente intero e dei maggiori resti » – tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. Sono previste soglie di sbarramento per le coalizioni nel loro complesso (10 per cento del totale dei voti validi), per le liste che non facciano parte di una coalizione ammessa alla ripartizione (4 per cento), e per le liste che ne facciano parte, ai fini della ripartizione dei seggi già assegnati alla coalizione (2 per cento); alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere tale numero di seggi; l'assegnazione dei seggi spettanti in ogni circoscrizione alle coalizioni e alle liste ha luogo secondo un complesso meccanismo ispirato anch'esso a criteri di proporzionalità e accompagnato da procedure di correzione.

La disciplina proposta per l'elezione del Senato è analoga a quella già descritta con riguardo alla Camera, ma presenta alcune differenze legate alla natura dell'organo, che è eletto « su base regionale » (articolo 57, primo comma, della Costituzione). Queste le principali: i seggi sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, e le soglie di sbarramento (più elevate) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione; è assegnato Regione per Regione anche il premio alla coalizione o lista singola più votata, con l'attribuzione del 55 per cento dei seggi spettanti alla Regione, qualora essa non abbia già conseguito tale risultato. Mentre resta ferma la disciplina elettorale per gli italiani al-

l'estero, sono previste specifiche disposizioni per talune Regioni (Molise, Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige) caratterizzate da bassa popolazione o dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche.

Fa quindi presente che le proposte di legge in materia elettorale finora presentate, prospettando spunti normativi già avanzati nella scorsa legislatura, propongono, da un lato, modifiche all'attuale sistema, principalmente incentrate sull'introduzione del voto di preferenza e sulla correzione del premio di maggioranza, dall'altro, una modifica integrale del sistema di elezione di Camera e Senato, tra cui un ritorno al sistema previgente l'approvazione della legge n. 270 del 2005.

Le petizioni abbinate, a loro volta, chiedono: l'immediata abolizione della vigente legge elettorale e la definizione di una legge che consenta all'elettore l'espressione diretta, tramite primarie, di un candidato territoriale, con la certezza della rappresentanza anche delle minoranze in un sistema maggioritario a doppio turno nonché la « destituzione immediata dell'eletto che tradisca la volontà espressa dall'elettore » (n. 42); la definizione di una legge elettorale che garantisca la democrazia, l'alternanza e la stabilità dei governi, prevedendo tra l'altro un tetto minimo di rappresentanza e l'indicazione del premier che, a meno di gravi motivi, resti in carica per tutto il tempo della legislatura (n. 83); l'introduzione del voto di preferenza e norme che stabiliscano il principio di automatiche dimissioni di candidati che, una volta eletti con un simbolo di lista passano ad altro gruppo politico « tradendo la fiducia posta dagli elettori » (n. 99).

Rileva che sono assegnate alla Commissione, inoltre, proposte di legge costituzionale per la parificazione dell'elettorato attivo e passivo per la elezione della Camera e del Senato, che chiaramente dovranno seguire un *iter* distinto rispetto alle proposte di legge in esame.

In merito ai lavori presso il Senato, ricorda che, nella seduta dell'8 agosto 2013, l'Aula del Senato ha approvato all'unanimità la deliberazione con la quale

si chiedeva la dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685 in materia elettorale.

Nello stesso giorno la 1^a Commissione ha avviato l'esame dei progetti di legge, proseguito in successive sedute, tra le quali ricorda quella del 4 dicembre scorso in cui la Commissione ha costituito un comitato ristretto, con il compito di riferire alla Commissione, entro il mese di gennaio, sulla possibilità di conseguire un consenso ampio su una proposta di riforma, con la conseguente predisposizione di un testo unificato.

Nel corso dell'esame presso il Senato, in cui sono stati congiunti anche i disegni di legge n. 661 e 1017, il rappresentante del Governo nella seduta del 17 settembre ha chiarito alcuni aspetti tecnici in ordine ad una possibile nuova delimitazione delle circoscrizioni ed, eventualmente, ad una revisione dei collegi elettorali. Sono state differenziate le problematiche connesse all'eventuale necessità di riformare le circoscrizioni elettorali di dimensioni medio grandi (nell'ambito di un sistema elettorale proporzionale, anche se con premio di maggioranza) da quella, invece, di dover ridisegnare circoscrizioni elettorali di piccole dimensioni per un sistema in tutto, o in parte, uninominale come era il precedente sistema. Nel primo caso, infatti, la delimitazione non porrebbe particolari problemi, la legge stessa potrebbe individuare ambiti territoriali non molto ridotti, delimitati – ad esempio – dai confini provinciali o di più province. Nel secondo caso, invece, si deve tenere conto della circostanza che (anche mantenendo fermo il numero di collegi allora previsti) la delimitazione dei collegi uninominali predisposti nel 1993 risulta del tutto inutilizzabile, considerati i relevantissimi mutamenti demografici registrati con i censimenti. Nel caso si presentasse la necessità di ridisegnare collegi uninominali, perciò, oltre a prevedere un congruo periodo di tempo, sarebbe auspicabile riproporre una procedura simile a quella seguita nel 1993, che – oltre a prevedere la formulazione

delle proposte da parte di una Commissione di esperti – ha consentito la partecipazione delle Camere all'iter di approvazione dei provvedimenti, coinvolgendo opportunamente anche i consigli regionali e quelli delle province autonome.

Venendo ai contenuti dei progetti di legge, procede alla loro illustrazione raggruppandole in base alla tipologia dell'intervento normativo che esse mirano a realizzare.

Rileva che alcune proposte di legge introducono modifiche al sistema vigente. L'introduzione del voto (o dei voti) di preferenza – a volte accompagnata da altre modifiche al sistema vigente – accomuna molte proposte di legge presentate sia alla Camera che al Senato.

La proposta C. 3 d'iniziativa popolare, per la sola Camera dei deputati, prevede l'espressione di due preferenze; la proposta C. 551 (Francesco Saverio Romano, FI-PdL) propone l'espressione fino a tre preferenze sia alla Camera che al Senato.

La proposta C. 1452 (Burtone ed altri, PD) introduce, sia alla Camera che al Senato, la cosiddetta preferenza di genere, vale a dire la possibilità di esprimere due preferenze, ma con l'obbligo, nel caso di espressione della seconda preferenza, che sia di genere diverso.

Un altro gruppo di proposte, oltre all'introduzione del voto di preferenza, affronta le problematiche connesse con l'attribuzione del premio di maggioranza.

La proposta C. 182 (Pisicchio, Misto), oltre ad introdurre la preferenza di genere (sia al Senato che alla Camera), prevede, nella formazione delle liste il limite massimo del 60 per cento di rappresentanza dello stesso genere. La proposta reca inoltre altre modifiche al sistema vigente quali la modifica delle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati (sono riproposte le 32 circoscrizioni in vigore fino al 1993); l'attribuzione del premio di maggioranza al Senato a livello nazionale, pari a 170 seggi e la distribuzione dello stesso nelle circoscrizioni con il medesimo sistema utilizzato per la Camera dei deputati. Sia alla Camera che al Senato (in ragione dell'attribuzione nazionale del

premio, le soglie sono calcolate a livello nazionale) la proposta porta al 3 per cento la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi sia per le liste in coalizione che per le liste « singole ».

La proposta C. 998 (Giorgia Meloni e altri, FdI) introduce, sia alla Camera che al Senato, il voto di preferenza per l'attribuzione del 70 per cento dei seggi di ciascuna circoscrizione; il restante 30 per cento viene attribuito sulla base di liste bloccate.

La proposta, inoltre, prevede l'attribuzione del premio di maggioranza a livello nazionale anche al Senato, consistente in 170 seggi e solo nel caso in cui la lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi abbia conseguito almeno 85 seggi (pari a circa il 27,5 per cento dei complessivi 309 seggi del Senato). Anche per l'attribuzione del premio di maggioranza alla Camera è prevista una soglia minima, pari a 120 seggi (pari al 19,41 per cento dei complessivi 618 seggi della Camera).

La proposta C. 1026 (Rigoni, Rubinato, PD) introduce la preferenza di genere sia al Senato che alla Camera e per la Camera pone la soglia minima del 45 per cento dei voti validi per l'attribuzione del premio di maggioranza.

La proposta di legge C. 1116 (Nicoletti e altri, PD) è dichiaratamente tesa a correggere i principali aspetti problematici dell'attuale sistema elettorale, individuati nell'attribuzione del premio di maggioranza, nella costruzione di maggioranze politiche stabili e nel rapporto tra eletti ed elettori.

Le modifiche proposte introducono la soglia minima del 40 per cento dei voti validi (a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato) per l'attribuzione del premio di maggioranza (la cui entità non viene modificata). Qualora nessuna lista o coalizione raggiunga tale quota, è previsto un turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate. Il premio di maggioranza è quindi attribuito alla lista o coalizione più votata nel turno di ballottaggio.

Quanto al rapporto tra eletti ed elettori, viene proposto l'articolazione del territorio in circoscrizioni più piccole delle attuali, corrispondenti al territorio delle province e viene introdotta la preferenza di genere. Le liste, inoltre, dopo il primo candidato devono essere composte da candidati in ordine alternato di genere.

Come già avvenuto nella scorsa legislatura, alcune proposte di legge propongono un ritorno al sistema elettorale vigente precedentemente all'approvazione della legge n. 270 del 2005 (« legge Mattarella »).

Come è noto tale sistema prevedeva, per la Camera, l'elezione dei tre quarti dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione in collegi uninominali e l'elezione della restante quota con metodo proporzionale alle liste che superavano il 4 per cento dei voti validi. Il candidato nel collegio uninominale si doveva collegare con una o più liste presentate nella circoscrizione. L'elettore disponeva di due voti, uno per la scelta del candidato nel collegio, l'altro per la scelta della lista circoscrizionale. Ai fini dell'elezione dei deputati della quota 'proporzionale' alle liste erano sottratti parzialmente i voti ottenuti nei collegi dai candidati collegati alle liste (cosiddetto « scorporo parziale »). Per il Senato era ugualmente prevista l'elezione dei tre quarti dei senatori assegnati a ciascuna regione in collegi uninominali, mentre i restanti seggi erano attribuiti con sistema proporzionale in ambito regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. Le candidature nei collegi uninominali erano fatte per gruppi di candidati contraddistinti da un medesimo simbolo e l'elettore disponeva di un solo voto che esprimeva a favore di un candidato nel collegio. Una volta assegnati i seggi uninominali, i restanti seggi erano assegnati in proporzione ai voti ottenuti da tutti i candidati del gruppo (con il metodo d'Hondt) previa sottrazione totale dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (cosiddetto « scorporo totale »).

Il ritorno al precedente sistema elettorale senza alcuna modifica è proposto nei testi Camera C. 632 (Migliore e altri, SEL),

C. 746 (Zampa e altri, PD), C. 894 (Bobba e altri, PD), C. 932 (Giachetti e altri, PD) e C. 1401 (Vargiu, SCpI). Le proposte dispongono l'abrogazione della legge n. 270 del 2005 e la « reviviscenza » dei testi unici per l'elezione della Camera e del Senato nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge n. 270 del 2005; sono fatte salve le disposizioni concernenti l'elezione dei deputati e dei senatori delle circoscrizioni Estero. La proposta C. 747 (Zampa e Ghizzoni PD) oltre l'abrogazione della legge n. 270 del 2005, reca la delega al Governo per la disciplina di elezioni primarie per la designazione dei candidati uninominali in ciascun collegio.

Altri testi propongono il ritorno al sistema misto delineato dalla legge Mattarella – con la medesima formula della reviviscenza dei testi unici – ma apportano a quel sistema delle modifiche.

La proposta C. 718 (Lenzi, PD) elimina lo scorporo sia al Senato che alla Camera; alla Camera, inoltre, modifica il sistema delle candidature, vietando – per i candidati delle liste circoscrizionali – la possibilità di candidature plurime; nel testo vigente prima della legge n. 270 del 2005, era infatti possibile la contemporanea candidatura in liste circoscrizionali fino ad un massimo di tre.

La proposta C. 749 (Martella, PD), invece, uniforma il sistema di elezione della Camera dei deputati a quello previsto per il Senato, nel quale viene mantenuto lo scorporo totale dei voti ottenuti dai candidati eletti nei collegi uninominali.

Alcune delle proposte di legge in esame introducono un diverso sistema elettorale.

Tra queste, una proposta prevede candidature in collegi uninominali e attribuzione proporzionale dei seggi, con premio di maggioranza e diritto di tribuna. Si tratta della proposta Cirielli C. 35. Questo progetto di legge riguarda l'elezione della Camera dei deputati e prevede l'attribuzione del 75 per cento dei seggi in collegi uninominali, con sistema proporzionale analogo a quello utilizzato per le elezioni dei consigli provinciali (i collegi rilevano solo ai fini delle candidature), mentre il restante 25 per

cento dei seggi è attribuito a livello nazionale (e poi ripartito nelle circoscrizioni) alla lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi per il 20 per cento e alla seconda lista o coalizione per il 5 per cento, configurando in tal modo un premio di maggioranza e un premio di minoranza. Le coalizioni sono formate al massimo da cinque liste collegate ed esprimono un unico programma e un unico leader di coalizione. In ogni circoscrizione ciascuna lista (anche quelle coalizzate tra loro) presenta tanti candidati quanti sono i collegi uninominali della circoscrizione e, contestualmente, presenta anche una lista circoscrizionale bloccata contenente i candidati da eleggere con il premio di maggioranza o di minoranza. L'elettore ha a disposizione un solo voto, con cui sceglie il candidato e, di conseguenza, la lista circoscrizionale collegata. I seggi nei collegi uninominali sono assegnati a livello circoscrizionale sulla base della cifra elettorale dei candidati collegati alla medesima lista, purché abbia superato la soglia del 4 per cento dei voti validi della circoscrizione. La proposta contiene inoltre la delega al Governo per la costituzione dei collegi uninominali e disposizioni transitorie al fine di rendere possibile lo svolgimento delle elezioni prima della costituzione dei collegi.

Un'altra proposta prevede un sistema misto con assegnazione dei seggi in tre distinti livelli. Si tratta della proposta C. 358 Bersani e altri che introduce – per la Camera dei deputati – un sistema misto in cui i seggi sono assegnati in tre distinti livelli, già proposto nella scorsa legislatura con le proposte S. 2846 Finocchiaro e altri e C. 4719 Bersani e altri. I seggi sono assegnati in collegi uninominali per il 70 per cento (433 seggi); nelle attuali circoscrizioni per il 28 per cento (173 seggi) e a livello nazionale per la restante parte (12 seggi). L'elettore dispone di un solo voto con cui sceglie il candidato uninominale e, insieme, la lista ad esso collegata. Il collegio è attribuito al candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi, altrimenti si procede ad un secondo turno a cui partecipano tutti i candidati che hanno

ottenuto almeno il 10 per cento dei voti degli aventi diritto. I seggi da attribuire nelle circoscrizioni sono assegnati con sistema proporzionale (metodo del quoziente corretto a +1) sulla base dei voti espressi al primo turno nei collegi della circoscrizione tra le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi e dopo aver detratto i voti ottenuti – sempre al primo turno – dai candidati che sono risultati eletti sia al primo che al secondo turno. L'assegnazione dei restanti seggi a livello nazionale avviene sulla base dei voti non utilizzati per le precedenti assegnazioni: voti ai candidati nei collegi non risultati eletti, collegati a liste – presenti in almeno 5 circoscrizioni – che non hanno avuto attribuito seggi nelle circoscrizioni.

Il sistema proposto per l'elezione del Senato differisce da quello previsto per la Camera in quanto non è prevista la quota « nazionale » di seggi, bensì i seggi spettanti a ciascuna regione sono ripartiti tra il 70 per cento, attribuito nei collegi uninominali, e il restante 30 per cento, attribuito con metodo proporzionale.

Rileva che vi è poi una proposta di legge che prevede un doppio turno di collegio per i due terzi dei seggi e assegnazione nelle circoscrizioni del rimanente terzo. Il sistema elettorale misto proposto dalla proposta C. 876 Sanna, sia per la Camera che per il Senato, è basato sul doppio turno di collegio per i due terzi dei seggi spettanti in ciascuna circoscrizione. L'attribuzione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale in ciascuna circoscrizione, sulla base della cifra elettorale dei gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che hanno superato una determinata soglia di sbarramento. Le candidature sono presentate nei collegi uninominali per gruppi e nessuno può candidarsi in più di un collegio. Gruppi di candidati possono collegarsi ed esprimere il programma e l'indicazione del premier comune; il collegamento deve essere lo stesso in tutte le circoscrizioni. Le norme sulla parità di genere dispongono che ciascun gruppo non può contenere più di due terzi di candidati dello stesso sesso. I

due terzi dei seggi spettanti in ciascuna circoscrizione (per il Senato in ciascuna regione) viene attribuito in altrettanti collegi uninominali. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti del collegio, viene eletto al primo turno se ha ottenuto almeno il 35 per cento dei voti validi altrimenti si va al ballottaggio tra i due candidati più votati.

I restanti seggi (pari a un terzo in ogni circoscrizione) sono attribuiti in ciascuna circoscrizione (al Senato, in ciascuna regione) con il metodo dei quozienti d'Hondt ai gruppi di candidati che hanno superato la soglia di sbarramento pari al 5 per cento dei voti validi, nel caso di gruppi di candidati non coalizzati, ovvero pari al 3 per cento dei voti validi nel caso invece di gruppi di candidati coalizzati. Le soglie di accesso alla ripartizione proporzionale sono calcolate per l'elezione della Camera a livello nazionale, mentre per l'elezione del Senato sono calcolate a livello regionale. La cifra elettorale di ciascun gruppo è costituita dalla somma dei voti ottenuti dai candidati del gruppo al primo turno, nei collegi della circoscrizione, scorporata dei voti degli eventuali candidati dello stesso gruppo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nei collegi, che siano risultati eletti o meno (in sostanza vengono sottratti i voti dei candidati risultati eletti al primo turno, ovvero, in quei collegi in cui l'elezione è avvenuta al secondo turno, si sottraggono i voti del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, indipendentemente dal fatto che sia risultato eletto o meno). La proposta di legge contiene, infine, la delega al Governo per la costituzione dei collegi uninominali.

Un'altra proposta di legge introduce poi il doppio turno di collegio « alla francese ». Ricorda che il doppio turno di collegio « alla francese » è il sistema delineato nella proposta Camera C. 1025 Rigoni e altri per entrambe le camere. Per ciascuna Camera, tutti i seggi (esclusi quelli della circoscrizione estero) sono assegnati in collegi uninominali al candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene la mag-

gioranza assoluta, si svolge un secondo turno di votazioni al quale partecipano i due candidati più votati.

Un'altra proposta introduce un sistema elettorale misto con assegnazione del premio di maggioranza ed eventuale doppio turno di coalizione. La proposta di legge C. 1453 Balduzzi delinea un sistema elettorale misto così articolato: il 50 per cento dei seggi di ciascuna Camera è assegnato in collegi uninominali al candidato che ottiene il maggior numero di voti; il restante 50 per cento dei seggi è assegnato con metodo proporzionale alle liste che hanno superato la soglia del 4 per cento dei voti validi a livello nazionale (sia alla Camera che al Senato); il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, all'interno delle quali sono costituiti i collegi uninominali. Per la Camera dei deputati le circoscrizioni eleggono (per la quota proporzionale) da 4 a 8 deputati, mentre per il Senato le circoscrizioni coincidono con le Regioni; il progetto di legge contiene la delega al Governo per la definizione (entro 3 mesi) dei collegi per entrambe le Camere e delle circoscrizioni per la elezione della Camera dei deputati (articolo 3 della proposta di legge); l'elettore dispone di due voti in un'unica scheda, uno per il candidato uninominale (che deve necessariamente essere collegato ad una lista o ad una coalizione di liste) ed uno per le liste che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale; la scheda è composta di tre parti: la prima contiene i nomi dei candidati uninominali, la seconda, in corrispondenza ad ogni candidato, le liste ad esso collegate, la terza, in corrispondenza di ciascuna lista, i nomi dei primi quattro candidati della lista stessa; la scheda è uguale nei due rami del Parlamento; l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, alle coalizioni di liste ed alle liste singole, avviene a livello nazionale sia alla Camera che al Senato. I seggi così assegnati a ciascuna coalizione e lista con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni (e nelle regioni) secondo lo stesso metodo utilizzato nel sistema vigente per la elezione della Camera (articolo 83, comma 1, punti 8) e 9) decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); è prevista l'attribuzione di

un premio di maggioranza pari al 55 per cento dei seggi di ciascuna Camera – 340 seggi alla Camera e 170 seggi al Senato – alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei seggi (sommando insieme uninominali e proporzionali) ed abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi della 'quota proporzionale' in entrambe le Camere; se non si verifica quest'ultima condizione si procede ad un secondo turno di votazione tra le liste o coalizioni più votate; per il ballottaggio, è prevista una unica scheda di votazione, con due riquadri distinti uno per la Camera, uno per il Senato; in ciascun riquadro sono presenti le due coalizioni o liste singole che hanno ottenuto il maggior numero di seggi e, per ciascuna di esse, è indicato il nome del capo della forza politica o della coalizione. È prevista inoltre una scheda distinta per gli elettori che hanno diritto di voto solo alla Camera; nel caso di attribuzione del premio di maggioranza, si procede alla ripartizione dei seggi residuali tra le coalizioni e liste singole « perdenti », quindi si procede di nuovo alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista singola nelle circoscrizioni. Questa volta, come nella legge vigente, viene utilizzato il quoziente elettorale di maggioranza (per la coalizione o lista singola a cui è stato attribuito il premio) e il quoziente elettorale di minoranza (per le altre liste e coalizioni ammesse al riparto dei seggi; ai seggi attribuiti nelle circoscrizioni a ciascuna lista, infine, sono sottratti i seggi che la stessa lista ha ottenuto con i candidati nei collegi uninominali).

Vi è poi un'altra proposta che introduce un sistema proporzionale a base provinciale e l'espressione di preferenze anche sostitutive. La proposta di legge C. 1657 Toninelli ed altri novella la legge elettorale vigente per la Camera introducendo un sistema proporzionale basato sull'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali (per Torino, Milano, Roma e Napoli la circoscrizione, definita metropolitana, è suddivisa in ulteriori ripartizioni) alle liste che superano la soglia nazionale del 2 per cento. Il sistema è coniugato con un metodo di scelta di candidati da parte degli elettori che con-

sente a questi ultimi di cancellare dall'elenco della lista votata, uno o più candidati ed esprimere altrettante preferenze per altri candidati, anche se inseriti nell'elenco di altre liste. Il sistema è adattato al Senato con alcuni correttivi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che i provvedimenti in titolo potranno nuovamente essere iscritti all'ordine del giorno della Commissione una volta definita la procedura delle intese con l'altro ramo del Parlamento, di cui all'articolo 78 del Regolamento.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore*, ricorda che tanto la I Commissione della Camera, quanto la 1^a Commissione del Senato, hanno già approvato in sede referente provvedimenti volti a istituire Commissioni analoghe a quella indicata nel provvedimento in titolo, ma monocamerale.

Si è deciso di abbandonare quindi l'esame di questi provvedimenti e procedere nel senso dell'istituzione di una Commissione bicamerale.

La proposta di legge in esame riprende, in sostanza, il testo del documento parlamentare approvato in sede referente dalla I Commissione con alcuni adattamenti alla natura diversa della Commissione che si propone di istituire.

Nella sua relazione si limiterà, quindi, a evidenziare le differenze tra i due prov-

vedimenti, richiamando per il resto la relazione da lui svolta in sede referente sul documento parlamentare di istituzione di una Commissione parlamentare della sola Camera dei deputati.

Il modello di riferimento che è stato preso è quello della legge istitutiva della Commissione antimafia per la XVII legislatura, ad iniziare dal numero dei componenti che l'articolo 3, comma 1, fissa in venticinque senatori e venticinque deputati.

All'articolo 6 in materia di obbligo del segreto, la proposta di legge ripristina il comma 3 che prevede una sanzione penale, espunta dal documento parlamentare in quanto può essere prevista solo con una norma di legge.

Gli preme sottolineare, infine, che l'articolo 7, comma 5, prevede per le spese di funzionamento della Commissione lo stesso stanziamento che la I Commissione aveva previsto, con l'approvazione di un emendamento in materia, per la Commissione monocamerale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel ringraziare il collega Bressa per la sua relazione, ricorda che già per l'istituzione della Commissione monocamerale era stata ventilata l'ipotesi del passaggio all'esame in sede legislativa, cosa che non era stata possibile perché non è prevista tale sede per l'esame dei documenti parlamentari. Chiede, quindi, ai gruppi di valutare tale ipotesi e di esprimersi in proposito anche in una delle prossime sedute.

Emanuele FIANO (PD) dichiara l'indicazione favorevole del gruppo del Partito Democratico al passaggio in sede legislativa della proposta di legge in esame.

Ricorda che in sede di esame del documento parlamentare, tutti i gruppi si erano espressi per l'eventualità di istituzione di una Commissione bicamerale e auspica, quindi, che si realizzi una convergenza anche sul passaggio in sede legislativa.

Gennaro MIGLIORE (SEL), nell'esprimere l'orientamento favorevole del suo

gruppo al passaggio alla sede legislativa, in relazione alla particolarità e rilevanza della proposta di legge, auspica che anche al Senato si possa procedere in tal senso per una rapida approvazione della proposta di legge medesima.

Renato BALDUZZI (SCpI) dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo al passaggio dell'esame della proposta di legge alla sede legislativa.

Emanuele COZZOLINO (M5S) si riserva di indicare in una prossima seduta l'orientamento del suo gruppo in merito al passaggio alla sede legislativa.

Si riserva altresì di intervenire sul merito del provvedimento in una prossima seduta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che l'esame preliminare del provvedimento in titolo proseguirà nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre. Quindi, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge a lunedì 16 dicembre alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.10.

In ordine alla proposta di legge C. 1854 Centemero, recante « Disposizioni transitorie in materia di province e di città metropolitane » e alle petizioni nn. 9, 360 e 385.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 28 novembre 2013, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge C.

1542, adottato come testo base, e delle abbinate proposte di legge C. 1408 e C. 1737 recanti disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Lunedì 2 dicembre 2013 si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali ed è in corso il seguito dell'esame. Il 29 novembre 2013, successivamente al conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 1854 Centemero recante « Disposizioni transitorie in materia di province e di città metropolitane », vertente su materia identica a quella dei progetti di legge C. 1542, C. 1408 e C. 1737.

Propone pertanto che la proposta di legge n. 1854 sia considerata ricompresa nella relazione già presentata all'Assemblea.

Propone altresì che siano considerate ricomprese nella relazione già presentata all'Assemblea anche le seguenti petizioni: n. 9, con la quale Michele Secchione, da Alatri (Frosinone), chiede norme per la riduzione del numero delle province e per l'accorpamento dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; n. 360 e n. 385, con le quali, rispettivamente, Cristiano Lorenzo Kustermann, da Roma, e altri cittadini e Antonella Fagiolo, da Pomezia (Roma), e altri cittadini, chiedono modifiche al disegno di legge governativo in materia di Città metropolitane e Province (C. 1542).

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Diritto di asilo.

C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Audizione del Capitano di Vascello Aurelio Caligiore, Capo del Reparto ambientale marino – Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di Costanza Bernasconi, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara e di Raffaele Del Giudice, Presidente dell'Azienda servizi igiene ambientale di Napoli (ASIA) *(Svolgimento e conclusione)* 30

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 31

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore) 36

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle) 43

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Audizione del Capitano di Vascello Aurelio Caligiore, Capo del Reparto ambientale marino – Corpo delle

capitanerie di porto – Guardia costiera, di Costanza Bernasconi, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara e di Raffaele Del Giudice, Presidente dell'Azienda servizi igiene ambientale di Napoli (ASIA).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Capitano di Vascello Aurelio CALIGIORE, *Capo del Reparto ambientale marino – Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera*,

Costanza BERNASCONI, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara*, e Raffaele DEL GIUDICE, *Presidente dell'Azienda servizi igiene ambientale di Napoli (ASIA)*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Vittorio FERRARESI (M5S).

Risponde ai quesiti posti Costanza BERNASCONI, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione. Dichiaro, quindi, conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.30

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, presenta una nuova proposta di

parere (*vedi allegato 1*) e avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Precisa, quindi, come la sua nuova proposta di parere integri quella da lei precedentemente presentata con una serie di considerazioni volte a temperare i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Osserva, pertanto, come il provvedimento in esame costituisca un primo intervento correttivo dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma.

Il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie sopresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, sottoscritto dai rappresentanti in Commissione Giustizia dei gruppi PD, PDL, Scelta Civica e SEL nonché da altri deputati, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso, che impegnava il Governo a «tenere conto delle

diverse criticità del nuovo assetto territoriale dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali ».

Il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria.

Per quanto lo schema di decreto legislativo non tenga conto delle predette criticità, la questione delle diverse criticità territoriali è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito una specifica Commissione di monitoraggio di tali criticità, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre prossimo, ed il cui compito è proprio quello di verificare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza essere sottoposto a sacrifici che trasformano tale diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari nonché di uffici giudiziari che si trovano in peculiari zone montane o di confine. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, sottolinea l'esigenza che una volta che si siano conclusi i lavori della Commissione di monitoraggio e, quindi, entro il prossimo mese di gennaio, il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione Giustizia in merito ai risultati della predetta Commissione.

Nonostante lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte le criticità determinate dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo *vulnus* per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In quest'ottica ricorda i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012, tra i quali « si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane ».

Per le ragioni sopra richiamate ritiene del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari e alcune distribuzioni territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpare il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio; di accorpare a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti

i comuni della Media Valle del Tevere; di accorpare i comuni di Città della Pieve, Pacciano e Piegara a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua a Vetere, al fine di ricondurre in un unico Tribunale i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità ed esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi nei predetti uffici giudiziari.

Evidenzia, quindi, come la sua nuova proposta di parere, scegliendo una strada diversa da quella intrapresa dalla Commissione Giustizia del Senato, non contenga una « lista » degli uffici giudiziari da recuperare ma indichi una serie di criteri definiti, oggettivi e attuali che dovranno essere necessariamente tenuti in considerazione dal Governo nel rivedere quegli aspetti della riforma della geografia giudiziaria che sono risultati disfunzionali e sottolinea l'esigenza che una volta conclusi i lavori della Commissione di monitoraggio il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione Giustizia in merito ai risultati del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale.

Walter VERINI (PD) ritiene che l'impostazione data dal relatore alla sua nuova proposta di parere meriti considerazione e condivisione, rappresentando uno sforzo reale, serio e rispettoso di tutte le opinioni espresse. Ricorda, d'altra parte, come i pareri delle Commissioni parlamentari sugli atti del Governo, per quanto autorevoli, non siano vincolanti e, quindi, come in questa sede si stia semplicemente dando un indirizzo al Governo. Nel fare ciò, ritiene che la valutazione delle criticità che sono emerse debba essere affidata non alla politica bensì alla Commissione di monitoraggio, affinché le valuti con criteri oggettivi, trattandosi, in sostanza, di questioni tecniche e non politiche. Sotto questo profilo, esprime forti perplessità sull'impostazione data al parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, al quale tuttavia riconosce piena dignità. Tale parere, peraltro, nell'elencare le situazioni

specifiche di numerosi tribunali appare anche incompleto, non contemplando, ad esempio, le situazioni dei tribunali di Orvieto e Camerino, dei quattro tribunali abruzzesi, dei tribunali di Melfi, Tolmezzo e Montepulciano.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come, in realtà, il vero autore della riforma della geografia giudiziaria sia un magistrato fuori ruolo, in servizio presso il Ministero della giustizia, e come si tratti di una pessima riforma proprio perché impostata unicamente sul punto di vista del magistrato e non su quello del cittadino o degli altri operatori della giustizia. Sottolinea come il monitoraggio sull'attuazione della riforma debba essere fatto in base agli stessi principi non rispettati *ab origine* dai tecnici del Ministero e come la politica debba indirizzare le scelte proprio perché i tecnici non hanno svolto bene il proprio lavoro.

Illustra, quindi, la proposta di parere presentata dal proprio gruppo, precisando come la stessa abbia bisogno di essere modificata in alcune sue parti. Al fine di poter apportare le predette modifiche, chiede che le proposte di parere siano poste in votazione domani.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che non vi siano margini per stilare elenchi tanto complessi quanto discutibili e che un punto fermo sia rappresentato dall'opacità della genesi della riforma avvenuta all'interno del Ministero, anche in relazione alla complessiva responsabilità del Ministero. Ritiene, in particolare, che sia ancora discutibile e sfuggente la base istruttoria che dovrebbe giustificare la discrezionalità amministrativa esercitata. Il controllo parlamentare, pertanto, dovrebbe avvenire nell'ambito di un'audizione del Ministro della giustizia, accompagnato dai competenti uffici del Ministero.

Massimo PARISI (FI-PdL) ritiene che si debba proseguire l'istruttoria e discutere in modo approfondito di talune modifiche da apportare alla nuova proposta di parere del relatore, tenendo conto che, per

quanto si possa ritenere che l'istituzione della Commissione di monitoraggio derivi dal timore della politica nell'assunzione di responsabilità, comunque la Commissione Giustizia deve orientare la Commissione ministeriale al rispetto di criteri oggettivi. Chiede, quindi, che si proceda alle votazioni domani.

Gregorio GITTI (SCpI) ritiene necessaria una riflessione ulteriore, al fine di approvare un parere che possa costituire la base di un serio provvedimento correttivo.

Sarebbe, opportuno, a suo giudizio che il dottor Luigi Birritteri si presentasse in Commissione a giustificare le sue scelte, poiché egli è il vero responsabile di una fase di attuazione della riforma che ha tenuto in scacco sia il Parlamento che il Governo.

Concorda che non si debba appesantire il parere con degli elenchi, come accade nel parere della Commissione Giustizia del Senato, caratterizzato da un'evidente gestione clientelare. È necessario, tuttavia, che nella proposta di parere siano condensati criteri oggettivi e condivisi: oltre al criterio dell'insularità, occorre tenere conto delle situazioni frontaliere e di quelle con territori complessi. Cita, in particolare, la situazione di Tolmezzo, indicata in modo equivoco nel parere della Commissione Giustizia del Senato, e quella di Alba, Chiavari e Bassano.

Nicola MOLteni (LNA) dichiara preliminarmente che il giudizio del suo gruppo è completamente negativo in merito sia alla nuova proposta di parere del relatore che alla riforma della geografia giudiziaria nel suo complesso, la cui entrata in vigore sarebbe stato opportuno prorogare di un anno, come dimostrano tutte le molteplici criticità che emergono da tutto il territorio nazionale.

Ritiene del tutto erronea l'impostazione data dal relatore alla nuova proposta di parere, in quanto non indica alcuna soluzione al Governo circa la soluzione di tali criticità, al contrario invece di quanto fatto opportunamente dal Senato con il

parere espresso il 3 dicembre scorso. Sottolinea come tale nuova proposta stia di fatto a significare una abdicazione da parte della politica a favore di una commissione ministeriale composta da tecnici il cui lavoro dovrebbe essere, secondo il relatore e l'onorevole Verini, ratificato dal Parlamento. Qualora dovesse essere approvata la proposta del relatore il risultato sarebbe unicamente quello di non decidere in merito alle correzioni dell'assetto della geografia giudiziaria lasciando campo libero al Governo. Il Parlamento ha invece il dovere di indicare all'esecutivo la via da percorrere, anche considerati i macroscopici errori commessi fino ad ora.

Ritiene inoltre alquanto grave e scorretto che nel parere si voglia dare conto solamente di un ordine del giorno firmato da deputati della maggioranza, senza tener conto di tutti quegli atti in materia di correzione della riforma della geografia giudiziaria presentati da deputati della Lega. Ancora più grave è la scarsa considerazione data ad un parere estremamente rilevante come quello espresso da ultimo dal Senato, che la Lega condivide pienamente salvo che per la mancata previsione della ricostituzione dei tribunali di Tolmezzo, Crema e Voghera. Dichiaro di condividere anche la proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle, che è pronto a sottoscrivere qualora venisse riformulata ricomprendendovi anche i predetti tribunali di Tolmezzo, Crema e Voghera.

Enrico COSTA (NCD) ritiene che sarebbe stato opportuno limitare l'esame al contenuto originario dello schema di decreto legislativo, ma che a causa del tenore del parere espresso dal Senato non si possa non affrontare la questione della soppressione degli uffici giudiziari. Ricorda le diversità dei pareri espressi dal Senato e dalla Camera nella scorsa legislatura, rilevando come il parere formulato dal Senato in questa legislatura sia ancora diverso da quelli. Non ritiene che sia opportuno seguire quest'ultimo parere, essendo piuttosto più opportuno procedere ad una autonoma verifica e valutazione

delle diverse criticità emerse a seguito della prima applicazione della riforma della geografia giudiziaria. A tale proposito evidenzia come, ad esempio, la proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle sia molto bene argomentata. Ritiene opportuno comunque votare domani anche per capire nel frattempo quale metodo si intenda seguire nell'affrontare la questione delle criticità territoriali.

Mariano RABINO (SCpI) ritiene che la riforma della geografia giudiziaria, in ragione della modalità con la quale è stata fatta, dimostri quanto sia divenuta irrilevante la dimensione della politica, che ha oramai rinunciato al proprio ruolo di primato anche in relazione a questioni di estrema rilevanza per la vita del Paese. Lo stesso Ministro Cancellieri ha politicamente scaricato sul Parlamento delle scelte che alla fine sono state compiute da strutture burocratiche sulla base di parametri che sono stati definiti tecnici.

Preannuncia quindi la presentazione, insieme, ai colleghi Dambruso e Monchiero, di una proposta alternativa di

parere dal contenuto identico a quello approvato dalla Commissione Giustizia del Senato.

Donatella FERRANTI *presidente*, avverte che vi sono imminenti votazioni in Assemblea e che risultano ancora iscritti a parlare deputati appartenenti a diversi Gruppi. Dichiara di condividere le osservazioni relative al primato della politica rispetto alla burocrazia. Per tali ragioni, al fine di evitare dubbi interpretativi in merito, modificherà la sua proposta di parere nel senso di chiarire che la Commissione Giustizia non si trova in una situazione di mera attesa dei lavori della Commissione di monitoraggio istituita presso il Ministero della Giustizia, ma che intende unicamente far riferimento al lavoro che tale Commissione svolgerà al fine poi di fare delle valutazioni di natura strettamente politica in merito all'assetto territoriale degli uffici giudiziari. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale verrà espresso il parere da parte della Commissione.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);

osservato che:

la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria;

in adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma;

l'articolato del provvedimento in esame è suddiviso in due capi, contenenti il primo le norme di modifica del decreto

legislativo n. 155 del 2012, relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, ed il secondo le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo agli Uffici del giudice di pace;

lo schema in esame costituisce pertanto un primo intervento correttivo dei predetti decreti legislativi, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma;

il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non

solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie sopresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, sottoscritto dai rappresentanti in Commissione Giustizia dei gruppi PD, PDL, SCpI e SEL nonché da altri deputati, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso, che impegnava il Governo a «tenere conto delle diverse criticità del nuovo assetto territoriali dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali»;

il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria;

per quanto il presente schema di decreto legislativo non tenga conto delle predette criticità, la questione delle diverse criticità territoriale è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito una specifica Commissione di monitoraggio di tali criticità, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre prossimo, ed il cui compito è proprio quello di verificare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza essere sottoposto a sacrifici che trasformano tale

diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari nonché di uffici giudiziari che si trovano in peculiari zone montane o di confine. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, si sottolinea l'esigenza che una volta che si siano conclusi i lavori della Commissione di monitoraggio e, quindi, entro il prossimo mese di gennaio, il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione Giustizia in merito ai risultati della predetta Commissione;

nonostante che lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte quelle criticità determinata dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo *vulnus* per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In questa ottica si ricordano i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012, tra i quali «si richiama espressamente la lettera *b*) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;

per le ragioni sopra richiamate appare del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari alcune distribuzione territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpare il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio, di accorpare a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti i comuni della Media Valle del Tevere, di accorpare i comuni di Città della Pieve, Pacciano e Piegara a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua Vetere, al fine di ricondurre in un unico Tribunale i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità ed esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi nei predetti uffici giudiziari;

per quanto attiene al contenuto specifico dello schema di decreto, rilevato che:

1) gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo introducono alcune correzioni formali per adeguare alle ulteriori innovazioni sopravvenute nel percorso di attuazione della riforma, le tabelle di legge descrittive dell'attuale consistenza e collocazione degli uffici giudiziari, coordinando in merito le diverse fonti normative;

a) l'articolo 1, in particolare, dispone la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 che individua gli uffici di Tribunale e le Procure della Repubblica soppressi; tale sostituzione è stata resa necessaria dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della soppressione del Tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la nuova tabella, quindi non

contempla più gli uffici di Urbino tra quelli oggetto di abolizione;

2) l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello; la norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951; come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari « vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi; è dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari »;

3) l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo interviene sulla materia della mobilità del personale di magistratura, operando nel senso di ampliare gli strumenti a disposizione del Consiglio Superiore per perseguire l'obiettivo della più rapida ed efficace copertura degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, allo scopo di assicurarne l'effettiva tempestiva funzionalità; la norma stabilisce, infatti, che nei concorsi per il conferimento dei posti di magistrato in quel Tribunale non valga il requisito di legittimazione della permanenza triennale nel posto di provenienza stabilito per la generalità dei trasferimenti dall'articolo 194 O.g.; la disposizione appare giustificata dalla necessità di attribuire rapidamente forma ed operatività agli uffici giudiziari di Napoli Nord, atteso che l'eliminazione del vincolo di pregressa legittimazione realizza un significativo ampliamento della platea dei

potenziali interessati e appare quindi strumento adeguato al perseguimento dell'obiettivo proposto;

a) il legislatore affida al Consiglio Superiore il compito di stabilire « *i criteri di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al periodo precedente* » (cioè dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Napoli Nord e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale); l'opera di definizione dei criteri appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'articolo 194 O.G. prevista al primo comma della norma;

b) appare opportuno che alla deroga all'articolo 194 O.g. sia attribuito un rigoroso e limitato perimetro applicativo non previsto dalla legge, che si limita a stabilire la finalità della prima integrale copertura dell'organico; anche per evitare possibili ingiustificate discriminazioni tra gli uffici, è necessario cioè che la misura straordinaria prevista per gli uffici di Napoli Nord sia utilizzata solo per gli esperimenti concorsuali strettamente indispensabili per condurre la scoperta ad un livello comparabile con quello degli altri uffici giudiziari; si potrebbe in proposito circoscrivere la deroga sino al raggiungimento di una data percentuale di copertura dell'organico;

c) inoltre, gli esiti, non soddisfacenti, dei bandi straordinari disposti dalla Terza Commissione del CSM (è stata coperta solo una parte dei posti, in special modo in Procura) e l'opportunità di evitare ulteriori pubblicazioni straordinarie che potrebbero incidere sugli organici di uffici già in sofferenza inducono a rappresentare la possibilità che, sino al riempimento almeno nella misura del 75 per cento degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, sia prevista, per i magistrati provenienti dagli uffici di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, anche la deroga al divieto interregionale di mutamento funzioni di cui all'articolo 13 comma 3 D.Lgs 160/06, fermo peraltro il rispetto dei limiti di cui al successivo

comma 4, ossia la necessità del passaggio del pubblico ministero alle funzioni civili o del lavoro ovvero del giudice civile o del lavoro a funzioni di pubblico ministero;

4) l'articolo 6 affronta le questioni relative alla situazione dei giudici onorari di Tribunale e dei viceprocuratori onorari operanti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica a seguito degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo n. 155 del 2012; in particolare la norma stabilisce che « Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al periodo precedente »;

5) nel settore della magistratura onoraria, per effetto della redistribuzione concretizzatasi a decorrere dal 13 settembre 2013 in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 155 del 2012, sono numerose le correlate situazioni di incompatibilità in seno agli uffici interessati, venendo verosimilmente meno, per i magistrati « accorpati », la possibilità di svolgere contemporaneamente la professione forense in materia civile e penale dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel nuovo circondario del Tribunale presso il quale saranno chiamati a svolgere le funzioni onorarie; in tale situazione, quindi, tenuto conto che, allo stato, nell'ordinamento normativo vigente, è difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un sistema di ordinaria e fisiologica mobilità dei magistrati onorari, appare utile e condivisibile il sistema puntuale ed eccezionale di tramutamento previsto dal citato articolo 6, dedicato esclusivamente a risolvere i casi in cui si sia verificato l'insorgere di incompatibilità in ragione degli accorpamenti degli uffici;

6) l'articolo 8 prevede delle norme processuali transitorie, introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155, nei quali si prevede che:

« 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

2-ter. L'istituzione del Tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al Tribunale. »;

a) la prima delle predette norme (nuovo comma 2-bis dell'articolo 9) è utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa appare quindi utile, escludendo ogni ulteriore possibile perplessità nella materia; appare, peraltro, opportuno che un criterio di individuazione dell'ufficio competente sia espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: ogni volta che una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della compe-

tenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo stabile, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;

b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ed opportuna, in quanto volta ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni; si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio; la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere; appare quindi opportuno limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo e correttivo in corso di approvazione; appare opportuno, in particolare, di introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: « L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non determina effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate presso il predetto Ufficio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

7) gli articoli 10 e 11 recano modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del giudice di pace; le correzioni riguardano essenzialmente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Aversa, che viene

ridenominato Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord, con conseguente modifica delle tabelle;

a) risulterebbe, peraltro, opportuna una ulteriore e sostanziale modifica del predetto decreto legislativo e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012; tale disposizione prevede attualmente, al comma 3, che « Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 »; dunque, la legge prevede che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici del giudice di pace già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale; il comma 5 dispone, invece, che: « Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 »; tali modalità consistono nella formalizzazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati;

b) la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi risulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il criterio generale del *contrarius actus*; inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia: pertanto, sarebbe quindi opportuno modificare il predetto comma 5, nel senso di prevedere che dopo le parole « qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al

comma 2 per un periodo superiore ad un anno », siano inserite le seguenti: « il Ministro della giustizia, valutata l'inosservanza, disporrà conseguentemente, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio del giudice di pace interessato »;

ritenuto, inoltre, che:

8) la modifica della geografia giudiziaria nel suo complesso comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza: la nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla rideeterminazione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura; anche sotto tale profilo si auspica, quindi, un sollecito intervento integrativo del legislatore;

a) in particolare, con riferimento alle situazioni nelle quali è stata modificata la circoscrizione di uno o più tribunali ordinari del distretto, nel breve periodo, la variazione dei carichi di lavoro per effetto dell'assegnazione di porzioni di territorio dalla competenza di un Ufficio di Sorveglianza ad un altro, all'interno del medesimo distretto, potrebbe essere affrontata solo via strettamente emergenziale, mediante lo strumento dell'assegnazione interna di cui all'articolo 70-*bis* o.p. al fine di consentire al presidente del tribunale di sorveglianza di applicare un magistrato di sorveglianza tra quelli appartenenti al distretto tramite l'utilizzo delle urgenti necessità di servizio; sarebbe, tuttavia, opportuno valutare la necessità di un adeguamento, a regime, dell'organico (sia del personale di magistratura che di quello amministrativo) degli Uffici di Sorveglianza che hanno subito le modifiche territoriali più rilevanti;

b) con riguardo alle situazioni nelle quali è stata prevista una modifica del territorio distrettuale, con conseguente incremento dei carichi degli Uffici e Tribu-

nali di Sorveglianza del distretto accorpante, appare auspicabile l'adozione, a regime, di soluzioni permanenti che tengano conto dell'impatto della mutata geografia giudiziaria sulle situazioni dei singoli Uffici e Tribunali di Sorveglianza interessati, tenendo oltretutto conto della necessità di assicurare nell'immediato a tali uffici, cruciali nella gestione dell'emergenza carceri, il miglior funzionamento possibile;

9) appare opportuno prevedere un'integrazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui fissa il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per i magistrati titolari delle funzioni direttive e semidirettive degli uffici soppressi al fine di richiedere, in deroga all'articolo 194 RD n. 12 del 1941, « l'assegnazione a posti vacanti pubblicati »; la complessità della revisione delle piante organiche, tuttavia, non ha permesso la loro rideterminazione entro il termine originariamente previsto di novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con la istituzione di nuovi posti semi direttivi; ai citati magistrati non è stato, quindi, permesso di concorrere per tali posti di nuova istituzione per i quali non è stato possibile provvedere alla pubblicazione prima della decorrenza del citato termine di centottanta giorni;

a) appare quindi necessaria una riapertura del termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 in conseguenza dello

slittamento del termine del 31 dicembre 2012 inizialmente previsto dal quarto comma dell'articolo 5 per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, limitatamente ai posti semidirettivi che siano stati istituiti in conseguenza della revisione delle piante organiche; ciò al fine di prevenire profili di irrazionalità, derivanti da ritardi imputabili all'amministrazione in sede di applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 155/2012, e per scongiurare disparità di trattamento nell'esclusione dei perdenti posto dalla possibilità di concorrere proprio in relazione ai posti istituiti in conseguenza della soppressione del posto in precedenza occupato;

b) appare, inoltre, necessario chiarire, con apposita norma interpretativa, che la domanda di riassegnazione alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui si prestava precedentemente servizio *ex* articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155 del 2012, non è equiparabile alla « nuova destinazione » di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo le indicazioni riportate in premessa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La II Commissione,

presa lettura dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36);

considerato che:

i provvedimenti normativi in oggetto, così come strutturati e portati avanti, continuano sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia di prossimità territoriale;

così come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, questi atti normativi sono stati presi senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica e pertanto una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il sistema giustizia;

si sarebbe dovuto interpellare previamente l'avvocatura, i giudici di pace, nonché le organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all'interno degli uffici giudiziari interessati;

i provvedimenti de quo prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici giudiziari;

la riforma in oggetto rappresenta per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio;

con questi ulteriori atti normativi il governo sopprime presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato;

ritenuto che:

quella *in itinere*, così come strutturata e portata avanti, deve essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia;

la riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la « giustizia a debita distanza » che renderà di fatto il servizio giustizia come un « bene di lusso » anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi;

considerato altresì che:

si ritiene necessaria un'indagine conoscitiva che preveda la partecipazione anche di rappresentanti delle categorie che operano e che sono coinvolte nella giustizia (dipendenti delegati degli uffici interessati, cittadini, società civile, *etc*) oltre ad avvocati ed operatori del settore;

ritenuto altresì che:

il punto senza dubbio più dolente dell'intero provvedimento normativo riguarda l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord;

la doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE);

risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di « Napoli Nord » all'interno di un comune della provincia di Caserta;

tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e ponderatezza, nel Comune di Giugliano in Campania (NA) luogo, tra l'altro, originariamente previsto come destinazione di tale tribunale;

il decreto legislativo n.ro 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del territorio di Giugliano in Campania ma che tale istituzione è rimasta inattuata e presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni;

la città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità organizzata vale a dire il cosiddetto complesso Rea;

visto che:

un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già disposta in forza del d.lgs. 155/2012 e confermata in forza dell'atto normativo *de quo*;

la sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo;

la sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate sopresse;

la soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà gravi disagi e spese per i cittadini, gli operatori in genere del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Venezia;

la competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche, oltre 200.000;

considerato anche che:

una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l'ottavo Tribunale del Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia;

ritenuto inoltre che:

altra grave deficienza del provvedimento *de quo* è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate del distretto di Bari e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia;

tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del Tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate sopresse, a disporre con Decreto 65/2013 la permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione;

la Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo n. 155 del 2012;

considerato ulteriormente che:

a partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante;

Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la

Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata;

per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Km², ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud;

considerato infine che:

si è in totale disaccordo con al soppressione di altri Tribunali quali: Pisticci, Sala Consilina, Modica ed Empoli;

tutto ciò premesso, esprime

PARERE CONTRARIO.

Micillo, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni di pensionati italiani all'estero 46

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani: commemorazione di Nelson Mandela . 47

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, S.E. Nomatamba Tambo, in occasione della commemorazione della scomparsa dell'ex Presidente Nelson Mandela .. 49

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01682 Pini: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo.

5-01684 Scotto: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo 49

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 51

5-01683 Di Stefano: Sull'applicazione delle linee guida dell'Unione europea per la cooperazione con Israele 50

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 53

5-01685 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un imprenditore italiano in Guinea equatoriale 50

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

AVVERTENZA 50

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni di pensionati italiani all'estero.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.05 alle 10.20.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani: commemorazione di Nelson Mandela.

La seduta comincia alle 10.40.

Mario MARAZZITI (SCpI), *presidente*, rileva il carattere straordinario della seduta odierna che si tiene in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani ed è dedicata al ricordo di Nelson Mandela, scomparso lo scorso 5 dicembre. Rammenta che, nella seduta di ieri, l'Assemblea della Camera dei deputati ha osservato un minuto di silenzio e che oggi la Presidente Boldrini è in Sud Africa con il Presidente del Consiglio per rappresentare l'Italia alla cerimonia funebre. Osserva che Nelson Mandela, con la straordinarietà della sua vita e delle sue azioni, ha rappresentato un emblema per tutto il mondo e che ha incarnato virtù che esaltano le qualità migliori dell'essere umano. Ne rammenta la tenacia, la forza, la dignità, il coraggio, la capacità di perdono anche nei confronti di chi più lo ha fatto soffrire, la gentilezza, lo stupore, la dedizione al sacrificio, il senso degli altri, la sconfinata fiducia nella giustizia. Osserva come tutte queste virtù abbiano fatto di lui un « padre », certamente per l'Africa ma anche per il mondo intero. Ritiene che la prova più grande della sua forza sia data dal fatto che le pesanti sofferenze, la lunga prigionia hanno potuto sicuramente minare il suo fisico ma non hanno minimamente scalfito il suo pensiero. L'amore per il suo popolo e la propensione al bene comune, unica guida delle sue azioni, lo hanno reso capace di superare qualsiasi barriera, qualsiasi incomprensione, ne hanno fatto un simbolo della pace, della riconciliazione, della fratellanza, della libertà. La sua scomparsa lascia sì un grande vuoto ma lascia anche certamente un patrimonio immenso

al quale ciascuno può e deve attingere per fare di questo mondo un mondo migliore. Intende evidenziare l'idea « alta » di politica che Mandela ha esercitato per tutta la sua vita, un'idea per la quale nulla è impossibile quando il faro che ci guida è l'amore per gli altri, l'anelito di giustizia, il perseguimento dell'interesse comune. Ricorda poi di aver avuto il grande onore e il privilegio di conoscere personalmente Nelson Mandela in occasione della partecipazione al negoziato di pace per la fine del genocidio in Burundi al quale era presente, assieme a Monsignor Matteo Zuppi, quale rappresentante della Comunità di Sant'Egidio. Ne sottolinea la grande sensibilità e il rispetto nei confronti alle parti portatrici di interessi spesso contrapposti ed una innata dote nella ricerca della mediazione. Si sofferma, quindi, sui dettagli delle occasioni di incontro che meglio possano rappresentare ai colleghi le emozioni e le sensazioni vissute in quella circostanza speciale. Conclude il suo intervento segnalando ai colleghi l'incontro con l'Ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, S.E. Nomatamba Tambo, che ha inteso far pervenire, in occasione della commemorazione, il sentito ringraziamento, suo e del suo Paese, per aver dedicato la seduta odierna alla commemorazione del loro amato Presidente. Segnala altresì che le manifestazioni che in queste ore si svolgono in Sud Africa sono manifestazioni di gioia alle quali partecipano persone di razze diverse proprio a voler testimoniare a Nelson Mandela, nel momento della sua morte, la realizzazione dell'ideale per cui ha lottato tutta la vita.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea che Nelson Mandela è stato uno dei protagonisti del Novecento e uno dei pochi per il quale il bilancio delle sue azioni risulta esclusivamente positivo.

Nel rilevare che Mandela rappresenta anche il simbolo del coraggio della classe dirigente dell'*African National Congress*, ritiene che in sede parlamentare, più che sulle indubbie qualità umane, si debba porre l'accento sulle sue doti politiche. A suo avviso, la principale caratteristica di Mandela è stata quello di avere saputo

coniugare pragmatismo e idealismo. Ricorda infatti che il disegno politico di fuoriuscita dal regime dell'*apartheid*, mantenendo il Paese unito, ha comportato la rinuncia delle idee di nazionalizzazione delle risorse naturali e di realizzazione di una piena democrazia economica senza però abdicare a molti dei principi fissati nella *Freedom charter* dell'ANC.

In conclusione, rileva che Nelson Mandela costituisce una fondamentale fonte di ispirazione per chi pensa che la politica possa operare trasformazioni incisive anche tramite un'opera di compromesso serbando però come stella polare i propri principi ideali.

GIANNI FARINA (PD) ricorda di essersi recato per ragioni professionali in Sud Africa negli anni Settanta e di avere percepito immediatamente l'insostenibilità della situazione allora vigente. Ricorda, altresì, di avere visitato Soweto e la sua università negli anni successivi alla caduta del regime dell'*apartheid* e di aver percepito i notevoli progressi realizzati, pur nel permanere di forti differenze economiche e di ignobili forme di razzismo in una parte della popolazione bianca.

Osserva che il messaggio di Nelson Mandela possa essere riassunto nella sua capacità di vincere l'odio per trasformarlo in solidarietà ed amore.

Arturo SCOTTO (SEL) concorda con la collega Quartapelle sulla centralità della figura di Mandela nella storia del Novecento e sull'opportunità di approfondire in sede parlamentare in primo luogo gli aspetti più politici della sua personalità, a cominciare dal cammino di pace e riconciliazione intrapreso dopo 27 anni trascorsi in prigione. Osserva che, come emerso anche dalle esperienze personali riferite dal collega Farina, non bisogna dimenticare che esiste una differenza tra stato democratico e società democratica.

Prende spunto dal richiamo effettuato dal presidente Marazziti circa il ruolo svolto da Mandela nel processo di pace in Burundi per rimarcare il fatto che con la morte del *leader* sudafricano si verifica la

scomparsa di un fattore di equilibrio e di un esempio morale per tutto il continente africano. Ritiene che tale aspetto debba essere approfondito in sede parlamentare.

In conclusione, auspica che il Parlamento si faccia promotore nel nome di Nelson Mandela dell'istituzione di un evento per la pace, la democrazia e i diritti umani.

Alessio TACCONI (M5S) osserva che per gli appartenenti alla sua generazione Mandela, prima come detenuto poi come presidente del Sud Africa, è sempre stata una figura presente e confortante quale simbolo di un impegno continuo. Auspica pertanto che, in Italia come in Sud Africa, nel nome di Mandela si possa continuare il cammino da lui intrapreso sulla strada della democrazia e della giustizia.

Mario MARAZZITI (SCpI), *presidente*, ritenendo di interpretare anche lo spirito degli interventi degli altri colleghi, comunica l'intenzione di promuovere un premio annuale per i diritti umani e la pace intitolato a Nelson Mandela. Osserva che la sua capacità di favorire la riconciliazione può essere presa ad esempio per affrontare i problemi che affliggono la società del nostro Paese rispetto ai quali occorrono forti cambiamenti da effettuarsi con spirito unitario.

Ricordando che Mandela ha svolto un ruolo determinante nel processo di pace in Burundi quando egli aveva già superato gli 80 anni, osserva, come conferma nel nostro Paese la figura del Presidente Napolitano, che in molti casi l'esperienza degli anziani agevola la realizzazione di forme di convivenza tra realtà differenti.

In conclusione, richiama le parole pronunciate da Mandela, nel corso del processo in cui sarebbe stato condannato all'ergastolo invece che alla pena di morte, circa l'auspicio di poter vivere in una nazione senza dominazioni razziali e con uguali opportunità per tutti i suoi cittadini. Ritiene che tali parole possano rappresentare uno stimolo per perseguire un'idea della politica come ricerca del bene comune.

La seduta termina alle 11.10.

INCONTRI INFORMALI

Martedì 10 dicembre 2013.

Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, S.E. Nomatamba Tambo, in occasione della commemorazione della scomparsa dell'ex Presidente Nelson Mandela.

L'incontro informale si è svolto dalle 11.10 alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI, indi del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01682 Pini: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo.

5-01684 Scotto: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, fa presente che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, verranno svolte congiuntamente.

Arturo SCOTTO (SEL) fa presente che l'atto di sindacato ispettivo da lui sottoscritto interpreta l'angoscia di tante famiglie italiane oggi bloccate a Kinshasa in una situazione che rischia di farsi sempre più critica rispetto alla loro legittima aspirazione di fare ritorno a casa unitamente ai bambini legalmente da loro adottati. Auspica quindi che il rappresentante del Governo aggiorni la Commissione al riguardo, anche con riferimento agli interventi effettuati.

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNA), pur riconoscendo la chiarezza della risposta resa dal rap-

presentante del Governo, ritiene che risultino ancora non precisati i termini che avrebbero indotto molte delle famiglie interessate a recarsi a Kinshasa, a seguito della visita svolta dal ministro Kyenge.

Arturo SCOTTO (SEL) ringrazia il vicesegretario Pistelli ed il Ministero degli affari esteri per il costante impegno dimostrato in una così anomala vicenda, ricordando altresì le competenze che spettano al ministro Kyenge da cui ci si attende la cura dei seguiti della vicenda stessa. Fa presente che nella mattinata ha avuto luogo, per iniziativa del Comitato permanente da lui presieduto, un incontro informale con l'Ambasciatore della Repubblica democratica del Congo in cui si è auspicato un intervento dai vertici dello Stato congolese anche in considerazione della fase di transizione in corso, in cui rischiano di rischiare impiegate le famiglie italiane che si sono recate a Kinshasa. Conclude invocando una rapida mediazione.

5-01683 Di Stefano: Sull'applicazione delle linee guida dell'Unione europea per la cooperazione con Israele.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo a sua prima firma, riferendola al vertice bilaterale italo-israeliano che si è svolto ai primi del corrente mese.

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio DI STEFANO (M5S), nel ringraziare per la risposta ricevuta, auspica che la Commissione sia anche preventivamente informata in ordine ai prossimi vertici bilaterali italo-israeliani, segnalando in particolare la questione della vendita di armi alla luce della legge n. 185 del 1990.

5-01685 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un imprenditore italiano in Guinea equatoriale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) segnala le condizioni estremamente criti-

che in cui versa l'imprenditore italiano Roberto Berardi, detenuto in uno dei Paesi maggiormente oggetto di valutazioni negative da parte di *Amnesty International*. Nel ricordare l'interessamento non solo della sede diplomatica competente, ma anche del console spagnolo e del nunzio apostolico in Camerun, chiede al rappresentante del Governo di chiarire gli esiti della vicenda.

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia per il puntuale resoconto ricevuto, segnalando l'opportunità che il Parlamento sostenga il Governo nella sua azione diplomatica a tutela del concittadino detenuto e sia costantemente aggiornato sui relativi sviluppi.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

ALLEGATO 1

5-01682 Pini: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo.**5-01684 Scotto: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 25 settembre, le Autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) hanno deciso di sospendere per un anno il rilascio dei « permessi di uscita » a favore dei minori adottati da famiglie straniere per verificare presunte irregolarità, ai sensi della normativa congolese, nelle procedure di adozione (casi di adozioni o « seconde adozioni » da parte di famiglie monoparentali e coppie omosessuali, possibili traffici illeciti di minori). I permessi d'uscita rappresentano l'ultima tappa della procedura d'adozione nella RDC: si tratta cioè di un ultimo nulla osta congolese all'espatrio dei minori, già muniti di visto d'ingresso per l'Italia rilasciato dalla nostra Ambasciata. L'Italia è il secondo Paese d'adozione dei minori congolese ed è stato dunque fra i più colpiti dall'attuale sospensione delle pratiche.

Fin dai giorni immediatamente successivi all'annuncio della sospensione dei permessi d'uscita, la nostra Ambasciata a Kinshasa si è attivata con le autorità congolese per ottenere chiarimenti in merito alle pratiche adottive pendenti e soprattutto per ottenere l'autorizzazione al rientro in Italia – assieme ai minori adottati – di 7 coppie, che si trovavano a Kinshasa al momento del blocco. Nei suoi contatti, il nostro Ambasciatore ha evidenziato come i procedimenti adottivi svolti dall'Italia rispettino tutta la normativa internazionale vigente e vengano attuati sotto la supervisione della Commissione per le Adozioni Internazionali. Le sette

coppie sono potute quindi partire dopo la visita nella RDC effettuata dalla Ministro per l'Integrazione Kyenge.

Tale missione, finalizzata a portare un aiuto concreto a tutte le famiglie italiane, ha avuto luogo dal 4 al 7 novembre. La Ministro Kyenge ha ribadito ai suoi interlocutori (Ministro dell'Interno, Ministro della Famiglia) l'assoluta correttezza delle pratiche nazionali, ribadendo i concetti già espressi dall'Ambasciatore Mariani. A seguito di queste rassicurazioni, le autorità congolese hanno informato che gli *iter* adottivi delle famiglie italiane sarebbero stati valutati in tempi brevi, con un esame congiunto da effettuare insieme alla nostra Ambasciata. Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni della nostra Ambasciata a Kinshasa, da allora non si sono registrati concreti passi avanti.

Restava d'altronde immutato il comunicato emesso il 30 settembre dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, laddove si evidenziava come, a seguito della sospensione dei permessi d'uscita decretata dalle autorità di Kinshasa, i viaggi già programmati dalle coppie adottive di minori della RDC dovessero essere inderogabilmente rinviati.

Tuttavia, la notizia di una prossima verifica sulle procedure adottive, a seguito della visita della Ministro Kyenge, ha indotto alcune famiglie a recarsi nella RDC, nella convinzione di poter concludere sollecitamente l'*iter* e rientrare in Italia con i minori. A fronte del mancato adempimento – a tutt'oggi – da parte delle

autorità congolese degli impegni presi durante la visita del Ministro Kyenge, le famiglie hanno deciso di rimanere nel Paese in attesa del nulla osta definitivo alla partenza dei minori. È opportuno evidenziare che, ai fini del rilascio di tale autorizzazione all'espatrio dei minori, i connazionali hanno dovuto consegnare i propri passaporti alla competente Direzione Generale per le Migrazioni congolese: non si può però parlare di « sequestro » delle famiglie italiane, come riportato su alcuni organi di stampa, perché i passaporti verrebbero subito riconsegnati ai titolari qualora ciò fosse richiesto.

La nostra Ambasciata a Kinshasa è costantemente in contatto con le coppie

interessate, riunite da ultimo lo scorso sabato presso la residenza dell'Ambasciatore Mariani. Quest'ultimo ha garantito ai connazionali piena assistenza per il reperimento di medicinali, l'accesso a un medico di fiducia, nonché un eventuale contributo economico per coprire le spese correnti. Al contempo, l'Ambasciatore Mariani ha intensificato ed esteso il raggio d'azione dei suoi interventi sulle autorità congolese e, da ultimo, ha effettuato un passo presso lo stesso Primo Ministro. Tale sensibilizzazione fa parte di una pressante azione tesa a mantenere alta l'attenzione delle Autorità congolese per arrivare a un rapido sblocco della problematica relativa alle adozioni.

ALLEGATO 2

5-01683 Di Stefano: Sull'applicazione delle linee guida dell'Unione europea per la cooperazione con Israele.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le linee guida che disciplinano i finanziamenti dell'UE ad enti ed entità israeliane sono state adottate il 19 luglio scorso su iniziativa della Commissione e rappresentano l'applicazione concreta delle Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 10 dicembre 2012 alla cui formulazione ed adozione ha concorso anche l'Italia. In particolare tali Conclusioni prevedono:

«L'Unione europea esprime il suo impegno a far sì che, conformemente al diritto internazionale, tutti gli accordi tra lo Stato di Israele e l'Unione europea debbano indicare inequivocabilmente ed esplicitamente la loro inapplicabilità ai territori occupati da Israele nel 1967, ossia le Alture del Golan, la Cisgiordania inclusa Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza.»

Il Governo israeliano ha criticato l'adozione delle linee guida e ne ha chiesto la revisione ed il Governo degli Stati Uniti ha chiesto il rinvio della loro applicazione in occasione della riunione informale dei Ministri degli Esteri dell'UE con il Segretario di Stato Americano, John Kerry, svoltasi a Vilnius del 6/7 settembre 2013. Tuttavia le procedure europee hanno continuato a

fare il loro corso. L'Italia, come gli altri Stati membri, ha sostenuto che un rinvio dell'applicazione non sarebbe stato configuratale, in quanto si trattava di allineare procedure europee di finanziamento a una posizione politica da tempo consolidata al livello europeo, come peraltro richiesto dal Parlamento Europeo e il cui principio era previsto dalle menzionate conclusioni del Consiglio Affari Esteri del dicembre 2012.

Con riferimento infine ai negoziati tra UE ed Israele per l'adesione di quest'ultimo al Programma Horizon 2020, questi si sono conclusi agli inizi di dicembre con l'accettazione da parte di Israele dei requisiti richiesti dalle linee guida ed in particolare la specifica che le attività oggetto di finanziamento da parte dell'UE non potranno svolgersi nei Territori Occupati da Israele a partire dal 5 giugno 1967.

Le linee guida entreranno formalmente in vigore il primo gennaio 2014.

Nessuno degli Accordi firmati in occasione del Vertice Bilaterale tra Italia ed Israele svoltosi il 2 dicembre 2013 comporta in alcun modo finanziamenti italiani ad attività israeliane.

ALLEGATO 3

5-01685 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un imprenditore italiano in Guinea equatoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero fornire agli Onorevoli Interroganti ogni informazione sulle azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per tutelare il connazionale Roberto Berardi e sulle sue condizioni di detenzione in Guinea Equatoriale. È noto infatti che la Ministro Bonino e la Farnesina seguono con grande attenzione i casi dei numerosi connazionali (3.120) detenuti all'estero. Si tratta di casi che mediamente richiedono molto tempo ed energie in termini di assistenza consolare. Per tale motivo, attraverso un impegno costante e convinto, non viene mai lasciato nulla di intentato al fine di trovare una soluzione positiva, così come si sta facendo nella vicenda in questione, di cui mi accingo ora a fornire il quadro della situazione.

a) Il signor Roberto Berardi è stato arrestato il 19 gennaio 2013 a Bata, in Guinea Equatoriale, un Paese dove – ricordo – non abbiamo una rappresentanza e per cui è competente la nostra Ambasciata a Yaoundé, in Camerun. Il processo a carico del connazionale, accusato di truffa e appropriazione indebita (1,5 milioni di euro), è iniziato il 21 maggio e si è concluso il 26 luglio con una sentenza di condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione e l'obbligo di restituzione della somma. Contro la sentenza non risulta sia stato presentato appello.

b) In questo contesto la nostra Rappresentanza ha chiesto formalmente e ripetutamente alle autorità di Malabo di poter effettuare una visita consolare. L'Ambasciata e la Farnesina – che ha nuovamente sensibilizzato l'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma il 4

dicembre scorso con apposita Nota Verbale – continueranno a insistere fino a quando la richiesta non sarà accolta. Nel frattempo, sin dall'inizio della vicenda la Farnesina, per il tramite dell'Ambasciata a Yaoundé, ha svolto una tenace azione di sensibilizzazione sulle Autorità di quel Paese perché fossero assicurate al signor Berardi condizioni di detenzione accettabili e tutelati i suoi diritti. La nostra Ambasciata ha inoltre fornito assistenza al connazionale anche attraverso persone di riferimento sul posto, che hanno mantenuto frequenti contatti con il signor Berardi ed effettuato diverse visite nel luogo di detenzione.

Secondo le informazioni in nostro possesso le sue condizioni di salute sono complessivamente buone.

c) Numerosi sono stati anche gli interventi svolti per favorire il rilascio del Berardi. Il 22 aprile l'Ambasciata ha inviato una Nota Verbale al Ministero degli Esteri di Malabo per sollecitare la scarcerazione e il rientro in Italia del connazionale. Alcuni giorni dopo, l'Ambasciatore ha indirizzato una richiesta ufficiale di liberazione al figlio del Presidente, Teodorin. L'Ambasciata ha inoltre sensibilizzato il Nunzio Apostolico a Yaoundé, accreditato anche in Guinea Equatoriale. Il Nunzio è intervenuto presso il Presidente della Repubblica Teodoro Obiang. Il 13 maggio il Direttore Generale per gli Italiani all'Esteri e le Politiche Migratorie, l'Ambasciatore Ravaglia, ha ricevuto l'Ambasciatore della Guinea Equatoriale a Roma, Cecilia ObonoNdong (già convocata nei giorni precedenti) per sensibilizzarla

sul caso del connazionale. Il 29 maggio l'Ambasciatore Ravaglia ha sensibilizzato sul caso anche l'Incaricato d'Affari guineano, presente alla Farnesina in occasione della Giornata dell'Africa. In data 20 giugno, è stato svolto un passo anche presso il Rappresentante Permanente della Guinea Equatoriale alla FAO, Ambasciatore Crisantos Obama Ondo. In tali occasioni, ci è stato confermato che il connazionale per essere liberato dovrà restituire la somma di 1,5 milioni di euro.

Dei passi svolti sono stati ripetutamente informati (da ultimo lo scorso 6 dicembre) i familiari del connazionale, i quali sono stati ricevuti alla Farnesina il 5 giugno e il 25 novembre.

La Farnesina, anche per il tramite dell'Ambasciata a Yaoundé, continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda con il massimo impegno con l'obiettivo di tutelare i diritti del connazionale, esplorando ogni praticabile soluzione che vada in questo senso.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013 (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	59

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Preannunciando un proprio intervento di sintesi dei contenuti della proposta di

documento conclusivo formulata (*vedi allegato 1*), ringrazia i colleghi di tutti i gruppi per avere fattivamente collaborato nel corso del lavoro istruttorio. Auspica, quindi, che la proposta di documento conclusivo possa incontrare un ampio consenso, alla luce della natura ricognitiva che esso riveste.

Nell'evidenziare, quindi, che il documento recepisce gli autorevoli contributi acquisiti nel corso dell'indagine, svolge considerazioni in merito ai principali argomenti trattati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 10.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, sottolinea che la trasmissione dei due provvedimenti in titolo a breve distanza dall'approvazione delle leggi di delegazione europea e della legge europea per il 2013, sui quali la Commissione si è già espressa nello scorso mese di luglio, si correla all'esigenza che il nostro Paese giunga preparato all'appuntamento del semestre italiano di presidenza dell'UE nella seconda metà del 2014, in cui sarà chiamato a farsi carico di cruciali responsabilità, a partire dall'attuazione delle conclusioni del prossimo Consiglio europeo di dicembre in materia di difesa.

Segnala che, quanto al disegno di legge contenente la legge di delegazione europea per il secondo semestre del 2013, esso viene esaminato alla luce di quanto dispone il comma 8 dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, relativo all'eventua-

lità che il Governo presenti, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea.

Richiamando la relazione illustrativa, segnala che si tratta in questo caso di una circostanza, prospettata come eccezionale, da inquadrare tra le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione, nella XVI legislatura, dei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012. Il provvedimento licenziato in luglio non ha, infatti, potuto tenere conto di ulteriori direttive, pubblicate nel corso del 2013, che necessitano di recepimento mediante norme primarie e entro un ravvicinato termine. Ne è conseguita la necessità per l'Esecutivo di provvedere con un ulteriore disegno di legge al fine di scongiurare ritardi nell'adeguamento e l'avvio di nuove procedure d'infrazione.

Analoga circostanza ricorre per la legge europea 2013-bis, con cui il Governo intende compiere uno sforzo aggiuntivo per adeguare la normativa italiana agli obblighi europei, ponendo rimedio a casi di contenzioso e di pre-contenzioso per i quali appaiono fondate le censure da parte della Commissione europea.

Ciò premesso, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea provvedendo a sostituire lo strumento della legge comunitaria annuale con due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea e la legge europea, la prima finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, e la seconda contenente norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Quanto ai profili di competenza di questa Commissione, la legge di delegazione europea per il secondo semestre del 2013, che consta di 7 articoli e dei due allegati A e B, recanti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo,

non contempla norma di rilievo diretto ai fini delle nostre competenze. Meritano, tuttavia, di essere qui richiamate, sia per la rilevanza della materia trattata sia per l'attinenza con tematiche affrontate da questa Commissione, gli articoli 6 e 7.

L'articolo 6 reca la delega al Governo, con specifici criteri direttivi per il suo esercizio ai fini dell'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, per la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Nel caso di specie, come evidenzia la relazione illustrativa, lo scambio di informazioni è da porre in relazione alla conduzione di indagini penali o di operazioni di *intelligence* nell'azione di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali. Non sfuggono le implicazioni di sicurezza che possono essere connesse a tali attività in relazione alla tutela di interessi nazionali di natura strategica, tenuto conto del raggio di azione e della capacità d'impatto di tali organizzazioni criminali, come d'altra parte è emerso anche in occasione di recenti audizioni.

Quanto all'articolo 7, si tratta di norma finalizzata al recepimento dell'intero *corpus* normativo europeo in materia di protezione internazionale e di diritto d'asilo e che prospetta una ricognizione su tutta la normativa interna per garantire protezione e rifugio alle vittime di « persecuzioni e pericoli derivanti da stati di guerra ». Nell'allegato B del provvedimento è, peraltro, inserita la direttiva 2013/32/UE relativa alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, a sua volta finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi mem-

bri, con particolare riferimento alla tutela dei minori e di altre categorie di persone vulnerabili.

Ricorda che la materia è stata inizialmente disciplinata dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, e poi innovata dal Trattato di Lisbona, cui si deve la formulazione attuale dell'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui l'UE sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, rendendo ancora più stringente il ravvicinamento delle normative nazionali e restringendo lo spazio di autonomia degli Stati membri, ad esempio con riferimento alle procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Quanto alla legge europea per il 2013-*bis*, che consta di 25 articoli, non si ravvedono norme di competenza di questa Commissione.

Alla luce di quanto esposto formula due proposte di relazione favorevole sui provvedimenti in esame (*vedi allegato 2 e 3*), ferma restando la disponibilità a recepire eventuali sollecitazioni che potranno derivare dal dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di relazione favorevole, illustrate dal relatore.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 11.10.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del
Consiglio europeo di dicembre 2013.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Indice

1. Contenuto e finalità dell'indagine.
2. Evoluzione del quadro normativo nazionale
 - 2.1. Le leggi promozionali degli anni '70
 - 2.2. La legge n. 436 del 1988 (c.d. « Legge Giacchè »)
 - 2.3 I pareri espressi dalla Commissione difesa della Camera dal 1988 ad oggi
 - 2.4. La legge n. 244 del 2012
 - 2.5. L'esame parlamentare dei programmi di acquisizione di sistemi d'arma ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010
 - 2.6. Il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa
 - 2.7 La nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.
3. Il quadro generale dei programmi d'arma ed obiettivi programmatici dell'investimento
 - 3.1. Considerazioni generali
 - 3.2. Le esigenze operative delle singole Forze armate
 - 3.3. Esercito
 - 3.4. Marina
 - 3.5 Aeronautica
 - 3.6 L'Arma dei carabinieri
4. principali programmi di acquisizione di sistemi d'arma in corso di esecuzione

- 4.1. Il programma *Joint Strike Fighter* (F35)
 - 4.2. Il Programma *European Fighter*
 4. 3. Il programma Forza NEC
 5. La Politica di sicurezza e difesa comune
 - 5.1. Il Trattato di Lisbona
 - 5.2. Iniziative in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013
 - 5.3. Posizioni espresse dal Governo Italiano in sede europea
 - 6.Considerazioni conclusive
- Allegato: I pareri parlamentari sui programmi d'arma dal 1987 al 2011

1. Contenuto e finalità dell'indagine

Il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea si riunirà il prossimo 19-20 dicembre per esaminare alcune rilevanti questioni inerenti al tema della *Common Security and Defence Policy* (CSDP) e alla stessa integrazione europea.

In vista di questo importante evento la Commissione difesa ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva che – tenuto conto dei dati acquisiti e delle conclusioni raggiunte nella indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436, svolta dalla Commissione difesa nella precedente legislatura e conclusasi con l'approvazione di un documento con-

diviso da tutte le forze politiche – consenta di fare il punto sullo stato attuale dei sistemi d'arma.

La necessità di acquisire, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, elementi di conoscenza e valutazione su questo tema muove da una serie di considerazioni.

La prima riflessione si basa sul fatto che successivamente alla conclusione dell'indagine conoscitiva svolta nella XVI legislatura, il Parlamento ha approvato la legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che recepisce alcune importanti considerazioni formulate nel richiamato documento conclusivo, nella parte in cui viene auspicato un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La legge n. 244 del 2012 si inserisce nell'ambito di quei provvedimenti normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni nel settore della difesa, a partire dalla professionalizzazione delle Forze armate, che hanno inciso profondamente sul funzionamento e l'organizzazione delle nostre Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO. In sostanza, uno strumento più piccolo, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale, che li deve gestire.

Al contempo, la legge sulla revisione dello strumento militare getta le basi per garantire un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari ed è apparso quindi importante avviare una nuova indagine per acquisire importanti elementi di valutazione utili

alla Commissione per esercitare al meglio le proprie competenze su questo delicato settore.

La seconda considerazione attiene al quadro geopolitico internazionale che sta cambiando rapidamente. La perdurante instabilità che continua a caratterizzare il quadro internazionale geostrategico e, in particolare, il quadrante mediterraneo e mediorientale e che chiama in causa l'impegno dell'ONU, della NATO e dell'Unione europea nel rafforzamento dei processi di democratizzazione e stabilizzazione, secondo una linea che assicuri il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali a tutela della pace e della sicurezza internazionale, è un fattore che deve essere attentamente valutato quando si analizzano decisioni relative alla politica di acquisizione dei sistemi d'arma.

Più in generale, qualsiasi decisione in tema di pianificazione dello strumento militare, inclusa l'attività di ammodernamento delle dotazioni, si deve basare sull'apprezzamento dello scenario strategico – cioè del livello e della natura dei rischi e delle minacce che si intendono fronteggiare – sulla considerazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e, non ultimo, sul livello delle risorse disponibili.

Al riguardo, l'indagine conoscitiva, attraverso il contributo che può arrivare dall'audizione di esperti del settore, è apparso lo strumento più efficace per comprendere meglio il quadro di riferimento nell'ambito del quale vanno esaminati i temi della difesa legati alla politica degli armamenti.

La terza considerazione attiene al quadro finanziario di riferimento.

Nel corso degli ultimi anni, in considerazione del persistere e dell'intensificarsi di forti tensioni sui mercati finanziari, sono state adottate numerose misure di contenimento della spesa pubblica finalizzate alla riduzione ed al miglioramento dell'efficacia della spesa pubblica e recanti un ampio numero di iniziative la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione degli oneri a carico della

finanza pubblica, anche al fine di reperire risorse da destinare alla crescita economica.

Nel settore della difesa le citate misure di revisione della spesa hanno inciso in maniera significativa, tenuto, altresì, conto che le risorse sul bilancio ordinario del dicastero (Funzione difesa) hanno subito un *trend* fortemente decrescente già dal 2005, peraltro in concomitanza con il processo di professionalizzazione delle Forze armate (e quindi correlati a maggiori costi per il personale) e con l'accreciuto impiego operativo.

In tale contesto finanziario, è apparso opportuno conoscere quale sarà nel breve e medio termine la capacità di programmazione e riqualificazione della spesa in un'ottica di contenimento dei costi e le opportunità che potranno derivare dall'integrazione europea nel settore della difesa.

L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione difesa per conseguire diversi obiettivi di approfondimento.

Si tratta di una prima fase di un processo conoscitivo più ampio che la Commissione difesa intende avviare su questa materia nella convinzione che le scelte che un Paese compie su questi temi hanno profonde conseguenze sulla sua sicurezza, su quella dei suoi cittadini e sulla capacità di salvaguardare i propri interessi e il ruolo internazionale del Paese e richiedono, pertanto, la massima considerazione.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono state svolte le audizioni del Ministro della difesa, Mario Mauro, del professor Michele Nones, direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e del dottor Gianandrea Gaiani, direttore della rivista *Analisi Difesa*, dell'Ambasciatore Gabriele Checchia, Rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico e dell'Ambasciatore Alessandro Cortese, Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza (COPS) dell'UE, di esponenti della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) in rappresentanza di Con-

findustria, di rappresentanti della IVECO Defence, di rappresentanti di Finmeccanica, di rappresentanti della Campagna «Sbilanciamoci!» e della Rete Italiana Disarmo, di rappresentanti di Fincantieri, del professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionale (CESI), del dottor Enzo Casolini, esperto del settore, del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale C.A. Enzo Stefanini, del direttore della NATO Defence College Foundation, dottor Alessandro Politi.

Sono state, altresì, acquisite agli atti dell'indagine le audizioni del Capo di stato maggiore Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, del Capo di stato maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Claudio Graziano, del Capo di stato maggiore Marina, Ammiraglio S. Giuseppe De Giorgi, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Generale S. A. Pasquale Preziosa, del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, Generale C. A. Leonardo Gallitelli, del Generale S. A. Claudio Debertolis, già Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'industria, Antonio Tajani.

Sono, altresì, acquisite agli atti dell'indagine conoscitiva le risultanze delle missioni svolte dalla Commissione in Lituania, a Vilnius, il 4-6 settembre 2013 in occasione della III Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune; a Roma, il 3 ottobre 2013, presso il Comando Operativo di vertice Interforze (COI); a Bruxelles, il 5 novembre 2013, congiuntamente alla Commissione affari esteri, in occasione della riunione organizzata dalla Commissione Affari esteri e dalla Sottocommissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo su «Il futuro della difesa europea in vista del prossimo Consiglio europeo di dicembre»; infine, a Torino, il 9 novembre 2013, congiuntamente alla Commissione attività produttive, in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, all'inizia-

tiva per un « Dibattito nazionale per una politica estera di sicurezza e di difesa comune europea ».

2. Evoluzione del quadro normativo nazionale

Nel corso dell'indagine conoscitiva, da più parti è stato fatto riferimento all'evoluzione della normativa concernente le procedure di approvvigionamento dei materiali della difesa, con particolare riferimento al controllo parlamentare sulla spesa militare.

L'esigenza di assicurare un adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese, rappresenta in realtà un tema sul quale da diverse legislature si concentra l'attenzione parlamentare.

2.1. Le leggi promozionali degli anni '70

Precedentemente all'approvazione della legge n. 436 del 1988, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (cosiddetta legge Giacchè), il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi.

In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, sono state approvate le cosiddette leggi « promozionali » che stanziarono importanti risorse aggiuntive per la costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina Militare (legge 22 marzo 1975, n. 57, con 1.000 miliardi per gli esercizi 1975-1984), per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica (legge 16 febbraio 1977, n. 38, con 1.000 miliardi per il 1977-1986) e per l'ammodernamento degli armamenti, dei mate-

riali, delle apparecchiature dell'Esercito (legge 16 giugno 1977, n. 372, con 1.115 miliardi per il 1977-1986).

Le richiamate leggi, grazie alle quali si è successivamente provveduto all'acquisizione di mezzi come le fregate classe Maestrale, il velivolo Tornado e i carri Leopard, in relazione agli specifici programmi di ammodernamento che andavano a finanziare contemplavano obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti del Parlamento.

Sul finire degli anni '80 si è avuto un più incisivo incremento delle funzioni parlamentari di controllo e di informazione nel settore della difesa, conseguente anche alla semplificazione delle procedure di autorizzazione di alcuni programmi d'arma e una importante opera di delegificazione su questa materia.

2.2. La legge n. 436 del 1988 (c.d. « legge Giacchè »)

Con specifico riferimento al tema degli armamenti la legge Giacchè del 1988 ha introdotto il parere parlamentare sui programmi d'arma direttamente destinati alla difesa nazionale, finanziati con il bilancio ordinario della difesa.

In particolare, l'articolo 1, comma 1 nella sua originaria formulazione¹, prevedeva l'approvazione:

con legge, dei programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, qualora richiedessero finanziamenti di natura straordinaria;

con decreto del Ministro della difesa, qualora si trattasse di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si trattasse di

¹ La legge n. 436 del 1988 è stata successivamente abrogata e il suo contenuto è confluito nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articolo 536 e seguenti). Come di seguito indicato su tali disposizioni è poi intervenuta la legge n. 244 del 2012.

provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale doveva essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che dovevano esprimersi entro un termine di trenta giorni.

In relazione a tale procedura, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, svolta nella scorsa legislatura della Commissione difesa della Camera, ha rilevato che, da un lato, l'esclusione dal parere parlamentare in presenza di provvedimenti di mantenimento delle dotazioni « suscita perplessità dal momento che, essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione; dall'altro ha evidenziato come la nozione di ordinario stanziamento di bilancio non trovi una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà, osservava la Commissione risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all'articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatica del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni ». Al riguardo le conclusioni del documento prospettavano l'opportunità di includere nel novero dei programmi oggetto di controllo parlamentare « tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento o al ripianamento delle scorte ».

2.3 I pareri espressi dalla Commissione difesa della Camera dal 1988 ad oggi

Successivamente all'approvazione della legge Giacchè sono stati presentati alla Camera, ai fini dell'espressione del previsto parere parlamentare, 173 programmi d'arma di cui 11 ritirati nel corso dell'esame parlamentare. In 4 casi la Commissione difesa non ha espresso il proprio parere.

I pareri espressi sono stati sempre favorevoli (a volte con osservazioni e/o condizioni).

In allegato al presente documento è riportato l'elenco dei programmi d'arma sottoposti al parere parlamentare dal 1988 al 2011 (successivamente al 2011 non sono stati presentati al Parlamento nuovi programmi di acquisizione di sistemi d'arma da sottoporre al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare).

2.4. La legge n. 244 del 2012

La legge n. 244 del 2012, approvata sul finire della XVI legislatura, è intervenuta sulla materia dei programmi d'arma innovando sia le procedure che regolano l'esame parlamentare dei programmi di acquisizione dei sistemi d'arma, sia gli strumenti conoscitivi concernenti, in particolare, la programmazione degli investimenti in questo settore al fine di assicurare una più ampia informazione sulla materia in esame e una più incisiva partecipazione del Parlamento nella fase decisionale concernente l'acquisizione di sistemi d'arma.

2.5. L'esame parlamentare dei programmi di acquisizione di sistemi d'arma ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010

Per quanto attiene alle procedure parlamentari di esame dei programmi di acquisizione dei sistemi d'arma, nel corso dell'esame parlamentare della legge 244

del 2012 la normativa recata dall'articolo 536 del Codice, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata anche al fine di recepire alcune importanti conclusioni della richiamata indagine conoscitiva svolta nella XVI legislatura nella parte in cui viene auspicato un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari»².

La legge n.244 del 2012 ha delineato precise cadenze temporali sia nella presentazione dei programmi di ammodernamento da sottoporre al Parlamento, sia nelle modalità di espressione del parere anche quando questi risulti ostativo.

Nello specifico, la nuova formulazione dell'articolo 536 prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti.

I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il Governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

² La modifica è dovuta all'approvazione dell'emendamento Scanu 4.04.

2.6. Il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa

Per quanto attiene, invece, agli strumenti conoscitivi, la legge n. 244 del 2012 ha previsto un nuovo strumento nell'ambito delle relazioni³ che il Ministero della Difesa presenta al Parlamento sulle materie di propria competenza: il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa.

Il Documento, chiamato a fornire una lettura di sintesi e al contempo una visione strategica e di prospettiva nel contemperamento delle diverse esigenze in campo definisce gli aspetti strategici, politico-militari e operativi, mettendo in luce le priorità stabilite per il personale, le esigenze di operatività delle singole Forze armate e, in particolare, i programmi di investimento, nonché le previsioni di spesa di tutto il dicastero.

Come evidenziato dal Ministro della difesa nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche del Ministero, svolta lo scorso 15 maggio davanti alle Commissioni difesa di Camera e Senato, il Documento di programmazione pluriennale della Difesa accresce il livello di trasparenza del bilancio di questo dicastero, già definito minuziosamente da apposite norme di legge ed interviene, altresì, in un ambito dove « il livello di interazione e di scambio informativo con il Parlamento non ha eguali ».

³ In materia di relazioni al Parlamento l'articolo 12 del Codice prevede che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all' articolo 548. Inoltre, il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale

Analoghe considerazioni sono state ribadite dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale Stefanini, nel corso della sua audizione del 29 ottobre. In tale occasione il Segretario generale ha osservato che « la necessità di fornire ogni elemento utile a

previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate. Ai sensi del successivo articolo 548 del Codice in materia di relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.

conoscere e valutare con efficacia le conseguenze derivanti dalle scelte che si adottano in tema di Difesa è stata sottolineata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, laddove annualmente sono fornite al Parlamento, attraverso la Nota aggiuntiva, la Nota integrativa al bilancio, le relazioni allegate, lo stato di previsione della spesa e il conseguente Documento Programmatico Pluriennale per la difesa, il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle loro linee di sviluppo capacitive, nonché l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca svolti, in atto e futuri ».

A livello parlamentare, la previsione di questo nuovo strumento informativo ha riscontrato un giudizio sostanzialmente positivo che si è espresso, in particolare, nel corso dell'esame da parte della Commissione difesa del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa relativo al triennio 2013-2015.

In quella occasione la Commissione difesa ha osservato come il Documento apra nuova stagione di collaborazione da porre in relazione con l'entrata in vigore della revisione dello strumento militare prevista dalla legge n. 244 del 2012 « che ha coronato una stagione di impegno parlamentare, sia sul versante legislativo che sul quello conoscitivo, fortemente incentrato sul rafforzamento del ruolo di controllo esercitato dal Parlamento in materia di difesa »⁴.

Ad avviso della Commissione il Documento potrebbe, quindi, in futuro validamente contribuire alla promozione di un dibattito pubblico più approfondito e consapevole in materia di difesa ed in questo senso può costituire una importante premessa alla stesura di un Libro bianco della difesa, in una ottica di sempre maggiore collaborazione interistituzionale tra Go-

⁴ Si veda l'intervento conclusivo della relatrice, onorevole Villecco Calipari, sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione difesa del 31 luglio 2013.

verno e Parlamento, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità.

Tali considerazioni sono state successivamente ribadite nel corso dell'indagine conoscitiva.

Con particolare riferimento al versante dell'ammodernamento, la Commissione ha osservato come il Documento subisce comprensibili limiti che derivano dal fatto di essere redatto in relazione ad un periodo circoscritto a fronte della continua evoluzione che caratterizza la pianificazione degli investimenti.

Inoltre, è stato rilevato che il Documento presenta margini di miglioramento sul piano dell'indicazione delle condizioni contrattuali delle diverse tipologie di programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, con particolare riferimento alle eventuali clausole penali in caso di recesso.

A questo proposito, nel corso dell'esame del Documento, il Governo, nel confermare la disponibilità ad individuare inizialmente anche a titolo sperimentale un percorso che, nei futuri Documenti, porti ad un progressivo approfondimento riferito ai più rilevanti programmi sotto il profilo economico-finanziario o di particolare rilevanza strategica, ha rilevato che la Difesa ha inteso dare una prima risposta riportando le diverse casistiche rilevabili dall'attività amministrativa svolta in precedenza, sia per quanto concerne i contratti nazionali che per i programmi svolti in cooperazione o tramite agenzie internazionali riconducendo a tali tipologie i principali programmi ed ha fatto, altresì, presente che « un approfondimento sistematico dei singoli contratti o programmi è reso difficile dalla mole degli atti e dalla estrema complessità di tale materia che comportano di fatto l'emersione di specifiche peculiarità quasi in ogni singolo atto adottato dall'amministrazione ».

2.7. La nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale

Tra i più recenti provvedimenti normativi adottati nel settore della difesa e al

quale è stato fatto più volte riferimento nel corso dell'indagine conoscitiva, vi è il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, adottato dal Governo allo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

Con il richiamato provvedimento il legislatore è intervenuto ridefinendo organicamente la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in tale settore, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

In relazione a tale normativa, l'attuale Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Corpo d'armata Enzo Stefanini, nel corso della sua audizione del 29 ottobre, ha osservato come lo strumento normativo in esame è particolarmente significativo nel settore della Difesa a protezione degli *asset* strategici nazionali contro manovre internazionali tendenti acquisire tecnologie altrimenti non disponibili. « Esso potrà, infatti, impedire la vendita incontrollata di aziende in possesso di tecnologie e *know how* strategici, un sistema di regole equilibrato e attento che tiene in giusta considerazione la libera circolazione di capitali e tecnologia ».

In precedenza, il Generale di squadra aerea Claudio Debertolis, già Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, nel corso della sua audizione del 16 luglio, aveva osservato come la nuova normativa « ci dà un grosso potere di mantenere la tecnologia dentro i confini nazionali, a prescindere dalla proprietà ».

Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti « poteri speciali », attinenti alla *governance* di società operanti in settori considerati strategici.

Per « poteri speciali » si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni,

di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della « *golden share* » e « *action spécifique* » – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese – e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.

Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato un'apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su « criteri obiettivi, stabili e resi pubblici » e se è giustificato da « motivi imperiosi di interesse generale ». Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.

Il decreto-legge reca anzitutto la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.

La principale differenza con la normativa precedente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, che consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica. Per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:

individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali

potranno essere attivati i poteri speciali; individuazione della tipologia di atti o operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina;

concreto esercizio dei poteri speciali;

individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono poi disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Sono nulle le delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica nonché delle delibere o degli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte.

Con il D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 è stato adottato il regolamento che individua le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell'esercizio dei poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina.

3. Il quadro generale dei programmi d'arma ed obiettivi programmatici dell'investimento

3.1. Considerazioni generali

Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno consentito di acquisire un quadro di sintesi in merito ai programmi di acquisizione dei sistemi d'arma attualmente in essere. Sono stati, inoltre, raccolti importanti elementi di valutazione in merito alle esigenze di ammodernamento e rinnovamento delle singole Forze armate e sono stati, altresì, analizzati alcuni tra i più significativi programmi di acquisizione di sistemi d'arma attualmente in corso di svolgimento.

Per quanto attiene alla situazione generale dei programmi attualmente in essere il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale Stefanini, nel corso della sua audizione del 29 ottobre, nel ricordare che allo stato i programmi maggiori sono circa settanta, ognuno di questi caratterizzato da una propria specificità, ha rinviato per una più completa informazione al contenuto del Documento Programmatico Previsionale presentato da ultimo lo scorso aprile.

Tale Documento, osserva il Generale Stefanini, unitamente alla Nota aggiuntiva, alla Nota integrativa al bilancio, alle relazioni allegate, allo stato di previsione della spesa, fornisce annualmente al Parlamento il quadro delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle loro linee di sviluppo, capacitive, nonché l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca svolti, in atto e futuri.

Ulteriori elementi di carattere generale sono emersi nel corso dell'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Binelli Mantelli, svolta lo scorso del 22 maggio, laddove è stato fatto presente che le nostre Forze armate dispongono di materiali, sistemi d'arma e mezzi adeguati all'impegno attuale e il cui stan-

dard possiamo considerare, dal punto di vista qualitativo, paritetico a quello di molti alleati. « Sussiste, tuttavia, l'esigenza di mantenerli in efficienza » ha osservato il Capo di stato maggiore della Difesa, « di ammodernare e rinnovare costantemente le dotazioni delle unità, sia per l'impiego continuato in operazioni lontane dal supporto logistico in patria, che ne ha fortemente accresciuto l'usura, sia per la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze di interoperabilità a livello interforze e multinazionale ».

Inoltre, in relazione a future misure di razionalizzazione riguardanti l'operatività dello strumento militare, sempre il Capo di stato maggiore della Difesa, ha fatto presente che le Forze armate hanno avviato da tempo e a più riprese una riduzione dei mezzi in inventario e delle infrastrutture, secondo criteri di costo/efficacia, volti a focalizzare le scarse risorse di funzionamento sui mezzi, sui reparti e sulle realtà infrastrutturali più moderni e di pregio.

L'Esercito, ad esempio, prevede la riduzione da tre a uno dei comandi di divisione proiettabili e da undici a nove delle brigate di manovra. Contestualmente, saranno attuate significative riduzioni delle linee dei mezzi pesanti (i carri armati scenderanno da 337 a circa 200, mentre le blindo centauro da 300 a 136), le unità di supporto al combattimento (principalmente quelle di artiglieria ruotata) passeranno da 110 a 56 e gli elicotteri complessivamente subiranno una contrazione da 250 a circa 168 velivoli.

Con riferimento, poi, alla Marina si prevede invece di ridurre le unità d'altura di prima linea, con una contrazione delle unità cacciatorpediniere, (le unità antiaeree), da quattro a due, e delle fregate che passeranno da 12 a 10, mentre le unità destinate al pattugliamento e alla ricerca delle mine, sostituite da una futura classe di unità multiruolo, si ridurranno a 18, a fronte delle attuali 30, i sommergibili da sei a quattro. Anche la componente elicotteri subirà una significativa riduzione, attestandosi a 70 macchine a fronte delle precedenti 105.

Infine, con riferimento all'Aeronautica, è stato fatto presente che 236 velivoli Tornado e AMX raggiungeranno i limiti di vita operativa e saranno sostituiti da 75 JSF. Parallelamente, è prevista la riduzione dei velivoli EFA (72 a fronte degli attuali 90). Continuerà inoltre la riduzione del numero complessivo degli aeroporti militari, che negli ultimi 20 anni si sono ridotti del 50 per cento (da 42 a 21).

3.2. Le esigenze operative delle singole Forze armate

Anche al fine di una più completa analisi delle esigenze di operatività delle singole Forze armate e dei relativi programmi di acquisizione di sistemi d'arma in corso di esecuzione, la Commissione ha acquisito agli atti dell'indagine una serie di audizioni che hanno riguardato, tra le altre, i vertici della Difesa.

3.3. Esercito

Con specifico riferimento ai sistemi d'arma dell'Esercito, il Capo di stato maggiore di questa Forza armata, Generale C.A. Graziano, ha fornito diversi elementi che riguardano lo stato attuale dei sistemi d'arma in dotazione dell'Esercito, le esigenze di ammodernamento e i futuri programmi di riduzione e ammodernamento.

In particolare, il Generale Graziano, nell'affermare che attualmente l'Esercito è dotato di mezzi adeguati e idonei nei teatri operativi, in grado di interoperare con le Forze alleate, ha al contempo evidenziato che tale obiettivo è stato in larga parte conseguito destinando ai soli teatri operativi i mezzi moderni e aggiornati e facendo riferimento a stanziamenti aggiuntivi.

Con riferimento poi all'ammodernamento dei sistemi in essere, il Generale Graziano ha evidenziato che si tratta di un aggiornamento necessario per una pluralità di considerazione ed ha altresì fatto presente che allo stato le linee di ammodernamento « nel tendere a colmare i *gap* capacitivi, si basano largamente sulle lezioni apprese nei teatri operativi ».

In particolare, è stato fatto presente alla Commissione che tutti i sistemi di mobilità tattica, introdotti prima delle operazioni in Iraq e in Afghanistan, non sono più in servizio, in quanto la nuova insorgenza di minacce esplosive li ha resi non più idonei a garantire la sicurezza del personale.

Inoltre, è stato rilevato che il tasso di usura dei materiali, connesso alle operazioni, ha determinato una riduzione della vita tecnica dei materiali stessi, sino ai due terzi della durata ipotizzabile con i normali parametri logistici.

Infine, una considerazione particolare rispetto alla quale si manifesta una particolare necessità di ammodernamento riguarda lo sviluppo tecnologico dei sistemi d'arma di interesse per l'Esercito. Al riguardo, il piano di sviluppo di questa Forza armata si muove su due assi corrispondenti: quello della modernizzazione e quello della digitalizzazione. « Un mezzo nuovo adottato senza capacità di digitalizzazione è fondamentalmente un mezzo inutile » ha osservato a questo proposito il Generale Graziano, ribadendo che l'obiettivo da perseguire prevede « una capacità da implementare su ogni piattaforma operativa e su ogni sistema in dotazione o in acquisizione dell'Esercito, al fine di conferire alle unità militari la possibilità di scambiare informazioni e di condividere la situazione operativa »⁵.

Con riferimento, poi, alla componente elicotteristica, questa sarà ridotta in 10 anni da 250 a circa 168 elicotteri. Si tratta di una componente considerata essenziale per l'Esercito, osserva il Generale Graziano, anche grazie ad un mezzo del tutto peculiare: l'elicottero da attacco, ricognizione e scorta A-129 mangusta, di cui si prevede un ammodernamento e un rinnovamento con 48 nuovi elicotteri in 20 anni.

⁵ Con riferimento a questo tema si veda anche il successivo paragrafo relativo al programma c.d. Forza NEC.

Tale mezzo si è dimostrato il principale strumento nelle operazioni di supporto alla pace, per la scorta dei convogli, la protezione del personale, per risolvere situazioni di estrema gravità con assoluta precisione, evitando danni collaterali. L'elicottero Mangusta, ha rilevato il Generale Graziano, ha volato per la prima volta in operazioni remote, già 20 anni fa in Somalia, ed è soggetto ad un'ovvia obsolescenza, con il passare degli anni.

Da ultimo, il Capo di stato maggiore dell'Esercito ha prospettato:

l'incremento della dotazione di sistemi Lince e VTMM (Veicolo Tattico Medio Multiruolo), ritenuti particolarmente importanti in quanto specializzati contro le minacce da esplosivi;

la riduzione della componente pesante dell'Esercito (in passato l'Esercito disponeva di moltissimi carri armati, mentre per il futuro se ne stimano 150, insieme a 200 cingolati di tipo moderno);

lo sviluppo di forze medie, che rappresentano mezzi specializzati contro le mine e contro le nuove minacce digitali e che consentono di ridurre il numero dei mezzi rispetto al passato, mantenendo la capacità. (al riguardo, si prevedono 136 blindo centauro 2, rispetto alle 300 in servizio della prima versione).

3.4. Marina

Il Capo di stato maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi, nel corso della sua audizione del 19 giugno scorso, ha fornito taluni dati riguardanti l'assetto attuale dei mezzi a disposizione della Marina, l'ammodernamento della flotta navale e futuri programmi d'investimento. Nel caso dell'audizione sono stati, altresì, fornite informazioni in merito al futuro impiego del velivolo F35 sul portaelicotteri Cavour.

L'ammiraglio De Giorgi, nel richiamare i numerosi impieghi operativi delle unità navali della Marina italiana ha, altresì, ricordato che attualmente la flotta della Marina militare è composta da 60 navi e 26 unità del naviglio minore. Gli aeromo-

bili sono 70 e suddivisi in tre poli aeronavali. Gli arsenali sono tre: La Spezia, Taranto e Augusta.

In relazione a tali strumenti operativi l'Ammiraglio De Giorgi si è soffermato, in particolare, sulla necessità di un loro ammodernamento al fine di garantirne la piena operatività e tempestività d'impiego. Tale esigenza risulta allo stato fortemente limitata in considerazione dell'insufficienza delle risorse finanziarie assegnate alla Marina, pari al 50 per cento del reale fabbisogno. Tale *budget* a disposizione, oltre a non consentire la sostituzione delle navi al termine dello loro vita operativa, rappresenta un limite alla prontezza e alla disponibilità delle navi. La scorta di munizionamento resta, inoltre sotto i livelli minimi e il potenziale operativo è conseguentemente ridotto. Lo stesso addestramento della flotta, anche per la minor disponibilità di navi, risulta limitato con un aumento degli infortuni sul lavoro e una minore efficacia dello strumento.

A fronte di tali considerazioni di carattere generale sono stati forniti dati specifici in merito alla specificità dello strumento navale e alle connesse esigenze di ammodernamento. In particolare, è stato rilevato che l'età operativa di una nave è in media di vent'anni a fronte di una età media attuale di molto superiore. A sua volta il numero di navi a disposizione di una flotta è influenzato dalle manutenzioni: « un terzo di queste è sempre in manutenzione programmata, ma solo quando si dispone delle risorse » ha sottolineato l'ammiraglio De Giorgi aggiungendo che « le navi mantenute meno del livello ottimale invecchiano prima e questo è un ulteriore aggravio. A fronte di un investimento di un certo livello per avere queste navi, quindi, il fatto di mantenerle poco ci dà una riduzione in efficienza e una minore potenzialità ».

Negli ultimi anni la Marina dispone, quindi, di 20 unità effettivamente pronte all'impiego, un numero inferiore al totale complessivo teoricamente a disposizione.

Per quanto riguarda le previsioni relative al prossimo decennio, è stato reso noto che il prossimo decennio la Marina

radierà per fine vita operativa navali, 4 sommergibili e 14 unità del naviglio minore a fronte di un previsto ingresso di 8 fregate FREMM, una unità supporto subacqueo polivalente (l'unità di soccorso sommergibili) e di 2 sommergibili, in fase di costruzione.

Il restante programma approvato dalla Difesa prevede due unità aggiuntive in attesa di finanziamento, una logistica e una anfibia.

Il Capo di stato maggiore della Marina ha quindi manifestato la propria opinione in merito al fatto che per garantire la sopravvivenza della flotta, ancorché con numeri più ridotti, salvando al contempo il settore strategico della cantieristica militare attualmente impegnata al 50 per cento delle proprie capacità, occorrerebbe avviare urgentemente un programma organico di costruzione, finalizzato anche alla razionalizzazione dello strumento.

Ulteriori osservazioni hanno, infine, riguardato i velivoli destinati a costituire il futuro sistema d'arma del portaelicotteri Cavour sostituendo l'attuale sistema d'arma, l'AV-8, attualmente in servizio, ma di cui si prevede a breve la cessazione della propria vita operativa.

Secondo quanto riferito dal Capo di stato maggiore della Marina, i primi F35 saranno operativi a partire dal 2023. Si tratta di un primo nucleo di 6-7 velivoli.

3.5. Aeronautica

L'audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Generale di squadra aerea Preziosa, ha consentito di acquisire elementi in merito all'approntamento, l'efficacia operativa e l'impiego delle Forze aeree italiane nel quadro del sistema di sicurezza nazionale e internazionale. Specifiche informazioni hanno riguardato poi il programma F35.

In linea generale il Capo di stato maggiore dell'aeronautica ha osservato che negli ultimi venti anni l'Aeronautica militare ha operato costantemente una riduzione complessiva della propria struttura in aderenza con le decrescenti risorse finanziarie a disposizione.

In particolare, con riferimento all'anno 2012, il 67 per cento delle risorse è stato assorbito dal personale, poco più del 20 per cento dall'investimento e solo il 9 per cento per l'esercizio. Quanto all'esercizio, il Generale Preziosa ha ritenuto tale percentuale molto inferiore alle necessità effettive, anche in considerazione degli attuali elevati standard di addestramento sotto ai quali un determinato reparto non è riassegnato in sede NATO.

In considerazione di tale contesto, l'Aeronautica considera fondamentali tutti i programmi di trasformazione, tra i quali viene espressamente richiamato quello di sostituzione dei velivoli Tornado e AMX con 75 velivoli F35.

« Il passaggio da 236 a 75 velivoli significa una riduzione delle forze operative di questo settore » ha osservato il Generale Preziosa il quale ha, altresì, aggiunto che « sostanzialmente, rimarremo con il 30 per cento di quello che negli anni Ottanta fu acquisito per questa specifica esigenza. Tuttavia, le capacità del velivolo – consentendo l'espletazione di più compiti – ci consentiranno una riduzione notevole e la comunanza logistica non più di due linee di volo, ma di una sola. Ciò ci consentirà, inoltre, una riduzione notevole del supporto logistico ».

Per quanto riguarda, poi, il soccorso aereo, è stato fatto presente che gli aeromobili HH-3F sono ormai in fase di cessazione della propria operatività e non risulta possibile operare la manutenzione per la difficoltà di rinvenimento dei pezzi di ricambio. Inoltre, la componente di elicotteri Agusta-Bell AB 212 ASW cesserà a breve la propria vita operativa anche in considerazione del fatto che la manutenzione di questi elicotteri è considerata, allo stato, troppo onerosa.

Con riferimento, poi, all'acquisizione di capacità di contrasto dei missili balistici per il soddisfacimento della nuova missione cosiddetta BMD (*Ballistic Missile Defence*) assegnata in ambito NATO, il Generale Preziosa ha espresso il proprio apprezzamento sul fatto che il MEADS (*Medium Extended Air Defence System*) ha

ricevuto i finanziamenti da Stati Uniti, Germania e Italia per concludere la fase di sviluppo.

Ulteriori considerazioni hanno da ultimo riguardato il quadro geopolitico e il livello di instabilità e di violenza che caratterizza ancora molte aree del mondo.

A fronte di questo contesto in continua evoluzione, ha osservato il Generale Preziosa, « occorre disporre di tutti i mezzi, grandi e piccoli, per intervenire immediatamente cercando di porre rimedio a quello che succede, che sorprenderà, per poi aumentare, eventualmente, il resto delle dotazioni ».

3.6. L'Arma dei carabinieri

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale Gallitelli, nel corso della sua audizione del 3 luglio, ha evidenziato, in primo luogo, come le spese di investimento dell'Arma si risolvono essenzialmente nell'acquisto di autoveicoli e motoveicoli e strutture telematiche non esistendo per questa Forza armata una dotazione di grandi armamenti.

Al riguardo, è stato fatto presente che la manutenzione dei veicoli, essenziale per esplicare il controllo del territorio, presenta diversi profili di criticità in considerazione delle risorse a tal fine disponibili, di gran lunga inferiori alle effettive esigenze di manutenzione:

A fronte di una disponibilità di circa 11.500.000 euro, le richiamate spese si assestano intorno ai 30 milioni.

Ulteriori informazioni hanno riguardato le risorse destinate, più in generale, al settore dell'investimento e al loro utilizzo. È stato al riguardo evidenziato che tali somme sono pari a 25,65 milioni di euro, 44 in meno rispetto al precedente anno. Ulteriori risorse, pari al 15 milioni di euro, sono state, invece, garantite dallo stato maggiore Della Difesa per l'acquisto di ulteriori veicoli e per il completamento di un piano di innovazione tecnologica per i reparti investigativi e per le dotazioni scientifiche del raggruppamento investigazioni scientifiche. Sono stati, inoltre, as-

segnati 10 milioni suppletivi sui capitoli investimento da destinare a questi particolari settori.

Infine 27 milioni di euro sono stati forniti sempre dallo stato maggiore della Difesa, relativamente al triennio 2013-2015, per il completamento della struttura telematica condivisa con le altre Forze armate e di polizia.

Infine, grazie a finanziamenti europei, è in corso di completamento la digitalizzazione delle capacità di trasmissione dati che consente di raggiungere i comandi distribuiti sul territorio. Si tratta di una infrastruttura telematica che pone l'Arma all'avanguardia in questo settore.

4. I principali programmi di acquisizione di sistemi d'arma in corso di esecuzione

4.1. Il programma Joint Strike Fighter (F35)

Tra i programmi di acquisizione dei sistemi d'arma in corso di esecuzione che hanno formato oggetto di una attenta analisi nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva vi è il programma di ricerca e sviluppo del cacciabombardiere di quinta generazione Joint Strike Fighter.

Si tratta di un programma che riveste da tempo un ruolo di centralità nell'ambito delle diverse tematiche che animano il dibattito politico sui temi della difesa e sul quale di recente la Camera ha approvato uno specifico atto di indirizzo (mozione n. 1-00125) con il quale si impegna il Governo a: « a dare impulso, a partire dal Consiglio europeo di dicembre, a concrete iniziative per la crescita della dimensione di Difesa comune europea in una prospettiva di condivisa razionalizzazione della spesa; al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 244 del 2012, allo scopo di garantire al Parlamento di esercitare le proprie prerogative; in particolare, relativamente al programma F35; a non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'ar-

articolo 4 della legge 31 dicembre 2012 n.244 ». Identica mozione è stata approvata dal Senato.

Nel corso dell'indagine sono stati rivolti numerosi quesiti a diversi interlocutori, istituzionali, rappresentativi dei settori industriali maggiormente interessati, esperti della materia ed analisti militari.

Gli elementi raccolti hanno permesso di esaminare il programma sotto diversi profili e sono stati raccolti orientamenti anche differenti sui diversi aspetti di questo investimento. A fronte di una parte di considerazioni basate sulla essenzialità del nuovo cacciabombardiere di quinta generazione per il nostro sistema di difesa e per le conseguenti ricadute positive in termini di ritorni industriali e occupazionali, sono state, altresì, raccolte diverse e in alcuni casi più critiche valutazioni basate sulla difficoltà di sostenere l'investimento sul piano dell'impegno di risorse (analisi difesa) e sulla necessità di rivedere totalmente la partecipazione al programma (rappresentanti campagna «sbilanciamoci »).

Altri, infine, hanno considerato preliminarmente a qualsiasi valutazione e decisione sui sistemi d'arma e, quindi, anche sul programma *F35*, la definizione di un modello di difesa e la definizione delle strategie di sicurezza nazionale che si intendono perseguire (Rete italiana per il disarmo).

Nel dettaglio i quesiti hanno riguardato essenzialmente diversi aspetti di questo programma ed in particolare la scansione temporale degli accordi, il costo complessivo del programma e dei singoli velivoli, lo stato attuale degli acquisti italiani, le ricadute industriali ed occupazionali del programma, la quota parte del programma che sarà materialmente realizzata dall'Italia, la presenza di *offset* contrattuali, i costi futuri di manutenzione ed esercizio le conseguenze finanziarie e di politica estera derivanti da una eventuale uscita del nostro Paese dal programma, le relazioni tra l'*F35* e l'*Eurofighter*.

Alcune risposte che attengono alle scelte politiche del programma sono state

in primo luogo fornite dal Ministro della difesa nel corso della sua audizione dello scorso 23 luglio.

In quella sede, il Ministro ha ribadito quanto in precedenza rilevato in occasione del dibattito svolto sulla richiamata mozione n. 1-00125 quando aveva osservato che « a fronte dell'annunciato ridimensionamento del programma di acquisto degli *F-35* effettuato dal Governo e dal Ministro Di Paola il 15 febbraio 2012, la mozione Speranza rappresenta un atto inibente ogni ulteriore acquisizione e non sembra dover essere intesa come un generale retroattivo divieto incidente su politiche di acquisto già determinate. In mancanza di diverse scelte normative, il Governo ha il dovere di esercitare compiutamente le proprie competenze in materia di politica degli armamenti, in coerenza con un quadro giuridico rimasto immutato ».

Il Ministro nel ricordare l'evoluzione del programma, originariamente programmato per l'acquisto di 150 velivoli e successivamente ridimensionato prima a 131 e poi 90 velivoli, ha sottolineato come lo strumento militare in esame è destinato a sostituire i velivoli Tornado e gli AMX che rappresentano di gran lunga i sistemi d'arma più utilizzati nella storia della Repubblica. Infine, ha invitato a riflettere sulla necessità di considerare attentamente i molteplici elementi di instabilità ed incertezza dell'attuale quadro geo-strategico con particolare riferimento all'area euro mediterranea e a valutare lo scopo di forti programmi d'arma all'interno di società evolute in un'ottica di « deterrenza per la costruzione della pace ».

Per quanto riguarda, invece le caratteristiche tecnico- militari del velivolo tali informazioni sono state acquisite, in particolare, nel corso delle audizioni del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato della Marina e dell'Aeronautica. Il primo, ha in particolare, sottolineato come il nuovo velivolo *F35* sia destinato a colmare il gap dei sistemi dell'Aeronautica e dunque della difesa aerea, oltre che di sostegno alle forze di terra per i prossimi 30-40 anni. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, ha, invece, sottolineato

come per l'Aeronautica militare, non esistono oggi alternative di pari valore operativo all'*F-35* sul mercato internazionale ed ha manifestato il convincimento il quale « Qualsiasi altra soluzione oggi non è risolutiva della funzione ». Il Capo di stato maggiore della Marina militare ha invece evidenziato come il velivolo *F35* costituirà il sistema d'arma del Cavour sostituendo l'attuale sistema d'arma, l'*AV-8*, attualmente in servizio, che a breve cesserà la propria vita operativa. Inoltre ha ipotizzato un possibile *dual use* di questo strumento in considerazione del fatto che « l'*F35* è un aeroplano che decollerà dal Cavour quando servirà ».

Il Segretario generale della Difesa, Generale Stefanini ha a sua volta fatto presente come la scelta tra l'acquisto del singolo velivolo e la partecipazione al programma si sia in passato orientata verso la seconda di queste due opzioni in considerazione delle ricadute positive che tale partecipazione avrebbe comportato in termini industriali e tecnologici.

Partecipare al programma » ha osservato il Generale Stefanini « fa sì che la nostra macchina abbia determinate caratteristiche, che siamo in grado di controllare. Se, invece, non vi partecipassimo, tutto questo non potrebbe avvenire ».

Per quanto riguarda il profilo industriale dell'operazione, l'obiettivo perseguito, ha sottolineato il Segretario generale della Difesa, è quello di attirare su Cameri non solo l'assemblaggio di altre macchine che verranno acquisite in Europa, come quelle olandesi, ma anche le attività di mantenimento e di *up-grading* per tutte le macchine di questo tipo acquisite da Paesi europei o che in Europa operano, come gli *F-35* americani di stanza in Germania.

Al contempo, il Generale Stefanini ha messo in evidenza come tale scelta, presenti comunque dei margini di rischio connessi con il carattere industriale e, quindi, commerciale dell'operazione, « pur tuttavia, tale operazione ha fatto sì che, allo stato, l'assemblaggio del velivolo potrà esser realizzato unicamente dagli Stati Uniti o dall'Italia ».

Sul tale aspetto è intervenuto anche il Generale Preziosa il quale ha sottolineato come la partecipazione al programma *JSF* ha consentito ad Alenia Aeronautica di vincere la commessa per la costruzione degli 800 elementi di fusoliera centrale e il 40 per cento del velivolo più le ali.

Per quanto riguarda, poi, i profili contrattuali di acquisizione, il Generale Stefanini nell'evidenziare come in occasione di grandi programmi che coinvolgono più Nazioni, sono predisposte delle apposite agenzie internazionali che curano l'aspetto contrattuale e quello esecutivo del programma —quella che cura l'*F-35* ha sede negli Stati Uniti — ha posto l'attenzione sul fatto che con riferimento a programmi di durata così lunga come nel caso del programma *F35*, programma di durata venticinquennale, « sarebbe impossibile immaginare un impegno a distanza di quindici anni ». L'impegno scatta in quelli più prossimi, quando contrattualmente bisogna impegnarsi concretamente. « Non esistono penali » ha puntualizzato, quindi, il Generale Stefanini, « ma anticipazioni che non sono restituite se si torna indietro ».

Pertanto, in risposta ad una specifica domanda, il Segretario generale della Difesa ha osservato che nella riduzione dell'impegno di acquisto da 131 a 90 velivoli, operata dal Governo Monti nella scorsa legislatura, si è probabilmente « tagliata quella parte di scatola vuota che non era stata soggetta ancora a nessun tipo di collaborazione diretta, stretta, di tipo industriale ».

Sempre con riferimento ai profili contrattuali del programma, l'amministratore delegato di Finmeccanica, nel corso della audizione del 16 ottobre 2012, nel sottolineare che il costo complessivo dell'aereo è tra i 90 e i 95 milioni di euro in quanto tale, ha osservato che il contatto originario, prevedeva che, nel momento in cui vi fosse stata una riduzione del numero dei velivoli acquistati al di sotto dei 100, non vi sarebbe stata più alcun tipo di « diritto » da parte dell'industria nazionale a produrre pezzi di questo aereo. In concreto, però anche a fronte della riduzione a 90 velivoli dell'originaria previsione di acqui-

sto, all'industria nazionale è stato assegnato il compito di produrre 800 sistemi di ala.

Con riferimento poi al ridimensionamento del programma il dottor Pansa ha aggiunto che la riduzione di 41 unità « non è un fatto irrilevante » perché significa ridurre il programma di un 35-40 per cento, il che, in termini di impegno industriale, impianti e macchinari, ha una sua rilevanza.

Con particolare riferimento, poi, al profilo occupazionale, il dottor Panza ha espresso il proprio convincimento in merito al fatto i ritorni industriali di questo programma dipenderanno dalla capacità di utilizzare le infrastrutture create per attrarre la manutenzione, ovvero quella della parte avionica e dell'elettronica incorporata in questi aerei, che volano o sono di pertinenza, sia degli altri Paesi europei che li acquistano, sia degli aerei statunitensi di stanza in Europa. A questo proposito è stato evidenziato che il sito di Cameri è particolarmente attrezzato al riguardo e non vi sono altri siti europei col medesimo tipo di requisiti, sia di adeguatezza degli impianti, sia di sistemi di sicurezza, per cui l'occupazione complessiva che potrebbe, stabilmente e negli anni, generare questo programma potrebbe coinvolgere almeno 5.000 persone.

Da ultimo, l'amministratore delegato di Finmeccanica, nell'evidenziare che le società italiane coinvolte nel programma sono complessivamente 90 e che l'ammontare dei contratti stipulati a luglio 2013 è di circa US \$ 715 milioni, dei quali US \$ 565 milioni assegnati al gruppo Finmeccanica (le industrie Finmeccanica coinvolte nel programma JSF sono Alenia Aermacchi, Selex ES e OTO Melara) ha espresso il proprio convincimento in merito al fatto che i ritorni industriali a vita intera sono al momento stimabili in almeno US \$ 10 miliardi per l'intero sistema industriale italiano coinvolto, ma la successiva evoluzione del sito FACO di Cameri anche in un centro regionale di supporto (*Regional Support Center*) per la manutenzione, riparazione ed ammodernamento, sia per la parte aerosturture

che per l'avionica e per i sistemi d'armamento delle flotte F-35 comporterà l'aumento del livello di trasferimento tecnologico verso l'industria nazionale e maggiori ritorni economici.

Sulle prospettive industriali del programma si è espresso anche il dottor Enzo Casolini, ultimo amministratore delegato italiano del Consorzio *Eurofighter*, secondo il quale l'F-35 dal punto di vista industriale « era, ed è tuttora, probabilmente, una grande opportunità per l'industria nazionale » a condizione che venga superato il limite all'accesso alle tecnologie e alle conoscenze del velivolo.

Utili elementi di valutazione sono stati infine acquisiti nel corso delle audizioni degli esperti.

Denominatore comune di queste audizioni è la considerazione secondo la quale la valutazione di un sistema d'arma non può prescindere dal quadro geopolitico di riferimento e dalla chiara individuazione dei potenziali rischi che un sistema d'arma è chiamato a contrastare.

Il quadro geopolitico di strategie e di cambi di forze mondiali è stato messo bene in evidenza dal Professor Politi, direttore della *NATO Defense College Foundation*. Il Professor Politi, nel delineare quello che dovrebbe essere il punto di arrivo della politica di sicurezza europea, ha fornito utili dettagli in merito a quelle aree geografiche a più alta instabilità politica e istituzionale e, quindi, a più alto il rischio di conflittualità ed ha invitato a riflettere sul fatto che « quando ci sono forti squilibri commerciali, quando ci sono forti competizioni economico-politiche, il rischio che alla fine uno o più attori decidano di usare la scorciatoia della guerra non è assolutamente scontato ».

Con specifico riferimento al programma F35 il Professor Politi ha osservato come « il senso vero di quel programma, che è stato deciso quando la crisi finanziaria non c'era, era la capacità di rinsaldare un legame transatlantico. Si tratta di una scelta politica assolutamente comprensibile, ma che avviene, ancora una

volta, in mezzo a persistenti resistenze nazionali e a tagli lineari tutti a livello nazionale ».

Sulla necessità di una chiara individuazione dello scenario di riferimento della difesa si è espresso anche il professor Michele Nones, direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI). Il primo elemento da considerare, ha rilevato il Professor Nones, è quello della minaccia asimmetrica, diventata difficilmente prevedibile e quantificabile in termini di tempi, provenienza, modalità e durata. Il Professor Nones ha, quindi, invitato a riflettere sul fatto che nell'arco di pochi anni, « ci siamo ritrovati con una minaccia che mentre prima collocavamo in una distanza dell'ordine delle migliaia di chilometri adesso collochiamo in una distanza dell'ordine delle centinaia di chilometri ».

Con riferimento specifico al programma F-35, pur dando atto della opportunità di pervenire quanto prima alla necessità di un Libro bianco della difesa nell'ambito del quale si potrebbero meglio spiegare le ragioni e i modi di certe scelte o, eventualmente, anche correggerle, ha espresso il proprio convincimento in merito al fatto che una eventuale rinuncia al programma comprometterebbe pesantemente l'affidabilità italiana (l'esempio fatto dal professor Nones e ai connessi reciproci impegni presi con l'Olanda).

Sulla scelta originaria di partecipare al programma, il Professor Nones ha sottolineato che l'Italia ha deciso di partecipare al programma quando è stato « chiaro a tutti – vi parlo degli anni 1999-2000 – che l'Europa non voleva, non poteva, non sapeva mettersi d'accordo nello sviluppare un velivolo analogo ».

Sulla medesima posizione anche il Professor Margelletti, direttore del CESI, il quale ha definito 'F-35 « un grande fallimento europeo. Come europei, non come italiani, noi non siamo stati in grado di metterci insieme intorno al tavolo e di renderci conto che da soli abbiamo pochissime capacità, pochi soldi e soprat-

tutto, che è ciò che conta per il mercato, poche economie di scala. Più elevati sono i numeri, minore è la spesa ».

Il Professor Margelletti, nell'illustrare le finalità del progetto e le prospettive di utilizzo futuro da parte delle nostre Forze armate, ha espresso il proprio convincimento in merito al fatto il programma, nel corso della sua evoluzione, ha presentato delle problematiche in origine non ipotizzate da parte statunitense ed ha evidenziato come il programma si stia sviluppando secondo una tempistica diversa dalle originarie aspettative.

Considerazione critiche al programma sono state, invece espresse nel corso dell'audizione Audizione di rappresentanti della Campagna « Sbilanciamoci ! » e della Rete Italiana Disarmo.

In particolare, Francesco Vignarca, Coordinatore della Rete italiana per il disarmo, nel corso della sua audizione del 1° ottobre, ha manifestato la necessità di elaborare urgentemente un completo e innovativo modello di difesa in quanto « senza una precisa indicazione dei traguardi da raggiungere non è possibile, valutare gli strumenti necessari per arrivarvi e di conseguenza non è per voi possibile valutare compiutamente quali sistemi d'arma utilizzare ».

Leopoldo Nascia, esperto della campagna « Sbilanciamoci ! », nel corso della sua audizione del 1° ottobre, ha a sua volta auspicato una più ampia informazione circa i criteri in base ai quali vengono effettuate le previsioni di spesa e, con particolare riferimento al programma F35, ha manifestato la necessità di una precisa informazione in merito ai costi ufficiali « manca una stima certa e verificabile » ha osservato il rappresentante della campagna « Sbilanciamoci ! » « con tutti i parametri necessari, calcolata in modo trasparente per consentirne eventualmente la verifica o la contestazione ».

Nel segnalare la necessità di definire quanto prima un nuovo modello di difesa, Maurizio Simoncelli, Vicepresidente dell'Istituto di Ricerche internazionali Archivio disarmo, nel corso della sua audizione del 1° ottobre, ha posto l'attenzione su una

serie di minacce, che ad avviso dell'Istituto che rappresenta, devono essere considerate nella definizione di una strategia di sicurezza nazionale. Tali minacce vengono individuate essenzialmente nella proliferazione nucleare, nel terrorismo internazionale, nell'immigrazione incontrollata e nel riscaldamento globale. Si tratta di minacce che, ad avviso dottor Simonelli, non richiedono, per essere efficacemente contrastate, uno strumento militare essendo più efficaci soluzioni di altra natura: « Se c'è un pericolo di proliferazione nucleare », ha osservato il dottor Simonelli, « noi dobbiamo rispondere in quella prospettiva e quindi il Ministero degli esteri deve attivarsi sul piano del rafforzamento del Trattato di non proliferazione nucleare. Ciò vale per tutte le altre minacce. Gli F-35, le portaerei o i carri armati servono effettivamente per risolvere il problema del terrorismo? Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, non fermiamo certamente i barconi nel Mediterraneo con le portaerei o con i cacciabombardieri ».

4.2. Il Programma European Fighter

Il Programma *EFA/Eurofighter 2000* (European Fighter Aircraft, poi European Fighter) rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa, nonché l'esempio più avanzato di integrazione industriale in un unico programma comune.

Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna, avviata in base al *Memorandum of Understanding* generale sottoscritto nel 1986.

Un quadro completo del programma, con particolare riferimento alla sua evoluzione nel tempo, alle caratteristiche tecniche del velivolo, ai principi fondamentali che regolano la partecipazione al Consorzio e le sue prospettive future è stato offerto dal dottor Casolini, ultimo amministratore delegato del Consorzio, nel corso della sua audizione del 24 ottobre.

Il dottor Casolini ha posto in evidenza tre concetti fondamentali che regolano il Consorzio *Eurofighter* e che possono essere così riassunti.

Fin dalla sua origine, tutte le decisioni all'interno del Consorzio sono assunte all'unanimità, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione che i quattro Paesi hanno nel programma. Non esistono, quindi, ai fini dell'assunzione delle decisioni che riguardano il programma partner di primo, secondo e terzo livello come, invece, è previsto nel programma *F35*⁶.

Il secondo principio che regola il Consorzio si basa sul concetto « *cost sharing* » uguale « *war sharing* » ed in base al quale l'investimento fatto dalla singola nazione deve mantenersi nel relativo ambito nazionale. Conseguentemente a ciascuno dei quattro Paesi che partecipano al Consorzio è stata affidata la realizzazione di una componente rilevante del velivolo, oltre alla responsabilità del progetto su alcune parti. Sono, inoltre, previste verifiche periodiche a seguito delle quali eventuali sbilanciamenti devono essere recuperati.

Il terzo principio che regola il Consorzio si basa sul fatto che tutte e quattro le nazioni che vi aderiscono hanno la conoscenza completa del velivolo, il know-how delle tecnologie e dell'avionica.

Per quanto riguarda, le prospettive future del programma il dottor Casolini ha ricordato che il programma *Eurofighter* « è ancora vivo e vegeto e il contributo delle nazioni, soprattutto dell'Inghilterra, per l'export è fondamentale per poter proseguire le linee di produzione del programma stesso ».

⁶ Nel programma *F35* il Regno Unito è partner di primo livello, al pari degli Stati Uniti, con una quota di investimento nello sviluppo del programma pari al 10 per cento; l'Italia, insieme all'Olanda, è partner di secondo livello, con una quota di investimento nello sviluppo del programma del 3,8 – 3,9 per cento; Canada, Turchia, Australia, Norvegia e Danimarca sono partner di terzo livello con una partecipazione finanziaria pari al 1-2 per cento);

In tal senso si è espresso anche il dottor Pansa, amministratore delegato di Finmeccanica nel corso della sua audizione del 16 ottobre, quando ha evidenziato che una volta terminato il flusso di ordini giunti dai 4 Paesi proponenti e costruttori, il futuro di questa piattaforma è prevalentemente nell'esportazione. Ed ancora il professor Margelletti nel corso della sua audizione del 28 ottobre, ha osservato come il programma *Eurofighter* ha margini di produzione e di sviluppo ancora notevolissimi, ma soprattutto, va aiutato l'export di questo velivolo.

Con riferimento, poi al confronto fra il programma *Eurofighter* e l'F35, le valutazioni raccolte su questo profilo sono state numerose e anche in questo caso non sempre convergenti.

Ad avviso del dottor Gaiani, ad esempio, in futuro, con taluni adattamenti già in corso di studio, il programma *Eurofighter* potrà svolgere funzioni di caccia-bombardiere; il dottor Nascia ha, a sua volta, espresso il proprio convincimento in merito alla possibilità di valutare anche l'opportunità di « bloccare l'acquisto degli F35 e ritornare agli Eurofighter con tutti gli strumenti più moderni di cui disponiamo ».

Hanno invece, sottolineato le finalità diverse dei due strumenti in particolare, il Professor Nones e il Professor Margelletti.

Il primo, ha fatto presente che nella concezione della nostra Aeronautica si ritiene di dover avere un numero di velivoli intercettori uguale a quello dei velivoli destinati all'appoggio tattico, il secondo, ha osservato come si tratti di velivoli profondamente diversi « ciascuno è in grado, con un minimo di logico overlapping, di farne altre. Uno può portare bombe e l'altro può portare missili da difesa aerea, ma nascono in maniera completamente diversa per fare cose diverse ».

4.3. Il programma Forza NEC

Il progetto Forza NEC, è uno di quei programmi in corso di esecuzione sui quali si è concentrata l'attenzione della Commissione nel corso dell'indagine cono-

scitiva, sia per la rilevanza dell'impegno previsto in questo investimento, sia per il carattere fortemente innovativo e tecnologico del progetto.

Il progetto « Forza NEC » è, infatti, un progetto di ammodernamento dello strumento militare inteso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate e come tali in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le audizioni svolte su questo progetto hanno posto in evidenza come da un punto di vista operativo, il progetto di digitalizzazione di una Forza NEC consiste nel dotare le unità operative schierate in campo, dai posti di comando alle varie piattaforme (carri armati, veicoli di trasporto truppe, sistemi di ricognizione, semoventi di artiglieria) fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro. Il progetto in esame, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, consente di ridurre in maniera significativa i tempi di comunicazione e di acquisizione delle informazioni che da sempre rappresentano una criticità nella condotta delle operazioni militari.

Sulla prima fase del programma la Commissione difesa della Camera aveva espresso il proprio parere favorevole nel corso del 2009. La prima fase del programma, attiene, in particolare, ad una serie di attività sperimentali e di collaudo che dovranno costituire la « cornice » essenziale per la successiva fase di digitalizzazione, in tempi ristretti, di una Forza media articolata su una Brigata media (blindati 8x8 e 4x4), completa dei necessari supporti logistici, nonché di una forza da sbarco, individuata nel Reggimento Lagunari « Serenissima » e nel Reggimento « San Marco » della Marina militare.

Tali attività preliminari consistono, in particolare:

nella progettazione del programma di digitalizzazione;

nel collaudo dei sistemi e delle piattaforme da digitalizzare;

nella definizione dei progetti industriali tesi, tra l'altro, alla fornitura dei principali sistemi C4ISTAR, C2N, sensori, attuatori e decisori;

nell'approvvigionamento dei principali strumenti (sensori, attuatori e decisori) destinati a garantire che la « Digitalizzazione dello Spazio della manovra » della Forza NEC sia realizzata in tempi rapidi.

La successiva seconda fase del Progetto, relativa alla effettiva digitalizzazione delle prime due unità operative (una Forza media ed una Forza anfibia) non è stata ancora sottoposta al parere parlamentare.

In relazione alla richiamata scansione temporale del programma, il Capo di stato maggiore dell'Esercito, nella sua audizione del 5 giugno 2013, ha fatto presente che l'esigenza di contenimento del bilancio ha indotto a rivedere quella programmazione che, mantenendo la sua validità, con l'ipotesi finanziaria attuale, permette di conseguire soltanto il 70 per cento dell'ammodernamento entro il 2032 « potremo cioè avere un ammodernamento del 70 per cento in 20 anni ».

Sul programma in generale si è soffermato anche il dottor Politi il quale ha posto in evidenza come a livello europeo esistono numerosi sistemi analoghi. « I tedeschi hanno il loro programma, *l'Infanterist der Zukunft*. I francesi hanno RITA e FELIN. Gli inglesi hanno FIST, J-TAS ed ELSA. Tutti questi programmi » ha osservato il Professor Politi « fanno esattamente la stessa cosa ».

Analoga considerazione è stata espressa dal dottor Festucci, Segretario generale della federazione aziende italiane per l'aerospazio, il quale ha rilevato che in Europa esistono molti « soldati futuri », che non sono compatibili l'uno con l'altro. « Se si cominciasse a capire l'esigenza di farne uno solo, per efficientare i costi e anche il sistema, probabilmente faremmo una buona operazione ».

5. La Politica di sicurezza e difesa comune

A livello europeo il tema dell'integrazione dell'efficacia della dimensione europea della difesa è un tema centrale del dibattito politico e sul quale nel corso dell'indagine conoscitiva sono stati raccolti importanti contributi, sia con riferimento alla più recenti iniziative che riguardano questo tema, sia sulle prospettive di sviluppo della difesa europea.

5.1. Il Trattato di Lisbona

Importanti progressi sono stati compiuti con il Trattato di Lisbona nel settore della politica europea di sicurezza comune. In primo luogo, la prospettiva di una difesa comune, o comunque la definizione di una politica di difesa comune, i cui principi erano già stati stabiliti nel Trattato di Maastricht, diventa più realistica.

Tale politica comune di difesa conferisce all'Unione una capacità operativa basata su strumenti civili e militari. Il Trattato di Lisbona ribadisce che il perseguimento della politica di sicurezza e di difesa comune non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato del Nord-Atlantico, per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la NATO, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

In materia di politica estera e di sicurezza, il Trattato di Lisbona ha provveduto:

ad individuare la nuova figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), cui si riconnette l'istituzione di un servizio europeo per l'azione esterna chiamato ad assistere, in collaborazione con le strutture diplomatiche degli Stati membri, l'Alto rappresentante;

a consolidare e definire le linee generali dell'azione dell'Unione con riferi-

mento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), fondate sulla reciproca solidarietà degli Stati membri e sul perseguimento di una sempre più stretta convergenza delle azioni poste in essere dai medesimi Stati. È in questa prospettiva che si ipotizza di pervenire ad un modello di difesa comune. Tale prospettiva, tra le altre cose, ha comportato l'istituzionalizzazione dell'Agenzia europea per la difesa (EDA) – già creata nel 2004 – chiamata, tra le altre cose, a promuovere la cooperazione europea in materia di armamenti;

a consentire eventualmente, con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa tra gli Stati membri che hanno le capacità militari necessarie e la volontà politica di aderirvi.

Tra le altre innovazioni si ricorda inoltre l'istituzione di un fondo iniziale per finanziare le attività preparatorie delle attività militari dell'Unione europea; il fondo dovrebbe facilitare il dispiegamento delle operazioni militari.

Per quanto riguarda, in particolare, le missioni PSDC, si segnala che il Trattato ha disposto l'estensione delle cosiddette missioni di Petersberg – missioni umanitarie e di soccorso; missioni di mantenimento della pace (*peace-keeping*); missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace (*peace-making*) – integrandole con ulteriori compiti relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti. L'articolo specifica inoltre che tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

Quanto alle procedure decisionali, il Consiglio adotta le relative decisioni all'unanimità stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizza-

zione. L'Alto rappresentante, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Sotto il profilo del controllo parlamentare in tale ambito, il Parlamento europeo acquisisce in linea generale il diritto di essere informato (o consultato), il diritto di controllo (interrogazioni, dibattiti) e di voto del bilancio PESC.

In base al Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è consultato regolarmente dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione. L'Alto rappresentante provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'Alto rappresentante. Il Trattato prevede inoltre che il Parlamento europeo svolga due volte l'anno il dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e difesa comune.

Si ricorda inoltre che è stata istituita la Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), composta da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo.

5.2. Iniziative in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013

Il mandato del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha indicato la necessità di rafforzare la collaborazione europea nella politica comune di sicurezza e difesa, sollecitando gli Stati membri a fornire

capacità adeguate alle future sfide, sia nel settore civile che in quello della difesa giudicando necessario il rafforzamento della collaborazione per la situazione di ristrettezza finanziaria e per i potenziali benefici in termini di occupazione, crescita, innovazione e competitività industriale. Il Consiglio europeo ha quindi:

invitato l'Alto rappresentante e la Commissione europea ad elaborare entro settembre 2013 proposte volte al rafforzamento della PSDC e al miglioramento delle capacità militari e civili;

indicato che il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 procederà alla valutazione dei progressi compiuti e alla definizione di orientamenti, anche stabilendo priorità e termini.

Il Consiglio europeo del dicembre 2012 ha indicato tre aree (cosiddette *cluster*) nella quali rafforzare la collaborazione tra Stati membri in ambito PSDC:

1) aumentare l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC, sviluppando l'approccio generale alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi e alla stabilizzazione e la capacità di far fronte alle sfide che si profilano in termini di sicurezza; rafforzando la capacità dell'UE di spiegare con rapidità ed efficacia le capacità e il personale civili e militari negli interventi di gestione delle crisi;

2) potenziare lo sviluppo delle capacità di difesa individuando le ridondanze e le carenze di capacità e stabilendo un ordine di priorità delle esigenze future per le capacità civili e militari; facilitando una cooperazione più sistematica, attraverso la « messa in comune e condivisione » delle capacità militari e nella pianificazione della rispettiva difesa nazionale degli Stati membri; facilitando le sinergie tra iniziative bilaterali, europee e multilaterali, comprese la « messa in comune e condivisione » dell'UE e la « *Smart Defence* » della NATO;

rafforzare l'industria europea della difesa, sviluppando una base industriale e

tecnologica di difesa europea integrata, sostenibile, innovativa e competitiva; sviluppando sinergie tra attività di ricerca e sviluppo civili e militari; promuovendo un mercato della difesa, aperto alle PMI, anche con un'attuazione efficace delle direttive sugli appalti pubblici e sui trasferimenti intra-UE.

Il rapporto dell'Alto Rappresentante in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013

Su mandato del Consiglio europeo di dicembre 2012 l'Alto Rappresentante, Catherine Ashton, ha presentato il 15 ottobre 2013 un rapporto recante proposte per il rafforzamento della PSDC.

Il rapporto sottolinea come l'Europa si trovi di fronte a sfide crescenti alla sua sicurezza, legate alla trasformazione ed evoluzione del contesto strategico e agli effetti della crisi finanziaria sulle proprie capacità nel settore della sicurezza e della difesa.

Il rapporto indica che sarà importante non solo che il Consiglio europeo di dicembre 2013 produca risultati concreti, ma anche che si instauri un efficace processo di *follow up* per monitorare e sostenere le iniziative decise.

In particolare, il rapporto fa riferimento alla possibilità di avviare un'iniziativa di monitoraggio sulla difesa europea, una sorta di semestre europeo sulla difesa, che consenta di sincronizzare i cicli di pianificazione nazionali di bilancio nel settore della difesa e definire parametri di riferimento.

Le proposte e le linee d'azione individuate dall'Alto Rappresentante per rafforzare la PSDC si articolano intorno alle tre aree (*clusters*) definite dal Consiglio europeo di dicembre 2012 e, in particolare:

accrescere l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC;

sviluppare ulteriormente l'approccio globale dell'UE alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi rafforzando una prospettiva di tipo regionale e garantendo una stretta cooperazione e un alli-

neamento tra le diverse missioni e operazioni che insistono su una medesima regione;

migliorare la collaborazione con i partner strategici (Nazioni unite, Nato e Unione africana); promuovere la partecipazioni a missioni PSDC di paesi non membri della Nato e di paesi candidati all'UE; contribuire alle capacità di partner locali e regionali incoraggiando la loro diretta responsabilità nella gestione e prevenzione delle crisi, fornendo non solo la consulenza e l'addestramento ma anche con l'equipaggiamento; esplorare le opportunità di cooperazione con i paesi del partenariato orientale; concordare modalità per il sostegno (di concetto, organizzativo e finanziario), di servizi di sicurezza nazionali;

rispondere alle nuove o imminenti sfide alla sicurezza, con particolare riguardo ai temi: della *cyber*-sicurezza, con una divisione dei compiti tra strutture nazionali e europee; dei profili di sicurezza e difesa della politica spaziale europea; della sicurezza energetica;

potenziare la capacità di risposta alla sfide che premono sui confini dell'Unione, contribuendo allo sviluppo capacità degli Stati terzi di controllare i propri territori e gestire i flussi di persone e merci e rafforzando la sicurezza dei mari in termini di interoperabilità delle forze e di capacità di risposta collettiva attraverso una strategia europea di sicurezza marittima;

rafforzare la rapidità e l'efficacia delle operazioni di gestione delle crisi: definendo un nuovo approccio per migliorare la possibilità di impiego delle forze militari di reazione rapida (i cosiddetti *Battlegroups*); procedendo a dare piena applicazione alla roadmap volta a velocizzare l'impiego delle missioni civili; avviando una discussione con gli Stati membri sulla possibilità di nuove modalità di finanziamento comune delle missioni; avviando una riflessione sull'articolo 44 del TUE, che prevede la possibilità che il Consiglio affidi la realizzazione di una

missione a un gruppo ristretto di Stati membri che si accordano sulla sua gestione;

accrescere la focalizzazione sulla prevenzione dei conflitti e sulla gestione dei processi di pace e di stabilizzazione, estendendo l'uso degli strumenti di analisi preventiva, la programmazione comune tra UE e Stati membri;

accrescere la visibilità della PSDC, anche mediante una strategia di comunicazione nei confronti dell'opinione pubblica e promuovere una maggiore cooperazione ed interazione tra Stati membri nel settore della formazione in ambito militare, sulla base dell'esperienza dell'iniziativa cosiddetta « Erasmus militare »;

rafforzare le capacità di difesa;

creare le condizioni per una cooperazione europea nel settore della difesa più sistematica e a lungo termine, attraverso: la convergenza dei sistemi di programmazione degli Stati membri, con la piena incorporazione del cosiddetto « *Pooling & Sharing* » nelle programmazioni nazionali; la cooperazione nelle attività di supporto come la logistica e l'addestramento; la definizione da parte del Consiglio europeo di una *roadmap* strategica per una cooperazione di lungo termine con obiettivi e scadenze; la promozione di incentivi, anche di natura fiscale (IVA) per progetti comuni di cooperazione; la riflessione comune su forme di cooperazione strutturata permanente previste dal Trattato di Lisbona;

concentrare l'impegno comune sullo sviluppo di capacità-chiave, come il rifornimento di carburante in volo, i sistemi di volo comandati a distanza, la *cyber* difesa, le comunicazioni satellitari e l'accesso ad immagini satellitari ad alta definizione;

facilitare le sinergie tra iniziative bilaterali, sub-regionali, europee e multilaterali, utilizzando a pieno il modello già sperimentato con il Comando europeo di trasporto aereo;

rafforzare le capacità civili, rafforzando in particolare i legami tra la PSDC e gli attori che operano all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Europol, Interpol, Frontex).

rafforzare l'industria europea della difesa;

garantire una base industriale e tecnologica per l'industria della difesa competitiva su scala globale, lavorando in particolare sulla sicurezza degli approvvigionamenti, sugli « standard ibridi », sulla certificazione, la promozione delle PMI nel settore della difesa e incentivando l'avvio di programmi di collaborazione e condivisione delle risorse;

stimolare le sinergie nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione: invertendo il processo di tagli alla ricerca nel settore della difesa; rafforzando la cooperazione tra Stati membri attraverso programmi di ricerca congiunti; promuovendo una strategia globale volta a sfruttare al massimo le sinergie tra i programmi nazionali *dual use* e la ricerca europea; avviando un programma europeo per il finanziamento della ricerca tecnologia della difesa per il periodo 2014-2020; studiando forme di finanziamento innovative allo scopo di attrarre capitali privati.

La Comunicazione della Commissione europea su un piano strategico per rafforzare il mercato interno e la concorrenza dell'industria europea della difesa

La Commissione europea ha presentato il 24 luglio 2013 una comunicazione intitolata «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» (COM(2013)542).

Nella comunicazione la Commissione europea rileva come dal 2001 al 2010 la spesa complessiva dell'UE per la difesa si sia ridotta da 251 a 194 miliardi di euro. Le riduzioni hanno interessato in particolare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore della difesa: tra il 2005 e il 2010 gli stanziamenti complessivi a livello

europeo si sono ridotti del 14 per cento (ammonterebbero attualmente a 9 miliardi di euro). La Commissione calcola che gli Stati Uniti spendono per la ricerca nel settore della difesa sette volte di più della spesa complessiva degli Stati membri dell'UE.

Nella Comunicazione la Commissione europea propone un piano d'azione volto in particolare a:

potenziare il mercato interno della difesa e della sicurezza. La Commissione intende garantire la piena applicazione della direttiva 2009/81 in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza e della direttiva 2009/43 relativa ai trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. In particolare, la Commissione affronterà le distorsioni del mercato, assicurando la rapida eliminazione delle compensazioni economiche utilizzate dagli Stati membri per difendersi dagli acquisti di fornitori non nazionali e promuoverà un cambiamento della prassi in uso negli Stati membri in tema di appalti. La Commissione intende, inoltre, contribuire a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento tra Stati membri, avviando un processo consultivo con l'obiettivo di indurre gli Stati membri ad assumere un impegno a livello politico per garantire reciprocamente la fornitura, commissionata o concordata, di beni, materiali o servizi della difesa e pubblicherà un Libro verde sul controllo delle capacità industriali nel settore della difesa e sicurezza;

rafforzare la concorrenzialità dell'industria europea. A tale scopo la Commissione svilupperà una politica industriale della difesa basata su due direttrici:

sostegno alla concorrenzialità – compresa l'elaborazione di standard di normalizzazione « ibridi » su prodotti per applicazioni sia civili che militari, promuoverà un approccio comune per la certificazione a livello europeo dei prodotti per la difesa a vantaggio dei mercati della difesa e della sicurezza;

sostegno alle PMI – compreso lo sviluppo di strumenti strategici europei

per la partnership di cluster atti a fornire collegamenti con altri cluster e sostenere le PMI della difesa nel contesto della concorrenza globale, avvalendosi anche di strumenti di sostegno alla PMI come il Programma COSME e il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei.

sfruttare il potenziale a duplice uso della ricerca e rafforzare l'innovazione al fine di garantire l'uso più efficiente delle risorse dei contribuenti europei. In particolare: incentrando il proprio impegno sull'eventuale arricchimento reciproco fra l'ambito della ricerca civile e militare, sul potenziale a duplice uso nel settore dello spazio, sulle comunicazioni satellitari governative militari e sulla sviluppo di capacità dell'UE di immagini satellitari ad alta risoluzione; sviluppando un progetto globale per aiutare le Forze armate a ridurre il loro consumo di energia e promuovere azioni concordate in tema di energie rinnovabili ed efficienza energetica;

rafforzare la dimensione internazionale dell'industria della difesa europea. In particolare, la Commissione europea intende istituire un dialogo con le parti interessate sulle modalità di sostegno dell'industria europea della difesa sui mercati terzi, valutando, altresì, le modalità con cui le istituzioni dell'UE potrebbero favorire i fornitori europei nei casi in cui una sola società europea si trovi a competere con fornitori di altre parti del mondo. In tema di controllo delle esportazioni la Commissione presenterà un rapporto sulla valutazione d'impatto relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 428/2009 e darà seguito al documento con una comunicazione che delinea una visione a lungo termine per i controlli sulle esportazioni strategiche dell'UE e le iniziative concrete per adeguare i controlli sulle esportazioni alle condizioni tecnologiche, economiche e politiche in rapido mutamento. A tale proposito la Commissione indica che è possibile che vengano elaborate proposte di modifiche legislative al sistema UE di controllo sulle esportazioni.

Raccomandazioni al Consiglio europeo

Nella comunicazione la Commissione invita il Consiglio europeo di dicembre 2013 ad avviare un dibattito sulla base delle seguenti raccomandazioni di carattere generale:

le decisioni in materia di investimenti e capacità per la sicurezza e la difesa dovrebbero essere fondate su una comprensione comune delle minacce e degli interessi. Occorre pertanto che l'Europa sviluppi, a tempo debito, un approccio strategico che comprenda tutti gli aspetti della sicurezza militare e non militare;

la politica di sicurezza e di difesa comune è una necessità e deve essere supportata da una nuova politica europea comune delle capacità e degli armamenti di cui all'articolo 42 del TUE;

al fine di garantire la coerenza degli sforzi la PSDC deve essere strettamente coordinata con altre politiche pertinenti dell'UE;

sviluppare una strategia industriale per la difesa europea, basata sulla comune comprensione del grado di autonomia che l'Europa intende mantenere nelle aree tecnologiche critiche;

per mantenere un'industria concorrenziale, in grado di produrre le capacità necessarie a prezzi accessibili, è essenziale rafforzare il mercato interno della difesa e della sicurezza e creare condizioni che consentano alle imprese europee di operare liberamente in tutti gli Stati membri;

in tempi caratterizzati da forti restrizioni di bilancio è particolarmente importante stanziare ed impiegare le risorse finanziarie in modo efficiente. Ciò implica, tra l'altro, la riduzione dei costi operativi nonché la messa in comune della domanda e l'armonizzazione delle prescrizioni in campo militare;

per dimostrare il reale vantaggio del contesto UE è necessario individuare un progetto comune per le capacità fondamentali nel settore della difesa, per le quali potrebbero essere pienamente mobilitate le politiche dell'UE.

In base alle discussioni che verranno condotte dal Consiglio europeo nel dicembre del 2013, la Commissione svilupperà, per i settori definiti nella comunicazione, una tabella di marcia dettagliata con l'indicazione di azioni concrete e del calendario di attuazione.

Per la preparazione e l'applicazione di tale tabella di marcia la Commissione istituirà un apposito meccanismo di consultazione, con il coinvolgimento del AED e del SEAE, che fungerà da interfaccia con le autorità nazionali.

Posizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato il 12 settembre 2013 una risoluzione sullo stato attuale delle strutture militari europee e le loro prospettive future.

La risoluzione evidenzia come l'Unione soffra di un'insufficiente capacità di reagire alle crisi internazionali e sottolinea come le strutture e le capacità militari costituiscano parte integrante dell'approccio globale dell'UE alla gestione della crisi.

Si esprime preoccupazione per le riduzioni dei bilanci nazionali per la difesa e per l'assenza di un effettivo coordinamento tra gli Stati membri per colmare i divari in termini di capacità e si esortano gli Stati membri a invertire tale tendenza attraverso una maggiore cooperazione, messa in comune e condivisione.

La risoluzione invita gli Stati membri a migliorare la qualità della difesa europea attraverso il rafforzamento delle strutture militari dell'UE. In particolare, la risoluzione chiede di istituire all'interno del Servizio per l'azione esterna (SEAE) un Quartier generale permanente civile e militare – anche attraverso il ricorso ad una cooperazione strutturata permanente – e sottolinea che si deve trattare di una struttura civile-militare, responsabile della pianificazione e della conduzione sia di missioni civili che di operazioni militari dell'UE, con catene di comando civili e militari distinte.

Al riguardo già in passato alcuni Stati membri si erano fatti portavoce di questa richiesta, l'ultima volta nel novembre

2011, quando Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna avevano chiesto formalmente all'Alto Rappresentante di studiare misure in grado di fornire all'UE «capacità critiche», come appunto un Quartier generale che rafforzasse le capacità di conduzione integrata dell'UE.

La risoluzione chiede, inoltre, di rafforzare i gruppi tattici dell'UE (i cosiddetti *Battlegroups*, unità militari multinazionali di circa 1500 uomini, pronte al dispiegamento in ogni momento grazie ad un sistema di rotazione delle truppe). Si propone, inoltre, di avviare una riflessione su procedure semplificate per l'impiego dei gruppi tattici europei per periodi di tempo limitato e si chiede di avviare una revisione del meccanismo Athena, che regola il finanziamento dei costi comuni necessari per l'attuazione delle operazioni dell'Unione europea con implicazioni nel settore militare o della difesa, prevedendo un ampliamento della tipologia dei costi da considerare comuni. La risoluzione sottolinea come i gruppi tattici restino una risorsa limitata nelle dimensioni e nella sostenibilità, ben lontana dunque da uno strumento di intervento a carattere universale previsto dagli obiettivi di Helsinki del 1999 di creare una forza di 60 mila uomini dispiegabile in 60 giorni, obiettivo del tutto fuori portata dalle attuali capacità europee.

Invita a un ruolo più attivo della Agenzia della difesa europea (EDA) nel promuovere lo sviluppo da parte dei sistemi di difesa nazionale di capacità integrate e coordinate ed esorta gli Stati membri a fornire all'Agenzia finanziamenti adeguati.

La risoluzione chiede, poi, che sia valutata la possibilità di istituire un deposito permanente della PSDC (con funzioni simili all'Agenzia di supporto della NATO) che fornisca un sostegno multinazionale integrato alle strutture militari dell'UE e agli Stati membri, comprese le attrezzature essenziali per tutte le missioni, evitando onerose procedure d'appalto ed invita gli Stati membri a prendere in considerazione una titolarità congiunta di alcune capacità dispendiose, in particolare

le capacità spaziali, gli aeromobili a pilotaggio remoto o le risorse di trasporto aereo strategiche.

La risoluzione, da ultimo:

sottolinea l'importanza strategica della industria della difesa europea e rileva con preoccupazione la crescente dipendenza da tecnologie non europee che potrebbero minare l'autonomia europea. Si deplora la riduzione degli stanziamenti previsti dai bilanci nazionali e favore della ricerca nel settore della difesa e la loro frammentazione su base nazionale;

incoraggia una qualche forma di razionalizzazione e un migliore coordinamento delle numerose iniziative di partenariato bilaterale/regionale/multilaterale finalizzate alla messa in comune delle risorse e alla promozione dell'interoperabilità, in grado di apportare contributi alle operazioni di coalizione UE, ONU, NATO o *ad hoc*;

ribadisce il pieno sostegno a strutture e progetti europei nell'ambito dell'istruzione e della formazione e sottolinea, in particolare, il contributo dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) alla promozione di una cultura della sicurezza comune, nonché il suo potenziale ai fini dell'identificazione e dello sviluppo di progetti collaborativi tra istituzioni nazionali in grado di ridurre i costi;

per quanto riguarda i rapporti UE-NATO sottolinea che il rafforzamento delle capacità militari europee attraverso strutture dell'UE rafforzate va a beneficio anche della NATO e contribuisce a una più equa distribuzione degli oneri all'interno dell'Alleanza ed esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante e il Segretario generale della NATO a instaurare con urgenza una collaborazione molto più stretta e più regolare a livello politico ai fini della valutazione dei rischi, della gestione delle risorse, della pianificazione strategica e dell'esecuzione delle operazioni civili e militari;

incoraggia gli Stati membri che lo desiderano a procedere ad un coopera-

zione strutturata permanente in materia di difesa europea, che deve comprendere, in particolare, l'istituzione di un quartiere generale operativo permanente dell'UE; il finanziamento comune delle operazioni di reazione rapida in cui sono utilizzati i gruppi tattici dell'UE; l'impegno a contribuire al registro dei gruppi tattici, con regole d'ingaggio allineate e procedure decisionali razionalizzate.

L'accordo su una cooperazione strutturata permanente dovrebbe, inoltre, comprendere impegni ai fini di: un coordinamento strutturato nella pianificazione della difesa; una valutazione e revisione comuni della creazione delle capacità; maggiori finanziamenti per l'Agenzia europea per la difesa.

Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza e sulla di sicurezza e difesa comune (Vilnius, 4 – 6 settembre 2013)

Nella conclusioni adottate dall'ultima Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza (PESC) e sulla di sicurezza e difesa comune (PSDC) che si è svolta a Vilnius dal 4 al 6 settembre 2013, per quanto riguarda in particolare le iniziative in vista del Consiglio europeo della difesa di dicembre 2013:

si chiede al Consiglio europeo di formulare proposte per: a) rendere più veloce il processo decisionale della PSDC; b) il finanziamento delle operazioni PSDC; c) l'avvio di cooperazione strutturate; d) il futuro dei gruppi tattici dell'UE. Si invita, inoltre, il Consiglio europeo a definire una tabella di marcia con scadenze specifiche per la realizzazione di progressi in materia di difesa;

si ritiene che la cooperazione UE-NATO sia essenziale per invertire il declino della difesa europea e per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza transatlantica e che sia necessario un più stretto coordinamento nella pianificazione tra l'UE e la NATO per evitare duplicazioni;

si chiede di definire chiare priorità geografiche e di impegno in modo da fornire una guida ai programmi di acquisizione e si chiede un più efficiente coordinamento regionale tra le diverse missioni PSDC, in particolare tra quelle che si svolgono nella stessa area geografica;

si sottolinea il ruolo importante dalla EDA nel razionalizzare le esigenze di approvvigionamento di difesa in tutta l'UE; sottolinea che si dovrebbe fare uno sforzo maggiore per coordinare all'interno dell'UE e con la NATO la specializzazione sulle capacità, in modo da identificare le capacità in eccesso che non corrispondono ad esigenze operative;

che la standardizzazione e l'uso di norme comuni ibride (in ambito sia militare che civile) rafforzerebbero la cooperazione e l'interoperabilità tra le forze armate europee;

si ritiene che una forte base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa è essenziale per mantenere le capacità di difesa europee e si sottolinea che l'industria europea della difesa non è solo importante per la sicurezza dell'Europa, ma contribuisce anche alla crescita economica, fornisce posti di lavoro e promuove l'innovazione.

Conclusioni del Consiglio europeo sulla politica di sicurezza e di difesa comune (del 25 novembre 2013)

In linea con le conclusioni del dicembre 2012, nelle quali il Consiglio europeo ha espresso l'impegno di rafforzare l'efficacia della politica di sicurezza e di difesa comune quale contributo concreto alla gestione delle crisi a livello internazionale, l'Alto rappresentante/capo dell'Agenzia europea per la difesa ha presentato la sua relazione recante ulteriori proposte e azioni di rafforzamento della PSDC, che apporta un essenziale contributo al Consiglio europeo sulla sicurezza e la difesa previsto nel dicembre 2013.

Il Consiglio è convinto che l'UE, tramite la PSDC e altri strumenti, abbia un ruolo

importante nella prevenzione e gestione dei conflitti e delle loro cause attraverso il suo approccio globale, del tutto unico.

Sottolineata l'importanza della collaborazione strategica con i partner, il Consiglio evidenzia che sotto il profilo della sicurezza l'UE affronta sfide di lunga data in un quadro geostrategico complesso e in rapida evoluzione e in un contesto di crisi finanziaria che sfida le capacità di sicurezza e di difesa dei paesi europei. È in tale contesto gli Stati membri sono chiamati rinnovare l'impegno assunto per il miglioramento della disponibilità delle necessarie capacità e per la promozione di una base industriale e tecnologica di difesa europea più integrata, sostenibile, innovativa e competitiva, capace anche di assicurare occupazione, crescita ed innovazione.

Premessa la necessità di promuovere una strategia di comunicazione sulle tematiche di difesa e sicurezza capace di coinvolgere maggiormente i cittadini, il Consiglio sottolinea l'esigenza che tali settori possano avvalersi di livelli di spesa sufficienti e rileva la necessità, a fronte della scarsità delle risorse nazionali e dell'Unione, di un migliore coordinamento che consenta l'ottimizzazione dell'impiego di tali risorse. Gli sforzi di ottimizzazione dovrebbero tuttavia insistere su una più chiara definizione del ruolo strategico dell'UE e delle sue priorità, fondata anche sul contributo alla sicurezza globale fornito grazie all'approccio globale, nonché sull'esperienza maturata con le missioni e operazioni PSDC.

Il Consiglio attende con interesse la prossima discussione tra capi di Stato o di governo che fornirà un orientamento strategico per rafforzare la PSDC e intensificare la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa in Europa, conformemente al trattato di Lisbona, e invita il Consiglio europeo a considerare l'eventualità di chiedere all'alto rappresentante di presentare le sue prime osservazioni ad alto livello, alla luce delle consultazioni con gli Stati membri, nella primavera del 2015.

Il Consiglio, che si propone di tornare sulle questioni della sicurezza entro il primo semestre del 2014 sulla scorta di una relazione sullo stato dei lavori, invita il Consiglio europeo continuare ad occuparsi della questione sulla scorta del contributo fornito dall'Alto rappresentante, anche in qualità di vicepresidente della Commissione europea, segnatamente attraverso il servizio europeo per l'azione esterna e l'Agenzia europea per la difesa, nonché dalla Commissione europea.

5.3. Posizioni espresse dal Governo italiano in sede europea

Non paper « More Europe »

Il Governo italiano ha presentato a marzo 2013 ai partner europei, in sede di Consiglio dell'UE, proposte sulla difesa europea in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, sotto forma di un *non paper* intitolato « More Europe ».

Nel documento si indicano le necessità di gettare le basi per una rinnovata comunità transatlantica di sicurezza sulla base di una più forte presenza europea sia per quanti riguarda le capacità che per quanto riguarda l'impegno politico, che non sia sostitutiva della NATO, ma che anzi rinforzi la operazione euro-atlantica. Senza una reale ed efficace coordinazione delle pianificazioni di difesa nazionali gli Stati europei sono destinati a perdere la capacità di garantire la propria sicurezza. Gli Stati membri devono dunque superare le riserve nazionali ed essere pronti a concordare un certo livello di reciproca interdipendenza. Tale cooperazione si rende necessaria sia per motivi di bilancio (diminuzione delle risorse finanziarie disponibili) sia per motivi strategici e geopolitici (sfide alla sicurezza con carattere ormai globale). Una PSDC più forte ed efficiente è considerata come il prerequisito per condividere una maggior parte delle sfide globali con i partner ed alleati dell'Europa.

Il *non paper* indica, in particolare la necessità di sviluppare un confronto in sede europea sui seguenti argomenti:

superamento della distinzione tradizionale tra dimensione interna ed esterna della sicurezza attraverso un approccio alle sfide globali di « diplomazia preventiva ». A tal fine si propone di esplorare la possibilità di una interpretazione più ampia delle disposizioni relative alla clausola di solidarietà (articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'UE), che la lettera del Trattato limiterebbe ad eventi all'interno del territorio dell'UE, in cui la territorialità strettamente europea non sarebbe più una precondizione per la sua applicazione;

integrazione e coordinamento della pianificazione delle operazioni militari e delle missioni civili, riorganizzando le strutture e le procedure per lo sviluppo di missioni con maggiore integrazione degli aspetti strategici militari e civili;

definizione di nuovo processo di pianificazione della difesa europea, con il quale preservare le complessive capacità europee attraverso una migliore allocazione e coordinazione delle risorse disponibili. A tal fine, il piano europeo di sviluppo delle capacità dovrebbe: funzionare automaticamente sulla base di un ciclo predefinito; essere sincronizzato con il processo di pianificazione della difesa in ambito NATO; essere capace di orientare i processi di sviluppo delle capacità nazionali; assicurare che il contributo di forze e capacità di ciascuno Stato sia consistente con il suo effettivo potenziale, al fine di un miglior equilibrio nella condivisione degli sforzi;

sviluppo maggiore di forze multinazionali, al fine non solo di condividere i costi, ma anche di promuovere una maggiore integrazione tecnica ed operativa. A tal fine occorre una discussione su un incremento dell'utilizzo e della flessibilità dei battaglioni tattici (*battlegroups*);

creazione di un vero mercato unico della difesa europea, rafforzando altresì la base industriale e tecnologica della difesa europea. A tal fine occorre incoraggiare la cooperazione industriale, aumentare la concorrenza, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese. Occorre-

rebbe valutare la possibilità di estendere il ricorso a strumenti finanziari innovativi come i project bonds anche per il finanziamento dell'industria e della ricerca tecnologica nel settore della difesa;

promozione di una rete di formazione militare europea, con un maggior ruolo del College per la sicurezza e la difesa europea, promuovendo una maggiore integrazione dei processi di formazione militare e lo sviluppo di un *curriculum* comune.

Documento di riflessione sul rafforzamento della collaborazione UE-NATO

Successivamente Italia, Lituania, Polonia e Paesi Bassi hanno presentato nell'aprile 2013 un documento di riflessione sul rafforzamento della collaborazione UE-NATO, che auspica una più stretta collaborazione UE-NATO e propone di:

dare più regolarità ai contatti e al dialogo fra le due Organizzazioni, allargando lo spettro delle tematiche discusse;

rafforzare i meccanismi di cooperazione come l'UE-NATO *Capability Group* e istituire un comitato congiunto per la gestione delle crisi;

lavorare allo sviluppo di capacità militari condivise, ad esempio armonizzando l'*European Capability Development Plan* con il NATO Defence Planning Process. È importante assicurare che nello sviluppo di capacità nelle due Organizzazioni si evitino duplicazioni;

migliorare la reazione alle crisi e lo scambio di informazioni;

ampliare l'interazione civile-militare nei teatri di crisi;

estendere la cooperazione a nuovi settori, come la sicurezza energetica e le minacce cibernetiche.

Negli ultimi mesi il Segretario generale della NATO, Rasmussen, ha ribadito in più occasioni la necessità del rafforzamento della difesa europea, della complementa-

rietà degli sforzi NATO ed UE e l'opportunità di bilanciare con un crescente impegno degli Alleati continentali il nuovo orientamento militare americano verso i quadranti asiatico e pacifico.

6. Considerazioni conclusive

1. Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva, sia per l'ampiezza dei soggetti auditi, sia per il considerevole materiale depositato e quello acquisito agli atti dell'indagine, hanno consentito di delineare un quadro generale su diversi profili che riguardano i sistemi d'arma e sulle principali questioni attinenti al tema della difesa europea.

La quantità di informazioni raccolte dalla Commissione ha suscitato una serie di riflessioni che certamente meritano un futuro approfondimento, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e nella consapevolezza che le scelte di un Paese in tema di difesa e ancor più quelle che riguardano gli armamenti sono scelte che attengono alla sicurezza dei suoi cittadini e al ruolo internazionale del Paese.

Ciò premesso in linea generale, il primo elemento che è emerso dall'indagine, e sul quale si sono raccolti numerosi e autorevoli contributi attiene alla complessità dello scenario, in cui il nostro Paese sarà chiamato ad operare.

Denominatore comune di larga parte delle audizioni svolte è la preoccupazione manifestata in merito alla continua evoluzione e all'instabilità dello scenario internazionale e geostrategico.

È stato fatto presente come numerosi focolai di tensione e crisi interne a singoli Stati sono potenzialmente in grado di destabilizzare intere regioni e contribuiscono a delineare un quadro della sicurezza quanto mai complicato e imprevedibile ed è stato, altresì, evidenziato come l'emergere di nuovi attori quali Cina, India e Brasile, incida sul quadro strategico e quello degli equilibri geopolitici.

La presenza di forti squilibri commerciali in diverse aree del pianeta e forti

competizioni economico-politiche, possono considerarsi anch'essi come possibili minacce alla stabilità e alla sicurezza internazionale, in quanto non si può escludere che « alla fine uno o più attori decidano di usare la scorciatoia della guerra »⁷ per il conseguimento dei propri obiettivi.

Al contempo, è stata, altresì, espressa da più parti la considerazione secondo la quale alcuni importanti fattori di rischio devono essere affrontati con strumenti complessivi, ed in particolare quelli della cooperazione, della diplomazia, della politica estera e del rispetto dei trattati internazionali attraverso la reciprocità dei controlli.

Per quanto attiene, ad esempio, allo scacchiere del Mediterraneo, la collaborazione in ambito europeo deve essere rafforzata, anche e soprattutto nel settore civile e dell'aiuto umanitario con l'obiettivo di realizzare un'area di pace e di stabilità politica.

2. A fronte di tale contesto geopolitico, la realizzazione di una maggiore integrazione a livello europeo nel settore della difesa rappresenta un obiettivo condiviso dall'ampia platea dei soggetti ascoltati dalla Commissione difesa, i quali, pur individuando talune difficoltà nella realizzazione di questo importante obiettivo, hanno sottolineato i vantaggi che un rafforzamento della politica di sicurezza e difesa comune, nell'ambito della più generale politica estera e di sicurezza comune, può comportare al sistema della difesa in termini operativi, capacitivi ed economici.

La prima considerazione favorevole ad una dimensione europea della difesa, si ricollega proprio al richiamato quadro geopolitico e alla necessità di un rafforzamento dell'integrazione tra stati, quale contributo concreto alla prevenzione e alla gestione dei conflitti a livello globale e per far fronte alle sfide che si profilano in termini di sicurezza. All'imprevedibilità e alla complessità delle minacce, è stato fatto notare da più parti, occorre poter rispondere, sia con una chiara strategia di

sicurezza e difesa europea, sia con la tempestività e la flessibilità di strumenti comuni integrati e sostenibili da un punto di vista finanziario.

La seconda considerazione favorevole al rafforzamento della dimensione europea si ricollega al generale quadro finanziario dei Paesi europei e alla contrazione dei bilanci della difesa di tutti gli stati membri.

In tale contesto la possibilità di realizzare uno strumento di difesa comune ed integrato è stata considerata come un'ipotesi non solo auspicabile, ma in alcuni casi necessaria, in quanto consentirebbe di evitare inutili sovrapposizioni di capacità, di strumenti militari e di spese.

Al riguardo, la riflessione si è concentrata su due particolari esempi che sono stati considerati particolarmente significativi di questa duplicazione: il programma Forza NEC per quanto concerne i sistemi d'arma e i poligoni, con riferimento all'addestramento del personale militare.

Nel primo caso, nel corso delle audizioni è stato fatto notare come analoghi programmi sono in corso di esecuzione in altri Paesi europei « I tedeschi hanno il loro programma, *l'Infanterist der Zukunft*. I francesi hanno RITA e FELIN. Gli inglesi hanno FIST, J-TAS ed ELSA. Tutti questi programmi » ha osservato il Professor Politi « fanno esattamente la stessa cosa ». Analoga considerazione è stata espressa dal dottor Festucci, Segretario generale della federazione aziende italiane per l'aerospazio, il quale ha rilevato che in Europa esistono molti « soldati futuri », che non sono compatibili l'uno con l'altro. « Se si cominciasse a capire l'esigenza di farne uno solo, per efficientare i costi e anche il sistema, probabilmente faremmo una buona operazione ».

Sul versante dell'addestramento del personale militare, è stato invece evidenziato l'alto numero di poligoni esistenti in alcune Regioni del nostro Paese ed è stata prospettata la possibilità che attraverso una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e la condivisione di strutture addestrative, si possa pervenire ad una loro razionalizzazione, con benefici, sia in termini di costi operativi, ma anche per le popolazioni interessate che

⁷ Cfr. Audizione Prof. Politi, cit.

sopportano oggettivi disagi dalla presenza di un elevato numero di poligoni nelle loro aree.

Da ultimo, nel corso delle audizioni, in diverse occasioni, è stata manifestata l'opportunità di superare l'attuale frammentazione del sistema industriale della difesa europea, in quanto la presenza di una pluralità di mercati nazionali è considerata un ostacolo alla competitività e allo sviluppo di economie di scala.

Con particolare riferimento all'industria della difesa italiana, annoverabile tra le principali a livello europeo e, per alcune specificità, a livello mondiale, le opportunità di un ulteriore sviluppo di questo comparto e del suo bacino occupazionale, dotato di maestranze particolarmente qualificate è in parte legato alla capacità del nostro Paese di affermarsi sulla scena europea come uno degli attori principali del settore, disponibile a mettere a disposizione le proprie specificità industriali e tecnologiche per la realizzazione di programmi comuni, maggiormente efficaci ed economicamente sostenibili, in un'ottica di condivisione delle singole peculiarità dei diversi Paesi.

3. Il richiamo ad una forte integrazione europea nel settore della difesa è stato ricorrente anche nel corso dell'indagine conoscitiva più direttamente rivolta ad una ricognizione dello stato attuale dei sistemi d'arma nel nostro Paese.

In questo ambito la Commissione ha raccolto una serie di elementi di valutazione che oltre al dato meramente numerico riguardante i principali programmi in corso di esecuzione attengono più genericamente alle singole esigenze operative delle forze armate e alle iniziative che si intendono intraprendere per garantire la piena operatività dello strumento militare in un quadro finanziario caratterizzato, rispetto al passato, da un minor numero di risorse finanziarie a disposizione.

I capi di stato maggiore di tutte le Forze armate hanno espresso forte preoccupazione per il generale quadro finanziario di riferimento, ma hanno, altresì, valutato positivamente i principi di razionalizzazione dello strumento militare previsti dalla recente legge n. 244 del 2012 che consentiranno di assicurare una più equilibrata ripartizione delle risorse finan-

ziarie nell'ambito delle principali voci del bilancio della difesa (personale, esercizio ed investimento).

La prevista riduzione del personale militare e civile della difesa e la conseguente razionalizzazione delle strutture militari consentirà infatti di destinare all'operatività e all'ammodernamento dello strumento militare un maggior numero di risorse con l'obiettivo ultimo di realizzare uno strumento militare numericamente più limitato, ma certamente più efficace, dotato di strumenti operativi efficaci ed integrati con i sistemi operativi dei Paesi alleati in ambito europeo ed internazionale.

Sono state ribadite a livello istituzionale talune informazioni già contenute nel Documento Previsionale Programmatico del Ministero della Difesa per il triennio 2013-2015 e riguardanti le iniziative di revisione dei programmi attualmente in corso in vista di una pianificazione degli investimenti mirata non alla singola piattaforma ma alla capacità operativa da perseguire in un'ottica interforze e nell'obiettivo di prevenire aggravii di oneri per l'amministrazione Pubblica.

Inoltre, sono state fornite informazioni su specifici programmi della difesa attualmente in corso di realizzazione, sul possibile sviluppo *dual use* di taluni sistemi d'arma, sulla necessità di potenziare alcune sistemi di difesa a fronte *cyber* terrorismo e il *cyber warfare*.

La quantità di informazioni raccolte dalla Commissione provenienti da soggetti autorevoli e qualificati ha consentito di svolgere una serie di riflessioni su profili importanti della complessa materia dei sistemi d'arma. Al contempo, è emersa però la necessità di approfondire ulteriormente alcune questioni anche in considerazione della loro rilevanza e dell'estremo interesse della collettività su questi temi.

Con riferimento, poi, ad alcuni programmi di acquisizione di sistemi d'arma in corso di esecuzione, quali ad esempio il programma Forza Nec o il programma F35, anche in considerazione dell'ingente numero di risorse pubbliche investite, appare opportuno che il confronto istituzionale su questi programmi, nell'ambito delle rispettive competenze, sia mantenuto costante. Più in generale, è stata ribadita

la necessità di pervenire quanto prima all'elaborazione di un libro bianco della Difesa che consenta di avviare una riflessione profonda sulle ragioni e i modi di certe scelte e, come è stato evidenziato dal Professor Nones «eventualmente anche correggerle».

È stato, altresì, ribadito che qualsiasi scelta in materia di difesa non può prescindere dal precetto di cui all'articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra quale strumento di risoluzione dei conflitti ed è stato ricordato l'impegno dell'Europa, della NATO e delle Nazioni unite per il mantenimento della Pace e della sicurezza dei popoli.

Sul versante parlamentare, un riconoscimento unanimemente positivo è stato espresso nei confronti di quegli strumenti

normativi previsti dalla recente riforma sulla revisione dello strumento militare, finalizzati ad assicurare un adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese.

Tali strumenti contribuiscono a promuovere un dibattito più approfondito e consapevole in materia di difesa in una ottica di sempre maggiore collaborazione interistituzionale tra Governo e Parlamento, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità.

PARERI PARLAMENTARI SUI PROGRAMMI D'ARMA DAL 1987 AL 2011

Di seguito sono indicati i programmi terrestri, navali, aerei ed interforze esaminati dalla commissione Difesa della Camera dei deputati dal 1987 ad oggi.

Programma di acquisizione della blindo armata Centauro.

Esaminato dal Comitato permanente per i pareri ed i sistemi d'arma nelle sedute del 31 gennaio 1989, 7 e 14 febbraio 1989. Esaminato dalla Commissione nella seduta del 16 febbraio 1989 – *Parere favorevole*.

Programma di acquisizione del sistema missilistico Sky-guard-Aspide.

Esaminato dal Comitato permanente per i pareri ed i sistemi d'arma nella seduta del 16 febbraio 1989. Esaminato dalla Commissione nella seduta del 28 marzo 1989 – *Parere favorevole*

Programma di ammodernamento del sistema di identificazione amico-nemico.

Esaminato dal Comitato permanente per i pareri ed i sistemi d'arma nella seduta del 14 marzo 1989 – *Ritirato*.

Programma di acquisizione del sistema di identificazione NIS (NATO iden-

tification system). Esaminato dal Comitato permanente per i pareri ed i sistemi d'arma nella seduta del 4 maggio 1989 – *Parere non espresso*.

Programmi esaminati congiuntamente dal Comitato permanente per i pareri ed i sistemi d'arma nella seduta del 28 giugno 1989 – *Ritirati*.

Programma A/R marina militare (costruzione unità navale minore ausiliaria per centro addestramento antimine).

Programma A/R aeronautica militare (rifornimento in volo *F-104*).

Programma A/R aeronautica militare (sistemi per la goniometria di radioemissioni da ponti radio).

Programma A/R aeronautica militare (versione *Combi* per due *B-0707 Tanker*).

Programma di ricerca e sviluppo di un sistema elettroacustico per il progetto del sommergibile anni '90.

Programma A/R aeronautica militare (infrastrutture programma AM-X).

Programma contrattuale concernente lo sviluppo di una famiglia di sistemi missilistici antiaerei futuri FSAF.

Programma A/R aeronautica militare (integrazione dei sistemi radar tridimensionali a medio raggio MRCS-403).

Programma A/R aeronautica militare (acquisizione del *Modular stand of weapon*).

Programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 5 relativo a « Infrastrutture programma AM-X ».

Seduta del 19 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma SMM/SME/USG 01/89/I sviluppo di una famiglia di sistemi missilistici antiaerei futuri (FSAF).

Seduta del 19 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 1 inteso al conferimento della capacità di rifornimento in volo dei velivoli F104-S.

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 8 relativo al conferimento di un'adeguata flessibilità di carico (passeggeri e/o materiali) a 2 velivoli cisterna B-707.

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di ricerca e sviluppo di un sistema elettroacustico per il progetto del sommergibile anni '90.

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 6 relativo all'acquisizione delle componenti telecomunicazioni, supporto logistico e mezzi per la movimentazione dei sistemi radar a medio raggio MRCS-403.

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento (pluriennale) n. SMA 7 relativo alla definizione, sviluppo e produzione del sistema d'arma *Modular stand of weapon* (MSOW).

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma per la costruzione di una unità navale minore ausiliaria per il supporto logistico mobile alle unità di contro misure mine e per le attività del centro addestramento per la guerra di mine (Maricentromine).

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento (pluriennale) n. SMA 9 relativo all'acquisizione di n. 3 sistemi per l'intercettazione, l'analisi e la goniometria di radioemissioni da ponti radio.

Seduta del 25 ottobre 1989 – Parere favorevole

Programma di A/R pluriennale n. SMM 004/90 L relativo allo sviluppo, assieme a Stati Uniti d'America e Spagna, di una versione dotata di radar del velivolo *Harrier II AV-8 B*, alla acquisizione di due velivoli da addestramento biposto *Harrier II TAV-8 B* ed alla successiva acquisizione di 16 velivoli *Harrier II AV-8 B Plus*.

Seduta del 22 maggio 1990 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento pluriennale n. SME/01 A2 101/L relativo all'acquisizione di armi individuali cal. 5,56.

Sedute del 17 e 25 luglio 1990 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento pluriennale n. SMM/003 90/I relativo all'acquisizione di una « Nave scuola ».

Seduta del 25 luglio 1990 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento (pluriennale) SMA n. 26 relativo allo sviluppo di un apparato MIDS (sistema multifunzionale di distribuzione delle informazioni in campo tattico).

Sedute del 5 marzo, 6 marzo, 10 luglio 1991 e 18 luglio 1991 – Parere favorevole

Programma di acquisizione (SMM 005/91-1) di due cacciamine classe *Lerici*.

Sedute del 3 e 23 luglio 1991 – Parere favorevole

Programma di A/R pluriennale n. SME/03B1203/N relativo all'acquisizione di un carro di seconda generazione (*Ariete*).

Seduta del 24 settembre 1991 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento pluriennale n. SME/002, relativo all'acquisizione del sistema lanciarazzi leggero *FIROS/30*.

Sedute del 1° ottobre e 7 novembre 1991 – Parere favorevole

Programma di acquisizione di una nuova unità rifornitrice di squadra.

Sedute del 17 e 24 settembre, e 5 novembre 1992 – Parere favorevole

Programma di ricerca e sviluppo pluriennale del sistema missilistico contro carro *POLYPHEME* (SME001/90).

Seduta del 24 settembre 1992 e 16 febbraio 1993 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento pluriennale SME 002/92 relativo all'acquisizione di un sistema contro carro, a corta gittata, del tipo denominato *Panzerfaust 3*.

Seduta del 24 settembre 1992 e 6 febbraio 1993 – Parere favorevole

Programma di ammodernamento della marina per lo sviluppo di una unità navale (SMM 4/93) e per la produzione dell'elicottero *EH-101* (SMM 5/93).

Seduta del 29 giugno 1993 – Parere favorevole con una condizione

Programma di A/R dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione in leasing di n. 24 velivoli *Tornado ADV* dal Governo del Regno Unito.

Seduta del 13 gennaio 1994 – Parere favorevole

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica militare SMA-2/94 relativo all'approntamento di un sistema di comando e controllo mobile (C2M).

Seduta del 20 luglio 1994 – Parere favorevole

Programma di ricerca e di sviluppo n. SMM/004/95 recante « Studio di definizione di un sistema di propulsione per siluro pesante.

Seduta del 29 giugno 1995 – Parere favorevole

Programma SMA 40/95 concernente l'acquisizione di un sistema avanzato di ricognizione per il velivolo *AM-X*.

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere favorevole

Programma SME/005 concernente l'acquisizione di 150 veicoli corazzati.

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere favorevole con osservazioni

Programma SMA 43/95 relativo all'acquisizione di 20 sistemi contraerei a bassa e bassissima quota.

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere favorevole con osservazione e una condizione

Programma SMA 46/95 concernente l'acquisizione di 4 velivoli *C-130H*.

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere non espresso

Programma SMA 47/95 concernente l'acquisizione del supporto operativo agli apparati di guerra elettronica.

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere favorevole

Programma SME/258 concernente l'acquisizione di 250 veicoli blindati *PUMA 4x4*.

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere favorevole con osservazioni

Programma di A/R pluriennale n. SMM004/96 « Cooperazione internazionale con la Germania per la costruzione di sommergibili di nuova generazione ».

Seduta del 10 ottobre 1995 – Parere favorevole

Programma di investimento *USG/SME/SMM/1/95-I* « Programma *FSAF Fase 2* ».

Seduta dell'11 ottobre 1995- Parere favorevole

Programma di A/R pluriennale SMM 006/96 « Sviluppo e produzione iniziale di un sistema missilistico superficie aria a medio raggio navale » (PAAMS)

Seduta del 10 gennaio 1996- Parere favorevole

Programma di ricerca e sviluppo pluriennale USG 001/96 relativo ad un sistema missilistico di difesa aerea a medio raggio (MEADS) con capacità antimissile balistico, limitatamente alla fase di definizione e validazione.

Seduta del 21 febbraio 1996- Parere favorevole con osservazioni

Programma pluriennale di R/S SME 108 relativo alla realizzazione di un veicolo blindato ruotato di derivazione « CENTAURO ».

Seduta del 2 luglio 1996 – Parere favorevole con condizione

Programma pluriennale SME 106 di ammodernamento e rinnovamento dell'esercito relativo all'acquisizione di quattrocento « PUMA 6x6 ».

Seduta del 2 agosto 1996 – Parere favorevole con osservazione

Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 velivoli G-130J, del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento.

Seduta dell'11 febbraio 1997- Parere favorevole

Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 della versione base « specializzata contro carro » a quella da combattimento.

Seduta del 11 febbraio 1997- Parere favorevole

Programma pluriennale A/R SMM 003/97 relativo all'acquisizione di n. 4 pattugliatori (1 serie).

Seduta del 7 maggio 1997- Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SMM 29/97 relativo allo sviluppo e alla realizzazione prototipica di un radar di scoperta di superficie per impiego su unità navali.

Seduta del 2 luglio 1997 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SMA n. 1/97 relativo all'adeguamento delle capacità ELINT (Electronic Intelligence) dell'Aeronautica militare.

Seduta dell'11 settembre 1997 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SME 24/97 relativo all'acquisizione di n. 35 mortai rigati da 120 millimetri.

Seduta dell'11 settembre 1997 – Parere favorevole con una condizione

Programma pluriennale di A/R SME 35/97, in cooperazione internazionale con Francia e Germania, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata, con guida a fibra ottica, denominato « Polipheme ». Dimostrazione della fattibilità tecnologica del sistema d'arma.

Seduta del 11 settembre 1997 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SMM 20/97 relativo all'acquisizione di n. 200 siluri MU-90 e relativo supporto logistico.

Seduta del 1° ottobre 1997 – Parere favorevole con osservazioni

Programma pluriennale di A/R n. SMA 2/97 relativo all'industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF2000.

Seduta del 9 dicembre 1997 – Parere favorevole con osservazioni

Programma annuale di A/R SME/037/97 relativo a n. 1700 fucili calibro 12 m. ad anima liscia.

Seduta del 15 gennaio 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale A/R SMM 001/98 relativo all'acquisizione di n. 1 « Unità maggiore ».

Seduta del 19 febbraio 1998- Parere favorevole con osservazione

Programma annuale di A/R n. SME 006/98 relativo a n. 10.000 (O.A. 112/97) giubbetti antiproiettile Mod « Corazza 2B ».

Seduta del 12 maggio 1998 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SMM/006/98 relativo all'acquisizione di una Unità SIGINT (Signal Intelligence).

Seduta del 13 maggio 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SMM/023/98 relativo al progetto di ammodernamento nel dispositivo di sorveglianza costiera, sviluppo e realizzazione del primo sistema.

Seduta del 10 giugno 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale SME 066/98: acquisizione di 70 obici semoventi PZH 2000 con bocca da fuoco di calibro 155/52.

Seduta del 28 luglio 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale R/S SME 035/98: partecipazione fase di EMD (Engineering and Manufacturing Development) di un obice ultraleggero da 155 mm.

Seduta del 28 luglio 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SMM 033/98 relativo allo sviluppo e realizzazione prototipica di un sonar per ausilio alla navigazione.

Seduta del 28 luglio 1998 – Parere favorevole con osservazioni

Programma pluriennale di A/R SME 030/98 relativo all'approvvigionamento di n. 698 msl., 194 *gripstock* ed apparecchiature addestrative e logistiche del sistema missilistico c/a di autodifesa STINGER « Riprogrammabile » (RMP).

Seduta del 29 luglio 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S SME 008/98 per la fase di sviluppo ingegneri-

stico e riproduzione (EMD) del nuovo razzo GMLRS a gittata e potenza incrementata per il sistema MLRS.

Seduta del 16 settembre 1998 – Parere favorevole con osservazioni

Programma pluriennale di R/S n. U-SG/02/98 relativo allo studio di fattibilità concernente un sistema in grado di fondere e processare in tempo reale dati ed immagini ottenuti tramite sensori imbarcati e non.

Seduta del 16 settembre 1998 – Parere favorevole con osservazioni

Programma pluriennale di A/R n. SME 54/98 relativo all'acquisizione di n. 200 VCC « DARDO ».

Seduta del 23 settembre 1998 – Parere favorevole con una condizione

Programma di ricerca e sviluppo n. SGD/004-98 relativo al « Joint Strike Fighter » (JSF), partecipazione alla fase di « Concept Demonstration Phase (CDP) ».

Seduta del 9 dicembre 1998 – Parere favorevole

Programma pluriennale SGD/05-98 per la fase di definizione del *Maritime Patrol Aircraft* (MPA).

Seduta del 10 febbraio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale 5/98 per l'aggiornamento del sistema d'arma HARM (AGM-88B).

Seduta del 10 febbraio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale 6/98 relativo allo sviluppo del sistema d'arma IRIS-T.

Seduta del 10 febbraio 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/52/99 relativo all'acquisizione di 10.000 giubbetti antiproiettile Mod. « AP98 ».

Seduta del 24 febbraio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/53/99 relativo all'acquisizione di 480 visori IR per la visione notturna a medio raggio.

Seduta del 24 febbraio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/55/99 relativo alla trasformazione di elicotteri a scopo di combattimento.

Seduta del 4 maggio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMM/024/99 relativo all'acquisizione del sistema d'arma antisommergibile MILAS.

Seduta del 4 maggio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMM/030/99 relativo all'ammodernamento dei mezzi corazzati del Raggruppamento Anfibia San Marco (GRUPANF).

Seduta del 27 maggio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA/2/99 relativo all'acquisizione di n. 20 sistemi di artiglieria c/a e n. 20 sistemi missilistici « Man Portable ».

Seduta del 1 giugno 1999 – Parere favorevole con osservazioni

Programma pluriennale di A/R n. SMM/035/99 relativo Progetto di ammodernamento del dispositivo di sorveglianza costiera, primo sistema prototipico.

Seduta del 1 giugno 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale SMA/1/99 relativo all'acquisizione di 200 Stand off Weapon (Storm Shadow), quale esigenza minimale a fronte di una esigenza operativa di 285 unità per i velivoli d'attacco Tornado e per il ruolo secondario dell'E.F.-2000, e delle relative stazioni di pianificazione delle missioni operative.

Seduta del 2 giugno 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA/4/99 relativi all'acquisizione di materiale per il riconoscimento (Explosive Ordnance Reconnaissance EOR) e la neutralizzazione degli ordigni inesplosi (Explosive Ordnance Disposal EOD).

Seduta del 21 luglio 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale R/S SME-58/99 per la realizzazione di un dimostratore tecnologico di un nuovo dispositivo di controllo del fuoco per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launcher Rocket System) per il munizionamento guidato G-MLRS in fase di sviluppo.

Seduta del 28 settembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA 13/99 relativo all'acquisizione potenziamento di stazioni di pianificazione missione (MPS) velivoli vari.

Seduta del 28 settembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SMA 10/99 relativo a HH3F – Adeguamento configurazione.

Seduta del 28 settembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SMA 14/99 relativo all'acquisizione di apparati CRASH BEACON (rilevatore di posizione).

Seduta del 5 ottobre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA 9/99 relativo all'aggiornamento della configurazione e dell'ammodernamento di mezza vita dei velivoli MB 339.

Seduta del 5 ottobre 1999 – Parere favorevole

Programma di A/R n. SMA 11/99 relativo al velivolo Tornado. Programma di ammodernamento di mezza vita (» MID LIFE UPDATE « – MLU)

Seduta del 5 ottobre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA 5/99 relativo al velivolo AM-X supporto tecnico all'esercizio di n. 76 velivoli (IN SERVICE SUPPORT-ISS).

Seduta del 5 ottobre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA 7/99 relativo all'adeguamento operativo dei velivoli TANKER B707 TT.

Seduta del 5 ottobre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/069/99 relativo all'acquisizione di una sezione (n. 8 velivoli) DRONE a lunga portata MIRACH 150.

Seduta del 17 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/070/99 relativo all'acquisizione di una sezione (n. 8 velivoli) Mini RPV (Remotely Piloted Vehicles) MIRACH 26.

Seduta del 17 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/74/99 relativo all'acquisizione di 2.100 lanciagranate da 40 mm.

Seduta del 17 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/75/99 relativo all'acquisizione di 30.000 giubbetti antiproiettile « AP 98 ».

Seduta del 17 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/76/99 relativo all'acquisizione di 24 mortai da 120 mm. Con canna rigata.

Seduta del 18 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA/15/99 relativo all'acquisizione e all'integrazione sui velivoli d'attacco dell'aeronautica militare dei seguenti sistemi di guida per armamento di precisione.

Seduta del 18 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/072/99 relativo all'acquisizione di 125 visori IR per la visione notturna a lungo raggio.

Seduta del 18 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/74/99 relativo all'acquisizione di 2.100 lanciagranate da 40 mm.

Seduta del 17 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/75/99 relativo all'acquisizione di 30.000 giubbetti antiproiettile « AP 98 ».

Seduta del 17 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SME/76/99 relativo all'acquisizione di 24 mortai da 120 mm. Con canna rigata.

Seduta del 18 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA/15/99 relativo all'acquisizione e all'integrazione sui velivoli d'attacco dell'aeronautica militare dei seguenti sistemi di guida per armamento di precisione.

Seduta del 18 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMM 036/99 relativo all'acquisizione di n. 2 fregate di difesa aerea di nuova generazione.

Seduta del 30 novembre 1999 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME 071/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il reggimento difesa NBC e n. 2 costituenti scorta).

Seduta del 14 dicembre 1999 – Parere favorevole con condizioni

Programma pluriennale di R/S n. SME 001/2000 relativo alla realizzazione di una « interfaccia di dati digitali » – LLAPI/FAST (Low Level Air Picture Interface).

Seduta del 2 febbraio 2000 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SGD 01/2000 relativo alla partecipazione nazionale alla fase di completamento dello sviluppo e industrializzazione del « Sistema di distribuzione multifunzionale delle informazioni – terminale di basso volume » – « Multifunctional information distribution system – low volume terminal ».

Seduta del 5 aprile 2000 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SGD 004/2000 relativo alle fasi di industrializzazione (Production Investment – PI), produzione (Production – P) e supporto in servizio iniziale (Initial In Service Support – IISS) dell'elicottero. NH-90

Seduta del 24 maggio 2000 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMA 02/2000 relativo all'ammodernamento della flotta AM-X.

Seduta del 7 giugno 2000 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S numero SGD 006/2000 relativo alla fase di definizione e validazione del sistema missilistico superficie-aria « Memorandum Extended Air Defense System (MEADS) » – Estensione triennale (Risk Reduction Effort, RRE).

Seduta del 12 settembre 2000 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SMA 03/2000 relativo all'acquisizione di n. 300 kits a guida laser « LIZARD » per allestimento bombe MK-82.

Seduta del 26 settembre 2000 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/011/00 relativo all'acquisizione di n. 80 mortai calibro 120 millimetri rigati.

Seduta del 26 settembre 2000 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME/015/00 relativo all'acquisizione di n. 2000 missili c/c « F2A », attivi, lanciabili da posti tiro « MILAN » attualmente in servizio.

Seduta del 26 settembre 2000 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di R/S n. SMM 021/01 relativo allo sviluppo di un siluro pesante di nuova generazione.

Seduta del 26 settembre 2000 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di A/R n. SMA 024/2000 relativo all'incremento

delle capacità di aviorifornimento e trasporto strategico tramite l'acquisizione di 4 velivoli aerorifornitori multiruolo,

Seduta del 2 novembre 2000 – Parere favorevole con osservazioni.

Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2000 relativo al completamento della definizione e dello sviluppo di un sistema di identificazione militare, compatibile con le esigenze del controllo del traffico aereo civile, già iniziato in un contesto di cooperazione internazionale quale programma NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe – Identificazione Amico o Nemico di Nuova Generazione).

Seduta dell'11 gennaio 2001 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di R/S n. SMD 001/2000 relativo alla realizzazione di un dimostratore radar di sorveglianza del territorio SOSTAR-X (Stand-Off Surveillance Target Acquisition Radar).

Seduta del 16 gennaio 2001 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di R/S numero SMD 001/2001 relativo alla sorveglianza del campo di battaglia, denominato Coalition Aerial Surveillance and Reconnaissance (CAESAR). *Annunciato il 7 marzo 2001 – parere non espresso.*

Programma pluriennale di RS/AR 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-aria « Meteor ».

Seduta del 1° agosto 2001 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di A/R SMA n. 12/01 relativo alla realizzazione di un sistema nazionale di gestione automatizzata delle attività di Comando e controllo delle operazioni aeree definito Sistema di Comando e Controllo dell'A.M. (SICCAM).

Seduta del 26 settembre 2001 – Parere favorevole.

Programma annuale di A/R n. 006/2001, relativo all'acquisizione di n. 350 mortai leggeri cal. 60 millimetri.

Seduta del 9 ottobre 2001 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di A/R n. SME 11/2001, relativo alla produzione di terminali MIDS-LVT.

Seduta del 9 ottobre 2001 – Parere favorevole.

Programma pluriennale di R/S e A/R SME 002/2001, relativo alla fase di sviluppo e produzione per il sistema di controllo del fuoco EFCS (European Fire Control System), per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Seduta del 17 ottobre 2001 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S SME 003/2001, relativo alla fase di sviluppo per un congegno di autodistruzione SDF (Self Destruct Fuze), per il submunizionamento del sistema d'arma MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Seduta del 17 ottobre 2001 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SME 009/2001, relativo all'acquisizione di n. 40 posti comando moduli di ingaggio per le unità contro aerei (c/a), convenzionali e missilistiche, a cortissima portata (V/SHO-RAD).

Seduta del 7 novembre 2001 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SME 012/2001, relativo all'acquisizione di veicoli ad alta mobilità nel numero di 12 del tipo BV 206 della medesima tipologia di quelli già in servizio nella forza armata e nel numero di 189 del tipo BV 206 S/7 ad alta mobilità e dotati di protezione balistica, in varie configurazioni, per le unità specializzate di fanteria alpina.

Seduta del 13 novembre 2001 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMM 01/2002 relativo all'acquisizione di dieci Fregate di nuova generazione.

Seduta del 10 aprile 2002 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SME 21/2001 relativo all'acquisizione di una batteria DRONE CL 289 dalle Forze armate tedesche.

Seduta del 22 aprile 2002 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R numero SME 22/2001 relativo all'acquisizione di 4 sistemi radar eliportati CRESO NATO.

Seduta del 9 maggio 2002 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/02 relativo al sistema satellitare di osservazione della terra COSMO-Skymed/Pleiades.

Seduta del 3 giugno 2002 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SMA 002/2002 relativo allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter-JSF.

Seduta del 4 giugno 2002 – Parere favorevole con osservazione

Programma pluriennale di R/S SME 002/2002 relativo alla realizzazione di prototipi del sistema « Combattente 2000 ».

Seduta del 26 giugno 2002 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2002 relativo alla acquisizione di una « componente di sorveglianza elettronica aerotrasportata ».

Annunciato il 19 settembre 2002 – parere non espresso.

Programma pluriennale di A/R SMA 001/2003 relativi all'acquisizione di 444 missili aria/aria IRIS-T per il velivolo EF 2000.

Seduta del 4 giugno 2003 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SME/017/2003 relativo all'acquisizione di n. 1.150 veicoli tattici leggeri multiruolo con kit di protezione.

Seduta del 2 ottobre 2003 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R SME/SMM 11/2003 relativo alla produzione di serie dei sistemi missilistici FSAF (Famiglia Superficie-Aria Futuri), costituiti dal sistema terrestre SAMP/T e dal sistema navale SAAM/It.

Seduta del 14 ottobre 2003 – Parere favorevole con condizioni

Programma pluriennale di A/R SME n. 04/2003, relativo all'acquisizione di cinquanta sistemi di comando, controllo e navigazione (SICCONA) per i veicoli da combattimento (Ariete, Dardo, Centauro, VBC 8X8, Puma 6X6 e 4X4) di cui undici prototipi.

Seduta del 15 ottobre 2003 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SMA 01/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (Design and Development D&D) del sistema missilistico denominato Medium Extended-Air Defence System (MEADS) realizzato in cooperazione internazionale.

Sedute del 27 e del 29 luglio 2004 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2004, relativo a Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di « Battlefield Target Identification Device » (BTID) per l'identificazione « amico-nemico » da installare su piattaforme veicolari terrestri.

Sedute del 29 luglio e del 23 settembre 2004 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2004, relativo alla Migrazione verso la tecnologia JTRS (Joint Tactical Radio System) dei terminali del sistema MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System « Low Volume Terminal »).

Sedute del 29 luglio e del 23 settembre 2004 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SME/SMM 01/2004, relativo alla fase di Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) Step 2 « extended range » (Programma Vulcano).

Sedute del 29 luglio e del 23 settembre 2004 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SGD 03/2005, relativo alla realizzazione di un dimostratore tecnologico-funzionale di veicolo « pioniere » del Genio, parte della componente ruotata del più ampio « Sistema da combattimento futuro del Genio » dell'Esercito italiano.

Seduta del 23 giugno 2005 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2005, relativo alla sorveglianza del campo di battaglia denominato MAJIC (Multisensor Aerospace-ground Joint Interoperability ISR Coalition).

Seduta del 23 giugno 2005 – Parere favorevole

Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2005, relativo alla definizione di possibili strutture di sistema per la condivisione delle informazioni tattiche in ambiente centralizzato di reti di dati (Network Centric) denominato « Shared Tactical Picture » – STP.

Seduta del 23 giugno 2005 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2005, relativo all'acquisizione di sistemi radar controfuoco.

Seduta del 27 luglio 2005 – Parere favorevole con osservazione

Programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di n. 249 veicoli blindati da combattimento VBC 8x8.

Sedute del 5 e 6 dicembre 2006 – Parere favorevole

Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo al lancio di un satellite militare denominato SICRAL-1B.

Sedute del 12 e 21 giugno 2007 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato SICRAL-2.

Sedute del 12 e 21 giugno 2007 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di 4 aeromobili a pilotaggio remoto (APR-PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico.

Sedute del 6 e 12 febbraio 2008 – Parere favorevole

Programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2007, relativo all'acquisizione di due sommergibili di nuova generazione U-212A – 2^a serie e del relativo supporto logistico, quale completamento del programma di cooperazione internazionale italo-tedesca regolato dal M.o.U. U-212A.

Seduta del 5 marzo 2008 – Parere favorevole

Acquisizione di 4 sistemi tattici TUAV (Velivoli senza pilota) – Tactical unmanned vehicles per esigenze dell'Esercito, finalizzati ad assicurare in tempi rapidi ed a basso rischio il reperimento e il trasferimento di informazioni utili nei teatri operativi.

(Seduta del 3-12-2008 – Parere favorevole)

Acquisizione di 16 elicotteri da trasporto medio per l'Esercito (con opzione di ulteriori 4 aeromobili), in sostituzione degli elicotteri CH47; per garantire migliori *standard* di sicurezza, garanzie di interoperabilità con gli assetti NATO e riduzione dei costi di gestione.

(Seduta del 3-12-2008- Parere favorevole)

Acquisizione di 500 bombe di piccolo diametro SDB (*Small diameter bomb*) (*armamento di caduta leggero*) e relativa integrazione sul velivolo Tornado, per ridurre al minimo i danni collaterali, grazie alle limitate dimensioni e all'elevato livello di precisione del sistema di guida.

(Seduta del 3-12-2008 – Parere favorevole)

Acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo e ricognizione aerea

a lungo raggio, in sostituzione dei velivoli «Atlantic». (Seduta del 3-12-2008- Parere favorevole).

Acquisizione di 12 elicotteri (EPAM – Elicottero Pesante per l'Aeronautica Militare) più 3 in opzione, nel ruolo CSAR (Combat search and rescue – Ricerca e Soccorso anche in aree sotto minaccia) e di supporto alle operazioni speciali, in sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica. (Parere favorevole: seduta del 3-12-2008).

Acquisizione di 131 velivoli JSF (*Joint Strike Fighter*) e realizzazione in Italia, presso la base dell'Aeronautica militare di Cameri, di una linea di assemblaggio finale e verifica dei velivoli, trasformabile successivamente in un centro di manutenzione e riparazione dei velivoli (Linea FACO / MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul & upgrade*)) (Parere favorevole con condizioni: seduta dell'8-4-2009).

Digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza media terrestre (Forza NEC – Network enabled capability) per abilitarla alle nuove capacità operative in rete, articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). (Parere favorevole: seduta dell'8-4-2009).

Acquisizione di 2 velivoli con capacità SIGINT – Multi sensore e multi missione JAMMS (Joint airborne multisensor), con capacità di sorveglianza tattica e operativa, in sostituzione del velivolo SIGINT.. (Parere favorevole con condizione: seduta dell'8-4-2009).

Acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento, in sostituzione dei missili TOW e MILAN. (Parere favorevole: seduta del 16-6-2009).

Acquisizione di venti veicoli protetti ambulanza da utilizzare nelle operazioni all'estero. (Parere favorevole con osservazione: seduta del 16-6-2009).

Sviluppo ed industrializzazione della munizione guidata LR (Lungo raggio) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri « VULCANO ». (Parere favorevole: seduta del 16-6-2009).

Realizzazione di 3 stazioni « Anchor » fisse, con funzioni integrative ed alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle, del sistema satellitare per le telecomunicazioni della Difesa « SICRAL » (Sistema italiano per comunicazioni riservate e allarmi (Parere favorevole: seduta del 16-6-2009).

Sviluppo ed integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso a tecnologia laser (Directed infra-Red counter-Measures – DIRCM), per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica contro minacce missilistiche a guida infrarossa. (Parere favorevole: seduta del 16-6-2009).

Produzione e supporto del missile antiradar a medio raggio AGM-88E per la difesa aerea, per limitare il rischio di danni collaterali. (Parere favorevole: seduta del 24-6-2009).

Realizzazione di sistemi di simulazione « Constructive » e « Live » per addestramento terrestre, funzionali alla formazione e all'addestramento del personale militare. (Parere favorevole: seduta del 24-6-2009).

Ammodernamento della Rete Radar Costiera della Marina e della Centrale di Sorveglianza Marittima Associata per realizzare un incremento di sorveglianza costiera, con l'introduzione di sensori di nuova generazione. (Parere favorevole: seduta del 24-6-2009).

Partecipazione dell'Italia al progetto multinazionale relativo al futuro sistema federato di satelliti europei di osservazione della terra ed alla realizzazione di due satelliti Cosmo SkyMed che rappresentano il segmento spaziale nazionale del progetto. (Parere favorevole: seduta del 24-6-2009).

Acquisizione di un sistema di sorveglianza aerea basato su una flotta di 8 velivoli pilota « Global Hawk. (Parere favorevole: seduta del 24-6-2009).

Acquisizione di 2 aeromobili a pilotaggio remoto (APR). (Parere favorevole: seduta del 7-10-2009).

Acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico. (Parere favorevole: seduta del 9-11-2010)

Acquisizione di un nuovo siluro pesante per i sommergibili U-212. Durata: 10 anni, dal 2010. (Parere favorevole: seduta del 9-11-2010).

Acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico. (Parere favorevole: seduta del 9-11-2010).

Acquisizione di 10 elicotteri di categoria media con funzioni SAR (Search and rescue) militare nazionale (interim solution) per l'Aeronautica militare. (Parere favorevole: seduta del 9-11-2010).

Acquisizione di 32 sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di 32 sistemi contro-carro di 3^a generazione, per l'elicottero A129 Mangusta. (Parere favorevole: seduta del 9-11-2010).

Realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività ed efficacia. (Seduta del 9-11-2010, Parere favorevole).

Realizzazione di una infrastruttura evoluta (Defence Information Infrastructure- DII) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa.

(Seduta del 9-11-2010- Parere favorevole).

Acquisizione di due veicoli prototipali della « Nuova Blindo Centauro 2 ».

(Seduta del 23-11-2011- Parere favorevole con osservazioni)

Acquisizione di quaranta (più venticinque opzionali) « Veicoli Tattici Medi Multiruolo VTMM » in versioni dedicate alla capacità di bonifica di aree e itinerari, per equipaggiare gli assetti specialistici del Genio dell'Esercito italiano. Seduta del 23-11-2011 – Parere favorevole con osservazioni

Acquisizione di centoquarantanove « Automezzi Logistici Protetti », in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi, caratterizzati sia da elevata minaccia balistica e sia dal pericolo derivante dagli ordigni esplosivi improvvisati, più

comunemente conosciuti come IED (Improvised Explosive Device). Seduta del 23-11-2011 – Parere favorevole con osservazioni

Acquisizione di cinquecentoundici « Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) Lince », versione 1 A, di cui quattrocentosettantanove nella versione combat e trentadue nella versione portaferiti, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nei teatri operativi. Seduta del 23-11-2011 – Parere favorevole

Acquisizione di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per incrementare il livello di protezione delle basi operative avanzate e delle basi di supporto avanzate nel teatro di operazioni afgano. Seduta del 23-11-2011 – Parere favorevole.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre » (C. 1836 Governo);

condiviso l'impegno finalizzato al conferimento delle deleghe legislative necessarie al puntuale recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, soprattutto in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;

evidenziata, in particolare, la rilevanza della norma di cui all'articolo 6 in materia di semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea ai fini di un'efficace azione di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali, che rappresentano ormai una

minaccia estesa, capace di colpire interessi nazionali di natura strategica e che pertanto richiede l'adozione di misure rientranti nella responsabilità degli Stati in materia di difesa e di sicurezza;

richiamato inoltre l'articolo 7, finalizzato al recepimento dell'intero corpus normativo europeo in materia di protezione internazionale e di diritto d'asilo e all'armonizzazione delle procedure e prassi attuative da parte degli Stati membri, con particolare riferimento alla tutela dei minori e di altre categorie di persone vulnerabili, alla luce del ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere sul piano umanitario nel fronteggiare gli straordinari flussi migratori nel Mediterraneo, da cui è derivata un'assunzione di responsabilità specifica, anche sul piano della dotazione dello strumento navale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge comunitaria 2013 *bis* » (C. 1864 Governo);

condiviso l'impegno volto a garantire l'adeguamento rigoroso dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, soprattutto in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	107
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	108

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dal Governo</i>)	366
ERRATA CORRIGE	112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *in sostituzione del relatore*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 2 dicembre scorso, ha esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 631 e abb., esprimendo sullo stesso nulla osta alla II Commissione (Giustizia). Nel ricordare che la Commissione giustizia, nella seduta del 5 dicembre, ha approvato il suddetto testo, ora all'esame dell'Assemblea, senza apportarvi alcuna modifica, conferma che lo stesso non presenta profili problematici sul piano finanziario. Segnala infine che l'Assemblea, in data 9 dicembre, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non sembrano presentare profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni del relatore.

Francesco BOCCIA, *in sostituzione del relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 631 e abb.-A, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

C. 1542 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 4.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri, ha ribadito il proprio nulla osta sul testo del provvedimento in esame e ha espresso parere contrario su alcune proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3.

Segnala che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso le proposte emendative 0.2.502.9, 0.2.502.10, 2.502 (*Nuova formulazione*), 3.900, 4.900, 4.901, 0.10.900.2,

0.10.900.1 e 10.900 e che, in relazione alle suddette proposte emendative, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 10.900 della Commissione, volto a prevedere che il rapporto di lavoro del personale delle città metropolitane, il relativo trattamento giuridico ed economico, nonché il reclutamento dello stesso sono disciplinati dalle vigenti disposizioni normative in materia e dai CCNL del comparto regioni ed autonomie locali e che il personale trasferito dalle province mantiene la posizione giuridica ed economica già in godimento. Evidenzia inoltre che la citata proposta emendativa stabilisce altresì che la città metropolitana provvede ad individuare il trattamento accessorio spettante al personale in relazione al nuovo assetto organizzativo e che, fino al completamento della riorganizzazione delle relative strutture e comunque per non oltre sei mesi dal trasferimento, il personale trasferito conserva il complessivo trattamento economico in godimento, compreso il trattamento accessorio. Segnala al riguardo l'opportunità che il Governo chiarisca se gli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella predetta proposta emendativa siano o meno compensati dai maggiori risparmi prodotti dal provvedimento.

Evidenzia inoltre la necessità di un chiarimento del Governo in ordine al subemendamento Paolo Russo 0.10.900.2, che prevede la figura del segretario generale o direttore generale in ogni provincia e in ogni città metropolitana.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riguardo all'emendamento della Commissione 10.900 e al relativo subemendamento Paolo Russo 0.10.900.2, si riserva di esprimere il parere all'esito dell'acquisizione di ulteriori elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva infatti come l'emendamento della Commissione, nella parte in cui fa riferimento al trattamento economico accessorio

spettante al personale delle province trasferito presso le città metropolitane, potrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Chiede quindi che la seduta sia brevemente sospesa.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda che la Ragioneria generale dello Stato aveva rilevato nel testo del provvedimento in esame molteplici profili di criticità sul piano finanziario, per superare i quali Governo si era impegnato a presentare specifiche proposte emendative. Nel sottolineare come lo stesso Governo abbia successivamente disatteso gli impegni assunti, evidenzia di aver egli stesso presentato in Assemblea alcuni emendamenti, sui quali la Commissione bilancio ha espresso nulla osta, ma su cui la Commissione di merito ed il Governo hanno espresso invece parere contrario. Alla luce della documentazione prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato ed acquisita agli atti della Commissione bilancio, fa presente pertanto di voler sottoporre la questione relativa alla complessiva onerosità del provvedimento all'attenzione della Presidenza della Camera nel corso dell'esame in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa, in attesa di acquisire dal Governo ulteriori elementi istruttori in merito all'emendamento 10.900 della Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.40.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, avverte che l'emendamento 10.900 della Commissione risulta ritirato, per cui il subemendamento Paolo Russo 0.10.900.2 risulta decaduto. Inoltre fa presente che è stato presentato l'emendamento 10.901 della Commissione, che non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni del relatore.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 2.502 (*Nuova formulazione*), 3.900, 4.900, 4.901, 10.901, 0.2.502.9, 0.2.502.10, riferite al disegno di legge C. 1542 Governo e abb.-A, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA

sulle proposte emendative in oggetto ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata

anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione di ieri sera, i gruppi hanno provveduto alla segnalazione delle proposte emendative (*vedi allegato 1*). Evidenzia che le proposte emendative approvate dalla Commissione, tutte contenute nel fascicolo degli emendamenti segnalati, saranno esaminate tenendo conto delle priorità segnalate dai presidenti delle stesse.

Segnala, inoltre, che le proposte emendative Fedriga 1.2346, 1.2351, 1.2379, 1.2383 e 1.2403, nonché Caparini 1.2436 sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-*bis*, in quanto tali emendamenti presentano i medesimi profili di inammissibilità già rilevati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti Fedriga 1.2360, 1.2363, 1.2367, 1.2370, 1.2388, 1.2406, 1.2420 e 1.2429. Faccio altresì presente che l'emendamento Fedriga 1.2394, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione nella seduta di ieri, poiché presenta i medesimi profili di inammissibilità degli emendamenti dianzi citati, è da ritenersi inammissibile anche sotto il profilo della estraneità per materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-*bis*.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che venga riconsiderata la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione relativa alle proposte emendative Chimienti 1.817, in materia di scatti di anzianità del personale docente, e Marzana 1.1370, in materia di reclutamento del personale docente e del personale ATA delle scuole pubbliche statali dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. In proposito, rileva come le problematiche in questione siano state più volte oggetto di attenzione da parte del Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha calendarizzato il seguito dell'esame del disegno di legge C. 1542-A e abb., in materia di città metropolitane e province, per la seduta pomeridiana programmata per la giornata di domani. Ritiene, in proposito, che la programmazione dei lavori dell'Assemblea possa determinare rallentamenti dell'*iter* di esame in sede referente dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, nonostante il presidente della Commissione abbia formalmente richiesto con lettera al Presidente della Camera che da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre non si svolgessero votazioni in Assemblea, analogamente a quanto disposto per la sessione di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento.

Osserva, infine, come gli interventi nel corso della discussione delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità dovrebbero essere limitati ai soli presentatori e a un deputato per ogni gruppo e al fine di consentire l'esame di tutte le proposte emendative in un tempo compatibile con la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD) invita a rivedere la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento, a sua prima firma, 1.2332, per carenza di copertura finanziaria. Al riguardo avverte di aver chiesto un approfondimento del Servizio del bilancio, che ha precisato che l'inammissibilità è stata determinata dalla mancanza di una specificazione nella clausola di copertura finanziaria che, pur tuttavia, rimane sostanzialmente valida. Pertanto, poiché l'inammissibilità sarebbe stata determinata da un mero problema di chiarezza della clausola di copertura finanziaria, invita a riammettere l'emendamento con una riformulazione che recepisca il chiarimento interpretativo suggerito dagli uffici.

Alessandro BRATTI (PD) chiede la riammissione del suo emendamento 1.874, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità per carenza di copertura finan-

ziaria è stata determinata da un refuso presente nell'emendamento.

Roger DE MENECH (PD) esprime perplessità sulla declaratoria di inammissibilità relativa agli emendamenti, a sua prima firma, 1.2623 e 1.2626, che disciplinano l'entità dei canoni dovuti all'ANAS per i passi carrai. Al riguardo si associa alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dalla deputata Miotto con riferimento al suo emendamento 1.2605 che affronta la medesima problematica, come anche altri emendamenti presentati in materia da diversi gruppi politici. Ricorda al riguardo che il Governo si era impegnato a risolvere la questione nella legge di stabilità, ma per adesso nel testo non figura alcuna disposizione al riguardo. Chiede quindi la riammissione dell'emendamento che, lungi dal determinare effetti finanziari negativi, è volto ad una impostazione più corretta e veritiera del bilancio dell'ANAS, basato su entrate effettive e non fittizie.

Raffaello VIGNALI (NCD) chiede la riammissione dell'emendamento, a sua prima firma, 1.874, che prevede per il triennio 2014-2016 un credito d'imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione. Al riguardo ritiene che la declaratoria di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria sia infondata.

Chiede inoltre la riammissione, per analoghe ragioni: dell'emendamento, a sua firma, 1.3244, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; dell'emendamento Calabrò 1.2851, in materia di contratti di formazione medica specialistica e di contratti per la formazione dei medici in medicina generale; di un emendamento del proprio gruppo che stanZIA apposite risorse per le Forze armate e di polizia.

Vincenzo CASO (M5S) chiede la riammissione dell'emendamento Castelli 1.1386, che detta disposizioni in tema di indennità parlamentare, modificando il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965. Ritiene infatti che non sia giustificata la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia, a maggior ragione se si considera che, per esempio, è stato riammesso l'emendamento Rosato 1.289, con la motivazione che la disposizione, sopprimendo il Pubblico registro automobilistico, può avere effetti di riduzione della spesa pubblica. Se il ragionamento è valido per tale emendamento riammesso, dovrebbe analogamente valere per l'emendamento Castelli 1.1386, poiché, riducendo l'indennità parlamentare, determina parimenti effetti virtuosi per la finanza pubblica.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, segnala che l'emendamento Crimi 1.2886 viene sottoscritto dall'onorevole Gigli; l'emendamento Salvatore Piccolo 1.1570 viene sottoscritto dall'onorevole Amendola; gli emendamenti Marcon Tab.E.2 e 1.2111 vengono sottoscritti dagli onorevoli Duranti e Piras; l'onorevole Sbrollini sottoscrive gli emendamenti Damiano 1.640, 1.643, 1.646, 1.648, 1.650, 1.652, 1.784, 1.971, 1.1005, 1.1017, 1.1020, 1.1030 e 1.1037 nonché l'emendamento De Menech 1.2587; l'onorevole Garofalo sottoscrive gli emendamenti Misuraca 1.460, 1.462 e 1.3033; l'onorevole Gelmini sottoscrive l'emendamento Palese 1.1654; l'onorevole Laffranco sottoscrive l'emendamento Palese 1.1654; l'onorevole Bobba sottoscrive l'emendamento Ginato 1.908; l'onorevole Pannarale sottoscrive l'emendamento Mazziotti di Celso 1.2782; l'onorevole Cova sottoscrive l'emendamento Mariastella Bianchi 1.1016; l'onorevole Bobba sottoscrive l'emendamento Fanucci 1.1702; l'onorevole Pini sottoscrive gli emendamenti Pagani 1.258 e 1.259; l'onorevole Ginato sottoscrive gli emendamenti Rughetti 1.3424, De Micheli 1.1846, Damiano 1.650, Villecco Calipari 1.1223, Bobba 1.1492 e Guerra 1.2231, l'onorevole Saltamartini sottoscrive l'emenda-

mento Covello 1614, l'onorevole Giacomo Portas sottoscrive l'emendamento Formisano 1.35, l'onorevole Tino Iannuzzi sottoscrive l'emendamento Fauttilli 1.1707, l'onorevole Misuraca sottoscrive l'emendamento 1.2775 Ribaudo.

Fa presente, da ultimo, che il Governo ha testé presentato otto proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 2*). Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo al disegno di legge di bilancio è fissato per le ore 10 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 136 del 9 dicembre 2013, a pagina 24, seconda colonna, trentottesima riga, sostituire la parola: « Crimi » con la seguente: « Crimì ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

COMMA 4

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per il triennio 2014-2016 sono sospesi gli aumenti aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

4-ter. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 alla lettera a) le parole: 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento e alla lettera b) le parole: 68 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.

4-quater. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, successivamente modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: 15 ottobre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014.

Conseguentemente al comma 285, le parole: 700 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 400 per l'anno 2015 e le parole: 1.410 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.060 milioni per l'anno 2016; e conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui la Tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014.

1. **1429.** Faenzi, Catanoso, Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

COMMA 5

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. **263.** Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, è destinata a interventi di messa in sicurezza del territorio, in deroga alle percentuali di riparto ivi previste. Il CIPE tiene conto di tale finalità in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1. **1888.** De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giuliotti, Mauro Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 8

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finan-

ziate ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.

1. 1898. Busin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui ai comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.

1. 1587. De Mita.

COMMA 9

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, le parole: « di cui al comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché alle pro-

cedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentite dalla normativa vigente »;

b) dopo il comma 24-ter, è inserito il seguente: « 24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei ».

1. 2775. Ribaudò, Piccione, Culotta, Moscatelli, Ventricelli, Misuraca.

COMMA 10

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 76, inserire il seguente:

76-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni;

b) *sopprimere il comma 132;*

c) *dopo il comma 254, inserire i seguenti:*

254-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

254-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confidanti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

254-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»;

d) *dopo il comma 300, inserire i seguenti:*

300-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-

dividuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

300-*ter*. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

300-*quater*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

300-*quinquies*. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*)

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

e) dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;

f) dopo il comma 384, inserire il seguente:

384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

g) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 2346. Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Gianluca Pini.

Inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-bis

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente,

sostituire il comma 126 con il seguente:

126. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 »;

b) al comma 14, alinea:

1) dopo le parole: « in vigore del presente decreto », sono inserite le seguenti: « ,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, »;

2) dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 », sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »

3) le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

c) al comma 14, lettera a), le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 », sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

d) al comma 14, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

e) al comma 14, lettera c):

1) dopo le parole: « 3 dicembre 1996, n. 662, », sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

2) le parole: « ; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni »;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter »;

f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile »;

g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

e-quater) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobi-

lità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;

h) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: « del settore privato », sono inserite le seguenti: « e del settore pubblico »;

i) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività. »

Conseguentemente,

sopprimere il comma 132.

Conseguentemente,

dopo il comma 254, inserire i seguenti:

254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base

ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informata congiunta».

Conseguentemente,

dopo il comma 300, inserire i seguenti:

300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono,

entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014 la spesa annua per consumi intermedi.

300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *e-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Conseguentemente,

dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensioni-

stici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

Conseguentemente,

dopo il comma 384, inserire il seguente:

384-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

Conseguentemente,

al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 2360. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

Inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-bis

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università italiane, di percorsi formativi e di aggiornamento ai dipendenti dell'Agenzia ICE che seguono le piccole attività imprenditoriali nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

1. 1464. Polidori.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 *con le seguenti:* 285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1. 1662. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 1.500.

1. 3340. XIII Commissione (Agricoltura).

COMMA 13

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni

mediterranee tipiche, biologiche e di origine protette, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e per valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché per sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che a livello internazionale garantiscono il rispetto degli *standard* di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari *Made in Italy* ed in tal senso per agevolare il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del « Marchio Ospitalità Italiana » Ristoranti Italiani nel Mondo.

Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.

1. 221. Mongiello, Di Gioia

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e di prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine tutelate, nonché per valorizzare all'estero la cultura gastronomica nazionale e sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche conosciute come produzioni agroalimentari *Made in Italy* ed in tal senso per contrastare al meglio il diffondersi del fenomeno

della contraffazione dell'*Italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del « Marchio Ospitalità Italiana » Ristoranti Italiani nel Mondo.

Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.

1. 245. Mongiello, Di Gioia.

COMMA 14

Al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. 1656. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

L'articolo 6-*decies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 è abrogato.

1. 2170. Boccadutri, Marcon, Melilla.

COMMA 15

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

1. 2111. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

COMMA 16

Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

16-bis. Entro il termine perentorio di 30 giorni, l'Agenzia del demanio, individua i terreni agricoli a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, inclusi quelli di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro, L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

16-ter. L'Agenzia del demanio comunica successivamente al termine di cui al comma precedente, l'elenco dei terreni di proprietà pubblica da rendere disponibili per i giovani imprenditori agricoli al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio di 30 giorni, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al commi 16-bis e 16-ter.

1. **1441.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

COMMA 17

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: « omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente » con le seguenti: « indicano nell'autofattura le generalità del cedente » e sostituire le

parole: « senza diritto di detrazione » con le parole: « con diritto di detrazione ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 8.000;
2015: – 8.000;
2016: – 8.000.

1. **3342.** XIII Commissione.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, sostituire le parole « senza diritto di detrazione » con le parole « con diritto di detrazione ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 8.000;
2015: – 8.000;
2016: – 8.000.

1. **3258.** Monchiero, Librandi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi *on line* sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (altrimenti detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso sog-

getti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie *on line* esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.

- 1. 1702.** Fanucci, Boccadutri, Carbone, Castricone, Covello, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

COMMA 18

Il comma 18, è sostituito dal seguente:

18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « da locare o alienare » sono sostituite dalle seguenti: « da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante » e dopo le parole: « superiore a 100.000 euro. » aggiungere il seguente periodo: « I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui

al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.

c) al comma 7, le parole: « possono vendere o cedere in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante ».

- 1. 120.** Zaccagnini.

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al periodo precedente è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.

- 1. 3388.** XIII Commissione.

COMMA 20

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: -20.000;
2016: -20.000;

voce: Ministero degli affari esteri

2015: -12.800;
2016: -23.700.

- * 1. 3345.** XIII Commissione

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: -20.000;
2016: -20.000;

voce: Ministero degli affari esteri

2015: -12.800;
2016: -23.700.

*** 1. 1180.** Pelillo, Oliverio, Petrini, Antezza, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: -20.000;
2016: -20.000;

voce: Ministero degli affari esteri

2015: -12.800;
2016: -23.700.

*** 1. 3071.** Bosco

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziati risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -5.000;
2015: -5.000;
2016: -5.000.

1. 3347. XIII Commissione

COMMA 21

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la cifra: « 40 milioni » con la seguente: « 20 milioni »;

b) sostituire la cifra: « 110 milioni » con la seguente: « 60 milioni »;

c) sostituire la cifra: « 140 milioni » con la seguente: « 40 milioni ».

Conseguentemente, alla tabella 5, missione « Competitività e Sviluppo delle imprese » programma « Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione », voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – articolo 3 comma 4: Dotazione/incremento

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342)

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2016:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1. **1273.** Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Artini, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 8 bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **2578.** Sereni, Giulietti, Benamati.

COMMA 22

Sostituire il comma 22 con il seguente:

Ai fini dello screening per la prevenzione di malattie collegate all'inquinamento ambientale e per la diagnosi pre-

coce di patologie collegate alla situazione di contaminazione ambientale nei siti di interesse nazionale di Bonifica nonché negli ex SIN declassati nel 2013 a Siti di Interesse Regionale per le Bonifiche, sono concessi due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro dal 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro della Salute, con decreto da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore di sanità e la I Conferenza Stato-Regioni, determina le modalità di riparto della somma e quelle di spesa nonché le patologia d'interesse e le metodologie d'indagine, nonché le procedure di aggiornamento in considerazione della durata del contributo.

1. **1609.** Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22-bis. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

- * 1. **379.** Pisicchio.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

- * 1. **1575.** Salvatore Piccolo.

Al comma 22 sostituire le parole: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,

con le seguenti: 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere i seguenti periodi: Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 10 febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato allo costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 10 gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere, dall'esercizio 2014.

1. 1570.

Salvatore Piccolo, Amendola.

COMMA 23

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*** 1. 3305.** IV Commissione.

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*** 1. 2319.** Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli,

Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Latuca, Leva, Manciuoli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

COMMA 26

Al comma 26 sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese *sono sostituite dalle seguenti:* imprese, comprese le imprese agricole;

b) al secondo periodo, le parole: piccole e medie imprese *sono sostituite dalle seguenti:* imprese, comprese le imprese agricole;

c) al secondo periodo, dopo le parole: imprese agricole *sono inserite le seguenti:* per finalità di sostegno all'economia,.

****1. 3348.** XIII Commissione.

Al comma 26, Sostituire la lettera a), la lettera b) e la lettera c) con le seguenti:

a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese *sono sostituite dalle seguenti:* imprese, comprese le imprese agricole;

b) al secondo periodo, le parole: piccole e medie imprese *sono sostituite dalle seguenti:* imprese, comprese le imprese agricole;

c) al secondo periodo, dopo le parole: imprese agricole *sono inserite le seguenti:* per finalità di sostegno all'economia,.

****1. 1114.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

COMMA 29

Sopprimere il comma 29.

*****1. 1131.** Corsaro

Sopprimere il comma 29.

*****1. 2294.** Marco Di Maio

COMMA 30

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. La Cassa Depositi e Prestiti Spa può procedere, nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, alla ristrutturazione delle operazioni di indebitamento aventi come controparte le Regioni. Le eventuali operazioni di cui al periodo precedente non devono determinare l'applicazione di penali a carico delle Regioni.

1. 2316. Causi, Marco Di Stefano

COMMA 31

Al comma 31, lettera a), al primo e al secondo periodo, sostituire le parole da: « il Fondo di garanzia » fino a: « piccole e medie imprese » con la seguente: « il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle Finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione,

da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle banche, delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie imprese commerciali, delle piccole e medie imprese artigiane, nonché dei confidi, indicate dalle stesse associazioni di rappresentanza.

1. 2003. Causi.

Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: di concerto, aggiungere le parole: con il Ministro con delega alle politiche giovanili e.

1. 2032. Bonomo, Chaouki.

Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » aggiungere le seguenti: « da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

b) aggiungere in fine, il seguente periodo: « Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. »

*** 1. 1982.** Causi.

Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

* **1. 2386.** Zanetti, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 inserire il seguente: « Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 Codice Civile, primo comma, n. 6), in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali ».

3-ter. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore ».

1. 1964. Causi, Braga, Baruffi.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

« 31-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: « è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « è assegnata una dotazione di 70 milioni di euro ».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000.

1. 1968. Causi, Braga, Baruffi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Al fine di rispettare gli impegni comunitari di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è estesa, anche agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Fondo, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicura-

zioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte del Fondo all'Agenzia delle Entrate.

1. 3061. Vignali.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite con le seguenti: «Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 possono essere introdotte particolare forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

1. 1978. Causi.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: – 24.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: – 3.000.

*** 1. 3322.** VIII Commissione.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle Finanze:

2014: – 24.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2014: – 3.000.

*** 1. 954.** Braga, Mariani, Bratti, Gadda, Mazzoli, Cominelli, Dallai, Zardini

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni di euro per l'anno 2016.

31-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficientamento energetico degli edifici.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 600 milioni per l'anno 2016.

- 1. 1482.** Della Valle, Crippa, Mucci, Prodan, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

COMMA 32

Al comma 32, secondo periodo, sostituire la cifra « 600 » con « 825 »;

Conseguentemente, sostituire il comma 33 con il seguente:

« Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. All'attuazione delle misure di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità precitate

possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici e Camere di commercio sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020. ».

Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

« **33-bis.** Una somma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014, a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 9, della precitata legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

- 1. 3299.** X Commissione.

COMMA 33

Sopprimere il comma 33.

- * **1. 2768.** Rabino, Monchiero, Oliaro, Librandi.

Sopprimere il comma 33.

- * **1. 365.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 33.

- * **1. 2020.** Bini, Cenni.

Sopprimere il comma 33.

*** 1. 1716.** Fauttilli.

Sopprimere il comma 33.

*** 1. 98.** Morassut.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per gli anni 2014, 2015, 2016 dal sistema delle camere di commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 1803. Busin, Guidesi.

Al comma 33 sostituire il primo periodo con il seguente:

33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 200 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni

di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate al 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese che, nel corso dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rispondano ai seguenti requisiti:

1) non abbiano avviato procedure di delocalizzazione dell'attività produttiva, mantenendo inalterati i livelli occupazionali delle relative aziende e tutelando i diritti dei lavoratori;

2) oppure abbiano investito, con conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali.

Consequentemente dopo il comma 33 inserire i seguenti:

33-bis. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede, sino a concorrenza dell'importo ivi previsto, secondo quanto stabilito dai successivi commi 33-ter e 33-quater.

33-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »:

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti; « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2) nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

33-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

1. 2160. Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per gli anni 2014, 2015 e 2016 un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo *software* e *hardware* e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) ricerca e sviluppo *software* e *hardware*;

b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;

c) creazione di comunità *on-line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà industriali;

f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g) condivisione di esperienze con il territorio;

h) sostegno per l'applicazione delle idee;

i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei « *markes* ».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione della presente norma.

Conseguentemente al comma 527 aggiungere i seguenti:

527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 33-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

1. 1491. Crippa, Della Valle, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Sorial, Caso

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. Ai fini di attenuare gli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale per le imprese italiane ed estere presenti sul territorio nazionale che beneficino di contributi statali, la delocalizzazione, in un Paese non appartenente all'Unione europea, dei beni ammessi al

beneficio e degli impianti produttivi in cui tali beni sono installati comporta l'obbligo di restituzione dei contributi percepiti e, in caso di riduzione del personale dell'impresa, la decadenza dell'impresa stessa dal diritto al predetto beneficio.

33-ter. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa sarà sospesa nel caso in cui si verifichino le fattispecie previste al comma 33-bis.

1. **1411.** Fantinati, Vallascas, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso

Al comma 33 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

1. **1671.** Dellai, Fauttilli, De Mita

COMMA 34

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole da: « in ogni caso » a: « fondo comune » sono sostituite dalle seguenti: limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma direte, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune »;

b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: « una situazione patrimoniale » a: « luogo ove ha sede » sono sostituite dalle seguenti: « un bilancio

di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico; »;

2) le parole: « a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

3) le parole: « se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.

1. **1667.** Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

COMMA 36

Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.

- * 1. **3275.** II Commissione.

Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.

*** 1. 2721.** Vazio, Ferranti.

Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.

*** 1. 942.** Covello.

COMMA 38

Al comma 38, dopo le parole: al netto delle spese di gestione del servizio aggiungere le seguenti: e tutte le somme dovute a titolo di onorari.

1. 1233. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: « di cui al comma 7 » è aggiunto il seguente periodo: « e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

« 7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.

1. 1350. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « Per l'anno 2009 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal 2014 » e le parole: « 100 milioni di euro » sono sostituite dalle parole: « 10 milioni di euro ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

1. 2127. Guidesi, Molteni

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

39-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

39-*quater*. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma.

39-*quinquies*. Nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

39-*sexies*. La cessione di cui al comma 39-*quater* dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

39-*septies*. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 39-*bis*, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare

l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

39-*octies*. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

39-*novies*. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 39-*bis* confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.

1.2299. Abrignani

COMMA 40

Al comma 40, primo periodo, sopprimere le parole: la realizzazione di nuove opere.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è data priorità a quelli inseriti nel programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS Spa.

1. 3324. VIII Commissione.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-*bis*. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milioni di

euro, per la realizzazione di un programma di interventi, in cofinanziamento, finalizzato a provvedere all'adeguamento delle barriere di ritenuta stradale ai più recenti standard di sicurezza nei tratti di strada ad alto tasso di incidentalità, con sistemi idonei a garantire anche l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

- 1. 1164.** Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni;

b) al comma 43 sostituire le parole 151 milioni con le parole 139 milioni;

c) al comma 49 sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: –10.000;
2016: – 10.000.

- 1. 64.** Dallai, Parrini.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS Spa sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 1. 3429.** IX Commissione.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: « Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS Spa sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 1. 558.** Meta.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza idrogeologica e ambientale riguardante il bacino del fiume Pescara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di bonifica lungo l'asse fluviale e nel porto canale di Pescara.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 41 sostituire le parole 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 con le parole 45 milioni di euro per l'anno 2014, di 165 milioni di euro per l'anno 2015;

b) al comma 49, sostituire le parole: 50 milioni con le parole: 45 milioni.

1. 932. Castricone, D'Incecco, Amato, Ginoble.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale « Pedemontana piemontese » è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 2757. Rabino, Monchiero, Librandi.

Al comma 42, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Conseguentemente, al medesimo comma 42, lettera b) dopo le parole: dell'infrastrut-

tura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

1. 3327. VIII Commissione.

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-bis. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.

42-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori; la stipula della convenzione unica è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione europea.

42-quater. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a

carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.

42-quinquies. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.

42-sexies. I lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi sono affidati a terzi dai concessionari, che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i lavori compresi nelle originarie convenzioni sono affidati con le modalità già previste dalle convenzioni medesime ovvero dagli atti regolanti le gare di affidamento espletate.

42-septies. La convenzione unitaria di cui al comma 42-ter è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

42-octies. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

42-nonies. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.

42-decies. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 42-ter e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.

42-undecies. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 42-ter, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale,

tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali; nell'ambito dei relativi piani finanziari deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato di un ammontare a titolo di valore della concessione, nella misura determinata di concerto tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 42-*quater*, 42-*sexies*, 42-*septies* e 42-*octies* per quanto compatibile e la stipula delle relative convenzioni è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità delle stesse con le norme vincolanti dell'Unione europea.

1. **958.** Dal Moro, Gebhard, Nicoletti, Carra, Alfreider, Matteo Bragantini, Bressa, Dellai, Milanato, Schullian, Gnechchi, D'Arienzo, Rotta, Borghi, Mariani, Ottobre.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. L'articolo 176, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: « Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori (SAL), il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto ».

1. **1714.** Castricone, Covello.

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

44-*bis*. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-

Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui al comma precedente.

1. **986.** Gribaudo, Taricco.

COMMA 46

Sopprimere il comma 46.

- * 1. **1614.** Covello, Castricone, Saltamartini.

Sopprimere il comma 46.

- * 1. **29.** Del Basso De Caro.

COMMA 49

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-*bis*. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

49-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

Conseguentemente al comma 178 le parole: 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 99.800.000.

1. **3170.** Garofalo, Bosco, Minardo

COMMA 50

Sostituire il comma 50 con i seguenti:

50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi impegni e pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

50-bis. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50-ter e 50-quater.

50-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2. nell'ultimo periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati

successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

50-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

1. 708. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

Sostituire il comma 50 con i seguenti:

50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del

fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e *ferry-boat*. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

50-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e delle aree a domanda debole, della velocità commerciale, dell'economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

50-ter. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota, gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

50-quater. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è inserito il seguente:

6-bis. Al fine di consentire la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia del trasporto pubblico lo-

cale, di cui al comma 4, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le società e gli enti di trasporto pubblico locale sono tenuti a comunicare i dati relativi ai costi sostenuti, elaborati attraverso il supporto e la collaborazione della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in accordo con l'Agenzia delle Entrate.

1. 3430. IX Commissione.

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il *retrofit* e per il *revamping* del materiale rotabile su gomma la cui dotazione è di 30 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2014 fino al 2016. Alla dotazione di tale fondo si provvede mediante rimodulazione dell'allegato 4 di cui al comma 289, « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni ». Tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i criteri di erogazioni nonché le modalità di accesso, per le aziende che effettuano trasporto pubblico locale su gomma.

Conseguentemente, all'allegato 4, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 25 febbraio 1999, n. 40, l'autorizzazione di spesa è così ridotta:

2014: – 37.381;
2015: – 37.166;
2016: – 37.403.

Conseguentemente dopo il comma 50-bis, aggiungere il seguente:

50-ter. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, le parole: « L, M1 e N1 » sono sostituite dalle seguenti: « L, M e N1 ».

1. 1147. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed j).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

1. 1160. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli

organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. ».

**** 1. 3091.** Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. ».

**** 1. 2668.** Caparini.

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i con-

trolli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. ».

**** 1. 1251.** De Micheli.

COMMA 51

Sopprimere il comma 51.

Conseguentemente:

- a) sopprimere il comma 53;
- b) sopprimere il comma 57;
- c) sopprimere il comma 65;
- d) sopprimere il comma 166;
- e) sopprimere il comma 173;
- f) sopprimere il comma 177;
- g) sopprimere il comma 183;
- h) sopprimere il comma 186;
- i) sopprimere il comma 193;
- j) sopprimere il comma 194;
- k) sopprimere il comma 195;
- l) sopprimere il comma 213;
- m) sopprimere il comma 214;
- n) sopprimere il comma 219;
- o) sopprimere il comma 248.

1. 1507. Villarosa, Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Currò.

Sopprimere il comma 51.

1. 582. Corsaro.

Al comma 51 apportare, le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* da revocare *con le seguenti:* dai cui trarre temporaneamente le risorse, riprogrammandone la distribuzione;

b) *secondo periodo, sostituire le parole:* dalle revoche *con le seguenti:* dalle rimodulazioni.

1. 3431. IX Commissione.

Al comma 51, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: con priorità per la metrotramvia di Padova.

- 1. 1175.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano.

Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia *inserire le seguenti:* di Milano-Limbiato e.

- * 1. 3432.** IX Commissione.

Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia *inserire le seguenti:* di Milano-Limbiato e.

- * 1. 1018.** Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia *inserire le seguenti:* di Milano-Limbiato e.

- * 1. 536.** Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.

- ** 1. 3433.** IX Commissione.

Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.

- ** 1. 849.** Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il sistema tranviario su gomma di Venezia.

- * 1. 2492.** Martella, Mognato.

Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il sistema tranviario su gomma di Venezia.

- * 1. 1728.** Fauttilli.

COMMA 52

Al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni *con le seguenti:* 280 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 391 con i seguenti:

391. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione è strutturale della pressione fiscale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, al quale affluiscono le maggiori entrate, a decorrere dal 2014, derivanti dalle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, e dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 391-bis a 391-octies.

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole:* 20 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 23 per cento;

b) *ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole:* 1º gennaio 2012 *sono sostituite dalle seguenti:* 1º gennaio 2014;

c) *al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole:* 20 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 23 per cento;

d) *al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole:* 62,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 56,82 per cento;

e) *al comma 26, le parole:* 31 dicembre 2011 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2013;

f) *al comma 27:*

1. *nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:* e l'aliquota del 20 per

cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2. nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;

h) al comma 29, le parole: 1º gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1º gennaio 2014, 31 dicembre 2013;

i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012

sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;

l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;

m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.

391-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento.

391-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) a comma 491, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. con le seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione., e sostituire le parole: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro con le seguenti: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media

nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;

c) dal comma 492, eliminare le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma *e sostituire le parole:* ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge *con le parole:* ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro;

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

391-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da ema-

nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma 391-quater all'imposta sulle transazioni finanziarie.

391-sexies. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, *le parole:* 1,5 per mille a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.

391-septies. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *le parole:* e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 1,5 per mille a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.

391-octies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;*
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;*
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;*
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;*
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;*
- g) oltre 150.000 euro, 47 per cento.*

391-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di ripartizione delle maggiori entrate e dei risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-*bis* a 391-*octies* e destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

1) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;

2) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;

3) l'aumento delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il lavoro dipendente e per le pensioni, concentrando il massimo beneficio sui redditi fino a 28.000 euro;

4) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro.

1. 3189. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 240 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 67 con il seguente:

67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario finalizzato ad implementare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee 1991/271/CEE, 2000/60/CE e 1992/43/CE. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che

vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati prioritariamente nelle aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura 2000 e, preferibilmente, con l'ausilio della tecnica della fitodepurazione, anche parziale. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

1. 1645. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 130 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

« 67-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo speciale per il risanamento idrogeologico da ripartire tra le regioni tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2014, per il finanziamento di piani regionali straordinari di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine. Gli interventi dovranno riguardare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato: programmi di intervento a sostegno del servizio di depurazione; attivazione, implementazione ed adeguamento dei depuratori nei sistemi idrici regionali. Per dette finalità si provvede all'approvazione di un documento tecnico-programmatico relativo ai servizi di depurazione regionale quale utile strumento per la successiva fase di programmazione degli interventi nel settore della depurazione, al fine di individuare le forme di cofinanziamento pubblico alle previste attività dei Piani d'Ambito delle

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. Gli interventi sugli impianti di depurazione devono essere individuati tra quelli non immediatamente finanziati e cantierabili nel prossimo biennio a cura del piano degli investimenti da realizzarsi, ove presenti, dai Gestori del Servizio idrico integrato, in esecuzione delle convenzioni di gestione sottoscritte. Le risorse assegnate dovranno prevedere un cofinanziamento da parte delle Regioni nella misura minima del 30 per cento.

- 1. 2620.** Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

Al comma 52, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 30 milioni di euro da destinare ad incentivi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus, per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.

- 1. 1166.** Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

« 52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014.

52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma ».

Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 5,500;
2015: – 3,000;
2016: – 3,000;

- * **1. 2476.** Andrea Romano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Zanetti, Catania, Sottanelli.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

« 52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014.

52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma ».

Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 5,500;

2015: – 3,000;

2016: – 3,000;

* 1. 1259. Guerra, Fabbri

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

« 52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della Piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della Piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».

52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: — 5,500;
2015: — 3,000;
2016: — 3,000;

* **1. 3213.** Leone, Misuraca, Saltamartini

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione

della Piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della Piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».

52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 5,500;

2015: – 3,000;

2016: – 3,000;

*** 1. 1051.** Capodicasa, Amoddio, Iacono.

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

« 52-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale « Pedemontana piemontese » è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro ».

Conseguentemente, al comma 256 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui, con le seguenti: 500 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e 550 milioni di euro per l'anno 2016 ».

1. 2113. Bobba, Borghi

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

52-bis. Per realizzare la continuità territoriale per la Sardegna, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, nei servizi di trasporto marittimo tra la regione Sardegna e il continente, al fine di promuovere l'interconnessione con la rete primaria nazionale e centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il collegamento via mare tra i terminali ferroviari inclusi nel Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) o in altre rotte marittime di cabotaggio individuate con le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è istituito un apposito fondo di 87 milioni di Euro per l'anno 2014.

Le disposizioni del presente comma sono finalizzate, in particolare, ad assicurare un servizio di trasporto via mare dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito, delle merci, caricate su veicoli commer-

ciali, container o carri ferroviari, efficace, efficiente, sicuro, sostenibile ed economicamente accessibile al fine di ridurre lo svantaggio strutturale dovuto all'insularità della regione Sardegna e di favorire condizioni essenziali per conseguire una crescita sostenibile, una migliore qualità della vita e la coesione economica, sociale e territoriale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Presidente della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte marittime di cabotaggio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, e della decisione n. 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, e dei criteri di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 111/2007 del 9 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2008, sui criteri per la fissazione delle tariffe, sulle condizioni minime di qualità, sullo schema di bando di gara e sui diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di oneri di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori europei;

b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra i porti della Sardegna e i porti nazionali, qualora nessun armatore abbia istituito servizi con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Sardegna, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indice una Conferenza di servizi con la partecipazione della regione, delle amministrazioni pubbliche e delle società di armatori interessate.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto intermodale di cabotaggio tra i porti della regione Sardegna e quelli nazionali è comunicata all'Unione europea.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

al comma 166, le parole: 220 milioni sono sostituite dalle parole: 133 milioni.

- 1. 3205.** Di Gioia, Cani, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-bis. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati.

53-ter. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma **53-bis**, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

- 1. 513.** Saltamartini, Misuraca, Leone.

COMMA 53

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-bis. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi

incrementi disposti dall'articolo 2, comma **53-bis**, del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

53-ter. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

53-quater. Alle minori entrate derivanti dai commi **53-bis** e **53-ter**, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

- 1. 3179.** Saltamartini, Misuraca, Leone.

COMMA 56

Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;

b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.

- * 1. 3033.** Misuraca, Garofalo

Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;

b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.

*** 1. 591.** Corsaro.

Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;

b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.

*** 1. 961.** Velo.

Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;

b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.

*** 1. 1678.** Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 56, inserire il seguente:

56-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «che deve avvenire

entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto » sono soppresse.

1. 515. Vignali, Saltamartini.

COMMA 58

Al comma 58, sostituire le parole: 20,75 milioni di euro con le seguenti: 45,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, sopprimere il comma 193 e al comma 167, sostituire la parola: 50 con la seguente: 35.

1. 1120. Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:

58-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione in via sperimentale nel medesimo anno di incentivi fiscali per l'acquisto di tecnologie e servizi di connessione a Internet con velocità pari o superiore a 30 Megabit per secondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di fruizione degli incentivi, nel rispetto del limite delle risorse del fondo. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto ai sensi dell'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo

successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 87. Coppola.

Dopo il comma 58, inserire il seguente:

58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

1. 2671. Caparini.

Dopo il comma 58, inserire il seguente:

58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

*** 1. 1301.** De Micheli.

Dopo il comma 58, inserire il seguente:

58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di par-

cheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

*** 1. 3100.** Vignali, Saltamartini.

COMMA 59

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -200;
2015: -200;
2016: -200.

*** 1. 3333.** VIII Commissione.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -200;
2015: -200;

2016: –200.

- * **1. 970.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Maroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –200;
2015: –200;
2016: –200.

- * **1. 3221.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Morassut, Realacci.

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –200;

2015: –200;
2016: –200.

- * **1. 1744.** Matarrese, Librandi.

COMMA 60

Al comma 60, capoverso 5, sostituire le parole: revocati e con la seguente: temporaneamente.

- * **1. 1024.** Mauri, Cimbro, Casati, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

Al comma 60, capoverso 5, sostituire le parole: revocati e con la seguente: temporaneamente.

- * **1. 555.** Mauri, Cimbro, Casati, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

Al comma 60, capoverso 5, sopprimere le parole: ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

Conseguentemente:

a) al capoverso 5-bis sopprimere le parole: del tavolo Lombardia.

b) al comma 133, al secondo periodo, le parole: 250 milioni sono sostituite dalle parole: 122 milioni.

- 1. 583.** Corsaro.

Al comma 60, capoverso 5-bis, sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i

progetti internazionali denominato « Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015 » e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento *con le seguenti*: sono destinati prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.

*** 1. 3335.** VIII Commissione.

Al comma 60, capoverso 5-bis, sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato « Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015 » e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento *con le seguenti*: sono destinati prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.

*** 1. 1637.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 62

Sostituire il comma 62 con il seguente:

62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito

dal seguente: « 4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali ».

*** 1. 1385.** Centemero, Palese.

Sostituire il comma 62 con il seguente:

62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali ».

*** 1. 2981.** Cesaro Antimo, Librandi

Al comma 62, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico

dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, una quota parte delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Fondazione Nuto Revelli onlus, Istituto e Museo Alcide Cervi, Memoriale della deportazione a Borgo San Dalmazzo, Museo storico della Liberazione di Roma di via Tasso, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sannt'Anna di Stazzema.

1. **630.** Ghizzoni, Rosato, Gribaudo, Incerti, Coscia, Verini, De Maria, Lenzi, Mariani.

COMMA 63

Dopo il comma 63, inserire il seguente:

63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16 della presente legge, versi stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci del-

l'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori. ».

1. **3435.** IX Commissione.

COMMA 64

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

64-bis. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1. **1317.** Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 65

Dopo il comma 65, inserire i seguenti:

65-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

65-ter. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.

65-quater. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

65-quinques. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.

65-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

65-septies. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a

progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.

1. 1085. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 65, inserire i seguenti:

65-bis. Il presente comma è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

65-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

65-quater. Ai fini del presente comma si intende per:

a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale;

c) « società o associazione sportiva »: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio;

d) « comune »: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

65-*quinques*. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento contenente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;

c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;

d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

65-*sexies*. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

65-*septies*. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione compe-

tente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

65-*octies*. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.

65-*nonies*. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

65-*decies*. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

65-*undecies*. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.

65-*undecies*. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di super-

ficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di « promotore ».

65-duodecies. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

65-terdecies. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

65-quaterdecies. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

65-quinterdecies. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fine della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.

65-sedecim. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie eco-sostenibili.

65-septemdecim. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

65-decemocto. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

65-undeviginti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

1. 1038. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

COMMA 66

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

*** 1. 3338.** VIII Commissione.

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in

materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

*** 1. 800.** Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: con esclusiva priorità delle zone colpite negli ultimi 5 anni da eventi di dissesto idrogeologico.

1. 1228. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'incà, Brugnerotto.

Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);

al settimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti;* Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per 2014;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua

e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni *con le seguenti:* 514 milioni.

*** 1. 3344.** VIII Commissione.

Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);

al settimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti;* Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per 2014;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni *con le seguenti:* 514 milioni.

*** 1. 1641.** Segoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 66, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 173 inserire il seguente: 173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

1. 2507. Zan, Marcon, Migliore, Melilla, Di Salvo, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino, Piazzoni, Duranti, Piras, Zaccagnini, Labriola.

Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Ricerca e innovazione.

1. 3349. VIII Commissione.

Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 256, sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 *fino alla fine del comma con le*

seguenti: per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.

*** 1. 3353.** VIII Commissione.

Conseguentemente, al comma 256, sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.

*** 1. 795.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro *con le seguenti:* 33 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 69.

1. 2763. Rabino, Librandi.

Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro *con le seguenti:* 29 milioni di euro *e le parole:* 50 milioni di euro *con le seguenti:* 48 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:

66-bis. Al fine di favorire immediati interventi di manutenzione, di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione e prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto, colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, è

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015.

- 1. 2802.** Matarrese, Zanetti, Sottanelli, D'agostino, Vecchio.

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

66-bis. All'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « di vista finanziario » sono introdotte le seguenti: « a partire dall'annualità 2014 »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni ».

- * 1. 3375.** VIII Commissione.

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

66-bis. All'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « di vista finanziario » sono introdotte le seguenti: « a partire dall'annualità 2014 »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni ».

- * 1. 878.** Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Mo-scatt, Tidei.

Dopo il comma 66, inserire i seguenti:

66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.

66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:

« 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

* 1. 3368. VIII Commissione.

Dopo il comma 66, inserire i seguenti:

66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.

66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono con-

trarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:

« 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento ».

*** 1. 891.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

COMMA 67

Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani *con le seguenti:* alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure

necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque.

*** 1. 3380.** VIII Commissione.

Dopo il comma 67, inserire il seguente:

67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.

*** 1. 3384.** VIII Commissione.

Dopo il comma 67, inserire il seguente:

67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.

*** 1. 805.** Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato « Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera » al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio

archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, *con le parole:* 182 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 201 milioni di euro per il 2015, 221 milioni per il 2016, e 151 milioni a decorrere dall'anno 2016.

1. **2513.** Pellegrino, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti.

COMMA 68

Sostituire il comma 68 con il seguente:

68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il

2014 e 60 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, assicurando priorità agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi». Il 10 per cento delle risorse di cui al presente comma sono indirizzate, previo accordo con le regioni e le Province autonome, alla mappatura e all'aggiornamento dei siti oggetto di abbandoni e depositi illeciti di rifiuti. I risultati di tali operazioni sono resi noti al pubblico mediante sistemi informativi territoriali facilmente accessibili via WEB. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il piano prevede, altresì, misure di prevenzione di ulteriori abbandoni e depositi illeciti di rifiuti, anche tramite sistemi di sorveglianza in remoto e la chiusura o il traffico regolamentato delle strade di accesso ai siti interessati dalle anzidette operazioni illecite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente:

- a) sopprimere il comma 170;

b) alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.

1. **1647.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Mannino, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 69

Sostituire il comma 69 con il seguente:

69. Al fine di rafforzare l'offerta turistica delle aree protette costiere e marine della Sardegna, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa nel 2014, anche in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di 3 milioni di euro che vengono allocati in un apposito fondo da istituire presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e ripartiti al 50 per cento per l'attività di bonifica dei fondali marini dell'isola della Maddalena e il restante 50 per cento tra le aree protette di cui sopra.

1. **3316.** VIII Commissione

COMMA 70

Al comma 70, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di favorire un' oculata pianificazione territoriale ed urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, tale piano deve prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione ubicate in classe R4 e R3 secondo i Piani di Assetto Idrogeologico, o comunque evidentemente a rischio idrogeologico. I fondi per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva, possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei Piani di Assetto Idrogeologico come RI o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi

sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

1. **1649.** Segoni, Bianchi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 70, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine sono assegnate, per l'anno 2014, risorse pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) al comma 71, capoverso, sostituire la lettera n-*quinqies*) con la seguente:

n-*quinqies*) del complesso delle spese effettuate negli anni dal 2014 al 2020, per l'attuazione del Piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013, redatto dal Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nonché delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 82012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014;

b) sostituire il comma 72 con il seguente:

72. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Commissario delegato, si avvale di ANAS Spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti. A tal fine le citate risorse sono integrate, per l'anno 2014, sino a concorrenza di 300 milioni di euro;

c) sostituire il comma 73 con il seguente:

73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per l'anno 2015 e ulteriori 300 milioni di euro per il periodo 2016-2010, per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70;

d) dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

73-bis. A decorrere dalla data del 18 novembre 2013 sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, per i soggetti danneggiati residenti, nonché per le attività imprenditoriali che hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, o di funzione nelle aree individuate della deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la pre-

visione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

73-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 70° a 73-bis, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2014, 300 per l'anno 2015 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede mediante incremento, nella misura del 27 per cento, delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore;

e) al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2577. Pili.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali

di cui al comma 70 possono essere concessi contributi con le modalità del finanziamento agevolato anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per rispondere alle necessità connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nonché per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.

70-ter. I contributi pubblici o privati di cui al comma *70-bis* sono concessi, su apposita domanda dei soggetti interessati, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato per l'emergenza con i provvedimenti di cui al comma *70-septies*. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 70 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti pubblici o privati danneggiati dagli eventi alluvionali sopra menzionati. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.

70-quater. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma *70-ter*, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione

di spesa di cui al comma *70-octies*. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

70-quinquies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

70-sexies. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

70-septies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da *70-bis* a *70-septies*, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato definisce con propri provvedimenti tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al *10-ter* e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma *10-octies*.

70-octies. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017;

b) all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **1891.** De Micheli, Ruggetti, Scanu, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 72

Sostituire il comma 72 con il seguente:
72. Al fine del ripristino della viabilità statale e provinciale interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Presidente di ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. **3247.** Vignali.

COMMA 73

Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

73-bis. Al fine di favorire gli interventi di ricostruzione e di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Basilicata nel mese di dicembre 2013 è assegnata alla regione medesima la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera

n-quinquies), introdotta dal comma 71, è aggiunta la seguente: « n-sexies) delle spese effettuate dalla Regione Basilicata per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché di ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del dicembre 2013, nel limite di 10 milioni di euro ».

73-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 73-bis.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro e 151 milioni di euro rispettivamente con: 172 milioni di euro e 171 milioni di euro.

1. **2653.** Latronico.

COMMA 74

Sopprimere i commi 74 e 75.

- * 1. **2534.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere i commi 74 e 75.

- * 1. **1751.** Mazziotti Di Celso, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli, Zanetti.

Sopprimere i commi 74 e 75.

- * 1. **1016.** Mariastella Bianchi, Borghi, Arlotti, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Sanna, Zardini, Lorenzo Guerini.

Sopprimere i commi 74 e 75.

- * 1. **2607.** Zan, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

Sopprimere i commi 74 e 75.

- * **1. 1651.** Terzoni, Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica per i soggetti privati che hanno realizzato l'impianto non in qualità di concessionario pubblico.

Conseguentemente, sopprimere il comma 75.

- 1. 1460.** Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: « non superiore a 5 MW. » sono aggiunte le seguenti: « Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio. »;

b) al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: « energia immessa nel sistema elettrico », sono aggiunte le seguenti: « quale valore medio annuo di produzione. ».

- * **1. 2292.** Abrignani.

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: « non superiore a 5 MW. »

sono aggiunte le seguenti: « Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio. »;

b) al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: « energia immessa nel sistema elettrico », sono aggiunte le seguenti: « quale valore medio annuo di produzione. ».

- * **1. 2805.** Valiante.

COMMA 75

Sopprimere il comma 75.

- 1. 3319.** VIII Commissione.

Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

75-bis. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2013, n. 11, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.

- 1. 2288.** Abrignani.

COMMA 76

Sostituire il comma 76 con il seguente:

76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: « 1.840 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.880 euro »;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) 980 euro, aumentata del prodotto tra 900 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 980 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

c) il comma 2 è abrogato.

1. 1916. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Melech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) 50 euro se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

Conseguentemente, dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:

108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per

grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

108-ter. Nel patrimonio mobiliare ai fini dell'imposta mobiliari sono inclusi:

a) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

108-quater. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non che gli immobili destinati ad abitazione principale.

108-quinquies. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

5. Entro il 28 febbraio 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i criteri e parametri ai fini del calcolo del valore dei patrimoni immobiliari.

108-sexies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

109-septies. L'imposta è versata in due rate rispettivamente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.

110-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono fissate le modalità applicative dell'imposta progressiva sui grandi patrimoni.

- 1. 1041.** Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

76-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di

cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.

- 1. 1566.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

COMMA 77

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1º gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

- * 1. 1192.** Corsaro.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1º gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

- * 1. 2938.** Oliaro, Galgano, Causin.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1º gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 2683.** Librandi.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 925.** Locatelli, Di Gioia.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 2347.** Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 2285.** Marco Di Maio.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 2473.** Molteni.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 1928.** Moretti.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 1623.** Chiarelli.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 1261.** Biasotti.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 836.** Mura.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 144.** Cani.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 128.** Donati.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 78.** Sbrollini.

Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

*** 1. 366.** Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

COMMA 79

Dopo il comma 79, inserire il seguente:

79-bis. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2), del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

1. 775. Boccuzzi, Gnechchi, Damiano, Belanova, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madaia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

COMMA 80

Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:

80-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per la riduzione del cuneo fiscale ». Nel Fondo confluiscono le risorse, come valutate dal Documento di economia e finanza, derivanti dalla realizzazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, eccedenti gli importi di cui ai

commi 285 e 288 della presente legge, le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo e di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché le eventuali maggiori entrate derivanti da nuovi provvedimenti fiscali in materia di attività finanziarie e tassazione degli acquisti di servizi per via telematica. Un provvedimento d'urgenza, da emanare annualmente, destina tali maggiori risorse per almeno il 60 per cento all'incremento delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati e per la restante parte alla riduzione del cuneo fiscale gravante sulle imprese, da effettuare a decorrere dal periodo di imposta 2014.

80-ter. In una apposita sezione del Fondo di cui al comma 80-bis confluiscono le maggiori entrate di natura non strutturale, per essere destinate al finanziamento di misure a tantum aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma 80-bis.

80-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui ai commi 80-bis e 80-ter.

80-quinquies. Il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

1. 1912. De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Roستان, Sanga.

Dopo il comma 80 inserire il seguente:

80-bis. Allo scopo di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, pur nella consapevolezza che la misura prevista non risolve la questione della disoccupazione giovanile, ma nella convinzione che possa contribuire a rinnovare le amministrazioni e le aziende e, comunque, a ridurre il numero dei giovani inoccupati e disoccupati è istituito il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. Allo scopo di favorire il ricorso al meccanismo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabilite misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della entità della rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. La maggior misura delle riduzioni e rimodulazioni previste dal periodo precedente si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con soggetti di età superiore ai 60 anni di età che conseguono entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, grazie al risparmio conseguito, con contratto di lavoro a tempo parziale, e per un tempo lavorativo non inferiore a quello dei lavoratori predetti, due giovani inoccupati o disoccupati di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai ventinove anni compiuti. L'adesione del singolo lavoratore in possesso dei predetti requisiti è su base volontaria, e prevede una riduzione di orario fino al 50 per cento. Ove consentito dalla normativa vigente, uno dei due giovani assunti come previsto ai sensi del terzo periodo del presente comma, deve essere figlio del lavoratore che accetta di andare anticipatamente in pensione

1. 35. Formisano.

Dopo il comma 80, inserire il seguente:

80-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto

negli edifici pubblici e privati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2014: -10.000
2015: -10.000
2016: -10.000

1. 3320. VIII Commissione.

COMMA 83

Dopo il comma 83, inserire i seguenti:

« 83-bis. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano di ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, da concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017. Conseguentemente tale piano prevede l'assunzione di personale ATA relativo ai posti accantonati per le esternalizzazioni. È riconosciuta, altresì, la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del suddetto personale dipendente dalle ditte esterne, assunto anche con contratti di

collaborazione, in virtù del servizio prestato presso le scuole, con modalità da definirsi mediante regolamento del MIUR da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

83-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 83-bis, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

1. 1399. Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

83-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 *e* 151 *con le seguenti:* 192 milioni di euro annui per l'anno 2014 e 191.

1. 1492. Bobba, D'ottavio, Bragantini, Zanin.

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

« 83-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato in tutto o in parte i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti al lavoratore medesimo.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* 170 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

- 1. 1035.** Paris, Madia, Gribaudo, Damiano, Gneccchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

COMMA 84

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determi-

nato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

- * 1. 2352.** Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

- * 1. 938.** Locatelli, Di Gioia.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 1937.** Moretti.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della

legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 80.** Sbrollini.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 1628.** Chiarelli.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 1279.** Biasotti.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8,

comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 841.** Mura.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 319.** Sbrolini.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 145.** Cani, Mura.

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8,

comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 126.** Donati.

Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 363.** Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

*** 1. 938.** Locatelli, Di Gioia.

COMMA 87

Al comma 87, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, alla lettera c), *sopprimere il capoverso 2);*

b) dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

« 87-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, comma 1, sono sopprese le lettere h) e i);

b) all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) sono sopprese le parole: di bonifica dall'amianto e;

b) dopo l'articolo 76-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di adeguamento antisismico e di bonifica dall'amianto). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica anche alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, per i seguenti interventi:

a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o clic interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

b) interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a

comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

c) interventi di bonifica degli edifici dall'amianto, garantendo la certificazione dello smaltimento;

Alle disposizioni del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

c) Al comma 288, primo periodo, sostituire le parole da: 3.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: « 3.200 milioni di euro per l'anno 2015, 7.600 milioni di euro per l'anno 2016, di 11.000 milioni di euro dal 2017 al 2020 e 11.600 milioni di euro a decorrere dal 2021 ».

1. 3323. VIII Commissione.

Al comma 87, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: « 31 dicembre 2014 » con le seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) alla lettera a), capoverso 1, sopprimere la lettera b);

c) alla lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: « 30 giugno 2015 » con le seguenti: « 30 giugno 2016 »;

d) alla lettera a), capoverso 2, sopprimere la lettera b);

e) dopo la lettera a), inserire la seguente: »a)-bis: all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4. Le suddette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare ».

1. 1181. Corsaro.

Al comma 87 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: « 31 dicembre 2015 » con le seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) alla lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: « 30 giugno 2016 » con le seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

c) alla lettera c), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: « 31 dicembre 2015 » con le seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

d) alla lettera c), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: « 31 dicembre 2015 » con le seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87, pari 400 milioni di euro annui a partire dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, dopo il comma 108 aggiungere il seguente: 108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

- 1. 1074.** Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 87

Al comma 87, lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 6, comma 3 *bis*, è premesso il seguente periodo:

« A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al successivo comma 12, ».

- 1. 3235.** Vignali.

Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-*bis* *aggiungere le seguenti:* dopo le parole: « Per le spese sostenute per gli interventi di cui » sono aggiunte le seguenti: « all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera l), relative alla bonifica dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 1.500.

- * 1. 3328.** VIII Commissione.

Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-*bis* *aggiungere le seguenti:* dopo le parole: « Per le spese sostenute per gli interventi di cui » sono aggiunte le seguenti: « all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera l), relative alla bonifica

dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 1.500.

- * 1. 911.** Dallai, Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscati, Tidei.

Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

« Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione sostenuti di cui al comma 1 ».

- 1. 1447.** Crippa, Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

Dopo il comma 87 inserire il seguente:

87-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1o gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo inter-

vento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate.

Conseguentemente:

al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni *con le seguenti:* 120 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015, 1.510 milioni di euro nell'anno 2016 e 1.410 milioni di euro nell'anno 2017;

al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.

1. 3330. VIII Commissione.

Dopo il comma 87 inserire il seguente:

87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

*** 1. 3332.** VIII Commissione.

Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:

87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute

per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

*** 1. 1707.** Fauttilli

Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:

87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

*** 1. 449.** Tino Iannuzzi, Mariani, Braga, Bratti, Realacci, Ginoble.

Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:

87-bis. All'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.

8-*ter*. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-*bis*, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.

8-*quater*. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-*ter*, deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata.

8-*quinquies*. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta spetta al singolo condòmino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla

somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.

8-*sexies*. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.

8-*septies*. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-*ter*, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-*ter* o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).

8-*octies*. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.

8-*nonies*. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di

cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del T.U.R. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.

8-decies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cui rinvia l'articolo 56, TUIR, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo dello sconto convenuto con l'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-undecies. In deroga a quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, a fini IRPEF, nonché 96, comma 1, a fini IRES, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c. ».

87-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87-bis, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 euro per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a

152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo di cui al comma 391.

Conseguentemente al comma 391, alla fine, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 *con le seguenti:* per il 2014 e del 2,20 per mille a decorrere dal 2015.

1. 89. Pisano, Barbanti, Cancellieri, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa, Currò, Carriello, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:

87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

Conseguentemente,

dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: **7-bis.** All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 25 per cento ».

290-ter. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo

le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente,

dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 25 per cento ».

1. 2539. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

Dopo il comma 87, aggiungere il seguente comma:

87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi. ».

*** 1. 450.** Iannuzzi Barbato, Mariani.

Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi. ».

*** 1. 2861.** Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:

87-bis. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

1. 2414. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Catania.

COMMA 88

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. A decorrere dall'esercizio 2014, le risorse derivanti dall'attuazione di interventi di revisione della spesa conseguenti all'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che risultino eccedenti rispetto a quelle derivanti dall'attuazione del comma 285, sono versate con autonomia evidenziazione contabile, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per essere utilizzate al fine di adottare ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale sui costi del lavoro.

1. 107. Tabacci, Andrea Romano.

COMMA 99

Sopprimere il comma 99.

*** 1. 936.** Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 99.

*** 1. 1173.** Corsaro

Sopprimere il comma 99.

*** 1. 1527.** Crippa, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Sopprimere il comma 99.

*** 1. 229.** Taricco.

Sopprimere il comma 99.

* **1. 2894.** Zaccagnini, Labriola.

Sopprimere il comma 99.

* **1. 2271.** Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 99.

* **1. 2562.** Zan, Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Boccadutri, Lacquaniti, Pillozzi.

Sopprimere il comma 99.

* **1. 819.** Realacci, Mariastella Bianchi, Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Donati, Basso, Bini.

Al comma 99 sostituire le parole: definisce le modalità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.

1. 2566. Zan, Boccadutri, Marcon, Lacquaniti, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Pillozzi.

Al comma 99 sostituire le parole da: anche *fino a:* sistema elettrico *con le seguenti:* destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.

* **1. 1109.** Benamati, Realacci

Al comma 99 sostituire le parole da: anche *fino a:* sistema elettrico *con le seguenti:* destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.

* **1. 820.** Realacci, Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 100

Al comma 100, primo periodo, sostituire le parole da: I termini *fino a:* per quegli impianti, *con le seguenti:*

I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge se autorizzati con provvedimenti abilitativi idonei alle potenze da installare e che abbiano dato comunicazione di inizio lavori entro il 31 luglio 2013. Tale proroga è estesa anche agli impianti di cui all'articolo 4, comma 8, dello stesso decreto.

1. 150. Pagano, Vignali.

Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

100-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è sostituito dal seguente:

« 7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2014, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici GSE SpA trattiene la maggiorazione erogata mediante la riduzione dell'incentivo ancora spettante, distribuita linearmente sul residuo periodo di incentivazione. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

1. 259. Pagani, Pini.

Dopo il comma 100 inserire i seguenti:

100-bis. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, favorire lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici che svolgono servizi di monitoraggio e controllo nell'ambito del settore energetico e facilitare l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi

europei in termini di uso delle fonti rinnovabili e di utilizzo di carburanti di origine biologica, sono trasferiti alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. i compiti ed le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili che, ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono assegnati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

100-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

100-quater. All'attuazione dei commi 100-bis e 100-ter, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1. 2270. Abrignani.

COMMA 102

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 137 è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -13.000;
2015: -14.000;
2016: -16.000.

1. 3300. X Commissione.

COMMA 103

Dopo il comma 103 aggiungere il seguente:

103-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli intermediari finanziari che risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

1. **1720.** Gitti, Fautilli.

COMMA 105

Al comma 105, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 51, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative ».

1. **1717.** Castricone, Covello.

Al comma 105, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: internazionali e dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

1. **2010.** Causi.

COMMA 106

Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:

106-bis. Gli eventuali risparmi d'imposta conseguenti all'applicazione delle di-

sposizioni di cui ai commi da 103 a 106 del presente disegno di legge devono essere destinati a riserva legale e possono essere utilizzati esclusivamente come impieghi a favore delle piccole e medie imprese e microimprese.

1. **1113.** Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 111

Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:

111-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

Al relativo onere, quantificato in 164,8 milioni a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. **2994.** Galan.

COMMA 117

Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:

117-bis. All'articolo 20 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° Gennaio 2014. A

decorrere dal 1° Gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. »

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 1748.** Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Sottanelli, Li-brandi, Catania.

Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:

117-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 117, non si applicano ai servizi per prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del

contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al periodo precedente, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 117, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- 1. 1970.** Causi.

COMMA 118

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paese limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Conseguentemente:

alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 0;
2015: – 30.700;
2016: – 24.400;

alla tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionali e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 303 del 1999

(21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2015: CP : –12.000;
S: –12.000.

- 1. 481.** Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015.

Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.700;
2016: – 24.400.

- 1. 2472.** Arlotti, Braga, Borghi, Marantelli, Guerra, Senaldi, Gadda, Petitti, Gianni Farina, Brandolin, Morani, Marchetti, Manzi, Montroni, Lodolini, Carrescia, Bratti, Marco Di Maio, Lattuca, Pagani, Preziosi, Richetti, Basso, Roberta Agostini, Plangger.

Dopo il comma 118, inserire il seguente:

118-bis. Il comma 1, lettera e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122, non si applica al personale della scuola in riferimento agli incrementi contrattuali disposti attraverso le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010.

- 1. 824.** Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

COMMA 119

Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:

119-bis. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, b. 228, sono sostituiti dai seguenti:

491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione; l'imposta non si applica ai titoli di Stato. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta si applica, peraltro, anche alle transazioni che non danno luogo al trasferimento della proprietà a causa di transazioni contrarie aventi stessa data di regolamento. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato o, con riferimento al periodo precedente, che avrebbe dovuto essere versato se non fossero intervenute

transazioni contrarie. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto, L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le

operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio dei contratti *standard* (lotto) trimestre precedente.

Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi warrants, cover ed warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia.

L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,

punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni.

Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'im-

posta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492.

L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati, con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al

precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al legge 24 dicembre 2012 n. 228 – medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il giorno sedici del mese successivo.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché, per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi ».

1. 866. Bobba, Marcon, Tabacci, Andrea Romano, Misuraca, Borghesi, Castricone, Fanucci, Zanin

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

121-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la

coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 90 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti, a carattere ambientale, per la manutenzione straordinaria del territorio nelle regioni del Mezzogiorno. Le relative risorse sono assegnate dal CIPE alle Regioni, previa presentazione di progetti immediatamente cantierabili, volti al prioritario utilizzo dei lavoratori già addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie.

1. 902. Paris, Bonavitacola, Amendola, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Valiante

Al comma 122, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 132 con i seguenti:

132. Ciascuna regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.

132-bis. La delibera della giunta regionale di cui al comma precedente stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della giunta regionale, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

132-ter. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mer-

cato del lavoro accreditate dalla regione. Esso prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l'affidamento della persona interessata a un *tutor* designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 132-*sexies*;

f) l'obbligo per il *tutor* — quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità — di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e e), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f) entro il termine di sette giorni

dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 132-*quinquies*;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

132-*quater*. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f), la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

132-*quinquies*. In ogni sede individuata dalla delibera di giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 132-*ter*. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessata, nonché alla Direzione provinciale per l'impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 132-*ter*;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la

corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

132-*sexies*. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della giunta regionale di cui al comma 132.

132-*septies*. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132-*ter* può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

132-*octies*. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132-*ter* può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il contratto di ricollocazione può preve-

dere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della funzione pubblica.

132-*nonies*. La delibera della giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

132-*decies*. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo *Youth Guarantee*.

132-*undecies*. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non

superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.

1. **1715.** Tinagli, Andrea Romano, Li-brandi, Zanetti, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

Al comma 122, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 132, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla proroga fino alla fine del periodo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eccedenti sono destinate alle finalità di cui ai commi da 132 a 132-duodecies.

Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

132-bis. Ciascuna regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.

132-ter. La delibera della giunta regionale di cui al comma precedente stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta regionale, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

132-quater. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata

con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla regione. Esso prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l'affidamento della persona interessata a un *tutor* designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 132-septies;

f) l'obbligo per il *tutor* – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f), entro il termine di sette giorni

dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 132-*sexies*;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera *f)*, l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

132-quinquies. A seguito della prima comunicazione di cui al comma 132 *quater* lettera *f)* la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 132-*sexies* la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

132-sexies. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera *g)* del comma 132 *quater*.

La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione provinciale per l'impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera *f)* del comma 132 *quater*;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

132-septies. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 132 *bis*.

132-octies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132 *quater* può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

132-nonies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132-*quater* può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della funzione pubblica.

132-decies. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 132 *bis* può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

132-undecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo *Youth Guarantee*.

132-duodecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni

potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.

1. 1740. Tinagli, Andrea Romano, Librandi, Zanetti, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 122 inserire il seguente:

122-bis. A decorrere dall'anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma precedente sono riconosciuti anche agli operai avventizi del settore agricolo, agroalimentare e saccarifero che siano stati utilizzati nel corso degli ultimi tre anni da imprese successivamente sottoposte a procedure concorsuali o da imprese da esse derivate e che, per tale ragione, non abbiano potuto conseguire i requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.

1. 923. Venittelli.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «**8-bis.** Ai fini del computo di cui al precedente comma i singoli anni lavorati nell'ambito della fascia di età che va da 18 a 40 anni di età anagrafica del singolo lavoratore si intendono raddoppiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ».

1. 577. Taglialatela.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **1. 3355.** XIII Commissione (Agricoltura).

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **1. 1227.** Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore

somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **1. 3046.** Causin, Librandi.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **1. 1701.** Fauttilli.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **1. 2696.** Latronico.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente

presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*** 1. 3164.** Di Gioia

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-bis. All'articolo 56, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «sull'utilizzo dei fondi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.»

Conseguentemente,

all'articolo 56, comma 2, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: sulla coerenza del sistema aggiungere le seguenti: previdenziale allargato.

1. 3029. Di Gioia.

COMMA 126

Al comma 126 sostituire le parole: 6.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.

Conseguentemente, sostituire il comma 325 con il seguente:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento la parte eccedente

200.000 euro e al 15 per cento la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 della presente legge.

1. 3220. Misuraca, Leone.

Dopo il comma 126, inserire i seguenti:

126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

«10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

126-ter. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 14, alinea:

1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, »;

2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

d) al comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile »;

126-*quater*. All'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

c) le parole: «entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo non superiore a trentasei mesi »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea successiva al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali o della stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo intervenuti ai sensi del primo periodo del presente comma ».

126-*quinquies*. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:

254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa-

Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguenti:

300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al

bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. »

300-*quinquies*. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP ».

Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:

384-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 2420. Fedriga, Guidesi, Caparini, Molteni.

Inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-*bis*

Dopo il comma 126 inserire i seguenti:

126-*bis*. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017 ».

L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.

126-*ter*. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126-*bis*, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro

dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 1006.** Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 127

Il comma 127 è sostituito dal seguente:

127. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « è istituito » alle parole « per l'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in

legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013 »;

b) al secondo periodo, le parole: « Le modalità di utilizzo del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « Le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile »;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma »;

d) al quarto periodo:

1) le parole: « e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « e del decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 28 maggio 2013 »;

2) le parole: « tali economie » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma ».

- 1. 967.** Gnechi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mada, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

Dopo il comma 127, inserire il seguente:

127-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

1) Al comma 285 sostituire le parole da « 60 milioni » a 1410 milioni » con

le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni »;

2) Al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni » con: 202 milioni » e le parole: 151 milioni » con: 201 milioni » e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;

3) Dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 », le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo » sono soppresse;

4) Al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille » con le seguenti: 2,1 per mille »;

5) Dopo il comma 391, inserire il seguente:

391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. »;

6) Dopo il comma 417, inserire il seguente:

« *417-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50 »;

7) Dopo il comma 419 inserire il seguente:

« *419-bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 », le parole: 20 per cento » sono sostituite dal seguente: 22 per cento »;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 661. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabbri.

COMMA 128

Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2014, e 400 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

1. 2415. Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

Al comma 128, sostituire le parole: 275 milioni con le seguenti: 375 milioni.

Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.

- 1. 1185.** Di Vita, Cecconi, Baroni, Dal-Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 129

Dopo il comma 129 inserire il seguente:

« 129-bis. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 200 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016 ».

Conseguentemente al comma 166, sostituire le parole: 220 con le seguenti: 120.

Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

« 290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi ».

- 1. 2448.** Piazzoni, Melilla, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Aiello.

COMMA 130

Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

- 1. 3307.** XII Commissione.

Dopo il comma 130, inserire il seguente:

130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale ». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumen-

tato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 200.

*** 1. 2767.** Chaouki, Fiano.

Dopo il comma 130, inserire il seguente:

130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale ». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano otte-

nuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non

superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 200.

*** 1. 3286.** II Commissione.

Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:

130-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 12.000;

2015: – 12.000;

2016: – 12.000.

1. 2503. Zampa, Scuvera.

Dopo il comma 130, aggiungere 11 seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1. 3425. Misuraca, Leone.

Al comma 131, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 1683. Fauttilli, Santerini, Binetti.

Dopo il comma 131 aggiungere i seguenti:

131-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della

salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse ».

131-ter. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « conservazione di beni culturali » sono inserite le seguenti: « , e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica ».

1. 1044. Cariello, Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 132.

Conseguentemente, al comma 358, aliena sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per i costi di personale per l'adeguamento dell'organico delle Polizie locali, preposto al controllo del territorio; ».

1. 2063. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 132.

Conseguentemente, al comma 358, aliena sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese finalizzate al miglioramento della rete degli asili nido.

1. 2069. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 132.

Conseguentemente, al comma 358, aliena sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana da parte dei comuni, co-finanziati dalle Regioni, ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.

Conseguentemente,

1. 2066. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

132-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 30 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della « Garanzia giovani » ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente

sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 181 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

1. 650. Damiano, Sbrollini.

Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:

132-bis. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

1. 3005. Capodicasa.

COMMA 133

Al comma 133, sopprimere il primo periodo.

*** 1. 602.** Corsaro.

Al comma 133, sopprimere il primo periodo

*** 1. 2372.** Fedriga, Molteni, Caparini, Guidesi, Borghesi.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

*** 1. 3356.** XIII Commissione

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

*** 1. 3** Palmieri.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

**** 1. 2987.** Catania, Santerini, Gigli, Martarese, Librandi.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

**** 1. 514.** Caruso.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

**** 1. 1121.** Ferrari, Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

**** 1. 176.** Marco Di Maio, Donati, Gadda, Lattuca.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

**** 1. 114.** Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Casati, Mauri.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

*** 1. 2949.** Attaguile.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

*** 1. 682.** Venittelli, Leva.

Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:

133-bis. È istituita la «carta della famiglia» per nuclei con almeno tre figli a carico di età non superiore a ventisei anni, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo *status* della Famiglia previsto al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già possiedono Carte Famiglie o Family Card locali possono utilizzarle come «Carta Famiglia Nazionale» dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto Familiare) o Gas (Gruppi di acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici turistici e altro.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole., ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1760. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

133-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **693.** Piloizzi, Kronbichler, Fratoianni, Costantino, Pellegrino, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 134

Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:

134-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -3.000;
2015: -3.000;
2016: -3.000.

1. **2273.** Agostini Roberta.

COMMA 135

Al comma 135, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: « giovani » sono aggiunte le seguenti parole: « al fine di assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno” »; al capoverso b), le parole: « e da soggetti » fino a: « n. 159 » sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole « e b) », ovunque ripetute, sono soppresse.

1. **2028.** Bonomo, Chaouki.

COMMA 136

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'istituto Galini di Genova.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **1011.** Tullo

COMMA 139

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

1. 3357. XIII Commissione.

COMMA 140

Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:

140-bis. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge il. 335 del 1995. i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi com-

plexivi del Fanno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

140-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 140-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

140-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 140-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

140-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa

per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

140-*sexies*. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati.

140-*septies*. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 140-*bis* a 140-*sexies* si provvede a valere su quota parte della maggiori entrate di cui ai commi 419-*bis* e 419-*ter*.

Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento ».

419-*ter*. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 60 per cento » e le parole « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento »

419-*quater*. La maggiori entrate derivanti dai commi 419-*bis* e 419-*ter* non utilizzate ai sensi del comma 140-*septies* sono destinate al fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

1. 781. Madia, Gneccchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

COMMA 141

Dopo il comma 141, inserire il seguente:

141-*bis*. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole: « relativi ai medicinali » sono inserite le seguenti: « non orfani e a quelli »;

b) alla lettera i) dopo le parole: « relativi ai medicinali » sono inserite le seguenti: « non orfani e a quelli »;

c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

*** 1. 3309.** XII Commissione.

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

141-*bis*. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole « relativi ai medicinali » inserire le seguenti « non orfani e a quelli »;

b) alla lettera i) dopo le parole « relativi ai medicinali » inserire le seguenti « non orfani e a quelli »;

c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti

« farmaci *orphan-like* » registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000.

* **1. 1809.** Binetti, Monchiero, Fauttilli.

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole « relativi ai medicinali » inserire le seguenti « non orfani e a quelli »;

b) alla lettera i) dopo le parole « relativi ai medicinali » inserire le seguenti « non orfani e a quelli »;

c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti « farmaci *orphan-like* » registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000.

* **1. 3254.** Binetti, Monchiero, Gigli, Vargiu, Librandi.

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

141-bis. Per l'anno 2014 il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 15 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.

1. 1206. Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà.

COMMA 142

Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.

* **1. 3311.** XII Commissione.

Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.

* **1. 2927.** Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbröllini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Lenzi.

COMMA 144

Al comma 144, capoverso, punto 7), la parola: sentita è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.

1. 2889. Lenzi, Fabbri.

COMMA 156

Al comma 156, dopo le parole: responsabili del coordinamento per i singoli fondi, aggiungere il seguente periodo: Il Parlamento svolge un'azione di orientamento e impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di ge-

stione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida sugli adempimenti, sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.

- 1. 1314.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

COMMA 159

Al comma 159, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

- * 1. 334.** III Commissione.

Al comma 159, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

- * 1. 2778.** Marchetti, Giulietti.

Al comma 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Una somma aggiuntiva nella misura di 300 milioni di euro è destinata favore delle medesime azioni di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2014.

Conseguentemente, al comma 162, le parole: 614 milioni sono sostituite dalle seguenti: 314 milioni.

- 1. 1674.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Grande, Del Grosso, Tacconi, Castelli, Sorial.

COMMA 161

Dopo il comma 161 inserire il seguente:

161-bis. L'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie;

f) dagli stanziamenti determinati annualmente dalla legge di stabilità, con una autorizzazione di spesa di euro 250.000.000 per l'anno 2014.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità ».

Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 364 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 2761. Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Duranti, Fava, Piras.

COMMA 162

Dopo il comma 162 inserire il seguente:

162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di apparte-

nenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

- 1. 2779.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Fava, Piras, Scotto, Duranti.

COMMA 164

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono quelli previsti dai commi 8-*quater*, e 8-*quinquies*, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento.

391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti*: nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti*: nella misura del 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti*: nella misura del 95 per cento.

391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-*quater* e 391-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

- 1. 2544.** Zan, Boccadutri, Giancarlo Giordano, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

COMMA 165

Sostituire il comma 165, con il seguente:

165. Il fondo di finanziamento ordinario dell'Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.

- 1. 1376.** Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Valente, Di Benedetto, Marzana, Brescia, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di

merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

1. 3153. Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

1. 1382. Centemero, Palese.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le*

seguenti: 206 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

1. 606. Speranza, Coscia, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano

COMMA 166

Sostituire il comma 166 con il seguente:

166. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2338. Rubinato, Bobba, Fioroni, De Menech, Dal Moro, Rotta, Mognato, Casellato, Malpezzi, Ginato, Martella, Moretto, Zoggia, Crivellari.

Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:

166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-

bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole « 1.400 milioni » sono sostituite con: « 1.420 milioni ».

1. 1858. Molteni.

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

166-bis. Ai sensi dell'articolo 2 comma 47 della legge n. 203 del 2008, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero degli affari regionali e autonomie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, vengono fissati i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 166; le regioni procedono al riparto tenendo comunque conto di un criterio di proporzionalità riferito al numero di alunni iscritto presso ciascun istituto.

1. 1594. De Mita.

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

1. 2909. Fratoianni, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Sannicandro, Matarrelli.

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

166-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

1. 3334. VIII Commissione.

COMMA 167

Sopprimerlo.

1. 603. Corsaro

Sostituire il comma 167 con il seguente:

167. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per lo sviluppo di nuovi sistemi di informazione », con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a 35 anni e *free-lance*, qualificati nel campo dei

nuovi media. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la ripartizione delle risorse. Con le maggiori risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

- 1. 1380.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vacca, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 167, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'1 per cento di tali fondi deve essere destinato ad attività inerenti all'informazione italiana per l'estero e alle comunità italiane all'estero.

- 1. 331.** III Commissione.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 178, sostituire la parola: 100 con la parola: 50 e al comma 179, sostituire le parole: 40

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.

- 1. 2674.** Caparini.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 633.** Coscia, Zampa, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva totale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 788.** Peluffo, Laforgia, Misiani, Guerra, Ginefra, Grassi, Losacco, Bellanova, Decaro, Capone, Pelillo, Piepoli.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

- 1. 1106.** Palese, Cicu, Giammanco.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di

cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 1091.** Palese, Cicu, Giammanco.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione

agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per l'anno 2014 è quantificato un onere prudenzialmente di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.

1. 3229. Leone, Misuraca.

COMMA 168

Sostituire il comma 168 con il seguente:

168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 3389. I Commissione.

Il comma 168 è sostituito dai seguenti:

168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il pro-

gramma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

168-bis. In considerazione del processo di razionalizzazione di cui al comma precedente, e di riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni volte alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi agroforestali, il Corpo Forestale dello Stato è trasferito alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

168-ter. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, le risorse strumentali, umane e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato sono trasferite al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

168-quater. Il posto di capo del Corpo Forestale dello Stato è trasformato in posto di livello dirigenziale generale, con conseguente aumento della dotazione organica dell'amministrazione incorporante. I dipendenti trasferiti del Corpo Forestale dello Stato mantengono l'inquadramento previdenziale e retributivo di provenienza. L'attuazione del presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

168-*quinquies*. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 168-*bis*, le strutture centrali e periferiche del Corpo Forestale dello Stato continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali dello stesso. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, subentra, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 168-*bis* per la loro residua durata.

168-*sexies*. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 168-*bis*, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente al trasferimento del Corpo Forestale dello Stato operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

168-*septies*. Le disposizioni dei commi da 168 a 168-*quinquies* devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa. I relativi risparmi sono assegnati al Ministero dell'interno e, in particolare, al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

168-*octies*. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 168-*quinquies*, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 168-*sexies*, il Ministro dell'interno promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 168 e redige una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.

168-*novies*. Il Ministro dell'interno predispone altresì un piano, sentiti il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per l'istituzione presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione centrale per la polizia ambientale, di seguito denominata

«Polizia ambientale» specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, nonché nella sicurezza agroalimentare, e nella prevenzione e alla repressione dei reati connessi. Il piano prevede il trasferimento alla Polizia ambientale dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e contestuale soppressione del Corpo medesimo. Nel piano è contenuta una ricognizione delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferimento delle stesse alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni, la razionalizzazione, riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione derivanti dal trasferimento delle funzioni e la quantificazione dei risparmi di spesa.

168-*decies*. Il Piano di cui al comma 168-*octies* è adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 294. Rosato, Fiano.

Al comma 168, secondo periodo, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. *con le seguenti:* al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato con le

seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.

*** 1. 3390.** I Commissione.

Al comma 168, secondo periodo, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. *con le seguenti:* al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* e il Ministro dell'interno sono autorizzati.

*** 1. 286.** Rosato, Fiano, Arlotti, Bargerò, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Dopo il 168, aggiungere i seguenti:

168-bis. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

168-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze,:

2014: -24.000;

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2014: -3.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: -3.000.

1. 3391. I Commissione

COMMA 169

Sopprimere il comma 169.

Conseguentemente al comma 248 sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 70 milioni.

1. 3394. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Al comma 169, ultimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro *con le seguenti:* 77 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 1737. Rossi, Fauttilli.

COMMA 171

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;*

2) *alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;*

3) *alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;*

4) *alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;*

5) *alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.*

*** 1. 2245.** Abrignani.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;*

2) *alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;*

3) *alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;*

4) *alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;*

5) *alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.*

*** 1. 2673.** Fanucci.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;*

2) *alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;*

3) *alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;*

4) *alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;*

5) *alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.*

*** 1. 551.** Censore, Bruno Bossio.

COMMA 172

Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:

172-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentata di 90

milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120.

1. 2157. Molteni.

COMMA 173

Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000.

*** 1. 3306.** IV Commissione.

Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000.

*** 1. 2328.** Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle Procopio, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blažina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Senaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargerò, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Pelluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli, Gribaudo, Capodicasa, Ginato.

Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000.

*** 1. 2773.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Scotto, Fava, Piras.

Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è incrementato il fondo di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriore dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000.

1. **1223.** Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle Procopio, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blažina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Sennaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargerò, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Pelluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli, Gribaudo, Capodicasa, Ginato.

Dopo il comma 173 inserire il seguente:

173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è

restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Consequentemente dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« *10-bis.* In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Consequentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti; « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole «1° gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;

l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;

m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti

del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche

introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.

Conseguentemente, dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti ».

2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera: « c) sia stato stipulato un contratto verbale ».

Conseguentemente, dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento.».

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **2988.** Di Salvo, Placido, Airaud, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

COMMA 174

Sopprimere il comma 174.

1. **605.** Corsaro.

Al comma 174, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e in ogni caso entro e non oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.

1. **1358.** Spessotto, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:

177-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, al comma 1, della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento del Polo Tattile Multimediale.

177-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 800 mila euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'elenco 1, di cui al comma 191, dopo la voce « Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti » aggiungere la seguente:

Finalità	2014
Convenzione tra la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3, comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52).	800.000

1. **413.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMA 178

Sopprimere il comma 178.

1. **609.** Corsaro.

Al comma 178, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e con comuni, di un piano straordinario di verifiche e controlli sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive uniche del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), presentate dai cittadini per la fruizione di prestazioni sociali agevolate e altri sussidi e agevolazioni anche di carattere tariffario. I soggetti che non forniscono i dati eventualmente richiesti a seguito delle attività di controllo di cui al periodo precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di euro 1.000 e massima di euro 5.000, ferma restando, in caso di dichiarazioni mendaci, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini delle attività di verifica e controllo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1. 106. Tabacci, Andrea Romano.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: « previsto dal terzo comma » sono inserite le seguenti: « , a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria »;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi ».

178-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono soppresse le parole: « ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

1. 1999. Causi.

Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:

178-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'articolo 17-bis, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 »;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente « Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 ».

1. 2000. Causi.

COMMA 181

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

18-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2014 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 28.000;
2016: – 28.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 8.000.

1. **867.** Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 183

Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:

183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dal-

l'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restando il diritto di opzione per il concessionario attuale.

183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-*bis* e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.

183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-*bis* confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.

*** 1. 3273.** Palese.

Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:

183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere

connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-*bis* sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-*quinquies*. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-*quater* dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti

che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.

183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.

183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*** 1. 487.** Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:

183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:

a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;

b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.

A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui alle lettere a) o b) del presente comma, per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del

tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.

Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere *a)* o *b)* di cui al presente comma, avendo pagato all'ente gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'ente gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.

Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.

L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.

183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, punto 2.1), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.

183-quater. Per far fronte al minor gettito derivante dalle misure di cui ai commi 183-*bis* e 183-*ter*, all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto infine il seguente comma: «*4-ter.* In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *b)* e *f)* ».

*** 1. 483.** Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:

183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri

per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera *b*), punto 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:

a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;

b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.

A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui alle lettere *a*) o *b*) del presente comma, per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni, l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.

Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo

abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere *a*) o *b*) di cui al presente comma, avendo pagato all'ente gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'ente gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui alle lettere *a*) o *b*) del presente comma, il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.

Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere *a*) e *b*) del presente comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.

L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui ai commi precedenti sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca

o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.

183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 03, comma 1, lettera *b*), punto 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.

183-quater. Per far fronte al minor gettito derivante dalle misure di cui agli articoli precedenti, all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: «**4-ter.** In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *b*) e *f*) ».

*** 1. 3274.** Palese.

Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:

183-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

«**5-bis.** Nelle more dell'approvazione di una normativa chiara e congrua volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime,

fino alla data del 30 settembre 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione ».

183-ter. Fino alla stessa data del 30 settembre 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1391. Ruocco, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Valascas, Petraroli

COMMA 185

Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro *con le seguenti:* 5 milioni di euro.

**** 1. 3363.** XIII Commissione.

Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro *con le seguenti:* 5 milioni di euro.

**** 1. 1171.** Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra,

Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Zanin.

Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.

*** 1. 1457.** Palese, Galati, Latronico, Milinato, Prestigiaco.

Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.

*** 1. 749.** Misuraca.

Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.

*** 1. 3126.** Bosco.

Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.

*** 1. 3271.** Russo.

Dopo il comma 185, è inserito il seguente:

185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

**** 1. 3030.** Causin, Librandi.

Dopo il comma 185, è inserito il seguente:

185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

**** 1. 170.** Pagano.

Dopo il comma 185, è inserito il seguente:

185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000

**** 1. 1695.** Fauttilli.

Dopo il comma 185, è inserito il seguente:

185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000

**** 1. 3141.** Di Gioia.

Dopo il comma 185, è inserito il seguente:

185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000

**** 1. 2688.** Latronico.

COMMA 186

Al comma 186, sopprimere le lettere a), d) e e).

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro e alla lettera c) sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

1. 1697. Di Battista, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilis, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial

Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 2 milioni di euro.

1. 306. Merlo, Borghese, Bueno.

Al comma 186, lettera b), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1 milione di euro.

1. 305. Merlo, Borghese, Bueno.

Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro.

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 600.000 euro.

1. 308. Merlo, Borghese, Bueno.

Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro.

Conseguentemente, al comma 186 sopprimere la lettera e) e, alla lettera f), sostituire le parole: 1 milione di euro con le parole: 600 mila euro e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

1. 332. III Commissione.

Al comma 186, lettera e), sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 200.000 euro.

1. 302. Merlo, Borghese, Bueno.

Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per un ammontare pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati all'estero.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -2.600;
2015: -;
2016: -.

1. 1820. Marazziti, Fauttilli.

Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:

186-bis. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»; *b)* al comma 1, dopo la parola: «straniero», sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»; *c)* dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di

concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»; *d)* al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis». Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1547. Centemero.

COMMA 187

Sopprimere il comma 187.

* **1. 1552.** Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 187.

* **1. 2256.** Caon, Guidesi.

Dopo il comma 187, inserire il seguente:

187-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.

1. 947. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 188

Sostituire il comma 188 con il seguente:

188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009,

n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, dopo il comma 188 aggiungere il seguente:

188-bis. Le somme di cui al comma 188 sono destinate per gli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e vengono assegnate agli organismi già operanti nel settore della tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e della acquacoltura e nel contrasto alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica.

1. 1554. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 188, le parole: alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999 sono sostituite dalle seguenti: per l'attivazione entro il 31 marzo 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

1. 3034. Di Gioia, Mongiello.

Al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

*** 1. 3365.** XIII Commissione.

Al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

*** 1. 1250.** Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

COMMA 189

Al comma 189, al primo periodo, dopo le parole: Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e da altri batteri ed imenotteri che saranno individuati dal Ministero della salute in relazione al riscontro di specifiche emergenze, e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni; al secondo periodo sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede, per la quota di 5 milioni di euro, mediante riduzione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

1. 3367. XIII Commissione.

COMMA 190

Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:

190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli pro-

fessionali iscritti nella previdenza agricola al di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 5.000.

*** 1. 3370.** XIII Commissione.

Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:

190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola al di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 5.000.

*** 1. 3079.** Bosco, Misuraca.

Dopo il comma 190 è inserito il seguente:

190-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al pagamento dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, relativamente all'anno 2012, per un importo pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.

1. 1415. Faenzi, Russo.

Dopo il comma 190, inserire il seguente:

190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 14.000;

2015: – 14.000.

1. 3376. XIII Commissione

Dopo il comma 190, inserire il seguente:

190-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di miglioramento genetico del bestiame da parte delle Associazioni Nazionali Allevatori, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 11.000.

1. 3373. XIII Commissione.

COMMA 191

All'elenco di cui al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere la voce « Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del

decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) »;

b) alla voce « Vittime del terrorismo » (legge 3 agosto 2004, n. 206) sostituire il numero: « 1.000.000 » con il seguente: « 7.000.000 ».

1. 1342. Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 191, elenco 1, sopprimere la Finalità: Collaborazione in campo radio-televisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10);

Conseguentemente, al comma 258, è inserito il seguente:

258-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), n. 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1. 1388. Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto

All'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191, nella colonna Finalità è aggiunta la seguente: « Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità » per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Nella corrispondente colonna 2014 è aggiunto il seguente importo: 3.000.000.

Conseguentemente, nella colonna Finalità l'importo destinato a: Collaborazione in

campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è ridotto per 3.000.000 in euro.

1. 1210. Centemero, Palese.

Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* ottenuto il parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città;.

1. 2038. Guidesi, Borghesi.

Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,.

1. 2048. Guidesi, Borghesi.

Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento, *con le seguenti:* nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.

*** 1. 3337.** VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento, *con le seguenti:* nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.

*** 1. 1669.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole: destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma.

1. 2051. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « alle regioni con particolare riferimento alla densità di popolazione ».

1. 2447. Vezzali, Librandi.

Sostituire il comma 193, con il seguente:

193. Dal 1º gennaio 2014 è sospesa la Convenzione in essere tra il Ministero dello Sviluppo economico, il centro di produzione Spa, stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. Dalla stessa data le sedute parlamentari saranno trasmesse dal GR Parlamento della RAI. L'impegno di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 previsto per prorogare la convenzione, sarà riallocato al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.

1. 1797. Gigli, Fauttilli, Crimi, Calabrò.

Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:

195-bis. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati,

anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un ulteriore contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

1. 2164. Fiano.

Al comma 196, dopo le parole: Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: nonché con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

***1. 3392.** I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Al comma 196, secondo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati inserire le seguenti: e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

***1. 109.** Tabacci, D'Ottavio, Lavagno, Ferrarì, Monchiero, Mazzoli, Pratavia, Mucci, Petrenga, Taricco

Al comma 196, dopo il quarto periodo inserire il seguente: La convenzione di cui al periodo precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi statali in multivigenza.

1. 110. Tabacci, D'ottavio, Lavagno, Ferrarì, Mazzoli, Monchiero, Pratavia, Petrenga, Taricco.

Dopo il comma 196, inserire il seguente:

196-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,

convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.

1. 3277. II Commissione (Giustizia).

COMMA 198

Dopo il comma 198, inserire il seguente:

198-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

1. 108. Tabacci, D'Ottavio, Ferrari, Lavagno, Mazzoli, Monchiero, Pratavia, Mucci, Petrenga, Taricco.

Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:

200-bis. All'articolo 6 comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: « del personale di magistratura » sono aggiunte le seguenti: « e dell'ENIT ». Resta fermo il limite previsto con riferimento ai costi intermedi dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: — 5.000;
2015: — 5.000;
2016: — 5.000.

1. 2064. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini, Mariano.

Dopo il comma 200, inserire il seguente:

200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello, dell'indennità percepita dai membri del Parlamento ».

* **1. 1374.** Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 200, inserire il seguente:

200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello, dell'indennità percepita dai membri del Parlamento ».

* **1. 1278.** Sorial, Caso, Castelli.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai

relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa. ».

1. 3302. X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

Dopo il comma 204, inserire il seguente:

204-bis. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante « Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi », le reti e i consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, sono considerate utente unico, anche se con punti di fornitura multipla.

Conseguentemente, alla tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000;

1. 2213. Giacomelli, Biffoni.

Dopo il comma 204 inserire il seguente:

204-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica,

degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatori di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

1. **1384.** Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 205

Sopprimere il comma 205.

1. **1765.** Bragantini Matteo, Invernizzi.

Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:

206-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del perso-

nale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 800;
2015: – 800;
2016: – 800.

1. **3083.** Leone.

Dopo il comma 206, inserire il seguente:

206-bis. Per l'espletamento delle proprie attività culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale statutariamente stabilite, la Fondazione 1 Sud del Mondo Onlus è riconosciuta tra gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il Ministero per i beni e attività culturali e turismo provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. **2009.** Galati.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:

207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra « I Virtuosi Italiani » di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Conseguentemente, al comma 196, quinto periodo, sostituire le parole: « è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014 » con le seguenti: « è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014 ».

1. **3147.** Leone.

Sostituire il comma 210 con il seguente:

210. I commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

1. **1453.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 216, inserire il seguente:

216-bis. Al comma 10-bis, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.

1. **2934.** Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbröllini, Patriarca

Dopo il comma 216, inserire il seguente:

216-bis. Al comma 10-bis, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.

1. **2934.** Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbröllini, Patriarca.

Dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-bis. All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente codice e l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

1. **792.** Plangger, Guerra, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

COMMA 218

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 22.500.

- * 1. **3278.** II Commissione.

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 22.500.

- * 1. **2731.** Ferranti, Leva, Verini, Rossmanno, Bazoli, Ermini, Amoddio, Morani, Tartaglione, Magorno, Scalfarotto, Mattiello, Marzano, Giuliani, Biffoni, Picerno, Moretti, Marroni, Campana, Greco, Tidei.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « non dà diritto ad alcun compenso » sono sostituite con le seguenti: « dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro » e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500 euro a decorrere dal 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 1.500.

1. 3285. II Commissione (Giustizia).

Dopo il comma 218, inserire i seguenti:

« 218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: Introdotto dall'articolo 1, comma 3, sono aggiunte le seguenti: e delle case famiglia, protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3.

218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno

o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 3279. II Commissione (Giustizia).

COMMA 220

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013; c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

*** 1. 3378.** XIII Commissione.

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del

Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;

c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

* **1. 1127.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni inte-

ressati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013; *c-ter)* per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

* **1. 1481.** Faenzi, Parisi.

Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

* **1. 3339.** VIII Commissione.

Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

* **1. 135.** Rigoni, Rubinato, Mariani.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000

* **1. 896.** Mariani, Realacci, Dallai.

Dopo il comma 221 inserire il seguente:

221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.200;
2015: – 1.200;
2016: – 1.200.

* **1. 3346.** VIII Commissione.

Dopo il comma 221 inserire il seguente:

221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta

municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.200;
2015: – 1.200;
2016: – 1.200.

* **1. 899.** Mariani, Realacci, Dallai.

COMMA 228

Al comma 228, capoverso lettera n-quinquies), sostituire le parole: dalla regione Emilia-Romagna con le seguenti: dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e conseguentemente sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 16 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2014: – 6.000.

1. 3124. Guidesi, Matteo Bragantini, Grimaldi.

COMMA 229

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

229-bis. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e prestiti per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo.

1. 2198. Cimbro, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 », possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, a partire dal 20 maggio 2012.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al precedente comma 1-bis sono concessi secondo

quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore « *de minimis* » entrato in vigore a partire dal 1º gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1º gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2, articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

1. 3362. VIII Commissione.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Gli impianti alimentati da

fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 ».

Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.

1. 3364. VIII Commissione.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexties*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 151,3 milioni.

1. 3366. VIII Commissione.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

1. 3369. VIII Commissione.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. La durata della contabilità speciale 5458 di cui all'articolo 1 comma 5, dell'OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013 è prorogata di 24 mesi. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

1. 2533. Moretti, Guerra, Ginato, Sbroliini.

Sostituire il comma 243 con il seguente: Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro sono attribuite, secondo le competenze sancite dal predetto decreto-legge nonché dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del presidente del Consiglio di ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative di contrasto di situazioni marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

1. 1561. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

COMMA 248

Sopprimere il comma 248.

1. 1512. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerto, D'incà, Currò.

Al comma 248 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali risorse sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

*** 1. 3372.** VIII Commissione.

Al comma 248 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali risorse sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

*** 1. 823.** Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marconi, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscati, Tidei.

COMMA 249

Sostituire il comma 249 con il seguente:

249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 523, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

1. 2907. Guidesi.

Al comma 249, sostituire le parole: 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 160,84 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35,84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

al comma 289, allegato 4, sopprimere la voce: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

alla Tabella, A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare, in diminuzione, la seguente variazione:*

2014: – 19.160.

*** 1. 2956.** Vignali, Saltamartini, Misuraca.

Al comma 249, sostituire le parole: 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 160,84 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35,84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

al comma 289, allegato 4, sopprimere la voce: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

alla Tabella, A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare, in diminuzione, la seguente variazione:*

2014: – 19.160.

1. 3436. Bruno Bossio, Censore.

COMMA 252

Al comma 252, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività conti-

nuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ai Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di Istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi all'utenza, »;

c) dopo il comma 252, aggiungere il seguente: 252-bis: All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: « contributi » è sostituita dalla parola: « premi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico ».

- 1. 617.** Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

COMMA 254

Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:

254-bis. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, non si considerano rinnovabili i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, per i quali l'Agenzia del demanio, con propria delibera entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto di locazione, non abbia espresso parere di

nulla osta. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio, autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili poiché non locati.

- 1. 501.** Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

COMMA 256

Al comma 256, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui con le seguenti: 1.000 milioni di euro annui.

- 1. 1710.** Romano Andrea, Librandi, Zannetti, Tinagli, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

COMMA 257

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati al finanziamento di progetti di recupero degli alloggi popolari ex-IACP inutilizzati. Sulla base di una ricognizione di tale patrimonio immobiliare, e dei progetti di recupero presentati tramite i Comuni, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'im-

posta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».

* **1. 2744.** Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

COMMA 258

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per il biennio 2014-2016, nell'ambito dell'orario di servizio e non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione non inferiore a 20 ore sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1815. Santerini, Fauttilli.

COMMA 259

Sopprimere il comma 259.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

1. 622. Corsaro.

Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati *inserire le seguenti:* ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *e sostituire la parola:* pari con *le seguenti:* in misura non inferiore.

* **1. 2324.** Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Latuca, Leva, Manciuilli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati *inserire le seguenti:* ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66 *e sostituire la parola:* pari con *le seguenti:* in misura non inferiore.

* **1. 3308.** IV Commissione (Difesa).

Al comma 259, dopo la parola: euro *aggiungere la seguente:* rispettivamente.

1. 1282. Basilio, Artini, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Castelli, Sorial.

COMMA 260

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

* 1. 55. Misiani, Speranza.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

* 1. 1229. De Micheli.

COMMA 262

Sostituire il comma 262 con i seguenti:

262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

262-bis. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, nono comma, le parole: « alle ore otto » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore sette »;

b) l'articolo 46, primo comma, è sostituito dal seguente: « Alle ore sette della

domenica fissata per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali »;

c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: « Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto »;

d) l'articolo 64-bis è abrogato;

e) all'articolo 67, primo comma, alinea, le parole: « degli articoli 64 e 64-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 64 »;

f) all'articolo 73:

1) al primo comma, le parole: « entro le ore 14 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 23 »;

2) al secondo comma, le parole: « alle ore 14 del martedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 22 del lunedì ».

262-ter. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: « Art. 3. — 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno. »;

b) all'articolo 22:

1) al comma 4, le parole: « fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; » sono sostituite dalle seguenti « fino alle ore 23 della domenica in tutte le sezioni elettorali; »;

2) al comma 6, le parole: « entro le ore 14 del martedì successivo alla Votazione; » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 22 del lunedì successivo a quello della votazione; ».

262-*quater*. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, lettera e), le parole: « martedì successivo alla votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo al giorno di votazione, »;

b) all'articolo 5, primo comma, lettera b), le parole: « martedì successivo, con inizio alle ore dieci; » sono sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo, con inizio alle ore 14; ».

262-*quinquies*. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, decimo comma, le parole: « alle ore otto » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore sette ».

b) all'articolo 48, primo comma, le parole: « Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Alle ore sette della domenica fissata per la votazione, »;

c) l'articolo 51 è abrogato;

d) all'articolo 52:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, le parole: « fino alle ore 15; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 23 della domenica; »;

e) all'articolo 85, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva. ».

262-*sexies*. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e

dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 7 alle ore 23 della domenica. »

262-*septies*. All'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « alle ore 6 » sono sostituite dalle seguenti « alle ore 7 »;

b) al secondo comma, le parole: « alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 23 ».

262-*octies*. All'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: « alle ore 8 del martedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 14 del lunedì ». Alla medesima lettera c), le parole: « entro le ore 16 » sono sostituite dalle seguenti « entro le ore 24 » e le parole: « entro le ore 20 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 10 del martedì ».

1. 3397. I Commissione

COMMA 264

Al comma 264, dopo le parole: sono individuate aggiungere le seguenti parole: , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. 3400. I Commissione.

COMMA 265

Sopprimere il comma 265.

* 1. 3310. IV Commissione.

Sopprimere il comma 265.

* 1. 1725. Rossi, Fauttilli.

Dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.

1. **1119.** Laffranco, Di Stefano, Bianconi, Palese.

Dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è sostituito dal seguente:

1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:

a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° settembre 2008.

2. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 1, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 « Codice dell'ordinamento militare », allorché il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.

4. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito un organismo denominato « Ispettorato Superiore del Corpo Militare », con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di « Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ».

5. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate.

7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati l'ordinamento ed il funzionamento dell'ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 587. Corsaro.

COMMA 273

Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:

273-bis. L'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: « 1. L'Autorità nell'ambito della sua autonomia organizzativa, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché i bilanci, i rendiconti, la gestione delle spese

e il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti delle risorse del proprio bilancio sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'Autorità provvede con proprio regolamento, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla definizione del trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi del precedente comma.

3. La lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogata ».

1. 952. Covello

COMMA 276

Sopprimere il comma 276.

1. 1500. Lombardi, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

276-bis. Al testo del regolamento ex articolo 21, comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo la parola: « soppressa » sono aggiunte: « con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa dell'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 9 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, secondo il regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in *pro rata temporis*.

276-ter. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente: « La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali

condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa ».

1. **862.** Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Inca, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 281

Al comma 281, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

1. **1334.** Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 282

Sopprimere il comma 282.

1. **612.** Corsaro.

Dopo il comma 282, inserire i seguenti:

282-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro per l'anno 2014, 6 miliardi per l'anno 2015 e 10 miliardi per il 2016.

282-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, gli enti

ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2014, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016. Gli enti di cui al comma 282-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del successivo comma 282-septies.

282-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 282-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

282-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip s.p.a. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 282-quater.

282-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 282-quater è fissato al 31 marzo 2014 e il termine di cui al comma 282-quinquies è fissato al 30 giugno.

282-septies. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 282-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip s.p.a. con i criteri di cui ai commi da 282-bis a 282-sexies.

282-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti

alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

282-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-*bis*, e degli obblighi di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*terdecies*, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*terdecies* nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

282-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*terdecies* sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

282-undecies. I soggetti di cui al comma 282-*bis* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*decies*, in modo da consentire la ve-

rifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

282-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

282-terdecies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 282-*bis* a 282-*duodecies*.

1. 1558. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:

282-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Ministro della salute, garantisce annualmente le risorse necessarie alla copertura finanziaria di non meno di 6.000 contratti di formazione medica specialistica e di 1.000 contratti per la formazione dei medici di medicina generale. A tal fine, fatti salvi i diritti acquisiti dei soggetti già contrattualizzati, sulla base delle risorse disponibili si provvede alla rimodulazione al ribasso degli oneri connessi a ciascun nuovo contratto, sino a copertura dei contratti necessari, tenendo conto che eventuali futuri incrementi di risorse comportano il riconoscimento di incrementi stipendiali anche ai soggetti contrattualizzati secondo le modalità del presente comma.

1. 153. Pagano.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

*** 1. 2886.** Crimi, Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbröllini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Carrescia, Fratoianni, Gigli, Calabrò.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

*** 1. 2570.** Pratavia.

Dopo il comma 282, inserire il seguente:

282-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mante-

nimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

1. 2184. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

Conseguentemente, al comma 357, capoverso comma 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Per il medesimo anno 2014 non sono altresì considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 2.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio;

b) al secondo periodo sostituire le parole: primo periodo *con le seguenti:* primo e secondo periodo.

1. 2230. Abrignani.

COMMA 284

Dopo il comma 284, aggiungere il seguente: 284-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

« 11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse ».

- 1. 1236.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:

« 284-*bis*. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per l'anno accademico 2014/2015 e 70 milioni di euro per l'anno accademico 2015/2016, per finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

284-*ter*. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari ».

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 170 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 ».

- 1. 2464.** Vargiu, Librandi

COMMA 285

Al comma 285, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale *aggiungere le seguenti:* e al Parlamento.

- 1. 1133.** Cancellieri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 285 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma è abolito il pubblico registro automobilistico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento di tutte le competenze dell'Automobile club d'Italia alle regioni, nonché il trasferimento alle stesse dell'archivio nazionale dei veicoli.

- 1. 289.** Rosato.

COMMA 288

Sostituire il comma 288 con i seguenti:

288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di mag-

giori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

288-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

1. 1274. Sorial.

Sostituire il comma 288 con i seguenti:

288. Entro la data del 1o luglio 2014, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2014. Entro la data del 1o gennaio 2015, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 8.000 milioni di euro per l'anno 2015, 12.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con parte dei risparmi conseguiti con le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, in particolare per un importo di 3.000 milioni di euro per il 2014 e di 5.000 milioni a decorrere dal 2015, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la riduzione del costo del lavoro. A valere su questo fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte le riduzioni di aliquota e le variazioni delle misure di agevolazione e delle detrazioni vigenti relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

288-bis. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2014 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2015 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.

1. 848. Librandi.

Sostituire il comma 288 con il seguente:

288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

Conseguentemente:

a) al comma 385, sopprimere le parole: , anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) sostituire il comma 386 con il seguente:

386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare gli importi di cui al medesimo comma 385.

1. 1565. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 1635.** Chiarelli.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma*

*1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 949.** Locatelli, Di Gioia.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le se-

guenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio »

della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 1950.** Moretti.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 2015.** Molteni, Pratavia.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 2759.** Latronico.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le

seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte cor-*

rente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 1603.** Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 1159.** Biasotti.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma

sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 850.** Mura.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 1145.** Corsaro.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre

2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 474.** Vignali, Saltamartini.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le se-

guenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio »

della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 358.** Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come

integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 83.** Sbrollini.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del

decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 1635.** Chiarelli.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le

seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte cor-*

rente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 1. 949.** Locatelli, Di Gioia.

Al comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, dopo il comma 521 è inserito il seguente:

521-bis È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1926. Rubinato.

Al comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal

2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, dopo il comma 521 è inserito il seguente:

521-bis È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1926. Rubinato.

COMMA 289

Al comma 289, aggiungere il seguente periodo: Restano comunque invariate le esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per gli anziani. Di conseguenza, la Rai dovrà assicurare risparmi a copertura di quanto iscritto nell'allegato 4 per gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi.

1. 205. Polverini.

COMMA 290

Al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni e le parole :151 milioni con le seguenti 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 471, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

1. 3382. XIII Commissione.

Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

290-bis. All'articolo 2, comma 9-quater, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo pari all'indennità prevista per il rispettivo presidente».

290-ter. In nessun caso gli oneri per i permessi retribuiti di cui all'articolo 80 del Testo unico degli Enti locali possono essere posti in alcun modo a carico degli amministratori locali lavoratori dipendenti con decurtazione della retribuzione.

290-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro l'anno 2014.

1. 739. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 290 inserire i seguenti:

290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

290-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.

290-quater. All'articolo 5, nota n. 1), della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: «e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso».

Conseguentemente, dopo il comma 332 inserire il seguente:

332-bis. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno.

1. 502. Capelli.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal comma 290, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente, alla tabella C, missione giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135, comma 4, « Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti » apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: +100;
CS: +100;

2015:

CP: +100;
CS: +100;

2016:

CP: +100;
CS: +100.

1. 3280. II Commissione (Giustizia).

COMMA 300

Dopo il comma 300, inserire il seguente:

300-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del di-

ritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

1. 1050. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 300, inserire il seguente:

300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni. ».

1. 1357. Castelli, Sorial, Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela.

Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato ovvero, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati, in via prioritaria, alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e alle predette associazioni. ».

1. 34. Fava Giovanni Giuseppe Claudio, Bindi, Di Lello, Attaguile, Vecchio

Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:

300-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

300-ter. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 301 e 304;*

b) *al comma 303, sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302.*

1. 2974. Airaud, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:

387-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui.

1. 2809. Giordano Giancarlo, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon

COMMA 301

Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di

servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Consequentemente, dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

326-bis. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 326-sexies in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima men-

silità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

326-ter. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 326-bis e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 326-bis e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

326-quater. Qualora i soggetti di cui al comma 326-bis non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

326-quinquies. La somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis non costituisce reddito ai fini fiscali.

326-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 301-*bis*, 395-*bis*, 395-*ter* e 395-*quater*, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 326-*bis* a 326-*quinqüies* del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-*ter*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento »

395-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 3055. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni. Fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Conseguentemente, dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:

327-*bis*. Al comma 5, dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici » sono soppresse.

327-ter. All'onere relativo all'applicazione del comma 327-bis, valutato in 200 milioni annui, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis.

1. **2287.** Di Salvo, Boccadutri, Airaud, Placido, Marcon, Melilla.

COMMA 302

Al comma 302, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso si procede inoltre alla concertazione economica, a saldi di spesa invariati, finalizzata alla razionalizzazione del trattamento economico accessorio.

1. **1741.** Rossi, Fauttilli.

COMMA 305

Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

- * **1. 3402.** I Commissione.

Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

- * **1. 2052.** Fiano, Rosato.

COMMA 306

Sopprimere il comma 306.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **409.** Bueno.

Sostituire il comma 306 con i seguenti:

306. I compensi professionali spettanti per effetto di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Il comma in oggetto si applica a tutte le liquidazioni definite con sentenza emessa in data successiva al 1º gennaio 2014.

306-bis. All'articolo 22 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni dopo le parole: « successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ridotti del trenta per cento per i contratti di lavoro stipulati dopo il 1º gennaio 2014 ».

1. 803. Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnèroto, Sorial.

Al comma 306, dopo le parole: i compensi professionali liquidati aggiungere le seguenti: a seguito di sentenza, e sopprimere le parole: nella misura del 50 per cento.

*** 1. 596.** Corsaro.

Al comma 306, dopo le parole: i compensi professionali liquidati aggiungere le seguenti: a seguito di sentenza, e sopprimere le parole: nella misura del 50 per cento.

*** 1. 3105.** Di Gioia.

Al comma 306, sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte.,

**** 1. 3395.** I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Al comma 306, sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte.,

**** 1. 2109.** Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bindi, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fosati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Vilecco Calipari, Zardini, Zoggia.

Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:

306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 1. 3396.** I Commissione.

Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:

306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 1. 2115.** Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Vilecco Calipari, Zardini, Zoggia.

Al comma 307 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 13-bis, le parole: « biennio 2012-2013 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2012-2014 », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La

predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014 »;

c) al comma 14, le parole: « triennio 2011-2013 » sono sostituite dalle seguenti: « quadriennio 2011-2014 » e le parole: « del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 165 con i seguenti:

165. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

165-bis. Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

al comma 285 sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro con le seguenti: a 70 milioni di euro nell'anno 2014, a 800 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1510 milioni di euro;

al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 201 milioni e all'elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

dopo il comma 291, aggiungere il seguente:

291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici,

adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 417, aggiungere il seguente:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 608. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:

307-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di

docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ».

1. 387. Pisicchio.

Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:

307-bis. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di « testimone della memoria storica » al Ministero dell'interno. Il possesso dell'attestato di cui al presente articolo dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza e memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi di cui al presente articolo sono concessi per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative pubblici in orario curricolare o extracurricolare nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti, seminari o iniziative pubbliche nelle università sul tema della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

d) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché dalle associazioni e dagli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli d'intesa con il Ministero dell'istruzione.

Con decreto del Ministro dell'interno, adottato d'intesa con il Ministro dell'Istru-

zione, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, , apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000

2015: – 1.000

2016: – 1.000

1. **345.** Picierno, Bindi, Faraone, Leva, Garavini, Capone.

Dopo il comma 307 inserire i seguenti:

307-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito all'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

307-ter. I valori di *turn over* previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, assegnati ai singoli atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.

307-quater. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai

sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale di spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

307-quinquies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento ».

307-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

1. **1014.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 308 aggiungere i seguenti:

308-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in at-

tività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 308-*quinquies*.

308-*ter*. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 308-*bis* e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

308-*quater*. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 308-*bis* tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie negli enti utilizzatori la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

308-*quinquies*. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 308-*bis* appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami,

per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi dodici anni, almeno dieci anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed inseriti nell'elenco di cui al comma 308-*bis*. È fatta salva la possibilità, per i lavoratori di cui al periodo precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.

308-*sexies*. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 308-*bis*, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. **2926.** Aiello, Marcon, Bruno Bossio, Stumpo, Censore, Franco Bruno, Collo, Bindi, Magorno, Battaglia.

Dopo il comma 308 inserire i seguenti:

308-bis. Al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltretutto assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

308-ter. Al fine di consentire la predisposizione del piano di controlli di cui al comma 308-bis del presente articolo, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere,

per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale».

308-quater. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per ciascun anno. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.

308-quinquies. Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 308-bis a 308-quater non possono in ogni caso superare il limite massimo annuo di 350 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare al-

meno 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

- 1. 3018.** Nicchi, Di Salvo, Airaud, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:

308-bis. I rapporti di lavoro con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato in essere con le pubbliche amministrazioni possono essere prorogati per un periodo di 36 mesi nei limiti della spesa

per il personale già prevista da ciascuna amministrazione.

- 1. 3032.** Placido, Airaud, Di Salvo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 309

Al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione della riserva di cui al medesimo comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 *sono sostituite dalle seguenti:* Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis;

al comma 290, sostituire le parole: di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* di 172

milioni di euro per l'anno 2014 e di 257 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2015.

- 1. 1129.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui all'articolo 2, al comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 2126.** Fiano, Villecco Calipari, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargerò.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

*** 1. 3407.** I Commissione.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis,

del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

*** 1. 2129.** Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 1. 3408.** I Commissione.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 1. 2131.** Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero.

COMMA 310

Sostituire il comma 310 con il seguente:

310. Le assunzioni di cui al comma 309 devono essere ricate per almeno l'80 per cento attraverso trasferimento e riqualificazione del personale eccedentario delle Forze armate in sede di attuazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.

1. 1732. Tinagli, Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Catania, Sottanelli.

Al comma 310, sostituire le parole: possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate *e con le seguenti:* comprese quelle nelle carriere iniziali che devono rispettare le riserve di posti previste dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,.

1. 3313. IV Commissione.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-*bis*. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito tondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui al comma 309.

Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-*bis*. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5,053 milioni di euro nell'anno 2014 e a 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

1. 2588. Zaratti, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-*bis*. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica. 24 aprile 1982 n. 335, per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 3412. I Commissione.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-*bis*. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 100 unità di educatori penitenziari e di 100 unità di psicologi penitenziari.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 12.000;
2016: – 12.000.

1. 3288. II Commissione.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 7.000;
2016: – 7.000.

*** 1. 3281.** II Commissione.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di

euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 7.000;
2016: – 7.000.

*** 1. 2740.** Morani, Ermini, Biffoni, Amodio.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanare il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 « Ministero dell'interno » le parole: « decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2 » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, a 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,2 per cento ».

*** 1. 3411.** I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Al fine di ripristinare la politica sanitaria così come previsto dall'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanare il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 « Ministero dell'interno » le parole: « decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2 » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,2 per cento ».

* **1. 2056.** Fiano, Rosato.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, la lettera *b)* è soppressa.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 626. Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Zampa.

COMMA 311

Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:

311-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

1. 2413. Fedriga, Matteo Bragantini, Molteni, Caparini, Borghesi, Guidesi.

COMMA 312

Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente dalle medesime amministrazioni,.

1. 3398. I Commissione.

COMMA 313

Al comma 313, sostituire le parole da: , fatti salvi fino alla fine del comma, con le seguenti: ivi inclusi i compensi percepiti

per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.

* **1. 3399.** I Commissione.

Al comma 313, sostituire le parole da: , fatti salvi fino alla fine del comma, con le seguenti: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.

* **1. 2796.** Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Li-brandi.

COMMA 314

Dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:

314-bis. Per valorizzare la natura previdenziale delle prestazioni rese anche dagli enti nazionali di previdenza è fatto divieto ai soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale, di percepire alcun trattamento pensionistico o vitalizio avente natura periodica, erogato dai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, o da autorità indipendenti. I soggetti di cui al presente comma, ai fini del percepimento dei redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale di cui al primo periodo, sono tenuti a dichiarare i trattamenti pensionistici o vitalizi di cui al medesimo primo periodo in godimento mediante autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

314-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 314-bis si dispone che l'erogazione ai soggetti dei trattamenti pensionistici e vitalizi di cui al comma 314-bis è sospesa:

a) per la durata di vigenza di contratti di lavoro da loro sottoscritti;

b) fino al completamento della prestazione a loro richiesta sulla base di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione di qualsiasi natura;

c) per la durata dell'incarico di membro di organi di direzione o di controllo di società di persone, di capitali o cooperative a loro attribuito.

314-quater. Le somme che sarebbero dovute essere liquidate durante il periodo di sospensione dei trattamenti:

a) se poste a carico dell'INPS o di una amministrazione statale sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

b) sono acquisite nel bilancio degli enti erogatori nei casi non ricompresi nella lettera a) del presente comma.

314-quinqües. Le norme di cui ai commi 314-bis e 314-ter non trovano applicazione se gli importi cumulati delle prestazioni pensionistiche e lavorative di cui al comma 314-bis, compresi eventuali rimborsi per l'attività lavorativa svolta, non eccedono l'importo pari a cinque volte il trattamento pensionistico minimo.

1. 904. Castricone, Ginefra.

COMMA 316

Sopprimere il comma 316.

* **1. 3315.** IV Commissione.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 186.** Polverini.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2067.** Fiano, Rosato.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2171.** Guidesi, Molteni.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2468.** Vargiu, Librandi.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2831.** Pratavia, Molteni.

COMMA 317

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

* **1. 3379.** XIII Commissione.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

* **1. 759.** Bosco, Misuraca

Dopo il comma 317, aggiungere i seguenti:

317-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 2 e 3, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

317-ter. Il divieto di cumulo si applica quando la sanatoria dei redditi da lavoro e dei trattamenti previdenziali di cui al comma 1 supera i 150.000 euro lordi su base annua.

317-quater. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono ridotti fino al raggiungimento di una sommatoria dei medesimi con i redditi di lavoro pari a 150.000 euro su base annua. Laddove i redditi di lavoro superino da soli 150.000 euro, i trattamenti pensionistici sono ridotti fino all'azzeramento.

317-quinquies. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 3, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 3.

317-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.

317-*octies*. Le presente normativa entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.

317-*nonies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai trattamenti previdenziali erogati su base di calcolo integralmente contributiva.

1. **1727.** Dambruoso, Tinagli, Andrea Romano, Zanetti, Mazziotti Di Celso, Li-brandi, Catania, Sottanelli.

COMMA 321

Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:

321-*bis*. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione nell'ambito dell'amministrazione scolastica di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, al fine di una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal presente comma,

sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

1. **2826.** Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri

Dopo il comma 321, inserire il seguente:

321-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia S.p.A. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del decreto interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-*bis*, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A. in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di continuità all'Agenzia per la promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia S.p.A., indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2013, avverrà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-*bis*, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa, in apposito ruolo ad esaurimento di pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

1. **2397.** Benamati, Senaldi, Cani, Martella, Petitti, Lenzi, Taranto, Galperti.

COMMA 322

Al comma 322, alinea, sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 *con le seguenti:* Per l'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 322, inserire il seguente:

»322-bis. Per il biennio 2015-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento con riferimento alle fasce di importo pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 75 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

c) nella misura del 50 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS ».

Conseguentemente, al comma 285 sostituire le parole: a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni, *con le seguenti:* a 800 milioni nell'anno 2015 e a 1510 milioni;

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole da: di 151 milioni *fino a:* dall'anno 2015 *con le seguenti:* di 201 milioni di euro per l'anno 2015, di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *e all'elenco 1, incrementare gli importi*

relativi alle singole voci in misura proporzionale;

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

« 391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 »;

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 100 milioni per l'anno 2016.

1. **778.** Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mada, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

Al comma 322, alla lettera a) sostituire le parole: tre volte *con le seguenti:* cinque volte;

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: quattro *con la seguente:* sei;

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette e la parola: sei con la seguente: otto.

Conseguentemente, dopo il comma 325, aggiungere il seguente:

»325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

Conseguentemente, dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

»384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

1. 2378. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

Al comma 322 lettera b), sostituire le parole: a quattro volte con le seguenti: a cinque volte;

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente le seguenti: a cinque volte e a sei volte;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il re-

stante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 », e nell'ultimo periodo le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67,

comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014 » e « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 » e « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro

ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-quinquies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1. 3070. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido, Zaccagnini, Labriola.

Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:

322-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle ferrovie consegue

il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.

322-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

322-quater. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle ferrovie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.

322-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 322-bis, 322-ter, e 322-quater del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

322-sexies. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 995.** Tripliedi, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:

322-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « anche se esenti da imposizione fiscale » sono aggiunte le seguenti « , ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, ».

Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

- 1. 1245.** Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 323

Sostituire il comma 323 con il seguente:

323. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 324, con il seguente:

324. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta a tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il

primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo ».

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è de-

terminato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

1. 969. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 324

Dopo il comma 324 aggiungere il seguente:

324-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione ».

Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere i seguenti:

419-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

419-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

419-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

419-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. **632.** Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Ma-

dia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabbrì.

COMMA 325

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ammontare lordo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati, per la quota di pensione eccedente il predetto multiplo del valore del trattamento minimo INPS, a un contributo di solidarietà a titolo di perequazione intergenerazionale pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico effettivamente in godimento e l'ammontare complessivo su base annua del trattamento pensionistico che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare del medesimo applicando integralmente per ciascun anno lavorativo il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 325-*ter*. Ai fini dell'applicazione del predetto contributo è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del contributo il trattamento pensionistico complessivo, al netto del contributo medesimo, non può risultare comunque inferiore a quattordici volte il trattamento minimo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà. Le somme trattenute vengono acquisite dalle compe-

tenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

325-bis. Il contributo di cui al comma 325 si applica altresì nei medesimi termini e modalità ai trattamenti pensionistici liquidati nell'ambito di forme esclusive o sostitutive del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dagli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Nei casi di cui al presente comma le risorse derivanti dall'applicazione del contributo permangono nella disponibilità degli enti medesimi e sono destinate, secondo modalità definite dai rispettivi ordinamenti, a finanziare l'elevazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il trattamento pensionistico è liquidato integralmente sulla base del metodo contributivo.

325-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti a ciascun pensionato da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie o comunque erogati con oneri posti a carico della finanza pubblica non possono superare complessivamente su base annua il limite stabilito per i trattamenti retributivi ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora l'importo del trattamento pensionistico complessivo che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria supera su base annua il limite di cui al citato articolo 23-ter. In tale ultimo caso, l'ammontare del trattamento pensionistico complessivo non può comunque superare su base annua quello che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il predetto metodo di calcolo contributivo. L'INPS, sulla base dei

dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'applicazione del predetto limite e della relativa trattenuta. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione del presente comma. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia contabile, finanziaria e organizzativa, comunque incluse nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente comma secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

1. 104. Tabacci, Andrea Romano, Gianpaolo Galli.

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, sui trattamenti pensionistici di entità superiore a dieci volte quello minimo è applicato un contributo di solidarietà nella misura di cui al successivo comma 325-ter. Il contributo di solidarietà si applica a tutti i trattamenti pensionistici che vengono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, ivi inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato. Il contributo di solidarietà di cui al presente comma è indeducibile dalle imposte sul reddito e relative addizionali ed è trattenuto alla fonte per dodicesimi dal sostituto di imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione.

325-bis. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla differenza tra:

a) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle vigenti disposizioni in materia;

b) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che verrebbe erogato ove la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.

325-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 325 è dovuto nella misura del:

a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis fino a 10.000 euro;

b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 10.001 a 50.000 euro;

c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 50.001 a 100.000 euro;

d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis oltre 100.000 euro.

325-quater. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 325-ter eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l'importo pari a dieci volte il trattamento pensionistico minimo, è applicato nei limiti di tale differenza.

325-quinquies. Il contributo di solidarietà è così destinato:

a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato è destinata a copertura degli interventi di cui al successivo comma 325-sexies;

b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato, permane nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime

gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.

325-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, ai lavoratori dipendenti e autonomi di età non superiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, iscritti ad enti previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato, è riconosciuto uno sgravio contributivo in misura pari a 500 euro su base annua.

325-septies. Ai fini della ricostruzione della posizione contributiva dei soggetti beneficiari dei trattamenti pensionistici di cui al comma 325, per le annualità relativamente alle quali non fossero disponibili i dati di contribuzione effettivamente versata si assumono come termini di riferimento la misura massima della contribuzione e della retribuzione previste dalla legislazione vigente per quegli anni medesimi.

1. 1706. Zanetti, Andrea Romano, Tinagli, Librandi, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso, De Mita.

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, a 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipen-

dente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335.

325-bis. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 325 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

325-ter. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 325 e 325-bis sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1. 585. Corsaro.

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;

c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;

d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;

e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;

f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;

g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;

h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;

i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

325-bis. Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1. 1211. Sorial, Castelli.

Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.

325-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.

325-quater. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

1. 984. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche

in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

- 1. 2376.** Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi.

COMMA 326

Sopprimerlo.

- * 1. 1508.** Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

- * 1. 1503.** Lombardi, Castelli, Sorial.

Sopprimerlo.

- * 1. 1528.** Palese.

Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 326-ter e 326-quater, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti

pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

326-ter. Il divieto di cumulo di cui al comma 326-bis opera, nei termini di cui al comma 326-quater, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.

326-quater. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326-bis siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326 bis siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.

326-quinquies. Ai sensi dei commi 326-bis, 326-ter e 326-quater, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 326-quater, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 326-quater.

326-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.

326-septies. La normativa di cui ai commi da 326-bis a 326-quinquies entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trat-

tamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.

- 1. 2119.** Speranza, Fiano, Giorgis, D'attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bosso, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Piccoli Nardelli, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

- 1. 2183.** De Micheli, Taranto.

Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

b) al comma 2 le parole « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

c) al comma 3 le parole « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 ».

- 1. 3113.** Vignali.

Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

- * 1. 2777.** Latronico.

Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

* **1. 3119.** Vignali.

COMMA 327

Sostituire il comma 327 con il comma seguente:

327-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire le parole: « qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 », con le seguenti: « conteggiando nella predetta anzianità contributiva la contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro e quella figurativa ».

Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2) all'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle im-

poste sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 2945. Di Salvo, Airaudo, Placido, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Boccadutri.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti ».

1. **3122.** Di Salvo, Airaud, Melilla, Marcon, Placido, Boccadutri.

COMMA 336

Al comma 336, sopprimere il secondo periodo.

1. **2247.** Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian, Dellai, Gigli, Sberna, Borghesi, Guidesi, Borghi, Brandolin, Sandra Savino, Alli, Pagano.

Al comma 339, quarto periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: oltre che in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario,.

1. **3039.** Leone.

Al comma 339, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

1. **380.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMA 343

Sostituire il comma 343 con il seguente:

343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Da parte del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi ».

2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.

1. **3054.** Causin, Zanetti, Librandi.

Al comma 343, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dei Comuni di confine per ognuna delle province confinanti con le province di Trento e Bolzano, indicato dai Comuni di confine di ciascuna provincia, vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117.

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi

è posta in capo al Ministero degli Affari Regionali, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi ».

- 1. 2587.** De Menech, Bressa, Zardini, Sbrollini.

Al comma 343, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

- * 1. 2916.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 343 aggiungere in fine le seguenti parole: con effetto dal 30 giugno 2014.

- * 1. 755.** Borghesi.

COMMA 349

Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

349-bis. Per le regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la

liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a 4,747 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni.

- 1. 2915.** Guidesi.

COMMA 350

Dopo il comma 350 inserire il seguente:

350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- 1. 2250.** Marguerettaz, Borghi, Brandolin, Alli, Vignali, Gigli, Sberna.

COMMA 352

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-bis Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte le seguenti:

n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro

per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016;

n-quater) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente,

dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre

2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

391-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

391-octies. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.

391-decies. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze adotta provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e delle detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2014.

1. 1522. Gallinella, L'abbate, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-bis. Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:

n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente,

dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, »;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare, ».

391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996,

n. 239, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 391-*bis* a 391-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

1. **1514.** Lupo, L'abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-*bis*. Le Regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

1. **917.** Ginefra, Castricone, Covello.

Dopo il comma 352 inserire il seguente:

352-*bis*. Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti

nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 6.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

1. **2112.** Bobba, Zanin.

COMMA 353

Sostituire il comma 353 con il seguente:

353. All'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

- * 1. **3413.** I Commissione.

Sostituire il comma 353 con il seguente:

353. All'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

* **1. 2325.** Guerra, Ruggetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 353 inserire il seguente:

353-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ciascuna Regione e ciascun comune approva un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate, nonché un piano di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni nell'ambito di un bacino utenza di almeno 100.000 abitanti, definendo un cronoprogramma recante i termini per l'attuazione delle misure previste dai predetti piani. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma si provvede, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle misure.

1. 1560. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

COMMA 355

Al comma 355, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: entro il 31 gennaio 2014 *aggiungere le seguenti:* e computando le spese correnti riguardanti le gestioni associate di funzioni e servizi, pro-quota su ogni singolo comune partecipante alla medesima gestione associata.

* **1. 2263.** Fragonelli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pelillo, Pastorino.

COMMA 356

Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) al comma 1, dopo le parole: « dall'anno 2013 », sono aggiunte le parole: « con esclusione dell'anno 2014, »;

Conseguentemente,

al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 2057. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 356, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1340. Gregorio Fontana, Gelmini, Ravetto.

Al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni *inserire le seguenti:* per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

b) alla lettera b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

c) alla lettera e) *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

*** 1. 3374.** VIII Commissione.

Al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni *inserire le seguenti:* per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

b) alla lettera b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

c) alla lettera e) *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità per quelli

relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

*** 1. 834.** Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Al comma 357, capoverso 9-bis dopo le parole: 1.000 milioni di euro *inserire le seguenti :* di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,.

*** 1. 1400.** Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Ruggetti.

Al comma 357, capoverso 9-bis dopo le parole: 1.000 milioni di euro *inserire le seguenti :* di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,.

1. 1913. Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in

conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.

*** 1. 1897.** Rubinato.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente :

9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.

1. 2864. Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo

valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.

1. 3157. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni che realizzano interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. L'esclusione delle spese complessive opera nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

1. 67. Dallai, Cenni

Dopo il comma 361, inserire il seguente:

361-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti,

che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. ».

1. 1369. Milanato, Palese.

COMMA 362

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo: « Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. ».

*** 1. 2231.** Guerra, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo: « Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo

obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. ».

*** 1. 2384.** Lavagno, Bordo, Pillozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.

COMMA 369

Al comma 369, primo periodo, dopo le parole: collegio dei revisori inserire le seguenti: o del revisore aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

1. 3414. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti di 300 milioni per il 2014, 1300 milioni nel 2015, e 700 milioni dal 2016.

Conseguentemente al comma 511, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

1. 2582. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

Al comma 370, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2017

Conseguentemente:

sopprimere il comma 372;

al comma 373 sostituire la cifra: 2014 con la seguente: 2017;

al comma 374 sostituire la cifra: 2015 con la seguente : 2018;

al comma 375 sostituire la cifra: 2017 con la seguente: 2019 e le parole : »quattro dei cinque « con le seguenti: « due dei cinque ».

1. 207. Polverini

Al comma 370, primo periodo, dopo le parole: aziende speciali inserire le seguenti: ai consorzi, agli enti pubblici economici.

Conseguentemente:

al comma 371, primo periodo dopo le parole: le pubbliche amministrazioni locali partecipanti aggiungere la seguente: non ; conseguentemente sopprimere il quinto ed il sesto periodo del medesimo comma;

sopprimere il comma 372;

al comma 373, sopprimere le parole: di maggioranza; dopo le parole: secondo criteri di economicità e di efficienza aggiungere le seguenti: realizzando un saldo economico non negativo;

al comma 374, dopo le parole: le aziende speciali aggiungere le seguenti: i consorzi, gli enti pubblici economici; sopprimere le parole: a maggioranza; sopprimere le parole: per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione; dopo le parole: un risultato economico negativo aggiungere le seguenti: procedono alla revoca dei propri organi di amministrazione e sopprimere le parole: procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione; al secondo periodo sostituire le parole: ai fini della revoca con le seguenti: procedono alla revoca; conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma 374;

al comma 375, sostituire la cifra: 2017 con la seguente: 2015; sostituire le parole: diversi dalle con le seguenti: comprese le;

al comma 376, sostituire la parola: controllante con la seguente: partecipante; dopo le parole: aziende speciali inserire le seguenti: ai consorzi, agli enti pubblici economici; conseguentemente sopprimere il quarto ed il quinto periodo del medesimo comma 376; aggiungere infine il seguente periodo: Per le società che svolgono servizi pubblici locali e per le aziende speciali, le tariffe di cui all'articolo 117 e all'articolo

201, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, non possono superare la soglia tariffaria determinata sulla base della media di quelle applicate nel triennio precedente;

al comma 377, sopprimere il punto a);

al comma 379, capoverso 5-bis dopo la parola: bilanci aggiungere la seguente: certificati;

sopprimere i commi 380 e 381.

1. 1754. Sottanelli, Librandi.

Dopo comma 375, inserire il seguente: 375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ».

*** 1. 2019.** Guidesi.

Dopo comma 375, inserire il seguente: 375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata

ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ».

*** 1. 2667.** Latronico.

Dopo comma 375, inserire il seguente: 375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ».

*** 1. 2700.** Fanucci.

Al comma 376, capoverso comma 2-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3415. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

379-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, le parole: « 1.400 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 1.420 milioni ».

1. 2013. Guerra, Fabbri.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, *in fine*, sono aggiunte le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.

*** 1. 3303.** X Commissione.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, *in fine*, sono aggiunte le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.

*** 1. 23** Realacci.

Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:

381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il

valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter comma 2 del codice civile.

1. 3143. Leone.

Dopo il comma 381 aggiungere i seguenti commi:

381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-bis adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-bis.

381-quater. Le società di cui al comma 381-bis che rilevinno eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 381-quater, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-quinquies gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-bis possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 381-bis, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del terri-

torio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 381-bis possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. 3269. Calabrò.

Dopo il comma 381 inserire i seguenti:

381-bis. Si considerano automaticamente decaduti i componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni oggetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con esclusione di quelle che prestano servizio essenziale di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, che abbiano registrato un disavanzo di esercizio consecutivo negli anni 2012, 2013, 2014. La gestione delle società, nonché la nomina di un commissario straordinario, di cui al precedente periodo è affidato al Commissario di cui al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 49-bis, comma 2. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

381-ter. Qualora le società di cui al comma precedente siano a parziale partecipazione regionale o miste, si prevede l'approvazione, entro 12 mesi dalla chiu-

sura del terzo bilancio, di un piano di cessione delle quote pubbliche.

1. **508.** Misuraca, Leone, Saltamartini, Vignali.

COMMA 383

Al comma 383 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento »;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente »;

dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:

f-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti.

Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob »;

f-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob ».

1. **1201.** Castelli, Sorial, Brugnerotto, Carriello, Caso, Currò, D'incà

Dopo il comma 383 inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

383-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

383-quater. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

383-quinquies. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario *ad acta*, le cui attività per le procedure di liquidazione

delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

383-sexies. Entro centottanta giorni il Commissario *ad acta*, avvalendosi anche di *sub* commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 383-*bis*.

383-septies. I termini di cui al comma 383-*quater* sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario *ad acta*.

383-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 383-*bis*.

1. **1072.** Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 383, inserire il seguente:

383-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, inserire il seguente comma:

« *6-bis.* Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2014 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 4. Parrini, Dallai.

Al comma 385, aggiungere in fine le seguenti parole: Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. ».

1. 1248. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

386-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « euro 2.840,51 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000,00 ».

Conseguentemente sostituire il comma 511 con il seguente:

511. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « l'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse.

1. 368. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 389 dopo la parola: autotrasportatori *aggiungere le seguenti:* ed al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.

1. 1524. Mucci, Catalano, Vallascas, Crippa, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

Dopo il comma 390 inserire il seguente:

390-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 è inserito il seguente:
3-bis. « Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituti penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con il decreto di cui al successivo articolo 4 e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fissate per l'anno 2014 in 1 milione di euro, a condizione che il medesimo credito d'imposta sia utilizzato per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature ».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 4.000;
2015: – 4.000;
2016: – 4.000.

1. 1629. Fauttilli, De Mita.

Sostituire il comma 391 con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: *al comma 2-ter, le parole:* 1,5 per mille a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014;

il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.

1. 2006. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 391, inserire i seguenti:

391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

391-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *al comma 5-bis primo periodo, le parole:* nei limiti del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nei limiti del 95 per cento.

391-quinquies. Al decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura dei 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura dei 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento.

391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, Missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », Programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... », voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, « Fondo per le politiche sociali », apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: +200.000;
CS: +200.000;

2015:

CP: +400.000;
CS: +400.000;

2016:

CP: +400.000;
CS: +400.000.

1. 2491. Nicchi, Marcon, Boccadutri, Piazoni, Melilla, Aiello.

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) al comma 492, sopprimere le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma », e le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al

valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari ».

392-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

392-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno: al fondo contemplato nell'articolo 1, comma 40:.

1. 2883. Zaccagnini.

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura

del prelievo erariale unico è determinata nel 13 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.

392-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore all'80 per cento.

1. **1908.** Ginato, Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pellillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga, Bobba.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il termine di pagamento degli ordini disposti dal beneficiario, nonché quelli effettuati tramite documenti cartacei, è fissato inderogabilmente al primo giorno non estivo successivo alla sua scadenza se questa coincide con la fine del mese.

1. **2954.** Cimmino, Librandi.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « euro mille » sono sostituite da « euro duemila-cinquecento ».

1. **2645.** Librandi.

COMMA 396

Sopprimere il comma 396.

Conseguentemente, sopprimere i commi 397, 398 e 399.

1. **2656.** Librandi.

Sostituire il comma 400 con i seguenti:

400. Al comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 300.000 euro » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 250.000 euro »;

b) le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

400-bis. Ai fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 400 rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

400-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 400 sono destinate ad incrementare le dotazioni di cui al comma 133.

1. **1885.** De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fannucci, Genovese, Giulietti, Guerra, Lorforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Mellilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 401

Sopprimere il comma 401.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 402 a 406.

1. **624.** Corsaro.

COMMA 409

Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:

409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « il contributo dovuto è di euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 150 »;

b) alla lettera c), le parole: « il contributo dovuto è di euro 1.800 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 1.150 »;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400 »;

d) alla lettera e), le parole: « , il contributo dovuto è di euro 650 » sono sostituite dalle seguenti: « , il contributo dovuto è di euro 350 ».

409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409 bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3282. II Commissione (Giustizia).

Dopo il comma 409 inserire il seguente:

409-bis. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste

dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

1. 2238. Abrignani.

COMMA 410

Sopprimere i commi 410, 411, 412, 413, 414, 415.

1. 613. Corsaro.

COMMA 417

Dopo il comma 417 è inserito il seguente:

417-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200

e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;

1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

5. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater lettera f).

6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;

6-bis. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'articolo 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è abrogato.

Conseguentemente dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:

527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 417-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

527-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-*bis* dell'articolo 96 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento ».

- 1. 879.** Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Inca, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento *con le parole:* 15 per cento.

- * 1. 424.** Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento *con le parole:* 15 per cento.

- * 1. 2280.** Caon, Guidesi.

Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:

418-*bis*. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

- 1. 1688.** Fauttilli, Binetti, Sberna.

Dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-*bis*. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

419-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 419-*bis* e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

419-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27), è abrogato;

b) alla Tabella A – Parte III, sono sopprese le seguenti voci: 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 121), 126),

419-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 419-*bis* sono destinate a incrementare le misure di cui al comma 76 secondo le modalità e gli importi fissati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2014.

1. 1906. Petrini, Causi, Ginato, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. All'articolo 1 comma 479 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento».

1. 978. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis Il comma 9-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:

9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete

fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».

1. 976. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

COMMA 420

Sopprimere il comma 420.

1. 1052. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole fino al 1° dicembre 2012, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° dicembre 2013».

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 1 devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorata degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2013, fino alla data di versamento.

421-*quater*. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-*quinqes*. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

1. 2467. Capodicasa, Iacono.

COMMA 424

Sostituire il comma 424 con i seguenti:

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:

a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul

debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;

b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;

c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;

d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;

e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;

f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.

424-*bis*. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi

del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.

1. **1711.** Zanetti, Andrea Romano, Librandi, De Mita, Sottanelli, Catania, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

Al comma 424 dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: gravati delle sanzioni come disciplinato dall'articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.

1. **494.** Misuraca, Saltamartini, Leone.

Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:

424-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sostituire le parole: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 100.000 di lire» con le parole: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro».

424-ter. All'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sostituire le parole: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro» con le parole: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro».

424-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi **424-bis** e **424-ter** si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai residui importi da versare.

1. **3265.** Misuraca.

Dopo il comma 425, inserire i seguenti:

425-bis. La somma prevista dalla lettera a) del comma 424 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.

425-ter. Nei casi di cui al comma **425-bis**, l'atto di cui al comma 425, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 425. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.

1. **590.** Taglialatela, Corsaro.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente « capitalizzati » non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno invece calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ».

1. 1708. Castricone, Ginefra.

COMMA 433

Sostituire il comma 433, con il seguente:

433. Al comma 1 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le seguenti parole:

a) per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi;

b) ridotto forfetariamente del 20 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 434.

1. 1142. Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnierotto.

Dopo il comma 249 inserire il seguente:

249-bis. Il Fondo di cui al comma 249, è ridotto di 0,35 milioni di euro per l'anno

2015, di 0,45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, sostituire il comma 433, con il seguente:

433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 20 per cento. sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ». Tale percentuale, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento.

1. 2928. Vignali, Saltamartini, Misuraca.

Al comma 437 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole « euro 200.000 » con le seguenti: « euro 300.000 »;

b) alla lettera c) sostituire le parole « euro 2.800 » con le seguenti: « euro 4.200 »;

Conseguentemente, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. Un terzo della somma raccolta dalle concessioni è destinata al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.

1. 1802. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti, Calabrò.

Al comma 437, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole « euro 200.000 » con le seguenti « euro 500.000 »;

alla lettera c) sostituire le parole « euro 2.800 » con le seguenti « euro 5.000 », e le parole « euro 1.400 » con le parole « euro 2.500 »;

alla lettera e) sostituire le parole « euro 300.000 » con le seguenti « euro 600.000 ».

1. 618. Corsaro.

Dopo il comma 439 inserire il seguente:

439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*quater* è aggiunto il seguente:

« Articolo 62-*quinques* (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro,

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicem-

bre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: « 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute ».

1. 1480. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20,000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2013 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2014 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2014;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2014. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2014 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi

per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi, i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2014, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2014. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 2186. Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:

439-bis. A valere dal 1° gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.

1. 1260. Mantero, Cecconi, Baroni, Dal'Oso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma;

439-bis. A valere dal 1° gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.

1. **1258.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 442

Sostituire i commi da 442 a 469 con i seguenti:

442. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.

443. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.

444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.

445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.

446. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può

considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

447. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.

448. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

449. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

450. Il comune nella commisurazione della tariffa applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4,5 e 6.

451. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, Le tariffe

per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

452. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

453. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

454. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

455. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.

456. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.

457. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

458. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

459. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.

460. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

461. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

462. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

463. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su pro-

posta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

1. **1686.** Daga, Alberti, Pesco, Barbanti, Busto, Cancellieri, De Rosa, Mannino, Girolamo Pisano, Carla Ruocco, Segoni, Terzoni, Villarosa, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 450 con i seguenti:

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento o avvio al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto conferimento ad altre imprese autorizzate, in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti grezzi, semilavorati o finiti la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione in genere.

450-bis. Non sono suscettibili di produrre quantitativi di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, le superfici degli im-

pianti autorizzati che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti ricevuti e prodotti da soggetti terzi, persone fisiche, enti o imprese. L'attività dei predetti impianti è svolta senza alcun aggravio di servizio o costo per il comune ove hanno sede operativa. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 442 rimangono comunque applicabili anche agli impianti del presente comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 452 con il seguente:

452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune,

distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Conseguentemente, dopo il comma 452, inserire il seguente:

452-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente «servizi indivisibili» di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Conseguentemente

al comma 454, sostituire la cifra: «2016» con la seguente: «2015»;

al comma 455, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 458,»;

al comma 459, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» inserire le seguenti: «e non domestiche»;

al comma 461, sopprimere le parole: «che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio,»;

sopprimere il comma 468.

1. 1161. Corsaro.

Sostituire il comma 450 con il seguente:

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nella aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.

1. 2869. Galli Giampaolo.

COMMA 460

Sostituire il comma 460 con il seguente:

460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:

a) abitazione occupata da famiglia numerosa;

b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;

c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;

d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;

e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;

f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;

g) abitazioni con unico occupante;

h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Conseguentemente al comma 461, sostituire le lettere da a) ad e) con da a) a k).

1. 211. Polverini.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

*** 1. 3381.** XIII Commissione.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

*** 1. 2993.** Franco Bordo, Palazzotto.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

*** 1. 362.** Russo.

COMMA 471

Al comma 476, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito della TASI è interamente devoluto ai Comuni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 477.

1. 634. Corsaro.

Al comma 477, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le abitazioni diverse dall'abitazione principale e da quelle ad essa assimilate in forza di norme di legge, anche per autonoma determinazione del comune, il limite di cui al periodo precedente è elevato all'11,6 per mille.

1. 1257. Fanucci, Marchetti, Giulietti.

Al comma 477, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le abitazioni successive alla seconda e ricadenti nello stesso territorio comunale, il limite di cui al

periodo precedente è elevato al 12,6 per mille;

conseguentemente, dopo il comma 478 aggiungere il seguente: Il Comune può altresì prevedere, con le medesime modalità di cui al comma 478, la possibilità per i contribuenti di portare in detrazione dall'imposta dovuta per l'anno 2014 a titolo di TASI il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale relativa all'anno 2013, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9.

1. 3424. Rughetti.

Al comma 477, sostituire le parole: per il 2014 *con le seguenti:* per gli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1585. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.

*** 1. 3268.** Roccella, Calabrò, Pagano.

Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.

*** 1. 1813.** Binetti, Fauttilli, Gigli, Sberna.

Al comma 482, primo periodo, sostituire le parole: del 30 giugno successivo *con le seguenti:* del 30 giugno dell'anno successivo;

Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento *con le seguenti:* il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

*** 1. 479.** Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

Al comma 482, primo periodo, sostituire le parole: del 30 giugno successivo *con le seguenti:* del 30 giugno dell'anno successivo;

Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento *con le seguenti:* il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

*** 1. 2852** Giampaolo Galli, Gutgeld.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

1. 2733. Pelillo.

Al comma 505, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «e la detrazione di cui al comma 10»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 3), con il seguente:

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario

appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui ».

Conseguentemente, a comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole: in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: in 6.675.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.575.114.923,12 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: -24.000;
2015: -28.000;
2016: -28.000;

b) voce Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: -3.000;

c) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: -1.000;.

1. 1846. De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 505, lettera b), punto 3), primo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo.

1. 1807. Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

Al comma 505, lettera b), numero 3, dopo il capoverso lettera d), aggiungere il seguente:

d-bis) agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori.

Conseguentemente, al comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole:

in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: il 6.648.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.548.114.923,12 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

1. 1225. Ghizzoni.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 81 ».

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera *b-bis*), e al comma *505-bis*, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma *505-quater*.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

1. 3383. XIII Commissione.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 81 »;

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera *b-bis*), e al comma *505-bis*, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma *505-quater*.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

1. 762. Misuraca, Bosco.

Al comma 505, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i commi 8 ed *8-bis* sono sostituiti dal seguente:

8. I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma *3-bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

Conseguentemente, all'onere relativo pari a circa 700 milioni in ragione annua

si provvede mediante la seguente disposizione:

al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento ».

1. 3231. Bordo Franco, Palazzotto, Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis. Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base ».

1. 3385. XIII Commissione (Agricoltura).

COMMA 508

Al comma 508, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ».

1. 1668. Fauttilli, De Mita.

Sostituire i commi 509, 510, 511 e 512 con i seguenti:

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è

sostituito dal seguente: « L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

* **1. 3155.** Vignali.

Sostituire i commi 509, 510, 511 e 512 con i seguenti:

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione

dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

1. 2833. Giampaolo Galli, Gutgeld.

Al comma 509, al capoverso 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

527-bis: Al decreto legislativo n.446 del 1997 apportare le seguenti modifiche:

a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

527-ter al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica:

al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: 96 per cento con: 97 per cento.

1. 1510. Mucci, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

Al comma 509 al capoverso 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: cinquanta per cento e al comma 510 sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

Conseguentemente, al comma 511, alla lettera b), sopprimere le parole: « situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale ».

1. 388. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 509, al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La medesima imposta è interamente deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dalla deduzione di cui al periodo precedente e fino ad un limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

1. 1808. Busin.

Dopo il comma 521, inserire il seguente:

521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

*** 1. 1152.** Corsaro.

Dopo il comma 521, inserire il seguente:

521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

*** 1. 2748.** Causi.

Al comma 285 sostituire le parole: 700 milioni nell'anno 2015 e 10 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;

conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 200 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

conseguentemente, al comma 391 sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;

conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

conseguentemente, dopo il comma 521 aggiungere il seguente comma:

521-bis. All'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività decommercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

1. 1734. Fautilli.

COMMA 522

Al comma 522, capoverso 380, lettera b), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e a finanziare una detrazione di base di 200 euro, da applicare all'imposta municipale propria con riferimento ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che tali cittadini certifichino, con le modalità da stabilire con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite e nel rispetto delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente ai fini delle detrazioni TASI e IMU ivi previste.

1. 2385. Garavini, Melilla.

Al comma 522, capoverso 380, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole da: « dei familiari dimoranti » a: « ad abitazione principale », con le seguenti: « delle abitazioni assimilate alla principale a norma delle leggi vigenti, anche per autonomia determinazione del Comune;

b) sostituire il quarto periodo con il seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014. ».

1. 1918. De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fannucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 522, capoverso comma 380, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto, fino a: per i singoli comuni, con le seguenti: prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni.

1. 2790. Mazziotti Di Celso, Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi, Sottanelli.

Al comma 522, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di incentivare il processo di riordino e sem-

plificazione degli enti territoriali una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a 30 milioni di euro è destinato ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ai comuni istituiti a seguito di fusione.

1. 1896. De Micheli, Guerra, Ruggetti.

COMMA 524

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla tabella C, Missione Soccorso Civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014:
CP: + 90.000;
CS: + 90.000.

*** 1. 3377.** VIII Commissione.

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese

relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla tabella C, Missione Soccorso Civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014:
CP: + 90.000;
CS: + 90.000.

*** 1. 3420.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscati, Tidei.

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla Tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca « programma » politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale « voce » Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

**** 1. 3386.** XIII Commissione.

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo

successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla Tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca « programma » politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale « voce » Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

**** 1. 3421.** Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Nell'anno 2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali con sede nelle aree nelle quali è già stata definita una convenzione-quadro, nonché, non è ancora attiva la medesima convenzione-quadro per l'acquisto di servizi di pulizia

e altri servizi ausiliari stipulata da Consip SpA e il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici risulti accantonato anche parzialmente, fino all'assegnazione definitiva dell'insieme dei lotti compresi nella gara Servizi Pulizia Scuole pubblicata in data 11 luglio 2012 acquistano i predetti servizi mediante l'affidamento alle imprese che li forniscono alla data del 31 dicembre 2013 senza soluzione di continuità del contratto. All'acquisto si provvede in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, verso un corrispettivo pari alla somma complessiva su base annua e nazionale di euro 396,5 milioni e alle stesse condizioni tecniche in essere al 31 dicembre 2013, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni definite dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009.

1. 710. Bellanova, Coscia.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):

2014:
CP + 2.000;
CS + 2.000

2015:
CP + 5.000;
CS + 5.000;

2016:
CP + 5.000;
CS + 5.000.

*** 1. 3418.** X Commissione.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):

2014:
CP + 2.000;
CS + 2.000

2015:
CP + 5.000;
CS + 5.000;

2016:
CP + 5.000;
CS + 5.000.

*** 1. 3419.** Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 lu-

glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 ».

1. 2769. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

530-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. 391. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanzia-

mento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2015:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

Tab.A. 11. XII Commissione.

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2015:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

***Tab.A.8** Scuvera, Lenzi, Murer, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Amato, Capone, Sbrollini, Zampa, D'Incecco, Miotto.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 11.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 11.000;
CS: + 11.000.

*** Tab.A. 1.** Brambilla, Petrenga, Palmizio, Fucci, Lainati, Savino, Picchi, Russo, Cesaro, Cicu.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 11.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assi-

stenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 11.000;
CS: + 11.000.

****Tab.A.14.** Zampa, Antezza, Bobba, D'Incecco, Gullo, Iori, Scuvera, Zanin.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000;
2015: + 6.000;
2016: + 6.000.

Tab.A. 13. XIII Commissione.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000;
2015: + 6.000;
2016: + 6.000.

***Tab.A. 3.** Pagano.

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000;

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: + 5.000;
2015: + 5.000;
2016: + 5.000.

*** Tab.A. 12.** XIII Commissione.

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000;

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: + 5.000;

2015: + 5.000;

2016: + 5.000.

****Tab.A.6** Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valante, Venittelli, Zanin.

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: – 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C: Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP + 5 000;

CS + 5.000.

Tab.A. 4. III Commissione.

TAB. E

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014:

CP: – 785.000;

CS: – 785.000.

2015:

CP: – 778.000;

CS: – 778.000.

2016:

CP: – 526.000;

CS: – 526.000.

Tab.E. 2. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO

ART. 2.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo » in liquidazione coatta amministrativa.

2. 2. Il Governo.

ART. 6.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

6. 2. Il Governo.

ART. 8.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa » e « Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. 1. Il Governo.

TAB. 1.

Alla tabella n. 1, relativa allo stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

Al Titolo 2 – Extra-tributarie, natura 2.1 – Entrate ricorrenti, 2.1.1 – Proventi speciali:

2014:

CP – 2.300.000;

CS – 2.300.000;

2015:

CP – 2.300.000;

CS – 2.300.000;

2016:

CP – 2.300.000;

CS – 2.300.000.

Conseguentemente alla tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:

alla missione 2 – Istruzione universitaria, programma 2.2 Sistema universitario e formazione post-universitaria,:

2014:
CP – 2.300.000;
CS – 2.300.000;

2015:
CP – 2.300.000;
CS – 2.300.000;

2016:
CP – 2.300.000;
CS – 2.300.000.

Tab. 1. 1. Il Governo.

TAB. 2.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 17.3 – Sostegno alla famiglia apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP 20.000.000;
CS –20.000.000;

2015:
CP – 20.000;
CS – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 3 – Casa e assetto urbanistico, programma 3.1 – Politiche abitative, urbane e territoriali U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP +20.000.000;
CS +20.000.000;

2015:
CP + 20.000.000;
CS + 20.000.000.

Alla tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

Missione 1. – Politiche per il lavoro. Programma 1.3 – Politiche attive e passive del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP – 23.000.000;
CS – 23.000.000;

2015:
CP – 17.000.000;
CS – 17.000.000;

2016:
CP – 9.000.000;
CS – 9.000.000.

alla medesima tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 2 – Politiche previdenziali, Programma 2.2 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP + 23.000.000;
CS + 23.000.000;

2015:
CP + 17.000.000;
CS + 17.000.000;

2016:
CP + 9.000.000;
CS + 9.000.000.

Alla tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni: Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche:

2015:
CP – 64.900.000;
CS – 64.900.000;

2016:
CP – 37.000.000;
CS – 37.000.000.

al Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle società:

2015:
CP + 45.500.000;
CS + 45.500.000;

2016:

CP + 26.000.000;

CS + 26.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP – 16.600.000;

CS – 16.600.000;

2016:

CP – 12.600.000;

CS – 12.600.000.

Alla tabella n. 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.8 – Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP – 3.100.000;

CS – 3.100.000;

2016:

CP – 2.400.000;

CS – 2.400.000.

Tab. 2. 6. Il Governo.

Alla tabella n. 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 2. – Politiche previdenziali, Programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP + 5.000.000;

CS + 5.000.000;

2015:

CP + 8.000.000;

CS + 8.000.000;

2016:

CP + 12.700.000;

CS + 12.700.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancia, programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblico e politiche di bilancio,:

2014:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000;

2015:

CP – 2.500.000;

CS – 2.500.000;

2016:

CP – 3.500.000;

CS – 3.500.000.

missione 25 – Fondi da ripartire, Programma 25.2 – Fondi di riserva e speciali:

2014:

CP – ;

CS – ;

2015:

CP – 500.000;

CS – 500.000;

2016:

CP – 500.000;

CS – 500.000.

missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare:

2014:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000;

2015:

CP – 5.000.000;

CS – 5.000.000;

2016:

CP – 8.700.000;

CS – 8.700.000.

Alla tabella n. 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1. – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP – 3.300.000;

CS – 3.300.000;

2015:	CS + 200.000.
CP – 3.300.000;	
CS – 3.300.000;	
2016:	<i>alla missione 21. – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 21.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri:</i>
CP – 3.300.000;	
CS – 3.300.000.	
<i>Alla tabella n. 1 – stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche, apportare le seguenti variazioni:</i>	
2014:	2014:
CP – 1.500.000;	CP – 300.000;
CS – 1.500.000;	CS – 300.000;
2015:	2015:
CP – 1.500.000;	CP – 300.000;
CS – 1.500.000;	CS – 300.000;
2016:	2016:
CP – 1.500.000;	CP – 200.000;
CS – 1.500.000.	CS – 200.000.
Tab. 2. 7. Il Governo.	<i>alla missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo:</i>
<i>Alla tabella n. 2, – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni:</i>	2014:
<i>alla missione 21. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.1 – Organi costituzionali:</i>	CP + 40.467.450;
2016:	CS + 40.467.450;
CP – 49.640.000;	2015:
CS – 49.640.000.	CP + 40.467.450;
<i>alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:</i>	CS + 40.467.450;
2014:	2016:
CP + 3000.000;	CP + 40.467.450;
CS + 3000.000;	CS + 40.467.450.
2015:	<i>alla missione 9. – Diritto alla mobilità, programma 9.1 – Sostegno allo sviluppo dei trasporto:</i>
CP + 300.000;	2014:
CS + 300.000;	CP – 40.467.450;
2016:	CS – 40.467.450;
CP + 200.000;	2015:
	CP – 40.467.450;
	CS – 40.467.450;
	2016:
	CP – 40.467.450;
	CS – 40.467.450.
	<i>alla missione 27. – Giustizia, Programma 27.1 – Giustizia tributaria,:</i>
	2014:
	CP + 560.000;
	CS + 560.000;

2015:
CP + 560.000;
CS + 560.000;

2016:
CP + 560.000;
CS + 560.000.

alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma 1.1 – Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità,:

2014:
CP – 560.000;
CS – 560.000;

2015:
CP – 560.000;
CS – 560.000;

2016:
CP – 560.000;
CS – 560.000.

alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio,:

2014:
CP 7.348.275;
CS 7.348.275;

2015:
CP 66.806.384;
CS 66.806.384;

2016:
CP 42.894.582;
CS 42.894.582.

alla missione 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo:

2014:
CP – 7.348.275;
CS – 7.348.275;

2015:
CP – 66.806.384;
CS – 66.806.384;

2016:
CP – 42.894.582;
CS – 42.894.582.

Tab. 2. 8. Il Governo.

Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 24. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 24.3 – e affari generali per le amministrazioni di competenza U.d.V. 24.3, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP + 5.503.868;
CS + 5.503.868;

2015:
CP + 8.102.376;
CS + 8.102.376;

2016:
CP + 8.487.766;
CS + 8.487.766.

Conseguentemente, alla tabella n. 9 – stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 4. – Fondi da ripartire – Programma 4.1. – Fondi da assegnare – apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP + 1.000.000;
CS + 1.000.000;

2015:
CP + 1.000.000;
CS + 1.000.000;

2016:
CP + 1.000.000;
CS + 1.000.000.

alla tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Programma 1.5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte – apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP – 6.503.868;
CS – 6.503.868;

2015:
CP – 9.102.376;
CS – 9.102.376;

2016:
CP – 9.487.766;
CS – 9.487.766.

Tab. 2. 9. Il Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	371
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazione della proposta di documento conclusivo</i>)	373
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	397
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	372

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Informa quindi di aver riformulato la proposta di documento conclusivo presentata nella precedente seduta di esame (*vedi allegato 1*), accogliendo tutte le proposte di integrazione avanzate dai gruppi. Segnala quindi l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione nel corso dell'indagine cono-

scitiva, nonché la rilevanza del passo che si compie oggi con l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine.

Giovanni PAGLIA (SEL) suggerisce di integrare ulteriormente la proposta di documento conclusivo, nel senso segnalare l'opportunità di favorire gli investimenti nell'economia nazionale dei fondi pensione e dei fondi assicurativi, anche prevedendo una quota minima obbligatoria degli investimenti effettuati dai predetti soggetti da destinare a questa finalità. Sottolinea infatti l'importanza della questione che è stata affrontata anche a livello europeo.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) concorda con la proposta di integrazione del deputato Paglia, rilevando come essa si ponga sulla stessa linea della legislazione francese in materia, che prevede il vincolo, per i fondi pensioni e i fondi assicurativi, di destinare una parte del loro portafoglio di investimenti a supporto delle imprese.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, concorda con il suggerimento avanzato dal deputato Paglia e integra conseguentemente la proposta di documento conclusivo, inserendo un ulteriore periodo nel paragrafo 4.2.3 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE

L'indagine conoscitiva ha preso spunto dalla considerazione secondo cui la crisi finanziaria internazionale ha inciso su alcune delle caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano, che in passato hanno conferito flessibilità e dinamismo al sistema – dimensione media d'impresa piuttosto ridotta, basso livello di capitalizzazione, carattere informale delle strutture imprenditoriali, nonché resistenza ad aprirsi al capitale esterno e forte dipendenza dal credito bancario – trasformandole da elementi di forza in fattore di debolezza.

Tale evoluzione si inquadra in un contesto normativo europeo nel quale gli stringenti requisiti di patrimonializzazione delle banche introdotti da Basilea 3 hanno peggiorato le condizioni di liquidità delle banche italiane, per lo più focalizzate sulle attività tradizionali di banche commerciali; a ciò si aggiunge un più elevato premio per il rischio (costituito essenzialmente dai premi medi sui *credit default swap* – CDS) che le banche nazionali pagano rispetto agli operatori creditizi di altri Paesi europei nostri competitori a livello internazionale (ad esempio Francia e Germania), rendendo il costo del denaro più alto per le imprese italiane rispetto a quanto pagato dalle imprese degli altri Paesi europei.

In quest'ambito la Commissione Finanze della Camera ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva sugli stru-

menti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

L'analisi svolta nel corso dell'indagine ha riguardato soprattutto le misure e le strategie di natura creditizia e finanziaria per assicurare al tessuto produttivo nazionale la necessaria liquidità e un'adeguata dotazione di capitale.

Sotto questo profilo, la Commissione ha individuato quale nodo fondamentale per l'analisi della crisi e per l'individuazione di strategie di superamento della stessa la problematica concernente il credito alle imprese ed alle famiglie. L'indagine ha quindi inteso approfondire i meccanismi causali, sia contingenti sia strutturali, che hanno portato all'attuale condizione di restrizione del credito, nonché le prospettive evolutive che essa potrà avere sul panorama complessivo dell'economia italiana, per individuare ipotesi di correttivi e soluzioni che possano costituire la base per il lavoro parlamentare e contribuire ad orientare in termini più precisi e concreti il confronto politico su questi temi.

Tra gli aspetti valutati prioritariamente dalla Commissione con l'obiettivo di individuare gli strumenti per potenziare l'erogazione del credito alle imprese e rafforzare il capitale di rischio delle medesime vi sono:

il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'individuazione di altri strumenti di garanzia pubblica in questa materia;

l'ampliamento del mercato nazionale del capitale di rischio e la diversificazione

dei canali di erogazione di capitale di debito;

il potenziamento del ruolo svolto in materia dalla Cassa Depositi e prestiti;

l'incentivazione del ruolo dei fondi pensioni, dei fondi assicurativi e degli investitori istituzionali nel rafforzamento del capitale di rischio delle imprese italiane;

l'adozione di forme di « *mini bond* » per il finanziamento alle imprese;

la cartolarizzazione dei crediti delle PMI, eventualmente con il supporto della BCE;

l'incentivazione del ruolo del *venture capital* e del *private equity*, sia a sostegno delle *start up* sia a sostegno delle imprese industrialmente sane ma in difficoltà creditizia.

Nel corso dell'indagine, che è stata deliberata il 30 maggio 2013 e si è articolata nell'arco di circa cinque mesi, sono stati ascoltati il Direttore di McKinsey & Company, il Direttore generale di Unicredit, il Direttore generale della Banca Finnat Euramerica, il Direttore generale di Unipol Gruppo Finanziario SpA, il Presidente dell'Associazione italiana del *private equity* e *venture capital* (AIFI), la Presidente di Action Institute, il Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, il Presidente della CONSOB, i rappresentanti della Banca d'Italia, il Presidente di Banca Popolare Etica, nonché i rappresentanti di Federcasse.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Per inquadrare meglio le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva appare opportuno, prima di passare a sintetizzare gli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, fornire una succinta ricognizione dei principali interventi adottati nel corso degli ultimi anni, sia in ambito finanziario sia in ambito tributario, per il sostegno al sistema delle imprese.

Per quanto attiene al primo ambito il legislatore, nell'intento di ovviare alla contrazione dei finanziamenti alle imprese, ha approntato misure normative e convenzionali volte, da un lato, ad incentivare gli istituti bancari a riattivare i canali del credito, e, dall'altro, a favorire il reperimento di risorse finanziarie con modalità alternative rispetto al ricorso ai prestiti bancari.

Sotto il secondo profilo sono stati adottati una serie di interventi fiscali sul settore produttivo che intendono rilanciare la competitività delle imprese italiane e di promuovere la crescita del Paese.

Inoltre saranno richiamati gli interventi recentemente adottati sulla disciplina fallimentare, che pure costituiscono un elemento di contesto importante per le prospettive del tessuto imprenditoriale.

2.1 Misure tributarie di sostegno alle attività economiche.

In tale contesto si richiamano anzitutto le misure volte alla concessione di incentivi fiscali per promuovere la costituzione di aggregazioni di imprese, sotto forma di distretti produttivi e di contratti di rete (articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e decreto-legge n. 179 del 2012).

Sotto un diverso profilo, il legislatore è intervenuto con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane: l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, ha introdotto il cosiddetto Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Tale misura ha ridotto in misura significativa i vantaggi fiscali del finanziamento con debito rispetto a quello con capitale di rischio, con la conseguenza, evidenziata dalla Banca d'Italia nel corso dell'indagine, che nel biennio 2012-2013 circa il 6 per cento delle imprese dell'industria e dei servizi e il 5 di quelle delle costruzioni sono state indotte ad accrescere la loro capitalizzazione.

È stato poi introdotto un trattamento di favore per le perdite registrate dalle imprese di recente costituzione.

La forma del credito d'imposta è stata altresì spesso utilizzata al fine di promuovere l'assunzione, da parte delle imprese, di personale o l'effettuazione di investimenti. Il legislatore ha previsto crediti d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca (articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011), di quelle che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 2 del citato decreto-legge n. 70 del 2011 e articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2013) e a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili professionali altamente qualificati (articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012). La misura è stata estesa (dal decreto-legge n. 179 del 2012) anche alle imprese qualificabili come « *start-up* innovative », con modalità semplificate di fruizione.

Le imprese « *start up* » e gli incubatori certificati godono altresì di ulteriori agevolazioni fiscali, operanti nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti: in favore di tali soggetti è prevista l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari o diritti partecipativi nelle predette imprese (ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012). Inoltre, per gli anni 2013-2015, accanto a specifiche detrazioni IRPEF, è stata prevista per i soggetti IRES la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative.

In materia di agevolazioni IRAP, si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Di segno analogo è l'intervento recato dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485, della legge n. 228 del

2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 2014. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali interventi, congiuntamente al fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 95 a 97, della legge n. 228 del 2012) e alle misure di detassazione dei contratti di produttività, si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cosiddetto « cuneo fiscale », ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro per l'imprenditore e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.

Diversi interventi legislativi hanno inteso rilanciare mediante la leva tributaria il settore delle infrastrutture: si ricordano in questa sede le misure per la tassazione agevolata dei cosiddetti *project bond* (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

A seguito degli interventi apportati con l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012 e con l'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013 il legislatore ha delineato tre ulteriori modalità di sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

in via sperimentale, è stato introdotto un credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento; esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP gene-

rate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa; l'approvazione della progettazione definitiva deve avvenire entro il 31 dicembre 2016;

è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro, cumulabile con la misura precedente;

in alternativa, è prevista la «defiscalizzazione» delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto alla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

2.2 *Fondi di garanzia e altri interventi agevolativi.*

Nel solco della riattivazione dei tradizionali finanziamenti bancari si collocano gli interventi concernenti il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Fondo, costituito dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 2, comma 100, lettera a)) e successivamente rifinanziato, ha lo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Da ultimo, il decreto-legge n. 69 del 2013, all'articolo 1, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato) la definizione di misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito, a limitare il rilascio della garanzia alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione e a prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali. Tali interventi sono estesi anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali di professioni non organizzate. Inol-

tre, al Fondo di garanzia possono affluire contributi su base volontaria destinati alla microimprenditorialità.

Dal 2009 al 2012 il Fondo ha concesso garanzie su oltre 31 miliardi di euro di prestiti; nei primi sei mesi dell'anno in corso ha accolto quasi 35.000 domande, per un volume dei finanziamenti pari a 4,8 miliardi, in aumento del 38 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inoltre previsto un meccanismo incentivante – attraverso l'intervento di Cassa Depositi e prestiti – per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo; l'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni strumentali d'impresa, nonché per gli investimenti in *hardware*, in software ed in tecnologie digitali.

Tra le principali misure di natura convenzionale, si ricorda che nel febbraio del 2012 è stata sottoscritta l'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, l'ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, denominata Nuove misure per il credito alle PMI, volta alla sospensione dei pagamenti da parte di talune imprese e all'allungamento dei piani di finanziamento. Il 1° luglio 2013 l'ABI e le associazioni di impresa hanno sottoscritto l'Accordo per il credito 2013, recante misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con la predetta intesa di febbraio 2012. In merito si segnala che al 31 luglio 2013 risultavano accolte circa 105.000 domande di sospensione e che i rimborsi in conto capitale interessati dalla sospensione erano pari a 4,3 miliardi.

2.3 *Nuovi strumenti finanziari di accesso al mercato dei capitali.*

Con l'intento di facilitare l'accesso alla raccolta del capitale di debito per le società non quotate, quale alternativa al canale di finanziamento bancario, il legislatore ha introdotto diversi strumenti volti a ridurre i vincoli normativi, civilistici

e fiscali che hanno sinora limitato il ricorso al mercato dei capitali mediante l'emissione di tali strumenti.

Infatti, nonostante la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo n. 6 del 2003 abbia ampliato il novero degli strumenti cartolari di debito che le imprese possono emettere sul mercato, le limitazioni patrimoniali all'indebitamento e gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore ne avevano consentito di fatto la fruizione esclusivamente alle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati e agli istituti di credito.

Come sottolineato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 4/E del 2013, la riforma delle cambiali finanziarie (*mini bond*) e dei titoli obbligazionari emessi dalle imprese ha inteso ridurre la disparità tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime l'emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali.

Per quanto riguarda i «*mini bond*», l'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 (modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012) ne ha semplificato e aggiornato la disciplina originaria, contenuta nella legge 13 gennaio 1994, n. 43.

Sulla base delle modifiche apportate dai citati decreti, la scadenza non può essere inferiore ad un mese e superiore a trentasei mesi dalla data di emissione; le cambiali possono essere emesse da tutte le società di capitali, da società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle micro-imprese). Tuttavia, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati (regolamentati o non regolamentati) possono emettere i *mini bond* subordinatamente alla presenza di determinati requisiti, tra cui l'assistenza di uno *sponsor* (una banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio, una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile, purché con succursale costituita nel territorio dello Stato), che assista e supporti la società nella procedura di emissione e nella fase

di collocamento dei titoli e mantenga nel proprio portafoglio, sino alla naturale scadenza, una quota dei titoli variabile in funzione dell'ammontare complessivo dell'emissione. Le società emittenti, che non siano classificabili tra le piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/36/CE) possono rinunciare alla nomina dello *sponsor*; in ogni caso è richiesto che l'ultimo bilancio della società emittente non quotata sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. È altresì previsto che i *mini bond* emessi da società non quotate devono essere emessi e girati esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. I *mini bond* possono essere altresì emessi in forma dematerializzata.

Per le emissioni dei *minibond* è stato creato l'apposito mercato ExtraMOT PRO, gestito dalla Borsa italiana; ad oggi sono classificati come *minibond* e, quindi, quotati all'ExtraMOT PRO, circa 1,5 miliardi di emissioni, concentrati soprattutto in due o tre emissioni.

In tema di obbligazioni, il richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 83 ha inoltre modificato la disciplina dell'emissione, da parte di società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di obbligazioni e titoli simili che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione.

In particolare, i commi da 19 a 26 dell'articolo 32 hanno introdotto alcune disposizioni specificamente riferite alle emissioni di obbligazioni partecipative e subordinate da parte di società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (diverse dalle banche e dalle micro-imprese).

Sono anzitutto disciplinate le caratteristiche civilistiche che i suddetti titoli devono possedere ai fini della loro qualificazione come vere e proprie obbligazioni (rientranti, quindi, nell'ambito dell'articolo 2411, primo e secondo comma, del codice

civile). In particolare è prevista la possibilità per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché presentino alcune caratteristiche relative alla durata (non inferiore a trentasei mesi), alla clausola di postergazione (si deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti) e alla remunerazione (la remunerazione deve essere necessariamente composta da una parte fissa e da una parte variabile, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento *pro tempore* vigente, mentre la parte variabile del corrispettivo deve essere commisurata al risultato economico dell'impresa emittente).

L'articolo 32 dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 ha poi operato una revisione della disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti da parte dei soggetti emittenti cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili.

Per effetto delle modifiche introdotte, per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli simili emessi da società non quotate, non si applica *tout court* la regola della indeducibilità degli interessi passivi, purché i predetti strumenti finanziari siano quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi comunitari o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list*. Ove le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli simili non siano quotati, la disapplicazione delle regole di indeducibilità si verifica qualora gli strumenti siano detenuti da investitori qualificati, i quali a loro volta non devono detenere (direttamente o indirettamente, anche a tramite di società fiduciarie, interposta persona o familiare) più del 2 per cento del capitale o del patrimonio dell'emittente. Sono stati inoltre posti stringenti requisiti ai fini della determinazione della percentuale massima di partecipazione degli investitori qualificati al capitale delle società emittenti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli interessi percepiti dagli investitori, il già citato articolo 32 ha disposto l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento a:

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili emessi da banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione comunitari, o di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*;

obbligazioni e titoli simili emessi da enti pubblici trasformati in S.p.a. per effetto di disposizioni di legge;

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, non quotate o non ex enti pubblici;

L'imposta sostitutiva si applica agli interessi derivanti da strumenti finanziari emessi a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012). Restano assoggettati alla ritenuta del 20 per cento (ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie non quotati emessi da società per azioni non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L'articolo 41 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto «liberalizzazioni») ha consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche titoli di debito, con lo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile (cosiddetti *project bond*). Gli strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati; le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati.

In rapporto ai *project bond* non trovano applicazione specifiche norme del codice civile in materia di emissioni obbligazionarie (tra cui quelle in materia di riduzione di capitale, garanzie, assemblea degli obbligazionisti). I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. Tali obbligazioni e titoli di debito possono essere garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

A seguito delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012, alle società che emettono *project bond* non si applicano i già richiamati limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni. Inoltre è previsto un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, le agevolazioni fiscali in materia di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali hanno carattere strutturale. Si applica invece alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato: gli interessi derivanti da tali emissioni sono dunque sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

2.4 *Il venture capital.*

Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese, il legislatore ha introdotto (all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011) un regime fiscale di favore in materia di fondi di *venture capital* (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese.

Più in dettaglio, per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento, sono esenti da imposizione fiscale i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di *venture capital*.

Per l'operatività dell'esenzione occorre rispettare condizioni relative alla misura dell'investimento, alla tipologia dei beneficiari e alle caratteristiche dei soggetti investitori. Anzitutto deve trattarsi di fondi comuni di investimento che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (*seed financing*); costituzione (*start-up financing*); avvio dell'attività (*early-stage financing*); sviluppo del prodotto (*expansion financing*). Per accedere al beneficio, tuttavia, le società destinatarie dei FVC non devono essere quotate; devono avere sede operativa in Italia; devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; devono esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC).

2.5 *I covered bonds.*

L'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005 consente alle banche italiane di emettere obbligazioni garantite (*covered bonds*), cioè titoli obbligazionari connotati dalla presenza di una garanzia su specifiche categorie di attività della banca emittente. Tali strumenti, che si collocano fra i mezzi diretti a favorire un più ampio sviluppo del mercato interno e una maggiore apertura dei mercati, presentano, fra l'altro, il vantaggio di poter essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

La disposizione del decreto-legge n. 35 del 2005 sopra richiamata innesta l'emissione di obbligazioni bancarie garantite sulla disciplina concernente le cartolarizzazioni: l'obbligazione viene cioè emessa con una procedura simile a quella prevista per le cartolarizzazioni.

In un primo momento la banca (cedente) cede a una società-veicolo (cessionaria, costituita in base alle previsioni della legge n. 130 del 1999) un portafoglio di attivi creditizi di specifiche categorie (crediti fondiari e ipotecari, crediti verso pubbliche amministrazioni o da esse garantiti); tali attivi sono « segregati » dalla società-veicolo cessionaria in un patrimonio separato, a cui si applica la disciplina sulle cartolarizzazioni ai sensi della legge n. 130 del 1999.

Si procede quindi all'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca emittente (che può essere anche diversa da quella cedente) e alla prestazione, da parte della società cessionaria, di una garanzia a valere sugli attivi segregati in favore dei portatori di *covered bonds*; tale garanzia è irrevocabile, « a prima richiesta », incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente.

Successivamente una banca (eventualmente anche diversa sia dalla società cedente sia dalla società emittente) eroga alla società cessionaria un finanziamento volto a fornire i mezzi per l'acquisto degli attivi, il cui rimborso è subordinato all'integrale soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite.

2.6 *Altri strumenti di sostegno alle imprese: la Cassa Depositi e prestiti, il Fondo Italiano di Investimento e il Fondo Strategico Italiano.*

Come già evidenziato in precedenza a proposito del Fondo di garanzia, il legislatore ha attribuito a Cassa Depositi e prestiti (CDP) un ruolo chiave nello sviluppo del sistema delle imprese italiane. Nel solco dell'innesto di liquidità al sistema si collocano infatti le norme che hanno ampliato le competenze della Cassa (per effetto del combinato disposto dell'articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dell'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009), le quali hanno di fatto consentito di utilizzare la provvista rinveniente dal risparmio postale anche allo scopo di concedere finanzia-

menti, rilasciare garanzie, assumere capitale di rischio o di debito anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. In particolare, le operazioni a favore delle piccole e medie imprese possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e prestiti Spa.

La Cassa Depositi e prestiti – insieme a Montepaschi, Intesa Sanpaolo, Unicredit e ad altri investitori – partecipa al Fondo *equity* per le Piccole e medie imprese « Fondo Italiano d'Investimento » – FII, sponsorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e da Confindustria. Il Fondo, riservato ad investitori qualificati, ha come obiettivo quello di generare nel medio termine un nucleo consistente di imprese qualificabili come « medi campioni nazionali » che siano sufficientemente patrimonializzate ed in grado di affrontare le sfide della competitività internazionale. Esso opera attraverso investimenti sia diretti, in imprese con fatturato indicativamente compreso tra i 10 e i 250 milioni di euro, al fine di sostenerne i relativi programmi di sviluppo, sia indiretti, in altri fondi o società di investimento.

La relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2011 ha evidenziato la realizzazione di 18 investimenti diretti in imprese e di 9 investimenti indiretti in fondi. Gli investimenti diretti deliberati alla predetta data ammontavano a 186,5 milioni di euro, mentre il totale degli investimenti deliberati in fondi ammontava a 230,5 milioni di euro. La somma dei suddetti valori porta ad un ammontare di impegni complessivamente deliberati pari a circa 417 milioni di euro, corrispondente a circa il 38 per cento del capitale gestito dal Fondo Italiano, disponibile per investimenti.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2011 ha autorizzato la CDP ad assumere partecipazioni in società di ri-

levante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La norma ha autorizzato l'acquisizione di tali partecipazioni anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

A tal fine è stato creato il Fondo Strategico Italiano, *holding* di partecipazioni il cui azionista strategico è la Cassa Depositi e prestiti, attiva nel sostegno dell'economia e nello sviluppo infrastrutturale. I fondi disponibili sono pari a 4 miliardi di euro ed il capitale obiettivo è pari a 7 miliardi di euro. L'operatività del Fondo passa attraverso l'acquisizione di quote prevalentemente di minoranza, seguendo una politica di investimento che prevede un orizzonte temporale di lungo periodo, un attivo coinvolgimento nella *governance* delle aziende partecipate, volto ad assicurare il perseguimento delle finalità dell'intervento. L'obiettivo delle acquisizioni è il raggiungimento di rendimenti di mercato, tramite la combinazione di dividendi e aumento di valore dell'investimento, anche mediante l'apertura a coinvestitori nelle singole operazioni di investimento.

2.7 L'imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta «Tobin Tax»).

In tale contesto merita anche richiamare le norme della legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 2012) che hanno introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, applicabile alle seguenti operazioni:

trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, con un'aliquota pari allo 0,2 per cento del

valore della transazione, se le operazioni di acquisto sono effettuate fuori dai mercati regolamentati (*over the counter*); l'aliquota è dell'0,1 per cento per le operazioni concluse in mercati regolamentati o con sistemi multilaterali di negoziazione;

operazioni sui cosiddetti strumenti derivati su azioni o strumenti partecipativi, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto.

2.8 I più recenti interventi sulla legge fallimentare.

Con riferimento ad altri interventi «di sistema», il decreto-legge n. 83 del 2012 ha modificato alcune norme della legge fallimentare, intervenendo in prevalenza sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori – regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale – finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un piano che può prevedere: *a)* la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; *b)* l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; *c)* la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; *d)* trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le nuove previsioni intendono, da una parte, permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento, consentendo, tra l'altro, l'accesso a nuovi mezzi finanziari, garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune

tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori. Sotto un altro profilo le nuove norme intendono garantire maggior rigore (attraverso correlate sanzioni, anche penali) in materia di attestazioni del professionista.

Le novità principali introdotte in materia dal citato decreto-legge n. 83 riguardano:

la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda di concordato (cosiddetto *concordato in bianco* o *preconcordato* o *concordato con riserva*), entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta) e consentendo al debitore, fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione; si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato (la nuova procedura è ispirata al cosiddetto *Chapter 11* statunitense, che ha dato più volte prova di efficienza e rapidità, consentendo, tra l'altro, i salvataggi di General Motors e Chrysler);

la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure;

la possibilità, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere «finanza ponte» prededucibile, all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);

l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuità aziendale, ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Successivamente, il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inteso offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo «in bianco» (o «con riserva») sopra descritto. È stato a tal fine modificato l'articolo 161 della legge fallimentare, prevedendo che l'imprenditore il quale presenti la domanda per il concordato «in bianco» debba presentare, insieme, non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

3. LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Nel corso delle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva sono stati forniti numerosi dati ed elementi di informazione sull'attuale condizione del tessuto imprenditoriale italiano, relativi alle sue peculiarità strutturali e, più in dettaglio, alla situazione economico-finanziaria nella quale esso versa a cagione della crisi.

L'indagine è stata condotta, in estrema sintesi, lungo i seguenti filoni:

1) finanziamento attraverso il sistema bancario: sono state esaminate le ragioni congiunturali, normative e strutturali che ne hanno innalzato il costo per il sistema produttivo e che hanno causato, al contempo, una maggiore selettività degli in-

intermediari; sono state formulate proposte e soluzioni che consentano di invertire tale trend;

2) modalità alternative di reperimento di risorse per le imprese: è stata posta particolare attenzione agli strumenti che consentono alle imprese di finanziarsi attraverso il capitale di rischio;

3) valutazione delle caratteristiche oggettive del sistema delle aziende italiane: anche in tal caso, sono state individuate le criticità e sono state formulate proposte per il miglioramento del tessuto produttivo italiano, sotto il profilo della gestione aziendale e della cultura d'impresa;

4) contesto normativo vigente in materia di crisi d'impresa: i soggetti auditi hanno individuato i principali elementi problematici della normativa nazionale.

3.1 *Gli elementi emersi nel corso dell'indagine.*

3.1.1 *Le caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano e le modalità del suo finanziamento.*

Durante le audizioni sono state evidenziate alcune peculiarità del sistema imprenditoriale italiano, anzitutto sotto il profilo dimensionale.

In Italia vi sono poco più di 5.000 aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, a fronte di oltre 10.000 imprese con un fatturato compreso tra i 2 ed i 50 milioni, ed oltre 4.000.000 di micro imprese, con un fatturato inferiore ai due milioni (Action Institute). Le piccole e medie imprese (con meno di 250 dipendenti) del Paese realizzano il 71 per cento del PIL, con una situazione paragonabile a quella spagnola (ove tali imprese costituiscono il 68 per cento del PIL) ma lontana da Gran Bretagna e Germania (in cui le PMI realizzano, rispettivamente, il 50 e il 54 per cento del PIL).

Ciononostante le PMI, che costituiscono la parte preponderante del tessuto produttivo del nostro Paese, continuano a rappresentare solo una percentuale ridotta (meno del 20 per cento) delle società

quotate, risultando fortemente sottorappresentate in Borsa rispetto al loro ruolo nell'economia (CONSOB).

Con circa 1.300 miliardi di debiti finanziari e 1.400 di patrimonio netto (valutato ai prezzi di mercato), alla fine del 2012 il *leverage* delle imprese italiane, pari al rapporto tra i primi e la somma di entrambe le voci, era del 48 per cento; il credito bancario rappresentava quasi il 70 per cento dei debiti finanziari; per la media dei paesi dell'area dell'euro i valori erano più contenuti, rispettivamente 42 e 50 per cento. Sia l'incidenza del debito tra le fonti di finanziamento, sia la dipendenza dai prestiti degli intermediari sono più elevate tra le imprese di piccola e media dimensione (Banca d'Italia).

Infine, secondo i dati di Banca d'Italia, la maggior parte del credito alle imprese viene erogato dal sistema bancario (la quota di debito bancario sui debiti finanziari delle imprese era, nel 2012, del 67 per cento), laddove negli Stati Uniti tale rapporto è del 30 per cento ed in Gran Bretagna e in Germania, rispettivamente, del 29 e del 53 per cento.

Dal momento che il livello di indebitamento delle imprese è inversamente proporzionale alle loro dimensioni, i dati esposti delineano una fotografia nella quale l'imprenditoria italiana è costituita da imprese medio-piccole, con un elevato indebitamento ed una forte dipendenza dal sistema bancario (McKinsey). In particolare, anche a causa della crisi, delle 9.000 imprese con un fatturato compreso tra i 30 e i 500 milioni, circa un terzo presenta attualmente livelli di debito estremamente elevati. Si tratta di imprese che realizzano circa 200 miliardi di euro di fatturato, hanno complessivamente 500.000 dipendenti e quasi 100 miliardi di debiti (McKinsey).

Nel corso dell'indagine sono emerse inoltre le sostanziali differenze tra le fonti di finanziamento delle grandi imprese e quelle a disposizione delle PMI: le prime hanno infatti accesso sia al canale di finanziamento bancario, sia al mercato dei capitali, in quanto dotate di risorse e strutture adatte a gestire i costi e gli

adempimenti necessari alla quotazione sui mercati finanziari. Mancando analoghe strutture presso imprese di minori dimensioni, queste ultime attingono principalmente al canale di finanziamento bancario (FINNAT), ancorché il legislatore abbia nel tempo predisposto strumenti alternativi per la raccolta di risorse la cui operatività, tuttavia, presenta alcune difficoltà che sono emerse durante l'indagine.

Il mancato sviluppo del mercato di capitali in Italia riflette dunque alcuni tratti strutturali del nostro sistema produttivo: la ridotta dimensione delle aziende e la natura familiare della proprietà rendono gli imprenditori restii ad aprire il capitale all'ingresso di nuovi soci o a reperire fondi sul mercato o presso investitori istituzionali diversi dalle banche (si tratta infatti di scelte che comportano costi, elevati e permanenti, legati alla maggiore trasparenza richiesta dai finanziatori o ai volumi contenuti degli strumenti finanziari collocabili dalle singole aziende, poco adeguati alle esigenze degli investitori). Pesano anche fattori fiscali che, storicamente, hanno determinato un largo vantaggio del ricorso al debito rispetto al capitale di rischio.

In tale contesto si è sottolineato come tale modello di finanziamento presenti alcuni punti di debolezza, che divengono ancor più problematici in una fase, come quella attuale, nella quale il credito concesso risulta in calo (-4,6 per cento ad agosto 2013, rispetto a dodici mesi prima) (Banca d'Italia, CONSOB) e più oneroso rispetto ai principali competitori europei.

In particolare, ad agosto 2013 il tasso medio applicato ai nuovi prestiti di ammontare inferiore a un milione di euro era in media pari al 4,5 per cento, più basso di circa 200 punti base rispetto al picco toccato nell'ottobre del 2008, ma di oltre 160 più elevato rispetto alle condizioni medie applicate su finanziamenti di importo comparabile in Germania e in Francia. Per i prestiti di dimensione maggiore il differenziale era pari a circa 100 punti base.

Il calo dei prestiti alle imprese in atto in Italia da oltre un anno è in linea con

quanto avviene in molti Paesi dell'area (- 2,9 per cento nello scorso agosto nella media dell'area). Esso, tuttavia, penalizza particolarmente le imprese italiane, caratterizzate da una scarsa capacità di accesso ai mercati finanziari e da un indebitamento più elevato, soprattutto nei confronti delle banche (Banca d'Italia). Nel contesto dei bilanci, si stima che ciò generi un costo extra per le imprese quantificabile in circa 2.000 euro per dipendente (McKinsey).

Durante la crisi si è verificato in Italia un irrigidimento nell'accesso al credito, con solo il 48 per cento delle richieste delle imprese approvate dalle banche, rispetto ad oltre l'82 per cento della Germania (Action Institute, CONSOB).

In merito ai fattori causali più immediati, sul lato dell'offerta, del deterioramento della disponibilità di credito, la Banca d'Italia ha sottolineato come, in particolare dalla metà del 2011 – con l'acuirsi della crisi e delle tensioni sui mercati dei titoli sovrani nell'area dell'euro – gli intermediari bancari siano stati posti di fronte ad una serie di difficoltà, principalmente riconducibili alla scarsa disponibilità e agli elevati costi della provvista finanziaria sui mercati internazionali, da cui essi dipendono per il finanziamento di una parte non trascurabile dei prestiti.

Infatti, i dati emersi nel corso dell'indagine (MPS) indicano come in Italia il rapporto fra impieghi e raccolta sia del 120 per cento circa (a 100 euro di raccolta presso famiglie e imprese corrispondono cioè 120 euro di impieghi verso le stesse categorie). Mentre in passato il sistema bancario nazionale copriva questo differenziale vendendo obbligazioni a investitori istituzionali, ora (a seguito della scomparsa o rarefazione di questi investitori) la raccolta a medio-lungo termine è sostenuta con i fondi ottenuti dalla Banca centrale europea (*long-term refinancing operations*, LTRO), i quali, tuttavia, dovranno essere restituiti, riportando in equilibrio il rapporto impieghi-raccolta.

Tali difficoltà degli intermediari si sono rapidamente trasmesse alle condizioni di

offerta applicate ai prestiti. Le autorità monetarie (la BCE e l'Eurosistema) hanno fatto fronte alle predette congiunture mediante l'abbassamento dei tassi di interesse ufficiali e mediante misure straordinarie (le operazioni di rifinanziamento a tre anni – LTRO), con l'ampliamento della gamma di attività finanziarie accettate come *collateral* nelle operazioni di rifinanziamento.

Con riferimento all'Italia, gli effetti di tali misure sulla crescita del PIL sono stati pari a circa due punti percentuali complessivamente nel biennio 2012-13; gli interventi della BCE hanno quindi prevenuto un peggioramento dell'economia più forte di quello osservato.

In merito al medesimo ambito di problemi, alcuni dei soggetti auditi (Action Institute) hanno rilevato come tale fenomeno di *credit crunch*, ovvero la contrazione della quantità di credito erogata all'economia, presenti due componenti: una dimensione congiunturale (legata allo *spread* ed alle sofferenze), e una dimensione legata al cambiamento del ruolo del sistema bancario. Se, da un lato, le banche soggiacciono a requisiti di capitale più stringenti, affrontano una maggiore rischiosità dei propri attivi e necessitano di equilibrare il rapporto tra depositi dei clienti e prestiti alla clientela, dall'altro lato il sistema delle imprese necessita di ingenti capitali per riavviare e sostenere un ciclo di crescita.

Alcuni auditi hanno poi rilevato come la domanda di credito « sana », vale a dire proveniente da imprese con i conti in ordine, che può essere legata a nuovi investimenti, a crescita dei fatturati e del capitale circolante è oggi stagnante e moderata in tutta l'Europa occidentale, persino in Germania. Al contrario, una forte domanda di credito proviene oggi dalle imprese che vivono situazioni temporanee, o non temporanee, di difficoltà e di crisi di liquidità, di fatturato e di mercato. Si tratta di imprese che partono già da un elevato livello di indebitamento e la cui domanda di credito deriva soprattutto dalla necessità di prorogare o ristrutturare il debito: basti pensare che gli incagli e le

sofferenze sono passati, da circa 80 miliardi a fine 2008, a quasi 220 a fine 2012, e continuano a crescere. In tale ambito, il credito alle piccole e medie imprese si è rivelato più rischioso, non solo del credito alle grandi imprese, ma anche di quello alle famiglie (Unicredit).

A tale proposito è stato evidenziato come non giovi al superamento della condizione di *credit crunch* l'insufficienza dei fondi di garanzia attualmente esistenti, ritenuti da alcuni auditi (McKinsey, Action Institute) non « scalabili » (cioè non utilizzabili come strumento sistemico), perché basati sull'analisi della singola pratica, con costi amministrativi e burocratici elevati. Sul medesimo punto è stato inoltre affermato come un elemento di criticità degli attuali meccanismi di garanzia pubblica sia dovuto al fatto che essi forniscono una forma di copertura totale della garanzia (dal 50 all'80 per cento dell'importo del credito) e che la garanzia stessa viene attivata a prima richiesta. Secondo alcuni auditi, tale modalità operativa, se, da un lato, garantisce una elevata qualità del credito, dall'altra comporta rilevanti oneri amministrativi e presenta una rilevante « inerzia », limitando dunque l'efficacia e la diffusione dell'attuale meccanismo di garanzia.

Anche sotto il profilo della qualità degli attivi bancari, i dati emersi nel corso dell'indagine descrivono un panorama in via di deterioramento.

In particolare, il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle imprese ha raggiunto il 4,7 per cento nel secondo trimestre 2013, rispetto a una media dell'1,5 per cento nel periodo precedente la crisi. Degli attuali 200 miliardi di euro di crediti concessi dagli istituti di credito alla clientela e non restituiti o difficilmente restituibili, circa 100 miliardi riguardano le aziende. Nel complesso i finanziamenti alle imprese su cui le banche riscontrano difficoltà nei rimborsi sfiorano ormai il 22 per cento delle consistenze, più del doppio rispetto a quattro anni fa. Il deterioramento della qualità degli attivi ha avuto e continua ad avere rilevanti effetti sulla redditività degli intermediari: gli ac-

cantonamenti necessari per far fronte alle perdite potenziali hanno assorbito quasi interamente il risultato di gestione nel 2012 e nella prima parte del 2013 (Banca d'Italia).

Paragonando la situazione italiana con il panorama europeo, si è evidenziato come, a fine 2012, i principali gruppi bancari spagnoli registrassero una crescita delle consistenze dei crediti in sofferenza prossima al 50 per cento e un conseguente aumento sia dell'incidenza delle sofferenze sui crediti lordi (pari a oltre il 7 per cento) sia del costo del credito (che si attesta su valori superiori al 3 dall'1 per cento circa dell'anno precedente). In Francia e Germania, invece, la qualità del credito è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2011 (CONSOB).

L'aumento delle sofferenze, unitamente ai vincoli normativi di tipo patrimoniale in capo agli istituti di credito a fronte dei crediti erogati (in particolare il contesto normativo disegnato dal pacchetto di Basilea 3), rendono molto più selettiva la valutazione del merito creditizio e, di conseguenza, aumentano la difficoltà delle aziende nell'accesso al finanziamento bancario; ciò si traduce in maggiori difficoltà nell'adempimento dei propri debiti ed implica, altresì, un aumento del costo del finanziamento bancario.

In controtendenza rispetto a tale andamento, gli istituti di credito cooperativo – nonostante la crisi abbia colpito in particolare le PMI, alle quali tali banche si rivolgono in modo preponderante – mostrano una buona qualità del credito rispetto alla media dell'industria bancaria, nei principali settori di operatività. In particolare, il dato delle sofferenze nei confronti delle piccole e micro-imprese, per le banche di credito cooperativo, appare nettamente inferiore rispetto al restante comparto dell'industria bancaria. Per quanto riguarda in particolare le micro-imprese, il *quantum* delle sofferenze nel 2012 è risultato del 7 per cento, a fronte dell'11,8 per cento registrato per gli altri istituti di credito.

Un analogo *trend* è stato registrato da parte degli intermediari di finanza etica

(Banca Etica); i dati relativi alle sofferenze lorde nell'ultimo decennio, che si basano su impieghi prevalentemente a favore del Terzo Settore, evidenziano dati nettamente migliori rispetto a quelli medi del sistema bancario (per il 2012 il livello delle sofferenze lorde rispetto agli impieghi, per Banca Etica, è stato dell'1,35 per cento, a fronte del 7,4 per cento registrato nel resto del comparto bancario).

Sempre con riferimento alle modalità del rapporto tra banche e imprese, è stato segnalato come in Italia (così come in Spagna) si segnali inoltre il fenomeno della « multibancarizzazione », in base al quale le imprese sono solitamente titolari di rapporti di credito con una pluralità di banche (una media impresa che ha debiti per 25 milioni di euro ha, in media, otto rapporti bancari).

3.1.2 Il mercato dei capitali in Italia.

Per quanto concerne il mercato dei capitali, nel corso dell'indagine è emerso un consenso generale sulle difficoltà dell'accesso diretto ai mercati finanziari in forma di collocamento in borsa di azioni o obbligazioni, stanti gli oneri di trasparenza e amministrativi indotti dalle normative di protezione degli investitori.

Analoghe considerazioni sono state evidenziate con riferimento all'industria del *private equity*, le cui difficoltà strutturali sono legate alle modeste dimensioni di scala del sistema industriale italiano. Nel 2012 oltre il 50 per cento delle operazioni sono state fatte da un intermediario semi pubblico, ovvero il già citato Fondo Italiano di Investimento.

In tale contesto le dimensioni del mercato dei capitali italiano risultano modeste. La capitalizzazione delle azioni delle imprese non finanziarie italiane quotate è infatti pari a circa il 20 per cento del PIL, un rapporto molto più contenuto rispetto a quello dei principali paesi dell'area dell'Euro (oltre il 50 per cento in Francia, circa il 40 in Germania) e dei paesi anglosassoni (oltre l'80 per cento sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti). I titoli obbligazionari sono pari al 9 per cento dei

debiti finanziari, in linea con il dato della Germania, ma molto più bassi rispetto al 23 per cento della Francia, al 30 per cento del Regno Unito e a circa il 50 per cento degli Stati Uniti (Banca d'Italia).

Per quanto concerne specificamente il mercato azionario, i dati della CONSOB evidenziano, per il 2012, un calo del numero di società domestiche quotate sul Mercato telematico azionario (Mta) (da 261 a 253, con 10 cancellazioni e due nuove quotazioni), mentre il numero di società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione (*multilateral trading facilities* – Mtf) Aim e Mac è invece cresciuto da 24 a 27. La capitalizzazione delle società domestiche quotate in Borsa è cresciuta del 10 per cento, portandosi a 365 miliardi di euro (332 nel 2011); anche il peso in percentuale del PIL è aumentato, passando dal 20,6 al 22,5 per cento, attestandosi tuttavia a livelli molto distanti rispetto a quelli registrati in altri Paesi comunitari (oltre il 110 per cento nel Regno Unito e circa il 56 per cento in Francia).

La CONSOB ha poi rilevato come il peso degli investitori istituzionali domestici sulla capitalizzazione delle società italiane quotate sia inferiore all'8 per cento, mentre è del 30 per cento nel Regno Unito. L'aggregato dei fondi pensione e delle assicurazioni italiane è pari al 4 per cento, contro il 12 per cento del Regno Unito; solo l'1 per cento del totale del patrimonio gestito dai fondi comuni d'investimento italiani aperti è raccolto da fondi azionari con specializzazione Italia, con un peso pari a poco più dell'1 per cento della capitalizzazione totale del nostro mercato azionario; il mondo della previdenza complementare domestico mostra una ridotta propensione all'investimento in titoli di capitale, ivi compresi quelli italiani. I fondi pensione aperti destinano il 3 per cento dei loro *asset* all'*equity* italiano e quelli negoziali meno dell'1 per cento. La stessa dinamica si registra per le riserve tecniche delle assicurazioni. Particolarmente scarsa è la presenza di fondi di investimento italiani specializzati in PMI quotate, i quali sono attualmente solo 5 e mobilitano complessivamente, la cifra, sostanzialmente trascurabile, di 180 milioni di euro di *asset*.

Con specifico riferimento al ruolo che in tale contesto è svolto dalle compagnie assicurative, durante l'indagine è stato evidenziato come l'ammontare degli attivi a copertura delle riserve delle compagnie assicurative (pari in Italia a circa 400 miliardi di euro) sia rappresentato, in percentuale superiore al 60 per cento, da titoli di Stato, e per oltre il 21 per cento da obbligazioni. In sostanza, mentre circa l'80 per cento degli investimenti è costituito da titoli di Stato (in particolare le compagnie assicurative detengono una quota pari all'11 per cento del debito pubblico) e da titoli obbligazionari, sia gli investimenti azionari, sia gli investimenti sui titoli non quotati risultano in percentuale nettamente inferiore nei portafogli delle compagnie, stanti gli stringenti limiti normativi posti agli investimenti in titoli diversi da obbligazioni e titoli di Stato.

Al riguardo è stato affermato che le compagnie assicurative non hanno piena libertà di investimento in ordine agli strumenti non quotati, anche in ragione dei requisiti di liquidità e/o di misurabilità dei rischi dell'investimento fissati a monte dal regolatore (UNIPOL), e sono state altresì sottolineate le problematiche afferenti all'entrata in vigore, dal 2015, della nuova disciplina dei requisiti di capitale delle compagnie assicurative contenuta nel pacchetto «*Solvency II*», che potrebbe introdurre penalizzazioni consistenti sull'investimento in strumenti diversi dai titoli di Stato. Infatti, a fronte di un assorbimento di capitale pari allo 0 per cento per gli investimenti in titoli di Stato, le compagnie sarebbero costrette a mettere da parte una quota di capitale pari al 15 dell'investimento, ove puntassero su titoli di imprese privi di *rating* (o su fondi di investimenti che investissero in tali titoli) con durata finanziaria di 5 anni (UNIPOL).

Relativamente al mercato obbligazionario, la Banca d'Italia ha rilevato come negli ultimi mesi si siano registrati segnali di un forte interesse delle aziende e degli investitori. Dall'inizio del 2012 ad oggi le emissioni lorde sono state pari a 65

miliardi; benché si tratti di un flusso di raccolta inferiore a quello di altre economie avanzate, e con costi mediamente più alti a parità di durata e rischio, esso risulta più elevato di circa il 70 per cento rispetto a quello osservato nel periodo precedente la crisi. Hanno fatto ricorso al mercato nuove imprese: tra le circa 70 che hanno emesso obbligazioni nel 2013, poco meno della metà non avevano effettuato collocamenti nei precedenti 10 anni. Alcuni dei nuovi emittenti sono stati indotti a collocare titoli dalla presenza delle agevolazioni fiscali introdotte per i cosiddetti *mini bond* (Banca d'Italia).

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI INTERVENTO

4.1 *Problemi e obiettivi.*

Nel corso dell'indagine si è evidenziato un ampio consenso sull'analisi della crisi economica, che risulta la più grave nella quale l'economia italiana sia incorsa a partire dal '900.

In particolare, è emerso come il nodo principale della crisi sia legato alla situazione di forte difficoltà finanziaria nella quale versa una percentuale elevata delle imprese italiane.

Questa condizione è legata ad alcune caratteristiche strutturali che caratterizzano storicamente il tessuto economico nazionale, il quale è basato, in percentuale superiore agli altri Paesi europei, sulle piccole e medie imprese e sulle microimprese. Tali imprese, a loro volta, si caratterizzano per dimensioni ridotte, per una scarsa capitalizzazione e per il conseguente, elevato ricorso al debito bancario, in misura, anche in questo caso, nettamente superiore ai Paesi europei ed agli altri Paesi avanzati, nonché per un basso *standing* creditizio, legato a sua volta alle ridotte dimensioni ed alla scarsa trasparenza che esse offrono ai fini della valutazione del merito di credito.

Nel contesto generale della crisi finanziaria, che si è poi rapidamente trasformata in crisi nell'economia reale, la strut-

tura imprenditoriale italiana è rapidamente incorsa in una situazione di forte difficoltà, avviata dal calo dei consumi e, soprattutto, degli investimenti, la quale ha a sua volta innescato un circolo vizioso nel quale l'aumento dei fallimenti e, conseguentemente, delle sofferenze bancarie, ha indotto le banche a politiche di credito più selettive, rendendo l'accesso al credito più difficile, soprattutto per quelle imprese che più necessiterebbero di liquidità finanziaria.

In tale quadro si inseriscono, come concause, due ulteriori circostanze: da un lato, l'incremento dello *spread* sui titoli del debito pubblico italiano e, dall'altro, i nuovi requisiti di capitalizzazione delle banche imposti da Basilea III e dall'*European banking Authority* che, entrambi, hanno contribuito a precludere l'accesso ai canali di finanziamento interbancario e ad aumentare il costo di finanziamento per le banche, con conseguente aumento del costo del credito per le imprese.

Ciò ha determinato un doppio livello di squilibrio competitivo in danno del sistema italiano: uno specificamente, riferito alle banche, che sono state coinvolte direttamente nella crisi del credito sovrano; l'altro, riferito alle imprese non finanziarie, le quali scontano condizioni e costi di accesso al credito nettamente più sfavorevoli delle omologhe concorrenti europee, e che hanno visto, negli ultimi anni, ridursi drasticamente la quantità di credito erogato dal sistema bancario.

In tale contesto le analisi maggiormente accreditate sottolineano come le strategie per riavviare una prospettiva di ripresa dell'economia italiana debbano articolarsi secondo due obiettivi cruciali.

Da un lato, è necessario, in una prospettiva di medio periodo, affrontare le ragioni strutturali della condizione di sottodimensionamento e sottocapitalizzazione che affliggono il tessuto imprenditoriale italiano, le quali costituiscono gli aspetti nei quali si declina, più in generale, il ritardo di competitività e produttività accumulato dal sistema imprenditoriale ita-

liano, che la crisi non ha generato, ma, casomai, acuito e posto maggiormente in evidenza.

Emerge ormai con una certa chiarezza come, nel contesto economico e regolamentare attuale, imprese sottocapitalizzate, oltre a incontrare maggiori ostacoli nell'accesso a nuovo capitale, tanto di rischio quanto di debito, mostrino, nel lungo periodo, maggiore fragilità.

Sotto un primo profilo, infatti, le imprese con più basso livello di patrimonializzazione sono in grado di resistere con minor forza a cali dell'attività produttiva o a fasi avverse del ciclo economico, nella misura in cui non sono in grado di assorbire in modo autonomo le perdite attraverso il ricorso al proprio patrimonio. Sotto un ulteriore profilo, inoltre, imprese meno capitalizzate presentano un più ridotto potenziale di crescita, innanzitutto in quanto hanno minori capacità di finanziare programmi di investimento, di crescita ed innovazione, i quali rappresentano a loro volta gli strumenti chiave per elevare la capacità competitiva dell'impresa e sostenerne la profittabilità di lungo periodo.

In questa prospettiva la crisi finanziaria ha reso particolarmente difficile la situazione dell'imprenditoria italiana, innestandosi in una situazione pregressa di criticità, nella quale le imprese nazionali soffrivano di un'elevata leva finanziaria media (cioè un elevato rapporto tra patrimonio e debiti finanziari) e di una decrescente redditività e competitività, cui si ovviava attraverso il ripetuto ricorso allo strumento della svalutazione competitiva. Una volta venuta meno, con l'unificazione monetaria europea, la valvola di sfogo rappresentata dalla politica monetaria autonoma, la crisi ha dunque colto il sistema imprenditoriale e finanziario italiano « in mezzo al guado » di una transizione non ancora conclusa e forse nemmeno avviata, impedendo forse di scorgere appieno le radici antiche che si celano sotto i problemi attuali.

Tale condizione di difficoltà e di ritardo strutturale non può dunque essere superata attraverso interventi e misure di carattere esclusivamente finanziario, ma

necessita di un'impostazione di politica industriale complessa, che non può certo essere approfondita in questa sede.

In quest'ambito merita comunque segnalare il ruolo che a tal fine deve essere ricoperto dalla leva tributaria e dalla differenziazione degli strumenti di finanziamento delle imprese.

Dall'altro lato, nell'immediato occorre ripristinare normali condizioni di credito in favore delle iniziative imprenditoriali, sbloccando il « rubinetto » della liquidità nei loro confronti. In particolare, secondo stime di Confindustria, per il rilancio dell'economia sarebbero necessari finanziamenti addizionali quantificati in un ammontare che oscilla tra circa 100 e circa 200 miliardi di euro.

Gli elementi emersi nel corso dell'indagine hanno evidenziato con chiarezza come, nel prossimo futuro, anche in uno scenario di miglioramento delle condizioni finanziarie internazionali e di sostanziale superamento della crisi del debito sovrano, non sia ipotizzabile che le banche italiane possano aumentare facilmente il volume dei crediti erogati alle imprese.

Infatti, occorre ricordare come sul sistema finanziario nazionale, che pure presenta ancora uno dei più elevati livelli di risparmio tra i Paesi industrializzati, che si è rilevato più solido dei sistemi finanziari di altri Paesi, anche più sviluppati, e che non ha necessitato di massicci interventi pubblici di sostegno o di salvataggio, pesi comunque l'esigenza, anche ai sensi della normativa di vigilanza, di colmare la significativa distanza attualmente sussistente tra prestiti e depositi (cosiddetto *funding gap*), riportando il rapporto fra prestiti e depositi (*loan to deposit ratio*) ad un livello più basso di quello attuale, in linea con gli altri Paesi europei. Sebbene, secondo i dati di Banca d'Italia, il *funding gap* del sistema bancario nazionale si sia ridimensionato rispetto all'ammontare registrato prima della crisi finanziaria (in larga misura a causa della riduzione delle richieste di prestito dovuta alla contrazione dell'attività economica ed al conseguente taglio degli investimenti da parte delle imprese), esso risulta comunque an-

cora pari a 150 miliardi di euro (circa il 10 per cento dei prestiti) e costituisce un grave ostacolo all'efficace funzionamento del circuito banca – impresa in Italia. Occorre, in sostanza, in questo scenario, ripristinare le condizioni che consentano all'ingentissimo risparmio privato italiano, sopra richiamato, di essere veicolato in quantità sufficiente alle esigenze di finanziamento e sviluppo delle imprese italiane, secondo modalità innovative rispetto al tradizionale modello « bancocentrico ».

Tali considerazioni appaiono rafforzate dalla constatazione di alcuni elementi di debolezza, cui in parte si è già accennato in precedenza, che caratterizzano le banche nazionali. Infatti il sistema bancario italiano, il quale già si caratterizzava storicamente per un livello di redditività più basso rispetto alle principali banche europee, sta affrontando, a causa della crisi, un'ulteriore calo di redditività, nonché un significativo deterioramento della qualità degli attivi, legato al crescere delle sofferenze, degli incagli e dei crediti scaduti.

Inoltre il sistema creditizio ha subito direttamente le conseguenze dell'aumento dello *spread* dei titoli pubblici italiani con i titoli pubblici tedeschi, sia in quanto ha visto ridursi il valore dei titoli pubblici italiani di cui detiene un'aliquota consistente, sia in quanto, per approvvigionarsi di finanza, esso deve sostenere un costo aggiuntivo rispetto ai rendimenti dei medesimi titoli pubblici nazionali.

Le banche italiane dovranno dunque, nel medio periodo, colmare tale *gap* nelle proprie fonti di finanziamento, sia per restituire le risorse cui hanno, negli ultimi anni, attinto presso la BCE, sia, soprattutto, per superare la sostanziale chiusura del mercato dei finanziamenti interbancari conseguente alla crisi finanziaria, e che ha colpito maggiormente le banche di quei Paesi, come l'Italia, più fortemente colpiti dall'aumento dello *spread* sui titoli sovrani.

In tale quadro appare evidente come, soprattutto nel nostro Paese, l'attuale assetto dei rapporti tra banca e impresa, nonché lo stesso modello imprenditoriale ed organizzativo delle banche, dovranno significativamente mutare.

In primo luogo, occorre acquisire la consapevolezza che il sistema economico italiano deve superare il « bancocentrismo » che lo ha costantemente caratterizzato; in secondo luogo, occorre ricollocare le banche in un nuovo modello di operatività, in cui la redditività non viene più raggiunta prevalentemente attraverso i ricavi da intermediazione, accompagnandole intelligentemente verso una realtà, del resto già attuale, in cui esse non si pongono solo come erogatrici di finanziamento, ma, in termini più vasti, come fornitrici di servizi finanziari, aiutando le imprese a migliorare la capacità di gestire le proprie esigenze finanziarie.

Sotto un ulteriore profilo, occorre ampliare il ruolo, ancora molto marginale, degli investitori istituzionali (fondi comuni di investimento, fondi pensione), nonché favorire la crescita di investitori specializzati in investimenti nel capitale di rischio.

Sulla scorta di tali elementi analitici e dei conseguenti obiettivi di riforma è dunque necessario ipotizzare un insieme di misure che possano riattivare un nuovo circuito virtuoso, nel quale gli strumenti di finanziamento alle imprese, sia attraverso il capitale di debito, sia attraverso il capitale di rischio, possano avviare nuovamente lo sviluppo economico.

4.2 *Proposte.*

4.2.1 *Il ruolo delle garanzie pubbliche sui crediti alle PMI.*

In primo luogo l'indagine conoscitiva ha consentito di evidenziare come un primo ordine di misure di carattere immediato dovrebbero riguardare il miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI, riducendone innanzitutto i costi, attraverso il potenziamento dei meccanismi di garanzia pubblici sui crediti concessi alle stesse PMI dalle banche.

In particolare, una prima ipotesi di lavoro può essere sviluppata riprendendo e ampliando l'esperienza del Fondo centrale di garanzia per le PMI, che, sebbene rappresenti uno strumento certamente molto positivo, consente di mobilitare ri-

sorse piuttosto limitate, in quanto dipende direttamente, per la propria provvista finanziaria, dal bilancio dello Stato.

Al fine di superare tale elemento di ostacolo si propone di istituire un nuovo strumento di garanzia, finanziato attraverso il ricorso ai fondi strutturali europei, il quale fornirebbe alle banche garanzie sul 75 per cento delle perdite non attese (cosiddette *second loss*) sui prestiti erogati dalle banche stesse alle PMI.

Tale meccanismo di garanzia, che dovrebbe essere realizzato attraverso la costituzione di una società veicolo (SVP), ovvero di una serie di società veicolo a livello regionale, collegate ad una *holding* a livello nazionale con funzione di capogruppo, consentirebbe di garantire, in una logica di portafoglio, i crediti nei confronti delle PMI, all'interno di determinati requisiti dimensionali, consentendo alle banche eroganti di migliorare il *rating* dei relativi portafogli crediti sotto due profili:

1) ridurre l'assorbimento di capitale in relazione ai medesimi portafogli;

2) favorire la cartolarizzazione dei crediti stessi ed il loro conferimento a garanzia presso la BCE, al fine di ottenere da quest'ultima maggiori linee di finanziamento.

Il ricorso alle risorse finanziarie dei fondi strutturali europei consentirebbe, oltre che di superare definitivamente l'annoso problema dell'insufficiente utilizzo dei medesimi fondi a causa di lentezze burocratiche, di dotare il nuovo meccanismo di garanzia di un ammontare di risorse ingente, molto superiore a quelle attualmente disponibili per il Fondo centrale di garanzia per le PMI che, essendo finanziato direttamente con trasferimenti dal bilancio dello Stato, non potrà mai disporre, stante le condizioni di difficoltà della finanza pubblica, di disponibilità sufficienti a far fronte alle esigenze di liquidità delle PMI.

Naturalmente il nuovo strumento non dovrebbe essere posto in concorrenza con il già operante Fondo centrale di garanzia per le PMI, ma collocarsi in una prospet-

tiva di integrazione sinergica con quest'ultimo, per ampliare lo strumentario a disposizione delle politiche economiche volte allo sviluppo.

In dettaglio, ipotizzando di utilizzare a tal fine una quota dei fondi strutturali disponibili per il nostro Paese pari a circa 10 miliardi di euro, il nuovo strumento di garanzia consentirebbe, operando attraverso una leva finanziaria assolutamente ragionevole, di mobilitare nuovi finanziamenti in misura pari ad almeno 100-150 miliardi di euro.

Il ricorso ai fondi strutturali europei comporterà la necessità di calibrare attentamente il funzionamento del meccanismo per renderlo compatibile con la normativa europea in merito all'utilizzo dei predetti fondi, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra l'utilizzo delle risorse e le finalità di sviluppo territoriale perseguite dai fondi strutturali.

Inoltre, limitando la garanzia alla sola perdita non attesa, si escluderebbe il rischio di azzardi morali da parte delle banche che fruiscono della garanzia, incentivando le banche stesse ad effettuare un'attenta analisi del rischio di credito, senza scaricare sul garante l'intero rischio del finanziamento.

Laddove adeguatamente strutturato, il nuovo meccanismo di garanzia consentirebbe di realizzare risultati positivi sia per le imprese, sia per il sistema creditizio.

In sostanza, per quanto riguarda i vantaggi per le PMI, esso potrebbe:

a) ridurre il costo del credito per un importo che è stato stimato tra 80 e 120 punti base;

b) consentire l'erogazione di nuovi crediti a medio termine per un ammontare che è stato stimato tra 100 e 150 miliardi di euro;

c) liberare nuove risorse da destinare agli investimenti ed allo sviluppo, aiutando le imprese che attualmente si trovano in una condizione di difficoltà finanziaria;

d) ridurre lo svantaggio competitivo che attualmente penalizza il tessuto produttivo italiano, anche a causa del differenziale negativo sul rischio Paese.

Per quanto riguarda invece il settore bancario, i vantaggi perseguibili dal nuovo strumento potrebbero essere:

a) consentire l'erogazione di nuovo credito senza aggravare i bilanci delle banche, in particolare senza peggiorare i requisiti di capitale per queste ultime;

b) migliorare il *rating* dei portafogli di credito detenuti dagli istituti di credito;

c) offrire alle banche un canale di finanziamento alternativo per questa tipologia di crediti;

d) interrompere il circolo vizioso tra *spread* e costo del finanziamento per le banche.

4.2.2 Misure per superare la sottocapitalizzazione delle imprese.

Un secondo ambito di proposte riguarda misure di più lungo periodo, che aiutino a superare la sottocapitalizzazione e sottopatrimonializzazione delle imprese italiane.

A tale proposito occorre ricordare come tra i principali elementi che ostacolano il ricorso delle imprese al mercato dei capitali di rischio incidano principalmente, dal lato dell'offerta, la diffidenza nei confronti di un mercato dei capitali spesso non sufficientemente liquido; l'onerosità degli adempimenti per accedere alla quotazione e per rimanere quotati; la ritrosia, specie nelle imprese ad origine familiare, ad aprire gli assetti di controllo e ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione; i fattori distorsivi indotti dal sistema tributario.

Sotto il profilo della domanda, si segnalano invece la debolezza degli investitori istituzionali e l'insufficiente presenza di soggetti specializzati nei servizi per la quotazione, specificamente per quanto riguarda le PMI.

Con riferimento al tema dell'accesso alla quotazione delle imprese italiane, occorre innanzitutto superare l'equivoco, invalso nel dibattito pubblico su questo tema, secondo cui la quotazione in borsa costituirebbe una sorta di toccasana per

risolvere i problemi strutturali del sistema. Tale *slogan* non tiene infatti conto dell'infondatezza, anche solo teorica, dell'ipotesi secondo cui le imprese di piccole dimensioni possano realisticamente approdare alla quotazione. Tuttavia, fatta tale premessa, non c'è dubbio che il rapporto tra capitalizzazione e PIL che si registra in Italia, al netto del fase congiunturale, non sia certamente compatibile con una prospettiva di crescita duratura e che sia necessario elevare il numero delle medie imprese quotate sul mercato dei capitali, portandola ad una percentuale vicina a quello che si registra in un Paese come, ad esempio, la Francia, che ha caratteristiche paragonabili all'Italia.

A questo riguardo la lunga discussione che si è sviluppata su questi temi induce a ritenere fondamentale:

a) ridurre i costi di trasparenza che le imprese devono sostenere per accedere e rimanere sul mercato dei capitali di rischio;

b) verificare la sussistenza di significativi squilibri nei costi complessivi di quotazione rispetto ai Paesi UE e assicurare una maggiore definizione dei predetti costi;

c) semplificare, sia pure nel pieno rispetto delle esigenze di trasparenza del mercato e di tutela degli azionisti di minoranza, la *governance* delle società quotate, in particolare sotto il profilo delle inefficienze e pletoricità oggi esistenti nel sistema dei controlli interni;

d) migliorare il grado di contendibilità delle società quotate, superando definitivamente i meccanismi che hanno reso opachi gli assetti di controllo delle stesse (patti parasociali, scatole cinesi, sistemi di controllo a catena), assicurando un adeguato bilanciamento tra le esigenze di controllo e le esigenze di ampliamento del mercato;

e) strutturare maggiormente i segmenti di mercato dedicati precipuamente alle PMI;

f) cancellare definitivamente gli elementi di distorsione del sistema tributario che hanno favorito il ricorso al capitale di debito rispetto al capitale di rischio, e che sono in parte già in fase di superamento, ad esempio attraverso le misure per l'aiuto alla crescita economica (ACE) recentemente introdotte, le quali potrebbero essere ulteriormente rafforzate in favore delle imprese che si avviano alla quotazione, nonché attraverso forme di agevolazione fiscale per i piccoli investitori che mantengano le azioni in portafoglio per un determinato periodo (ad esempio 5 anni);

g) favorire lo sviluppo di professionalità dedicate alle PMI nel settore della finanza d'impresa.

4.2.3 Misure per ampliare i canali di finanziamento delle PMI.

Un altro insieme di misure attiene al rafforzamento di alcuni meccanismi, recentemente introdotti nell'ordinamento, che possono ampliare e differenziare i canali di finanziamento del sistema economico.

In particolare, si tratta di potenziare gli strumenti dei cosiddetti « *mini bond* », delle obbligazioni partecipative, nonché dei *bond* di distretto, delle obbligazioni di progetto e del cosiddetto *equity crowdfunding*, sui quali sono già intervenuti il decreto-legge n. 83 del 2012 ed il decreto-legge n. 179 del 2012.

1) Per quanto riguarda i « *mini bond* », nel sottolineare come le norme del già citato decreto-legge n. 83 del 2012 abbiano consentito di rivitalizzare un istituto che era ormai scomparso dal panorama finanziario italiano, sia per ragioni regolamentari sia a causa del penalizzante regime tributario, si segnala come appaiano utili ulteriori interventi di manutenzione normativa volti a superare alcuni elementi di criticità che ancora possono ostacolare il pieno utilizzo di tale strumento, che, sebbene pensato prioritariamente come canale di finanziamento aggiuntivo per le PMI, è stato finora utilizzato per emissioni di dimensioni relativamente rilevanti.

In dettaglio, è stata segnalata a questo riguardo l'esigenza di consentire al Fondo centrale di garanzia per le PMI, ovvero ad altro strumento, di rilasciare garanzie a favore dei fondi che acquisiscano i *mini bond*.

2) Per quanto riguarda i *bond* di distretto, la logica dovrebbe essere quella di raccogliere risorse da sottoscrittori privati, creando un portafoglio prestiti erogato in favore di imprese residenti nel medesimo distretto produttivo. In tale contesto, è emersa l'esigenza di:

a) favorire l'intervento diretto nelle operazioni di emissione delle finanziarie regionali, nonché dei consorzi di garanzia collettivi fidi;

b) prevedere che le emissioni possono essere assistite da garanzia;

c) introdurre forme di differenziazione dei titoli in base al livello di rischio e di rendimento;

d) consentire la liquidabilità dei titoli, attraverso un mercato secondario.

3) Con riferimento alla tematica del cosiddetto *equity crowdfunding*, cioè dello strumento, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che consente di raccogliere capitale di rischio tramite portali *on line*, si evidenzia come esso potrebbe risultare particolarmente utile per sostenere la capitalizzazione di *start up* innovative e per finanziare iniziative di *venture capital*. In merito le azioni principali che potrebbero essere assunte in questo campo riguardano:

a) la valutazione circa l'effettiva efficacia di tale strumento, anche in vista di un suo ampliamento a tutte le tipologie di imprese e non solo alle *start up* innovative;

b) l'esigenza di temperare, in via di normativa primaria o regolamentare, un adeguato livello di tutela degli investitori non professionali con la necessità di evitare eccessivi appesantimenti procedurali e burocratici, che potrebbero pregiudicare l'utilizzo di tale strumento.

Su un ulteriore piano, occorre inoltre rendere più efficaci e, se del caso, rafforzare il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, sviluppare l'esperienza dei cosiddetti *credit funds*, colmare l'assenza di investitori istituzionali e professionali specializzati nel settore delle PMI, nonché riaprire il mercato delle cartolarizzazioni, agevolare ulteriormente il canale di liquidità delle banche con la BCE e sostenere la crescita settore del microcredito.

In riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi, si segnala come l'efficacia dell'azione dei Confidi nel favorire l'accesso al credito da parte delle PMI potrebbe essere notevolmente aumentata:

a) ricorrendo ad un meccanismo di controgaranzia pubblica, ad esempio secondo l'ipotesi che è stata proposta nel paragrafo 4.2.1;

b) rafforzando il patrimonio dei Confidi, anche proseguendo il processo di fusione e di crescita dimensionale in atto in tale settore, nonché favorendo l'ingresso nel capitale dei Confidi stessi di imprese non finanziarie e di enti pubblici e privati.

In merito ai cosiddetti *credit funds*, cioè ai fondi di investimento specializzati nella sottoscrizione degli strumenti di debito emessi da società, anche di piccole e medie dimensioni, in una prospettiva di lungo periodo non speculativa, ma comunque secondo una logica di portafoglio, essi potrebbero svolgere un ruolo positivo per ampliare la differenziazione dei canali di finanziamento a debito allentando i vincoli di patrimonializzazione delle banche, ponendosi inoltre in sinergia con lo strumento dei *mini bond*.

Per quanto riguarda invece il collegamento tra PMI e investitori professionali, occorre superare il *gap* informativo e la condizione di volatilità che attualmente distoglie tali soggetti dall'investire in imprese troppo piccole per essere da loro conosciute e analizzate. A tal fine appare utile ipotizzare forme di detassazione dei *capital gain* derivanti dall'investimento nei predetti fondi specializzati.

Riguardo alla problematica delle cartolarizzazioni, si segnala come la riapertura di tale mercato, drasticamente ridottosi a seguito degli eccessi che sono tra le cause della crisi finanziaria attuale, costituirebbe uno strumento efficace per estendere la disponibilità di credito, soprattutto nei confronti delle PMI, senza incorrere nei vincoli patrimoniali imposti alle banche. In proposito appare prioritario ridurre la diffidenza che il mercato comprensibilmente nutre, sulla scorta delle negative esperienze del recente passato, rispetto a queste operazioni, le quali per tale motivo non risultano al momento convenienti per le banche. A tal fine appare opportuno realizzare operazioni di cartolarizzazioni standardizzate, relative a crediti erogati nei confronti di PMI, emettendo titoli a struttura semplice e facilmente conoscibili dagli investitori.

In merito al canale di liquidità reso disponibile dalla BCE in favore delle banche, potrebbe essere utile consentire l'ulteriore ampliamento delle attività bancarie che gli istituti di credito possono portare in garanzia presso la stessa BCE in cambio di liquidità, comprendendovi, oltre che i mutui immobiliari, anche i crediti erogati alle PMI.

Per quanto attiene alle tematiche del microcredito, nel rilevare come tale settore può costituire uno strumento utile a sostenere la piccola e microimprenditorialità nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, anche per favorire la crescita dimensionale e la fuoriuscita di tali soggetti dall'area dell'economia sommersa, si suggeriscono le seguenti linee di intervento:

a) equiparare agli investimenti le risorse pubbliche destinate alle iniziative di microcredito, anche ai fini del Patto di stabilità interno;

b) emanare la normativa regolamentare di attuazione dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993, recante la disciplina di tale settore.

4.2.4 Modifiche all'operatività del sistema bancario.

I malfunzionamenti del modello di operatività bancaria cosiddetto *funding wholesale* e del mercato dei titoli cosiddetti *riskfree*, originati dalla perdurante crisi economica-finanziaria e dall'esigenza di mitigare la carenza di liquidità nel sistema, hanno contribuito in maniera indiretta ad innalzare il costo opportunità degli investimenti in economia reale (ovvero abbassare quello degli investimenti in finanza), dirottandoli verso la componente finanziaria.

Il ripristino di un circuito virtuoso del credito non può quindi prescindere da un riequilibrio dei premi al rischio insiti nelle scelte di *asset allocation* effettuate dagli istituti di credito. Un maggiore afflusso di capitali all'economia reale avrebbe un indubbio effetto benefico sul tasso di crescita del PIL e, di converso, sui livelli dei *non performing loans* e, quindi, delle relative svalutazioni che attualmente assorbono la maggior parte del margine operativo.

Occorre quindi ridisegnare il modello di operatività degli istituti di credito, attraverso opportuni interventi normativi e tributari, al fine di riavvicinare le banche al territorio, limitare l'investimento in attività speculative ed incentivare l'erogazione del credito ad imprese e famiglie.

A tale proposito, criteri di vincolo dell'investimento della raccolta su base territoriale, oltre che favorire l'apertura di nuove nicchie di mercato e fungere da volano per l'economia locale, ben si presterebbero ad un miglioramento di quel rapporto di fiducia tra banca e clientela che è alla base del corretto funzionamento della struttura di intermediazione e delle politiche del credito volte a consentire una allocazione dello stesso più adeguata al tessuto imprenditoriale rappresentativo della nazione. La tutela della solidità di questa categoria di intermediari finanziari potrebbe essere supportata, da un lato, da un vincolo delle alternative di investimento degli attivi verso ben definite forme lontane dalle logiche speculative e, dall'altro, dalla destinazione di una quota parte

consistente degli utili a riserva indivisibile.

Accanto a queste forme di indirizzo dell'operatività, nelle more di una riduzione indiretta del premio al rischio, appare inoltre necessario individuare incentivi che graduino il carico tributario in proporzione al livello di credito erogato, ovvero introdurre un trattamento contabile differenziato per le operazioni di *coverage* delle attività verso la clientela.

Il modello di banca universale che si era venuto ad affermare alla fine del processo di consolidamento del settore bancario compiutosi negli anni '90 sta infatti per essere inesorabilmente modificato a causa della recente crisi finanziaria e le ragioni che hanno motivato in passato l'affermarsi del modello della grande banca che operava sul mercato finanziario a « 360 gradi » sono in parte le stesse che ne hanno decretato la crisi. La rivoluzione avvenuta nelle tecnologie della comunicazione e dell'informazione hanno favorito l'innovazione finanziaria, la standardizzazione di molti strumenti finanziari, la riduzione dei costi di relazione con la clientela. In tale contesto, la presenza sul territorio nazionale di un sistema bancario che operi secondo le linee guida sopraesposte favorirebbe l'impostazione di strategie di *business* più tipicamente *relationship lending* piuttosto che *transaction lending*, che rappresentano, allo stato attuale della crisi, una leva sulla base della quale è possibile rilanciare lo sviluppo della nostra economia.

4.2.5 Ulteriori misure di contesto.

Un ulteriore elemento di contesto che appare fondamentale per consentire un'erogazione di credito adeguata alle esigenze di liquidità delle imprese, riguarda il miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle crisi, con particolare riguardo alla disciplina fallimentare.

La normativa in materia costituisce infatti un fattore chiave per superare le distorsioni ed i disincentivi che, in tale ambito, attualmente ostacolano la continuità aziendale di soggetti imprenditoriali che, pur attraversando una situazione di

crisi, avrebbero ancora prospettive di redditività. A tale riguardo, è stato segnalato come i positivi interventi in merito realizzati, prima con il decreto-legge n. 83 del 2012 e, successivamente, con il decreto-legge n. 69 del 2013, opportunamente volti a salvaguardare la continuità aziendale, necessitano di ulteriori correttivi, al fine di evitare distorsioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dei creditori e, di conseguenza, la loro disponibilità a sostenere la sopravvivenza economica e produttiva del debitore.

In dettaglio, si segnala l'esigenza di:

a) estendere il regime di deducibilità fiscale delle perdite subite dai creditori, già previsto in ogni caso, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per le procedure concorsuali e per il concordato preventivo, anche ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942);

b) reintrodurre la necessità che il consenso, da parte dei creditori, al concordato preventivo, sia espresso in termini espliciti, o comunque consentendo ai creditori di valutare pienamente la proposta di concordato;

c) prevedere, sia pure con adeguate cautele, la possibilità, per i creditori, di elaborare proposte di concordato preventivo alternative a quella formulata dall'imprenditore;

d) introdurre uno strumento di soluzione delle crisi di gruppo, attraverso l'introduzione di un nuovo istituto di « concordato di gruppo »;

e) rafforzare la possibilità di soddisfare i creditori aderenti al concordato attraverso strumenti finanziari di partecipazione;

f) migliorare e chiarire la disciplina del concordato con continuità aziendale;

g) incentivare l'erogazione, da parte degli istituti di credito, dei finanziamenti interinali;

h) prevedere il riconoscimento del diritto di voto ai creditori privilegiati;

i) disciplinare il regime dei contratti in corso di esecuzione nell'ambito del concordato con continuità aziendale, ad esempio per quanto riguarda i contratti di *leasing*.

Un ultimo, ma non meno importante, aspetto di contesto cui occorre dedicare maggiore attenzione, in una prospettiva di medio-lungo periodo, riguarda il miglioramento complessivo della cultura, di impresa, bancaria e professionale, nella quale è calata l'operatività delle aziende, in particolare per quanto attiene alle strategie di finanziamento ed alla risoluzione delle crisi.

In particolare, appaiono prioritari i seguenti interventi:

a) migliorare la sensibilità degli imprenditori rispetto all'esigenza di garantire una maggiore trasparenza delle imprese, la quale costituisce un requisito essenziale sia per consentire il finanziamento delle imprese stesse sia per consentire l'accesso di nuovi capitali;

b) sviluppare la consapevolezza del mondo imprenditoriale rispetto alla necessità di aprire le imprese, soprattutto quelle familiari, ad apporti di capitale esterno ed a contributi professionali qualificati che consentano di migliorare le strategie di finanziamento delle imprese, al fine di incentivare la crescita dimensionale delle imprese stesse e di consentire ordinate dinamiche di trasferimento intergenerazionale.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE

L'indagine conoscitiva ha preso spunto dalla considerazione secondo cui la crisi finanziaria internazionale ha inciso su alcune delle caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano, che in passato hanno conferito flessibilità e dinamismo al sistema – dimensione media d'impresa piuttosto ridotta, basso livello di capitalizzazione, carattere informale delle strutture imprenditoriali, nonché resistenza ad aprirsi al capitale esterno e forte dipendenza dal credito bancario – trasformandole da elementi di forza in fattore di debolezza.

Tale evoluzione si inquadra in un contesto normativo europeo nel quale gli stringenti requisiti di patrimonializzazione delle banche introdotti da Basilea 3 hanno peggiorato le condizioni di liquidità delle banche italiane, per lo più focalizzate sulle attività tradizionali di banche commerciali; a ciò si aggiunge un più elevato premio per il rischio (costituito essenzialmente dai premi medi sui *credit default swap* – CDS) che le banche nazionali pagano rispetto agli operatori creditizi di altri Paesi europei nostri competitori a livello internazionale (ad esempio Francia e Germania), rendendo il costo del denaro più alto per le imprese italiane rispetto a quanto pagato dalle imprese degli altri Paesi europei.

In quest'ambito la Commissione Finanze della Camera ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

L'analisi svolta nel corso dell'indagine ha riguardato soprattutto le misure e le strategie di natura creditizia e finanziaria per assicurare al tessuto produttivo nazionale la necessaria liquidità e un'adeguata dotazione di capitale.

Sotto questo profilo, la Commissione ha individuato quale nodo fondamentale per l'analisi della crisi e per l'individuazione di strategie di superamento della stessa la problematica concernente il credito alle imprese ed alle famiglie. L'indagine ha quindi inteso approfondire i meccanismi causali, sia contingenti sia strutturali, che hanno portato all'attuale condizione di restrizione del credito, nonché le prospettive evolutive che essa potrà avere sul panorama complessivo dell'economia italiana, per individuare ipotesi di correttivi e soluzioni che possano costituire la base per il lavoro parlamentare e contribuire ad orientare in termini più precisi e concreti il confronto politico su questi temi.

Tra gli aspetti valutati prioritariamente dalla Commissione con l'obiettivo di individuare gli strumenti per potenziare l'erogazione del credito alle imprese e rafforzare il capitale di rischio delle medesime vi sono:

il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'individuazione di altri strumenti di garanzia pubblica in questa materia;

l'ampliamento del mercato nazionale del capitale di rischio e la diversificazione dei canali di erogazione di capitale di debito;

il potenziamento del ruolo svolto in materia dalla Cassa Depositi e prestiti;

l'incentivazione del ruolo dei fondi pensioni, dei fondi assicurativi e degli investitori istituzionali nel rafforzamento del capitale di rischio delle imprese italiane;

l'adozione di forme di « *mini bond* » per il finanziamento alle imprese;

la cartolarizzazione dei crediti delle PMI, eventualmente con il supporto della BCE;

l'incentivazione del ruolo del *venture capital* e del *private equity*, sia a sostegno delle start up sia a sostegno delle imprese industrialmente sane ma in difficoltà creditizia.

Nel corso dell'indagine, che è stata deliberata il 30 maggio 2013 e si è articolata nell'arco di circa cinque mesi, sono stati ascoltati il Direttore di McKinsey & Company, il Direttore generale di Unicredit, il Direttore generale della Banca Finnat Euramerica, il Direttore generale di Unipol Gruppo Finanziario SpA, il Presidente dell'Associazione italiana del *private equity* e *venture capital* (AIFI), la Presidente di Action Institute, il Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, il Presidente della CONSOB, i rappresentanti della Banca d'Italia, il Presidente di Banca Popolare Etica, nonché i rappresentanti di Federcasse.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Per inquadrare meglio le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva appare opportuno, prima di passare a sintetizzare gli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, fornire una succinta ricognizione dei principali interventi adottati nel corso degli ultimi anni, sia in ambito finanziario sia in ambito tributario, per il sostegno al sistema delle imprese.

Per quanto attiene al primo ambito il legislatore, nell'intento di ovviare alla contrazione dei finanziamenti alle imprese, ha approntato misure normative e convenzionali volte, da un lato, ad incentivare gli

istituti bancari a riattivare i canali del credito, e, dall'altro, a favorire il reperimento di risorse finanziarie con modalità alternative rispetto al ricorso ai prestiti bancari.

Sotto il secondo profilo sono stati adottati una serie di interventi fiscali sul settore produttivo che intendono rilanciare la competitività delle imprese italiane e di promuovere la crescita del Paese.

Inoltre saranno richiamati gli interventi recentemente adottati sulla disciplina fallimentare, che pure costituiscono un elemento di contesto importante per le prospettive del tessuto imprenditoriale.

2.1 Misure tributarie di sostegno alle attività economiche.

In tale contesto si richiamano anzitutto le misure volte alla concessione di incentivi fiscali per promuovere la costituzione di aggregazioni di imprese, sotto forma di distretti produttivi e di contratti di rete (articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e decreto-legge n. 179 del 2012).

Sotto un diverso profilo, il legislatore è intervenuto con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane: l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, ha introdotto il cosiddetto Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Tale misura ha ridotto in misura significativa i vantaggi fiscali del finanziamento con debito rispetto a quello con capitale di rischio, con la conseguenza, evidenziata dalla Banca d'Italia nel corso dell'indagine, che nel biennio 2012-2013 circa il 6 per cento delle imprese dell'industria e dei servizi e il 5 di quelle delle costruzioni sono state indotte ad accrescere la loro capitalizzazione.

È stato poi introdotto un trattamento di favore per le perdite registrate dalle imprese di recente costituzione.

La forma del credito d'imposta è stata altresì spesso utilizzata al fine di promuo-

vere l'assunzione, da parte delle imprese, di personale o l'effettuazione di investimenti. Il legislatore ha previsto crediti d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca (articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011), di quelle che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 2 del citato decreto-legge n. 70 del 2011 e articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2013) e a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili professionali altamente qualificati (articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012). La misura è stata estesa (dal decreto-legge n. 179 del 2012) anche alle imprese qualificabili come «*start-up* innovative», con modalità semplificate di fruizione.

Le imprese «*start up*» e gli incubatori certificati godono altresì di ulteriori agevolazioni fiscali, operanti nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti: in favore di tali soggetti è prevista l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari o diritti partecipativi nelle predette imprese (ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012). Inoltre, per gli anni 2013-2015, accanto a specifiche detrazioni IRPEF, è stata prevista per i soggetti IRES la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative.

In materia di agevolazioni IRAP, si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Di segno analogo è l'intervento recato dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485, della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere

dal 2014. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali interventi, congiuntamente al fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 95 a 97, della legge n. 228 del 2012) e alle misure di detassazione dei contratti di produttività, si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cosiddetto «*cuneo fiscale*», ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro per l'imprenditore e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.

Diversi interventi legislativi hanno inteso rilanciare mediante la leva tributaria il settore delle infrastrutture: si ricordano in questa sede le misure per la tassazione agevolata dei cosiddetti *project bond* (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

A seguito degli interventi apportati con l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012 e con l'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013 il legislatore ha delineato tre ulteriori modalità di sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

in via sperimentale, è stato introdotto un credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento; esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa; l'approvazione della progettazione definitiva deve avvenire entro il 31 dicembre 2016;

è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro, cumulabile con la misura precedente;

in alternativa, è prevista la « defiscalizzazione » delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto alla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

2.2 *Fondi di garanzia e altri interventi agevolativi.*

Nel solco della riattivazione dei tradizionali finanziamenti bancari si collocano gli interventi concernenti il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Fondo, costituito dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 2, comma 100, lettera a)) e successivamente rifinanziato, ha lo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Da ultimo, il decreto-legge n. 69 del 2013, all'articolo 1, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato) la definizione di misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito, a limitare il rilascio della garanzia alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione e a prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali. Tali interventi sono estesi anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali di professioni non organizzate. Inoltre, al Fondo di garanzia possono affluire contributi su base volontaria destinati alla microimprenditorialità.

Dal 2009 al 2012 il Fondo ha concesso garanzie su oltre 31 miliardi di euro di prestiti; nei primi sei mesi dell'anno in corso ha accolto quasi 35.000 domande, per un volume dei finanziamenti pari a 4,8 miliardi, in aumento del 38 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inoltre previsto un meccanismo incentivante – attraverso l'intervento di Cassa Depositi e prestiti – per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo; l'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni strumentali d'impresa, nonché per gli investimenti in *hardware*, in software ed in tecnologie digitali.

Tra le principali misure di natura convenzionale, si ricorda che nel febbraio del 2012 è stata sottoscritta l'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, l'ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, denominata Nuove misure per il credito alle PMI, volta alla sospensione dei pagamenti da parte di talune imprese e all'allungamento dei piani di finanziamento. Il 1° luglio 2013 l'ABI e le associazioni di impresa hanno sottoscritto l'Accordo per il credito 2013, recante misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con la predetta intesa di febbraio 2012. In merito si segnala che al 31 luglio 2013 risultavano accolte circa 105.000 domande di sospensione e che i rimborsi in conto capitale interessati dalla sospensione erano pari a 4,3 miliardi.

2.3 *Nuovi strumenti finanziari di accesso al mercato dei capitali.*

Con l'intento di facilitare l'accesso alla raccolta del capitale di debito per le società non quotate, quale alternativa al canale di finanziamento bancario, il legislatore ha introdotto diversi strumenti volti a ridurre i vincoli normativi, civilistici e fiscali che hanno sinora limitato il

ricorso al mercato dei capitali mediante l'emissione di tali strumenti.

Infatti, nonostante la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo n. 6 del 2003 abbia ampliato il novero degli strumenti cartolari di debito che le imprese possono emettere sul mercato, le limitazioni patrimoniali all'indebitamento e gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore ne avevano consentito di fatto la fruizione esclusivamente alle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati e agli istituti di credito.

Come sottolineato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 4/E del 2013, la riforma delle cambiali finanziarie (*mini bond*) e dei titoli obbligazionari emessi dalle imprese ha inteso ridurre la disparità tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime l'emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali.

Per quanto riguarda i «*mini bond*», l'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 (modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012) ne ha semplificato e aggiornato la disciplina originaria, contenuta nella legge 13 gennaio 1994, n. 43.

Sulla base delle modifiche apportate dai citati decreti, la scadenza non può essere inferiore ad un mese e superiore a trentasei mesi dalla data di emissione; le cambiali possono essere emesse da tutte le società di capitali, da società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle micro-imprese). Tuttavia, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati (regolamentati o non regolamentati) possono emettere i *mini bond* subordinatamente alla presenza di determinati requisiti, tra cui l'assistenza di uno *sponsor* (una banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio, una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile, purché con succursale costituita nel territorio dello Stato), che assista e supporti la società nella procedura di emissione e nella fase di collocamento dei titoli e mantenga nel

proprio portafoglio, sino alla naturale scadenza, una quota dei titoli variabile in funzione dell'ammontare complessivo dell'emissione. Le società emittenti, che non siano classificabili tra le piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/36/CE) possono rinunciare alla nomina dello *sponsor*; in ogni caso è richiesto che l'ultimo bilancio della società emittente non quotata sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. È altresì previsto che i *mini bond* emessi da società non quotate devono essere emessi e girati esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. I *mini bond* possono essere altresì emessi in forma dematerializzata.

Per le emissioni dei *minibond* è stato creato l'apposito mercato ExtraMOT PRO, gestito dalla Borsa italiana; ad oggi sono classificati come *minibond* e, quindi, quotati all'ExtraMOT PRO, circa 1,5 miliardi di emissioni, concentrati soprattutto in due o tre emissioni.

In tema di obbligazioni, il richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 83 ha inoltre modificato la disciplina dell'emissione, da parte di società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di obbligazioni e titoli simili che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione.

In particolare, i commi da 19 a 26 dell'articolo 32 hanno introdotto alcune disposizioni specificamente riferite alle emissioni di obbligazioni partecipative e subordinate da parte di società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (diverse dalle banche e dalle micro-imprese).

Sono anzitutto disciplinate le caratteristiche civilistiche che i suddetti titoli devono possedere ai fini della loro qualificazione come vere e proprie obbligazioni (rientranti, quindi, nell'ambito dell'articolo 2411, primo e secondo comma, del codice civile). In particolare è prevista la possi-

bilità per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché presentino alcune caratteristiche relative alla durata (non inferiore a trentasei mesi), alla clausola di postergazione (si deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti) e alla remunerazione (la remunerazione deve essere necessariamente composta da una parte fissa e da una parte variabile, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento *pro tempore* vigente, mentre la parte variabile del corrispettivo deve essere commisurata al risultato economico dell'impresa emittente).

L'articolo 32 dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 ha poi operato una revisione della disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti da parte dei soggetti emittenti cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari.

Per effetto delle modifiche introdotte, per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non quotate, non si applica *tout court* la regola della indeducibilità degli interessi passivi, purché i predetti strumenti finanziari siano quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi comunitari o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list*. Ove le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, la disapplicazione delle regole di indeducibilità si verifica qualora gli strumenti siano detenuti da investitori qualificati, i quali a loro volta non devono detenere (direttamente o indirettamente, anche a tramite di società fiduciarie, interposta persona o familiare) più del 2 per cento del capitale o del patrimonio dell'emittente. Sono stati inoltre posti stringenti requisiti ai fini della determinazione della percentuale massima di partecipazione degli investitori qualificati al capitale delle società emittenti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli interessi percepiti dagli investitori, il già citato articolo 32 ha disposto l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento a:

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione comunitari, o di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*;

obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici trasformati in S.p.a. per effetto di disposizioni di legge;

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, non quotate o non ex enti pubblici;

L'imposta sostitutiva si applica agli interessi derivanti da strumenti finanziari emessi a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012). Restano assoggettati alla ritenuta del 20 per cento (ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non quotati emessi da società per azioni non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L'articolo 41 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto «liberalizzazioni») ha consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche titoli di debito, con lo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile (cosiddetti *project bond*). Gli strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati; le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati.

In rapporto ai *project bond* non trovano applicazione specifiche norme del codice civile in materia di emissioni obbligazionarie (tra cui quelle in materia di riduzione di capitale, garanzie, assemblea degli obbligazionisti). I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. Tali obbligazioni e titoli di debito possono essere garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

A seguito delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012, alle società che emettono *project bond* non si applicano i già richiamati limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni. Inoltre è previsto un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, le agevolazioni fiscali in materia di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali hanno carattere strutturale. Si applica invece alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato: gli interessi derivanti da tali emissioni sono dunque sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

2.4 Il *venture capital*.

Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese, il legislatore ha introdotto (all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011) un regime fiscale di favore in materia di fondi di *venture capital* (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese.

Più in dettaglio, per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento, sono esenti da imposizione fiscale i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di *venture capital*.

Per l'operatività dell'esenzione occorre rispettare condizioni relative alla misura dell'investimento, alla tipologia dei beneficiari e alle caratteristiche dei soggetti investitori. Anzitutto deve trattarsi di fondi comuni di investimento che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (*seed financing*); costituzione (*start-up financing*); avvio dell'attività (*early-stage financing*); sviluppo del prodotto (*expansion financing*). Per accedere al beneficio, tuttavia, le società destinatarie dei FVC non devono essere quotate; devono avere sede operativa in Italia; devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; devono esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC).

2.5 I *covered bonds*.

L'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005 consente alle banche italiane di emettere obbligazioni garantite (*covered bonds*), cioè titoli obbligazionari connotati dalla presenza di una garanzia su specifiche categorie di attività della banca emittente. Tali strumenti, che si collocano fra i mezzi diretti a favorire un più ampio sviluppo del mercato interno e una maggiore apertura dei mercati, presentano, fra l'altro, il vantaggio di poter essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

La disposizione del decreto-legge n. 35 del 2005 sopra richiamata innesta l'emissione di obbligazioni bancarie garantite sulla disciplina concernente le cartolariz-

zazioni: l'obbligazione viene cioè emessa con una procedura simile a quella prevista per le cartolarizzazioni.

In un primo momento la banca (cedente) cede a una società-veicolo (cessionaria, costituita in base alle previsioni della legge n. 130 del 1999) un portafoglio di attivi creditizi di specifiche categorie (crediti fondiari e ipotecari, crediti verso pubbliche amministrazioni o da esse garantiti); tali attivi sono « segregati » dalla società-veicolo cessionaria in un patrimonio separato, a cui si applica la disciplina sulle cartolarizzazioni ai sensi della legge n. 130 del 1999.

Si procede quindi all'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca emittente (che può essere anche diversa da quella cedente) e alla prestazione, da parte della società cessionaria, di una garanzia a valere sugli attivi segregati in favore dei portatori di *covered bonds*; tale garanzia è irrevocabile, « a prima richiesta », incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente.

Successivamente una banca (eventualmente anche diversa sia dalla società cedente sia dalla società emittente) eroga alla società cessionaria un finanziamento volto a fornire i mezzi per l'acquisto degli attivi, il cui rimborso è subordinato all'integrale soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite.

2.6 Altri strumenti di sostegno alle imprese: la Cassa Depositi e prestiti, il Fondo Italiano di Investimento e il Fondo Strategico Italiano.

Come già evidenziato in precedenza a proposito del Fondo di garanzia, il legislatore ha attribuito a Cassa Depositi e prestiti (CDP) un ruolo chiave nello sviluppo del sistema delle imprese italiane. Nel solco dell'innesto di liquidità al sistema si collocano infatti le norme che hanno ampliato le competenze della Cassa (per effetto del combinato disposto dell'articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dell'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009), le quali

hanno di fatto consentito di utilizzare la provvista rinveniente dal risparmio postale anche allo scopo di concedere finanziamenti, rilasciare garanzie, assumere capitale di rischio o di debito anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. In particolare, le operazioni a favore delle piccole e medie imprese possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e prestiti Spa.

La Cassa Depositi e prestiti – insieme a Montepaschi, Intesa Sanpaolo, Unicredit e ad altri investitori – partecipa al Fondo *equity* per le Piccole e medie imprese « Fondo Italiano d'Investimento » – FII, sponsorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e da Confindustria. Il Fondo, riservato ad investitori qualificati, ha come obiettivo quello di generare nel medio termine un nucleo consistente di imprese qualificabili come « medi campioni nazionali » che siano sufficientemente patrimonializzate ed in grado di affrontare le sfide della competitività internazionale. Esso opera attraverso investimenti sia diretti, in imprese con fatturato indicativamente compreso tra i 10 e i 250 milioni di euro, al fine di sostenerne i relativi programmi di sviluppo, sia indiretti, in altri fondi o società di investimento.

La relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2011 ha evidenziato la realizzazione di 18 investimenti diretti in imprese e di 9 investimenti indiretti in fondi. Gli investimenti diretti deliberati alla predetta data ammontavano a 186,5 milioni di euro, mentre il totale degli investimenti deliberati in fondi ammontava a 230,5 milioni di euro. La somma dei suddetti valori porta ad un ammontare di impegni complessivamente deliberati pari a circa 417 milioni di euro,

corrispondente a circa il 38 per cento del capitale gestito dal Fondo Italiano, disponibile per investimenti.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2011 ha autorizzato la CDP ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La norma ha autorizzato l'acquisizione di tali partecipazioni anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

A tal fine è stato creato il Fondo Strategico Italiano, *holding* di partecipazioni il cui azionista strategico è la Cassa Depositi e prestiti, attiva nel sostegno dell'economia e nello sviluppo infrastrutturale. I fondi disponibili sono pari a 4 miliardi di euro ed il capitale obiettivo è pari a 7 miliardi di euro. L'operatività del Fondo passa attraverso l'acquisizione di quote prevalentemente di minoranza, seguendo una politica di investimento che prevede un orizzonte temporale di lungo periodo, un attivo coinvolgimento nella *governance* delle aziende partecipate, volto ad assicurare il perseguimento delle finalità dell'intervento. L'obiettivo delle acquisizioni è il raggiungimento di rendimenti di mercato, tramite la combinazione di dividendi e aumento di valore dell'investimento, anche mediante l'apertura a coinvestitori nelle singole operazioni di investimento.

2.7 L'imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta «Tobin Tax»).

In tale contesto merita anche richiamare le norme della legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 2012) che hanno introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, applicabile alle seguenti operazioni:

trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi

emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, con un'aliquota pari allo 0,2 per cento del valore della transazione, se le operazioni di acquisto sono effettuate fuori dai mercati regolamentati (*over the counter*); l'aliquota è dell'0,1 per cento per le operazioni concluse in mercati regolamentati o con sistemi multilaterali di negoziazione;

operazioni sui cosiddetti strumenti derivati su azioni o strumenti partecipativi, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto.

2.8 I più recenti interventi sulla legge fallimentare.

Con riferimento ad altri interventi «di sistema», il decreto-legge n. 83 del 2012 ha modificato alcune norme della legge fallimentare, intervenendo in prevalenza sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori – regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale – finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le nuove previsioni intendono, da una parte, permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento, consentendo, tra l'altro, l'accesso a nuovi mezzi finanziari, garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori. Sotto un altro profilo le nuove norme intendono garantire maggior rigore (attraverso correlate sanzioni, anche penali) in materia di attestazioni del professionista.

Le novità principali introdotte in materia dal citato decreto-legge n. 83 riguardano:

la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda di concordato (cosiddetto *concordato in bianco* o *preconcordato* o *concordato con riserva*), entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta) e consentendo al debitore, fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione; si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato (la nuova procedura è ispirata al cosiddetto *Chapter 11* statunitense, che ha dato più volte prova di efficienza e rapidità, consentendo, tra l'altro, i salvataggi di General Motors e Chrysler);

la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure;

la possibilità, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di

accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere «finanza ponte» prededucibile, all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);

l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuità aziendale, ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Successivamente, il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inteso offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo «in bianco» (o «con riserva») sopra descritto. È stato a tal fine modificato l'articolo 161 della legge fallimentare, prevedendo che l'imprenditore il quale presenti la domanda per il concordato «in bianco» debba presentare, insieme, non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

3. LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Nel corso delle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva sono stati forniti numerosi dati ed elementi di informazione sull'attuale condizione del tessuto imprenditoriale italiano, relativi alle sue peculiarità strutturali e, più in dettaglio, alla situazione economico-finanziaria nella quale esso versa a cagione della crisi.

L'indagine è stata condotta, in estrema sintesi, lungo i seguenti filoni:

1) finanziamento attraverso il sistema bancario: sono state esaminate le ragioni congiunturali, normative e strutturali che ne hanno innalzato il costo per il sistema produttivo e che hanno causato, al contempo, una maggiore selettività degli intermediari; sono state formulate proposte e soluzioni che consentano di invertire tale *trend*;

2) modalità alternative di reperimento di risorse per le imprese: è stata posta particolare attenzione agli strumenti che consentono alle imprese di finanziarsi attraverso il capitale di rischio;

3) valutazione delle caratteristiche oggettive del sistema delle aziende italiane: anche in tal caso, sono state individuate le criticità e sono state formulate proposte per il miglioramento del tessuto produttivo italiano, sotto il profilo della gestione aziendale e della cultura d'impresa;

4) contesto normativo vigente in materia di crisi d'impresa: i soggetti auditati hanno individuato i principali elementi problematici della normativa nazionale.

3.1 *Gli elementi emersi nel corso dell'indagine.*

3.1.1 *Le caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano e le modalità del suo finanziamento.*

Durante le audizioni sono state evidenziate alcune peculiarità del sistema imprenditoriale italiano, anzitutto sotto il profilo dimensionale.

In Italia vi sono poco più di 5.000 aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, a fronte di oltre 10.000 imprese con un fatturato compreso tra i 2 ed i 50 milioni, ed oltre 4.000.000 di micro imprese, con un fatturato inferiore ai due milioni (Action Institute). Le piccole e medie imprese (con meno di 250 dipendenti) del Paese realizzano il 71 per cento del PIL, con una situazione paragonabile a quella spagnola (ove tali imprese costitui-

scono il 68 per cento del PIL) ma lontana da Gran Bretagna e Germania (in cui le PMI realizzano, rispettivamente, il 50 e il 54 per cento del PIL).

Ciononostante le PMI, che costituiscono la parte preponderante del tessuto produttivo del nostro Paese, continuano a rappresentare solo una percentuale ridotta (meno del 20 per cento) delle società quotate, risultando fortemente sottorappresentate in Borsa rispetto al loro ruolo nell'economia (CONSOB).

Con circa 1.300 miliardi di debiti finanziari e 1.400 di patrimonio netto (valutato ai prezzi di mercato), alla fine del 2012 il *leverage* delle imprese italiane, pari al rapporto tra i primi e la somma di entrambe le voci, era del 48 per cento; il credito bancario rappresentava quasi il 70 per cento dei debiti finanziari; per la media dei paesi dell'area dell'euro i valori erano più contenuti, rispettivamente 42 e 50 per cento. Sia l'incidenza del debito tra le fonti di finanziamento, sia la dipendenza dai prestiti degli intermediari sono più elevate tra le imprese di piccola e media dimensione (Banca d'Italia).

Infine, secondo i dati di Banca d'Italia, la maggior parte del credito alle imprese viene erogato dal sistema bancario (la quota di debito bancario sui debiti finanziari delle imprese era, nel 2012, del 67 per cento), laddove negli Stati Uniti tale rapporto è del 30 per cento ed in Gran Bretagna e in Germania, rispettivamente, del 29 e del 53 per cento.

Dal momento che il livello di indebitamento delle imprese è inversamente proporzionale alle loro dimensioni, i dati esposti delineano una fotografia nella quale l'imprenditoria italiana è costituita da imprese medio-piccole, con un elevato indebitamento ed una forte dipendenza dal sistema bancario (McKinsey). In particolare, anche a causa della crisi, delle 9.000 imprese con un fatturato compreso tra i 30 e i 500 milioni, circa un terzo presenta attualmente livelli di debito estremamente elevati. Si tratta di imprese che realizzano circa 200 miliardi di euro di

fatturato, hanno complessivamente 500.000 dipendenti e quasi 100 miliardi di debiti (McKinsey).

Nel corso dell'indagine sono emerse inoltre le sostanziali differenze tra le fonti di finanziamento delle grandi imprese e quelle a disposizione delle PMI: le prime hanno infatti accesso sia al canale di finanziamento bancario, sia al mercato dei capitali, in quanto dotate di risorse e strutture adatte a gestire i costi e gli adempimenti necessari alla quotazione sui mercati finanziari. Mancando analoghe strutture presso imprese di minori dimensioni, queste ultime attingono principalmente al canale di finanziamento bancario (FINNAT), ancorché il legislatore abbia nel tempo predisposto strumenti alternativi per la raccolta di risorse la cui operatività, tuttavia, presenta alcune difficoltà che sono emerse durante l'indagine.

Il mancato sviluppo del mercato di capitali in Italia riflette dunque alcuni tratti strutturali del nostro sistema produttivo: la ridotta dimensione delle aziende e la natura familiare della proprietà rendono gli imprenditori restii ad aprire il capitale all'ingresso di nuovi soci o a reperire fondi sul mercato o presso investitori istituzionali diversi dalle banche (si tratta infatti di scelte che comportano costi, elevati e permanenti, legati alla maggiore trasparenza richiesta dai finanziatori o ai volumi contenuti degli strumenti finanziari collocabili dalle singole aziende, poco adeguati alle esigenze degli investitori). Pesano anche fattori fiscali che, storicamente, hanno determinato un largo vantaggio del ricorso al debito rispetto al capitale di rischio.

In tale contesto si è sottolineato come tale modello di finanziamento presenti alcuni punti di debolezza, che divengono ancor più problematici in una fase, come quella attuale, nella quale il credito concesso risulta in calo (-4,6 per cento ad agosto 2013, rispetto a dodici mesi prima) (Banca d'Italia, CONSOB) e più oneroso rispetto ai principali competitori europei.

In particolare, ad agosto 2013 il tasso medio applicato ai nuovi prestiti di ammontare inferiore a un milione di euro era

in media pari al 4,5 per cento, più basso di circa 200 punti base rispetto al picco toccato nell'ottobre del 2008, ma di oltre 160 più elevato rispetto alle condizioni medie applicate su finanziamenti di importo comparabile in Germania e in Francia. Per i prestiti di dimensione maggiore il differenziale era pari a circa 100 punti base.

Il calo dei prestiti alle imprese in atto in Italia da oltre un anno è in linea con quanto avviene in molti Paesi dell'area (-2,9 per cento nello scorso agosto nella media dell'area). Esso, tuttavia, penalizza particolarmente le imprese italiane, caratterizzate da una scarsa capacità di accesso ai mercati finanziari e da un indebitamento più elevato, soprattutto nei confronti delle banche (Banca d'Italia). Nel contesto dei bilanci, si stima che ciò generi un costo extra per le imprese quantificabile in circa 2.000 euro per dipendente (McKinsey).

Durante la crisi si è verificato in Italia un irrigidimento nell'accesso al credito, con solo il 48 per cento delle richieste delle imprese approvate dalle banche, rispetto ad oltre l'82 per cento della Germania (Action Institute, CONSOB).

In merito ai fattori causali più immediati, sul lato dell'offerta, del deterioramento della disponibilità di credito, la Banca d'Italia ha sottolineato come, in particolare dalla metà del 2011 – con l'acuirsi della crisi e delle tensioni sui mercati dei titoli sovrani nell'area dell'euro – gli intermediari bancari siano stati posti di fronte ad una serie di difficoltà, principalmente riconducibili alla scarsa disponibilità e agli elevati costi della provvista finanziaria sui mercati internazionali, da cui essi dipendono per il finanziamento di una parte non trascurabile dei prestiti.

Infatti, i dati emersi nel corso dell'indagine (MPS) indicano come in Italia il rapporto fra impieghi e raccolta sia del 120 per cento circa (a 100 euro di raccolta presso famiglie e imprese corrispondono cioè 120 euro di impieghi verso le stesse categorie). Mentre in passato il sistema bancario nazionale copriva questo diffe-

renziale vendendo obbligazioni a investitori istituzionali, ora (a seguito della scomparsa o rarefazione di questi investitori) la raccolta a medio-lungo termine è sostenuta con i fondi ottenuti dalla Banca centrale europea (*long-term refinancing operations*, LTRO), i quali, tuttavia, dovranno essere restituiti, riportando in equilibrio il rapporto impieghi-raccolta.

Tali difficoltà degli intermediari si sono rapidamente trasmesse alle condizioni di offerta applicate ai prestiti. Le autorità monetarie (la BCE e l'Eurosistema) hanno fatto fronte alle predette congiunture mediante l'abbassamento dei tassi di interesse ufficiali e mediante misure straordinarie (le operazioni di rifinanziamento a tre anni – LTRO), con l'ampliamento della gamma di attività finanziarie accettate come *collateral* nelle operazioni di rifinanziamento.

Con riferimento all'Italia, gli effetti di tali misure sulla crescita del PIL sono stati pari a circa due punti percentuali complessivamente nel biennio 2012-13; gli interventi della BCE hanno quindi prevenuto un peggioramento dell'economia più forte di quello osservato.

In merito al medesimo ambito di problemi, alcuni dei soggetti auditati (Action Institute) hanno rilevato come tale fenomeno di *credit crunch*, ovvero la contrazione della quantità di credito erogata all'economia, presenti due componenti: una dimensione congiunturale (legata allo *spread* ed alle sofferenze), e una dimensione legata al cambiamento del ruolo del sistema bancario. Se, da un lato, le banche soggiacciono a requisiti di capitale più stringenti, affrontano una maggiore rischiosità dei propri attivi e necessitano di equilibrare il rapporto tra depositi dei clienti e prestiti alla clientela, dall'altro lato il sistema delle imprese necessita di ingenti capitali per riavviare e sostenere un ciclo di crescita.

Alcuni auditati hanno poi rilevato come la domanda di credito « sana », vale a dire proveniente da imprese con i conti in ordine, che può essere legata a nuovi investimenti, a crescita dei fatturati e del capitale circolante è oggi stagnante e mo-

derata in tutta l'Europa occidentale, persino in Germania. Al contrario, una forte domanda di credito proviene oggi dalle imprese che vivono situazioni temporanee, o non temporanee, di difficoltà e di crisi di liquidità, di fatturato e di mercato. Si tratta di imprese che partono già da un elevato livello di indebitamento e la cui domanda di credito deriva soprattutto dalla necessità di prorogare o ristrutturare il debito: basti pensare che gli incagli e le sofferenze sono passati, da circa 80 miliardi a fine 2008, a quasi 220 a fine 2012, e continuano a crescere. In tale ambito, il credito alle piccole e medie imprese si è rivelato più rischioso, non solo del credito alle grandi imprese, ma anche di quello alle famiglie (Unicredit).

A tale proposito è stato evidenziato come non giovi al superamento della condizione di *credit crunch* l'insufficienza dei fondi di garanzia attualmente esistenti, ritenuti da alcuni auditati (McKinsey, Action Institute) non « scalabili » (cioè non utilizzabili come strumento sistemico), perché basati sull'analisi della singola pratica, con costi amministrativi e burocratici elevati. Sul medesimo punto è stato inoltre affermato come un elemento di criticità degli attuali meccanismi di garanzia pubblica sia dovuto al fatto che essi forniscono una forma di copertura totale della garanzia (dal 50 all'80 per cento dell'importo del credito) e che la garanzia stessa viene attivata a prima richiesta. Secondo alcuni auditati, tale modalità operativa, se, da un lato, garantisce una elevata qualità del credito, dall'altra comporta rilevanti oneri amministrativi e presenta una rilevante « inerzia », limitando dunque l'efficacia e la diffusione dell'attuale meccanismo di garanzia.

Anche sotto il profilo della qualità degli attivi bancari, i dati emersi nel corso dell'indagine descrivono un panorama in via di deterioramento.

In particolare, il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle imprese ha raggiunto il 4,7 per cento nel secondo trimestre 2013, rispetto a una media dell'1,5 per cento nel periodo precedente la crisi. Degli attuali 200 miliardi di euro

di crediti concessi dagli istituti di credito alla clientela e non restituiti o difficilmente restituibili, circa 100 miliardi riguardano le aziende. Nel complesso i finanziamenti alle imprese su cui le banche riscontrano difficoltà nei rimborsi sfiorano ormai il 22 per cento delle consistenze, più del doppio rispetto a quattro anni fa. Il deterioramento della qualità degli attivi ha avuto e continua ad avere rilevanti effetti sulla redditività degli intermediari: gli accantonamenti necessari per far fronte alle perdite potenziali hanno assorbito quasi interamente il risultato di gestione nel 2012 e nella prima parte del 2013 (Banca d'Italia).

Paragonando la situazione italiana con il panorama europeo, si è evidenziato come, a fine 2012, i principali gruppi bancari spagnoli registrassero una crescita delle consistenze dei crediti in sofferenza prossima al 50 per cento e un conseguente aumento sia dell'incidenza delle sofferenze sui crediti lordi (pari a oltre il 7 per cento) sia del costo del credito (che si attesta su valori superiori al 3 dall'1 per cento circa dell'anno precedente). In Francia e Germania, invece, la qualità del credito è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2011 (CONSOB).

L'aumento delle sofferenze, unitamente ai vincoli normativi di tipo patrimoniale in capo agli istituti di credito a fronte dei crediti erogati (in particolare il contesto normativo disegnato dal pacchetto di Basilea 3), rendono molto più selettiva la valutazione del merito creditizio e, di conseguenza, aumentano la difficoltà delle aziende nell'accesso al finanziamento bancario; ciò si traduce in maggiori difficoltà nell'adempimento dei propri debiti ed implica, altresì, un aumento del costo del finanziamento bancario.

In controtendenza rispetto a tale andamento, gli istituti di credito cooperativo – nonostante la crisi abbia colpito in particolare le PMI, alle quali tali banche si rivolgono in modo preponderante – mostrano una buona qualità del credito rispetto alla media dell'industria bancaria, nei principali settori di operatività. In particolare, il dato delle sofferenze nei

confronti delle piccole e micro-imprese, per le banche di credito cooperativo, appare nettamente inferiore rispetto al restante comparto dell'industria bancaria. Per quanto riguarda in particolare le micro-imprese, il *quantum* delle sofferenze nel 2012 è risultato del 7 per cento, a fronte dell'11,8 per cento registrato per gli altri istituti di credito.

Un analogo *trend* è stato registrato da parte degli intermediari di finanza etica (Banca Etica); i dati relativi alle sofferenze lorde nell'ultimo decennio, che si basano su impieghi prevalentemente a favore del Terzo Settore, evidenziano dati nettamente migliori rispetto a quelli medi del sistema bancario (per il 2012 il livello delle sofferenze lorde rispetto agli impieghi, per Banca Etica, è stato dell'1,35 per cento, a fronte del 7,4 per cento registrato nel resto del comparto bancario).

Sempre con riferimento alle modalità del rapporto tra banche e imprese, è stato segnalato come in Italia (così come in Spagna) si segnali inoltre il fenomeno della « multibancarizzazione », in base al quale le imprese sono solitamente titolari di rapporti di credito con una pluralità di banche (una media impresa che ha debiti per 25 milioni di euro ha, in media, otto rapporti bancari).

3.1.2 Il mercato dei capitali in Italia.

Per quanto concerne il mercato dei capitali, nel corso dell'indagine è emerso un consenso generale sulle difficoltà dell'accesso diretto ai mercati finanziari in forma di collocamento in borsa di azioni o obbligazioni, stanti gli oneri di trasparenza e amministrativi indotti dalle normative di protezione degli investitori.

Analoghe considerazioni sono state evidenziate con riferimento all'industria del *private equity*, le cui difficoltà strutturali sono legate alle modeste dimensioni di scala del sistema industriale italiano. Nel 2012 oltre il 50 per cento delle operazioni sono state fatte da un intermediario semi pubblico, ovvero il già citato Fondo Italiano di Investimento.

In tale contesto le dimensioni del mercato dei capitali italiano risultano mode-

ste. La capitalizzazione delle azioni delle imprese non finanziarie italiane quotate è infatti pari a circa il 20 per cento del PIL, un rapporto molto più contenuto rispetto a quello dei principali paesi dell'area dell'Euro (oltre il 50 per cento in Francia, circa il 40 in Germania) e dei paesi anglosassoni (oltre l'80 per cento sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti). I titoli obbligazionari sono pari al 9 per cento dei debiti finanziari, in linea con il dato della Germania, ma molto più bassi rispetto al 23 per cento della Francia, al 30 per cento del Regno Unito e a circa il 50 per cento degli Stati Uniti (Banca d'Italia).

Per quanto concerne specificamente il mercato azionario, i dati della CONSOB evidenziano, per il 2012, un calo del numero di società domestiche quotate sul Mercato telematico azionario (Mta) (da 261 a 253, con 10 cancellazioni e due nuove quotazioni), mentre il numero di società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione (*multilateral trading facilities* – Mtf) Aim e Mac è invece cresciuto da 24 a 27. La capitalizzazione delle società domestiche quotate in Borsa è cresciuta del 10 per cento, portandosi a 365 miliardi di euro (332 nel 2011); anche il peso in percentuale del PIL è aumentato, passando dal 20,6 al 22,5 per cento, attestandosi tuttavia a livelli molto distanti rispetto a quelli registrati in altri Paesi comunitari (oltre il 110 per cento nel Regno Unito e circa il 56 per cento in Francia).

La CONSOB ha poi rilevato come il peso degli investitori istituzionali domestici sulla capitalizzazione delle società italiane quotate sia inferiore all'8 per cento, mentre è del 30 per cento nel Regno Unito. L'aggregato dei fondi pensione e delle assicurazioni italiane è pari al 4 per cento, contro il 12 per cento del Regno Unito; solo l'1 per cento del totale del patrimonio gestito dai fondi comuni d'investimento italiani aperti è raccolto da fondi azionari con specializzazione Italia, con un peso pari a poco più dell'1 per cento della capitalizzazione totale del nostro mercato azionario; il mondo della previdenza complementare domestico mostra una ridotta propensione all'investi-

mento in titoli di capitale, ivi compresi quelli italiani. I fondi pensione aperti destinano il 3 per cento dei loro *asset* all'*equity* italiano e quelli negoziali meno dell'1 per cento. La stessa dinamica si registra per le riserve tecniche delle assicurazioni. Particolarmente scarsa è la presenza di fondi di investimento italiani specializzati in PMI quotate, i quali sono attualmente solo 5 e mobilitano complessivamente, la cifra, sostanzialmente trascurabile, di 180 milioni di euro di *asset*.

Con specifico riferimento al ruolo che in tale contesto è svolto dalle compagnie assicurative, durante l'indagine è stato evidenziato come l'ammontare degli attivi a copertura delle riserve delle compagnie assicurative (pari in Italia a circa 400 miliardi di euro) sia rappresentato, in percentuale superiore al 60 per cento, da titoli di Stato, e per oltre il 21 per cento da obbligazioni. In sostanza, mentre circa l'80 per cento degli investimenti è costituito da titoli di Stato (in particolare le compagnie assicurative detengono una quota pari all'11 per cento del debito pubblico) e da titoli obbligazionari, sia gli investimenti azionari, sia gli investimenti sui titoli non quotati risultano in percentuale nettamente inferiore nei portafogli delle compagnie, stanti gli stringenti limiti normativi posti agli investimenti in titoli diversi da obbligazioni e titoli di Stato.

Al riguardo è stato affermato che le compagnie assicurative non hanno piena libertà di investimento in ordine agli strumenti non quotati, anche in ragione dei requisiti di liquidità e/o di misurabilità dei rischi dell'investimento fissati a monte dal regolatore (UNIPOL), e sono state altresì sottolineate le problematiche afferenti all'entrata in vigore, dal 2015, della nuova disciplina dei requisiti di capitale delle compagnie assicurative contenuta nel pacchetto «*Solvency II*», che potrebbe introdurre penalizzazioni consistenti sull'investimento in strumenti diversi dai titoli di Stato. Infatti, a fronte di un assorbimento di capitale pari allo 0 per cento per gli investimenti in titoli di Stato, le compagnie sarebbero costrette a mettere da parte una quota di capitale pari al 15 dell'investi-

mento, ove puntassero su titoli di imprese privi di *rating* (o su fondi di investimenti che investissero in tali titoli) con durata finanziaria di 5 anni (UNIPOL).

Relativamente al mercato obbligazionario, la Banca d'Italia ha rilevato come negli ultimi mesi si siano registrati segnali di un forte interesse delle aziende e degli investitori. Dall'inizio del 2012 ad oggi le emissioni lorde sono state pari a 65 miliardi; benché si tratti di un flusso di raccolta inferiore a quello di altre economie avanzate, e con costi mediamente più alti a parità di durata e rischio, esso risulta più elevato di circa il 70 per cento rispetto a quello osservato nel periodo precedente la crisi. Hanno fatto ricorso al mercato nuove imprese: tra le circa 70 che hanno emesso obbligazioni nel 2013, poco meno della metà non avevano effettuato collocamenti nei precedenti 10 anni. Alcuni dei nuovi emittenti sono stati indotti a collocare titoli dalla presenza delle agevolazioni fiscali introdotte per i cosiddetti *mini bond* (Banca d'Italia).

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI INTERVENTO

4.1 *Problemi e obiettivi*,

Nel corso dell'indagine si è evidenziato un ampio consenso sull'analisi della crisi economica, che risulta la più grave nella quale l'economia italiana sia incorsa a partire dal '900.

In particolare, è emerso come il nodo principale della crisi sia legato alla situazione di forte difficoltà finanziaria nella quale versa una percentuale elevata delle imprese italiane.

Questa condizione è legata ad alcune caratteristiche strutturali che caratterizzano storicamente il tessuto economico nazionale, il quale è basato, in percentuale superiore agli altri Paesi europei, sulle piccole e medie imprese e sulle microimprese. Tali imprese, a loro volta, si caratterizzano per dimensioni ridotte, per una scarsa capitalizzazione e per il conseguente, elevato ricorso al debito bancario,

in misura, anche in questo caso, nettamente superiore ai Paesi europei ed agli altri Paesi avanzati, nonché per un basso *standing* creditizio, legato a sua volta alle ridotte dimensioni ed alla scarsa trasparenza che esse offrono ai fini della valutazione del merito di credito.

Nel contesto generale della crisi finanziaria, che si è poi rapidamente trasformata in crisi nell'economia reale, la struttura imprenditoriale italiana è rapidamente incorsa in una situazione di forte difficoltà, avviata dal calo dei consumi e, soprattutto, degli investimenti, la quale ha a sua volta innescato un circolo vizioso nel quale l'aumento dei fallimenti e, conseguentemente, delle sofferenze bancarie, ha indotto le banche a politiche di credito più selettive, rendendo l'accesso al credito più difficile, soprattutto per quelle imprese che più necessiterebbero di liquidità finanziaria.

In tale quadro si inseriscono, come concause, due ulteriori circostanze: da un lato, l'incremento dello *spread* sui titoli del debito pubblico italiano e, dall'altro, i nuovi requisiti di capitalizzazione delle banche imposti da Basilea III e dall'*European banking Authority* che, entrambi, hanno contribuito a precludere l'accesso ai canali di finanziamento interbancario e ad aumentare il costo di finanziamento per le banche, con conseguente aumento del costo del credito per le imprese.

Ciò ha determinato un doppio livello di squilibrio competitivo in danno del sistema italiano: uno specificamente, riferito alle banche, che sono state coinvolte direttamente nella crisi del credito sovrano; l'altro, riferito alle imprese non finanziarie, le quali scontano condizioni e costi di accesso al credito nettamente più sfavorevoli delle omologhe concorrenti europee, e che hanno visto, negli ultimi anni, ridursi drasticamente la quantità di credito erogato dal sistema bancario.

In tale contesto le analisi maggiormente accreditate sottolineano come le strategie per riavviare una prospettiva di ripresa dell'economia italiana debbano articolarsi secondo due obiettivi cruciali.

Da un lato, è necessario, in una prospettiva di medio periodo, affrontare le ragioni strutturali della condizione di sottodimensionamento e sottocapitalizzazione che affliggono il tessuto imprenditoriale italiano, le quali costituiscono gli aspetti nei quali si declina, più in generale, il ritardo di competitività e produttività accumulato dal sistema imprenditoriale italiano, che la crisi non ha generato, ma, casomai, acuito e posto maggiormente in evidenza.

Emerge ormai con una certa chiarezza come, nel contesto economico e regolamentare attuale, imprese sottocapitalizzate, oltre a incontrare maggiori ostacoli nell'accesso a nuovo capitale, tanto di rischio quanto di debito, mostrino, nel lungo periodo, maggiore fragilità.

Sotto un primo profilo, infatti, le imprese con più basso livello di patrimonializzazione sono in grado di resistere con minor forza a cali dell'attività produttiva o a fasi avverse del ciclo economico, nella misura in cui non sono in grado di assorbire in modo autonomo le perdite attraverso il ricorso al proprio patrimonio. Sotto un ulteriore profilo, inoltre, imprese meno capitalizzate presentano un più ridotto potenziale di crescita, innanzitutto in quanto hanno minori capacità di finanziare programmi di investimento, di crescita ed innovazione, i quali rappresentano a loro volta gli strumenti chiave per elevare la capacità competitiva dell'impresa e sostenerne la profittabilità di lungo periodo.

In questa prospettiva la crisi finanziaria ha reso particolarmente difficile la situazione dell'imprenditoria italiana, innestandosi in una situazione pregressa di criticità, nella quale le imprese nazionali soffrivano di un'elevata leva finanziaria media (cioè un elevato rapporto tra patrimonio e debiti finanziari) e di una decrescente redditività e competitività, cui si ovviava attraverso il ripetuto ricorso allo strumento della svalutazione competitiva. Una volta venuta meno, con l'unificazione monetaria europea, la valvola di sfogo rappresentata dalla politica monetaria autonoma, la crisi ha dunque colto il sistema

imprenditoriale e finanziario italiano « in mezzo al guado » di una transizione non ancora conclusa e forse nemmeno avviata, impedendo forse di scorgere appieno le radici antiche che si celano sotto i problemi attuali.

Tale condizione di difficoltà e di ritardo strutturale non può dunque essere superata attraverso interventi e misure di carattere esclusivamente finanziario, ma necessita di un'impostazione di politica industriale complessa, che non può certo essere approfondita in questa sede.

In quest'ambito merita comunque segnalare il ruolo che a tal fine deve essere ricoperto dalla leva tributaria e dalla differenziazione degli strumenti di finanziamento delle imprese.

Dall'altro lato, nell'immediato occorre ripristinare normali condizioni di credito in favore delle iniziative imprenditoriali, sbloccando il « rubinetto » della liquidità nei loro confronti. In particolare, secondo stime di Confindustria, per il rilancio dell'economia sarebbero necessari finanziamenti addizionali quantificati in un ammontare che oscilla tra circa 100 e circa 200 miliardi di euro.

Gli elementi emersi nel corso dell'indagine hanno evidenziato con chiarezza come, nel prossimo futuro, anche in uno scenario di miglioramento delle condizioni finanziarie internazionali e di sostanziale superamento della crisi del debito sovrano, non sia ipotizzabile che le banche italiane possano aumentare facilmente il volume dei crediti erogati alle imprese.

Infatti, occorre ricordare come sul sistema finanziario nazionale, che pure presenta ancora uno dei più elevati livelli di risparmio tra i Paesi industrializzati, che si è rilevato più solido dei sistemi finanziari di altri Paesi, anche più sviluppati, e che non ha necessitato di massicci interventi pubblici di sostegno o di salvataggio, pesi comunque l'esigenza, anche ai sensi della normativa di vigilanza, di colmare la significativa distanza attualmente sussistente tra prestiti e depositi (cosiddetto *funding gap*), riportando il rapporto fra prestiti e depositi (*loan to deposit ratio*) ad un livello più basso di quello attuale, in

linea con gli altri Paesi europei. Sebbene, secondo i dati di Banca d'Italia, il *funding gap* del sistema bancario nazionale si sia ridimensionato rispetto all'ammontare registrato prima della crisi finanziaria (in larga misura a causa della riduzione delle richieste di prestito dovuta alla contrazione dell'attività economica ed al conseguente taglio degli investimenti da parte delle imprese), esso risulta comunque ancora pari a 150 miliardi di euro (circa il 10 per cento dei prestiti) e costituisce un grave ostacolo all'efficace funzionamento del circuito banca – impresa in Italia. Occorre, in sostanza, in questo scenario, ripristinare le condizioni che consentano all'ingentissimo risparmio privato italiano, sopra richiamato, di essere veicolato in quantità sufficiente alle esigenze di finanziamento e sviluppo delle imprese italiane, secondo modalità innovative rispetto al tradizionale modello « bancocentrico ».

Tali considerazioni appaiono rafforzate dalla constatazione di alcuni elementi di debolezza, cui in parte si è già accennato in precedenza, che caratterizzano le banche nazionali. Infatti il sistema bancario italiano, il quale già si caratterizzava storicamente per un livello di redditività più basso rispetto alle principali banche europee, sta affrontando, a causa della crisi, un'ulteriore calo di redditività, nonché un significativo deterioramento della qualità degli attivi, legato al crescere delle sofferenze, degli incagli e dei crediti scaduti.

Inoltre il sistema creditizio ha subito direttamente le conseguenze dell'aumento dello *spread* dei titoli pubblici italiani con i titoli pubblici tedeschi, sia in quanto ha visto ridursi il valore dei titoli pubblici italiani di cui detiene un'aliquota consistente, sia in quanto, per approvvigionarsi di finanza, esso deve sostenere un costo aggiuntivo rispetto ai rendimenti dei medesimi titoli pubblici nazionali.

Le banche italiane dovranno dunque, nel medio periodo, colmare tale *gap* nelle proprie fonti di finanziamento, sia per restituire le risorse cui hanno, negli ultimi anni, attinto presso la BCE, sia, soprattutto, per superare la sostanziale chiusura del mercato dei finanziamenti interbancari

conseguente alla crisi finanziaria, e che ha colpito maggiormente le banche di quei Paesi, come l'Italia, più fortemente colpiti dall'aumento dello *spread* sui titoli sovrani.

In tale quadro appare evidente come, soprattutto nel nostro Paese, l'attuale assetto dei rapporti tra banca e impresa, nonché lo stesso modello imprenditoriale ed organizzativo delle banche, dovranno significativamente mutare.

In primo luogo, occorre acquisire la consapevolezza che il sistema economico italiano deve superare il « bancocentrismo » che lo ha costantemente caratterizzato; in secondo luogo, occorre ricollocare le banche in un nuovo modello di operatività, in cui la redditività non viene più raggiunta prevalentemente attraverso i ricavi da intermediazione, accompagnandole intelligentemente verso una realtà, del resto già attuale, in cui esse non si pongono solo come erogatrici di finanziamento, ma, in termini più vasti, come fornitrici di servizi finanziari, aiutando le imprese a migliorare la capacità di gestire le proprie esigenze finanziarie.

Sotto un ulteriore profilo, occorre ampliare il ruolo, ancora molto marginale, degli investitori istituzionali (fondi comuni di investimento, fondi pensione), nonché favorire la crescita di investitori specializzati in investimenti nel capitale di rischio.

Sulla scorta di tali elementi analitici e dei conseguenti obiettivi di riforma è dunque necessario ipotizzare un insieme di misure che possano riattivare un nuovo circuito virtuoso, nel quale gli strumenti di finanziamento alle imprese, sia attraverso il capitale di debito, sia attraverso il capitale di rischio, possano avviare nuovamente lo sviluppo economico.

4.2 Proposte.

4.2.1 Il ruolo delle garanzie pubbliche sui crediti alle PMI.

In primo luogo l'indagine conoscitiva ha consentito di evidenziare come un primo ordine di misure di carattere immediato dovrebbero riguardare il miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI, riducendone innanzitutto i costi, at-

traverso il potenziamento dei meccanismi di garanzia pubblici sui crediti concessi alle stesse PMI dalle banche.

In particolare, una prima ipotesi di lavoro può essere sviluppata riprendendo e ampliando l'esperienza del Fondo centrale di garanzia per le PMI, che, sebbene rappresenti uno strumento certamente molto positivo, consente di mobilitare risorse piuttosto limitate, in quanto dipende direttamente, per la propria provvista finanziaria, dal bilancio dello Stato.

Al fine di superare tale elemento di ostacolo si propone di istituire un nuovo strumento di garanzia, finanziato attraverso il ricorso ai fondi strutturali europei, il quale fornirebbe alle banche garanzie sul 75 per cento delle perdite non attese (cosiddette *second loss*) sui prestiti erogati dalle banche stesse alle PMI.

Tale meccanismo di garanzia, che dovrebbe essere realizzato attraverso la costituzione di una società veicolo (SVP), ovvero di una serie di società veicolo a livello regionale, collegate ad una *holding* a livello nazionale con funzione di capogruppo, consentirebbe di garantire, in una logica di portafoglio, i crediti nei confronti delle PMI, all'interno di determinati requisiti dimensionali, consentendo alle banche eroganti di migliorare il *rating* dei relativi portafogli crediti sotto due profili:

1) ridurre l'assorbimento di capitale in relazione ai medesimi portafogli;

2) favorire la cartolarizzazione dei crediti stessi ed il loro conferimento a garanzia presso la BCE, al fine di ottenere da quest'ultima maggiori linee di finanziamento.

Il ricorso alle risorse finanziarie dei fondi strutturali europei consentirebbe, oltre che di superare definitivamente l'annoso problema dell'insufficiente utilizzo dei medesimi fondi a causa di lentezze burocratiche, di dotare il nuovo meccanismo di garanzia di un ammontare di risorse ingente, molto superiore a quelle attualmente disponibili per il Fondo centrale di garanzia per le PMI che, essendo finanziato direttamente con trasferimenti

dal bilancio dello Stato, non potrà mai disporre, stante le condizioni di difficoltà della finanza pubblica, di disponibilità sufficienti a far fronte alle esigenze di liquidità delle PMI.

Naturalmente il nuovo strumento non dovrebbe essere posto in concorrenza con il già operante Fondo centrale di garanzia per le PMI, ma collocarsi in una prospettiva di integrazione sinergica con quest'ultimo, per ampliare lo strumentario a disposizione delle politiche economiche volte allo sviluppo.

In dettaglio, ipotizzando di utilizzare a tal fine una quota dei fondi strutturali disponibili per il nostro Paese pari a circa 10 miliardi di euro, il nuovo strumento di garanzia consentirebbe, operando attraverso una leva finanziaria assolutamente ragionevole, di mobilitare nuovi finanziamenti in misura pari ad almeno 100-150 miliardi di euro.

Il ricorso ai fondi strutturali europei comporterà la necessità di calibrare attentamente il funzionamento del meccanismo per renderlo compatibile con la normativa europea in merito all'utilizzo dei predetti fondi, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra l'utilizzo delle risorse e le finalità di sviluppo territoriale perseguite dai fondi strutturali.

Inoltre, limitando la garanzia alla sola perdita non attesa, si escluderebbe il rischio di azzardi morali da parte delle banche che fruiscono della garanzia, incentivando le banche stesse ad effettuare un'attenta analisi del rischio di credito, senza scaricare sul garante l'intero rischio del finanziamento.

Laddove adeguatamente strutturato, il nuovo meccanismo di garanzia consentirebbe di realizzare risultati positivi sia per le imprese, sia per il sistema creditizio.

In sostanza, per quanto riguarda i vantaggi per le PMI, esso potrebbe:

a) ridurre il costo del credito per un importo che è stato stimato tra 80 e 120 punti base;

b) consentire l'erogazione di nuovi crediti a medio termine per un ammontare che è stato stimato tra 100 e 150 miliardi di euro;

c) liberare nuove risorse da destinare agli investimenti ed allo sviluppo, aiutando le imprese che attualmente si trovano in una condizione di difficoltà finanziaria;

d) ridurre lo svantaggio competitivo che attualmente penalizza il tessuto produttivo italiano, anche a causa del differenziale negativo sul rischio Paese.

Per quanto riguarda invece il settore bancario, i vantaggi perseguibili dal nuovo strumento potrebbero essere:

a) consentire l'erogazione di nuovo credito senza aggravare i bilanci delle banche, in particolare senza peggiorare i requisiti di capitale per queste ultime;

b) migliorare il *rating* dei portafogli di credito detenuti dagli istituti di credito;

c) offrire alle banche un canale di finanziamento alternativo per questa tipologia di crediti;

d) interrompere il circolo vizioso tra *spread* e costo del finanziamento per le banche.

4.2.2 Misure per superare la sottocapitalizzazione delle imprese.

Un secondo ambito di proposte riguarda misure di più lungo periodo, che aiutino a superare la sottocapitalizzazione e sottopatrimonializzazione delle imprese italiane.

A tale proposito occorre ricordare come tra i principali elementi che ostacolano il ricorso delle imprese al mercato dei capitali di rischio incidano principalmente, dal lato dell'offerta, la diffidenza nei confronti di un mercato dei capitali spesso non sufficientemente liquido; l'onerosità degli adempimenti per accedere alla quotazione e per rimanere quotati; la ritrosia, specie nelle imprese ad origine familiare, ad aprire gli assetti di controllo e ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione; i fattori distorsivi indotti dal sistema tributario.

Sotto il profilo della domanda, si segnalano invece la debolezza degli investitori istituzionali e l'insufficiente presenza

di soggetti specializzati nei servizi per la quotazione, specificamente per quanto riguarda le PMI.

Con riferimento al tema dell'accesso alla quotazione delle imprese italiane, occorre innanzitutto superare l'equivoco, invalso nel dibattito pubblico su questo tema, secondo cui la quotazione in borsa costituirebbe una sorta di toccasana per risolvere i problemi strutturali del sistema. Tale *slogan* non tiene infatti conto dell'infondatezza, anche solo teorica, dell'ipotesi secondo cui le imprese di piccole dimensioni possano realisticamente approdare alla quotazione. Tuttavia, fatta tale premessa, non c'è dubbio che il rapporto tra capitalizzazione e PIL che si registra in Italia, al netto del fase congiunturale, non sia certamente compatibile con una prospettiva di crescita duratura e che sia necessario elevare il numero delle medie imprese quotate sul mercato dei capitali, portandola ad una percentuale vicina a quello che si registra in un Paese come, ad esempio, la Francia, che ha caratteristiche paragonabili all'Italia.

A questo riguardo la lunga discussione che si è sviluppata su questi temi induce a ritenere fondamentale:

a) ridurre i costi di trasparenza che le imprese devono sostenere per accedere e rimanere sul mercato dei capitali di rischio;

b) verificare la sussistenza di significativi squilibri nei costi complessivi di quotazione rispetto ai Paesi UE e assicurare una maggiore definizione dei predetti costi;

c) semplificare, sia pure nel pieno rispetto delle esigenze di trasparenza del mercato e di tutela degli azionisti di minoranza, la *governance* delle società quotate, in particolare sotto il profilo delle inefficienze e pletoricità oggi esistenti nel sistema dei controlli interni;

d) migliorare il grado di contendibilità delle società quotate, superando definitivamente i meccanismi che hanno reso opachi gli assetti di controllo delle stesse (patti parasociali, scatole cinesi, sistemi di

controllo a catena), assicurando un adeguato bilanciamento tra le esigenze di controllo e le esigenze di ampliamento del mercato;

e) strutturare maggiormente i segmenti di mercato dedicati precipuamente alle PMI;

f) cancellare definitivamente gli elementi di distorsione del sistema tributario che hanno favorito il ricorso al capitale di debito rispetto al capitale di rischio, e che sono in parte già in fase di superamento, ad esempio attraverso le misure per l'aiuto alla crescita economica (ACE) recentemente introdotte, le quali potrebbero essere ulteriormente rafforzate in favore delle imprese che si avviano alla quotazione, nonché attraverso forme di agevolazione fiscale per i piccoli investitori che mantengano le azioni in portafoglio per un determinato periodo (ad esempio 5 anni);

g) favorire lo sviluppo di professionalità dedicate alle PMI nel settore della finanza d'impresa.

4.2.3 Misure per ampliare i canali di finanziamento delle PMI.

Un altro insieme di misure attiene al rafforzamento di alcuni meccanismi, recentemente introdotti nell'ordinamento, che possono ampliare e differenziare i canali di finanziamento del sistema economico.

In particolare, si tratta di potenziare gli strumenti dei cosiddetti «*mini bond*», delle obbligazioni partecipative, nonché dei *bond* di distretto, delle obbligazioni di progetto e del cosiddetto *equity crowdfunding*, sui quali sono già intervenuti il decreto-legge n. 83 del 2012 ed il decreto-legge n. 179 del 2012.

1) Per quanto riguarda i «*mini bond*», nel sottolineare come le norme del già citato decreto-legge n. 83 del 2012 abbiano consentito di rivitalizzare un istituto che era ormai scomparso dal panorama finanziario italiano, sia per ragioni regolamentari sia a causa del penalizzante regime tributario, si segnala come ap-

paiano utili ulteriori interventi di manutenzione normativa volti a superare alcuni elementi di criticità che ancora possono ostacolare il pieno utilizzo di tale strumento, che, sebbene pensato prioritariamente come canale di finanziamento aggiuntivo per le PMI, è stato finora utilizzato per emissioni di dimensioni relativamente rilevanti.

In dettaglio, è stata segnalata a questo riguardo l'esigenza di consentire al Fondo centrale di garanzia per le PMI, ovvero ad altro strumento, di rilasciare garanzie a favore dei fondi che acquisiscano i *mini bond*.

2) Per quanto riguarda i *bond* di distretto, la logica dovrebbe essere quella di raccogliere risorse da sottoscrittori privati, creando un portafoglio prestiti erogato in favore di imprese residenti nel medesimo distretto produttivo. In tale contesto, è emersa l'esigenza di:

a) favorire l'intervento diretto nelle operazioni di emissione delle finanziarie regionali, nonché dei consorzi di garanzia collettivi fidi;

b) prevedere che le emissioni possono essere assistite da garanzia;

c) introdurre forme di differenziazione dei titoli in base al livello di rischio e di rendimento;

d) consentire la liquidabilità dei titoli, attraverso un mercato secondario.

3) Con riferimento alla tematica del cosiddetto *equity crowdfunding*, cioè dello strumento, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che consente di raccogliere capitale di rischio tramite portali *on line*, si evidenzia come esso potrebbe risultare particolarmente utile per sostenere la capitalizzazione di *start up* innovative e per finanziare iniziative di *venture capital*. In merito le azioni principali che potrebbero essere assunte in questo campo riguardano:

a) la valutazione circa l'effettiva efficacia di tale strumento, anche in vista

di un suo ampliamento a tutte le tipologie di imprese e non solo alle *start up* innovative;

b) l'esigenza di contemperare, in via di normativa primaria o regolamentare, un adeguato livello di tutela degli investitori non professionali con la necessità di evitare eccessivi appesantimenti procedurali e burocratici, che potrebbero pregiudicare l'utilizzo di tale strumento.

Su un ulteriore piano, occorre inoltre rendere più efficaci e, se del caso, rafforzare il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, sviluppare l'esperienza dei cosiddetti *credit funds*, colmare l'assenza di investitori istituzionali e professionali specializzati nel settore delle PMI, nonché riaprire il mercato delle cartolarizzazioni, agevolare ulteriormente il canale di liquidità delle banche con la BCE e sostenere la crescita settore del microcredito.

In riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi, si segnala come l'efficacia dell'azione dei Confidi nel favorire l'accesso al credito da parte delle PMI potrebbe essere notevolmente aumentata:

a) ricorrendo ad un meccanismo di controgaranzia pubblica, ad esempio secondo l'ipotesi che è stata proposta nel paragrafo 4.2.1;

b) rafforzando il patrimonio dei Confidi, anche proseguendo il processo di fusione e di crescita dimensionale in atto in tale settore, nonché favorendo l'ingresso nel capitale dei Confidi stessi di imprese non finanziarie e di enti pubblici e privati.

In merito ai cosiddetti *credit funds*, cioè ai fondi di investimento specializzati nella sottoscrizione degli strumenti di debito emessi da società, anche di piccole e medie dimensioni, in una prospettiva di lungo periodo non speculativa, ma comunque secondo una logica di portafoglio, essi potrebbero svolgere un ruolo positivo per ampliare la differenziazione dei canali di finanziamento a debito allentando i vincoli

di patrimonializzazione delle banche, ponendosi inoltre in sinergia con lo strumento dei *mini bond*.

In tale contesto appare inoltre utile favorire gli investimenti nell'economia nazionale dei fondi pensione e dei fondi assicurativi, anche prevedendo a tal fine che una quota minima degli investimenti effettuati da tali soggetti sia obbligatoriamente destinata a questa finalità.

Per quanto riguarda invece il collegamento tra PMI e investitori professionali, occorre superare il *gap* informativo e la condizione di volatilità che attualmente distoglie tali soggetti dall'investire in imprese troppo piccole per essere da loro conosciute e analizzate. A tal fine appare utile ipotizzare forme di detassazione dei *capital gain* derivanti dall'investimento nei predetti fondi specializzati.

Riguardo alla problematica delle cartolarizzazioni, si segnala come la riapertura di tale mercato, drasticamente ridottosi a seguito degli eccessi che sono tra le cause della crisi finanziaria attuale, costituirebbe uno strumento efficace per estendere la disponibilità di credito, soprattutto nei confronti delle PMI, senza incorrere nei vincoli patrimoniali imposti alle banche. In proposito appare prioritario ridurre la diffidenza che il mercato comprensibilmente nutre, sulla scorta delle negative esperienze del recente passato, rispetto a queste operazioni, le quali per tale motivo non risultano al momento convenienti per le banche. A tal fine appare opportuno realizzare operazioni di cartolarizzazioni standardizzate, relative a crediti erogati nei confronti di PMI, emettendo titoli a struttura semplice e facilmente conoscibili dagli investitori.

In merito al canale di liquidità reso disponibile dalla BCE in favore delle banche, potrebbe essere utile consentire l'ulteriore ampliamento delle attività bancarie che gli istituti di credito possono portare in garanzia presso la stessa BCE in cambio di liquidità, comprendendovi, oltre che i mutui immobiliari, anche i crediti erogati alle PMI.

Per quanto attiene alle tematiche del microcredito, nel rilevare come tale settore può costituire uno strumento utile a sostenere la piccola e microimprenditorialità nell'attuale congiuntura economico – finanziaria, anche per favorire la crescita dimensionale e la fuoriuscita di tali soggetti dall'area dell'economia sommersa, si suggeriscono le seguenti linee di intervento:

a) equiparare agli investimenti le risorse pubbliche destinate alle iniziative di microcredito, anche ai fini del Patto di stabilità interno;

a) emanare la normativa regolamentare di attuazione dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993, recante la disciplina di tale settore.

4.2.4 Modifiche all'operatività del sistema bancario.

I malfunzionamenti del modello di operatività bancaria cosiddetto *funding wholesale* e del mercato dei titoli cosiddetti *riskfree*, originati dalla perdurante crisi economica-finanziaria e dall'esigenza di mitigare la carenza di liquidità nel sistema, hanno contribuito in maniera indiretta ad innalzare il costo opportunità degli investimenti in economia reale (ovvero abbassare quello degli investimenti in finanza), dirottandoli verso la componente finanziaria.

Il ripristino di un circuito virtuoso del credito non può quindi prescindere da un riequilibrio dei premi al rischio insiti nelle scelte di *asset allocation* effettuate dagli istituti di credito. Un maggiore afflusso di capitali all'economia reale avrebbe un indubbio effetto benefico sul tasso di crescita del PIL e, di converso, sui livelli dei *non performing loans* e, quindi, delle relative svalutazioni che attualmente assorbono la maggior parte del margine operativo.

Occorre quindi ridisegnare il modello di operatività degli istituti di credito, attraverso opportuni interventi normativi

e tributari, al fine di riavvicinare le banche al territorio, limitare l'investimento in attività speculative ed incentivare l'erogazione del credito ad imprese e famiglie.

A tale proposito, criteri di vincolo dell'investimento della raccolta su base territoriale, oltre che favorire l'apertura di nuove nicchie di mercato e fungere da volano per l'economia locale, ben si presterebbero ad un miglioramento di quel rapporto di fiducia tra banca e clientela che è alla base del corretto funzionamento della struttura di intermediazione e delle politiche del credito volte a consentire una allocazione dello stesso più adeguato al tessuto imprenditoriale rappresentativo della nazione. La tutela della solidità di questa categoria di intermediari finanziari potrebbe essere supportata, da un lato, da un vincolo delle alternative di investimento degli attivi verso ben definite forme lontane dalle logiche speculative e, dall'altro, dalla destinazione di una quota parte consistente degli utili a riserva indivisibile.

Accanto a queste forme di indirizzo dell'operatività, nelle more di una riduzione indiretta del premio al rischio, appare inoltre necessario individuare incentivi che graduino il carico tributario in proporzione al livello di credito erogato, ovvero introdurre un trattamento contabile differenziato per le operazioni di *coverage* delle attività verso la clientela.

Il modello di banca universale che si era venuto ad affermare alla fine del processo di consolidamento del settore bancario compiutosi negli anni '90 sta infatti per essere inesorabilmente modificato a causa della recente crisi finanziaria e le ragioni che hanno motivato in passato l'affermarsi del modello della grande banca che operava sul mercato finanziario a « 360 gradi » sono in parte le stesse che ne hanno decretato la crisi. La rivoluzione avvenuta nelle tecnologie della comunicazione e dell'informazione hanno favorito l'innovazione finanziaria, la standardizzazione di molti strumenti finanziari, la riduzione dei costi di relazione con la clientela. In tale contesto, la presenza sul

territorio nazionale di un sistema bancario che operi secondo le linee guida sopraespresse favorirebbe l'impostazione di strategie di *business* più tipicamente *relationship lending* piuttosto che *transaction lending*, che rappresentano, allo stato attuale della crisi, una leva sulla base della quale è possibile rilanciare lo sviluppo della nostra economia.

4.2.5 Ulteriori misure di contesto.

Un ulteriore elemento di contesto che appare fondamentale per consentire un'erogazione di credito adeguata alle esigenze di liquidità delle imprese, riguarda il miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle crisi, con particolare riguardo alla disciplina fallimentare.

La normativa in materia costituisce infatti un fattore chiave per superare le distorsioni ed i disincentivi che, in tale ambito, attualmente ostacolano la continuità aziendale di soggetti imprenditoriali che, pur attraversando una situazione di crisi, avrebbero ancora prospettive di redditività. A tale riguardo, è stato segnalato come i positivi interventi in merito realizzati, prima con il decreto-legge n. 83 del 2012 e, successivamente, con il decreto-legge n. 69 del 2013, opportunamente volti a salvaguardare la continuità aziendale, necessitino di ulteriori correttivi, al fine di evitare distorsioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dei creditori e, di conseguenza, la loro disponibilità a sostenere la sopravvivenza economica e produttiva del debitore.

In dettaglio, si segnala l'esigenza di:

a) estendere il regime di deducibilità fiscale delle perdite subite dai creditori, già previsto in ogni caso, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per le procedure concorsuali e per il concordato preventivo, anche ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942);

b) reintrodurre la necessità che il consenso, da parte dei creditori, al con-

cordato preventivo, sia espresso in termini espliciti, o comunque consentendo ai creditori di valutare pienamente la proposta di concordato;

c) prevedere, sia pure con adeguate cautele, la possibilità, per i creditori, di elaborare proposte di concordato preventivo alternative a quella formulata dall'imprenditore;

d) introdurre uno strumento di soluzione delle crisi di gruppo, attraverso l'introduzione di un nuovo istituto di « concordato di gruppo »;

e) rafforzare la possibilità di soddisfare i creditori aderenti al concordato attraverso strumenti finanziari di partecipazione;

f) migliorare e chiarire la disciplina del concordato con continuità aziendale;

g) incentivare l'erogazione, da parte degli istituti di credito, dei finanziamenti interinali;

h) prevedere il riconoscimento del diritto di voto ai creditori privilegiati;

i) disciplinare il regime dei contratti in corso di esecuzione nell'ambito del concordato con continuità aziendale, ad esempio per quanto riguarda i contratti di *leasing*.

Un ultimo, ma non meno importante, aspetto di contesto cui occorre dedicare maggiore attenzione, in una prospettiva di medio-lungo periodo, riguarda il miglioramento complessivo della cultura, di impresa, bancaria e professionale, nella quale è calata l'operatività delle aziende, in particolare per quanto attiene alle strategie di finanziamento ed alla risoluzione delle crisi.

In particolare, appaiono prioritari i seguenti interventi:

a) migliorare la sensibilità degli imprenditori rispetto all'esigenza di garantire una maggiore trasparenza delle imprese, la quale costituisce un requisito essenziale

sia per consentire il finanziamento delle imprese stesse sia per consentire l'accesso di nuovi capitali;

b) sviluppare la consapevolezza del mondo imprenditoriale rispetto alla necessità di aprire le imprese, soprattutto quelle

familiari, ad apporti di capitale esterno ed a contributi professionali qualificati che consentano di migliorare le strategie di finanziamento delle imprese, al fine di incentivare la crescita dimensionale delle imprese stesse e di consentire ordinate dinamiche di trasferimento intergenerazionale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 70 Realacci, C. 150 Causi, C. 392 Morassut, C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico e C. 1322 Zaratti in materia di « Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana », di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, del Consiglio nazionale geometri e del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati 422

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00145 Iannuzzi sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, di rappresentanti dell'Associazione « Terra dei Fuochi », del Coordinamento Comitati fuochi, di Legambiente e di WWF 422

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 dicembre 2013.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 70 Realacci, C. 150 Causi, C. 392 Morassut, C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico e C. 1322 Zaratti in materia di « Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana », di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, del Consiglio nazionale geometri e del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.15 alle 11.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 dicembre 2013.

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00145 Iannuzzi sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, di rappresentanti dell'Associazione « Terra dei Fuochi », del Coordinamento Comitati fuochi, di Legambiente e di WWF.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.45 alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Meteo Operations Italia srl, sulle tematiche riguardanti le anomalie di trasparenza e concorrenzialità esistenti nel piano di riorganizzazione del comparto aereo e dei relativi servizi ad esso dedicati, con particolare riferimento alla meteorologia aeronautica	423
ERRATA CORRIGE	423

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti di Meteo Operations Italia srl, sulle tematiche riguardanti le anomalie di trasparenza e concorrenzialità esistenti nel piano di riorganizzazione del comparto aereo e dei relativi servizi ad esso dedicati, con particolare riferimento alla meteorologia aeronautica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 114 del 30 ottobre 2013, a pagina 116, prima colonna, ventitreesima riga, le parole « n. 7-00139 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 7-00146 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	424
Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.	
Audizione di rappresentanti di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	425

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, fa presente che, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, occorre procedere ad alcune variazioni nel calendario dei lavori della Commissione. La seduta prevista domani, alle ore 16, in congiunta con la IV Commissione Difesa, non potrà avere luogo a causa di votazioni previste in Aula a decorrere da tale orario e le presidenze hanno concordato il suo rinvio alla giornata di giovedì 12 dicembre alle ore 9.30. Comunica altresì che il sottosegretario De Vincenti ha informato la Presidenza circa la sua impossibilità a intervenire in occasione delle sedute concernenti il sindacato ispettivo e la discussione di risoluzioni previste nella giornata di giovedì 12 dicembre, a causa di improrogabili impegni istituzionali ed ha già manifestato dispo-

nibilità a rispondere alle interrogazioni previste e a partecipare alla discussione delle risoluzioni programmate la prossima settimana. Propone quindi di modificare il calendario dei lavori, prevedendo la seduta in congiunta con la IV Commissione alle ore 9,30 di giovedì 12 dicembre, fissando alle 10.30 le audizioni informali dei rappresentanti delle guide turistiche, per proseguire con l'incardinamento della legge europea e della legge di delega europea, sulle quali la Commissione deve rendere un parere alla XIV Commissione. Resta ferma, alle ore 14, della medesima giornata di giovedì l'audizione del Commissario Tajani.

Davide CRIPPA (M5S), nel concordare con le variazioni proposte al calendario dei lavori della Commissione, dichiara tuttavia di non condividere il rinvio della seduta di sindacato ispettivo alla prossima settimana, dal momento che altri rappresentanti del Governo possono essere chiamati a rispondere alle interrogazioni fissate all'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che verificherà la possibilità di

mantenere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione le interrogazioni, il cui svolgimento dovrà eventualmente essere anticipato.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

Audizione di rappresentanti di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

(Svolgimento e conclusione).

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni LELLI, *Commissario Enea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Davide CRIPPA (M5S), Luciano CIMMINO (SCpI), Andrea VALLASCAS (M5S) e Angelo SENALDI (PD) pongono quesiti cui risponde Giovanni LELLI, *Commissario Enea*.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia quindi il Commissario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	426
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	427

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei professori Mimmo Carrieri, Antonio Di Stasi e Franco Focareta nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	427
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dal 26 novembre 2013, ha avviato sulle proposte di legge C. 5 e abbinate un ciclo di

audizioni informali, che ha già consentito, nelle scorse settimane, di acquisire importanti elementi di conoscenza. Fa presente, peraltro, che nel frattempo è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 1549 Tinagli, vertente sul medesimo argomento degli altri progetti di legge già abbinati, di cui, pertanto, è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento: nell'ambito delle audizioni ancora da svolgere sull'argomento, dunque, si potrà tenere conto anche di questa nuova proposta di legge, fermo restando che, al termine del primo ciclo di audizioni, saranno valutate le più opportune modalità di svolgimento del seguito dell'istruttoria in Commissione.

La Commissione prende atto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che in data 2 dicembre 2013 è stata trasmessa la relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che è stata già portata all'attenzione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 4 dicembre scorso e che è ora rimessa alle valutazioni della Commissione: essa risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri sia per quanto concerne la copertura finanziaria. Per tali ragioni, giudica opportuno che la Commissione, alla luce dei dati economico-finanziari forniti dal Governo, valuti le modalità più opportune di prosecuzione dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, atteso anche che la stessa Commissione – nel momento in cui ha stabilito di chiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica – ha convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento. In particolare, ritiene che la Commissione debba valutare se procedere da subito con la fissazione del predetto termine di presentazione delle proposte emendative ovvero tornare a deferire il testo al Comitato ristretto, già nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in modo da verificare gli eventuali interventi modificativi da apportare al provvedimento, che siano in grado di superare i rilievi di carattere finanziario evidenziati nella citata relazione tecnica.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, alla luce del contenuto della relazione tecnica

trasmessa dal Governo, che peraltro presenta alcuni aspetti discutibili, giudica utile che la Commissione riprenda l'esame del provvedimento nell'ambito del Comitato ristretto, già istituito, al fine di valutare eventuali, ulteriori, modifiche al testo che consentano di superare i rilievi critici di natura finanziaria evidenziati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Auspica, a tale proposito, che il Comitato ristretto possa essere riconvocato sin dalla mattina di giovedì 12 dicembre.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, giudica condivisibile, sulla base di quanto indicato dal relatore, che il nuovo testo del provvedimento sia nuovamente deferito al Comitato ristretto, per valutare possibili modifiche al testo, al fine di giungere il prima possibile all'elaborazione di interventi normativi a favore delle categorie interessate.

Propone, pertanto, che l'esame del provvedimento in titolo torni a svolgersi nell'ambito del richiamato Comitato ristretto, che ritiene possa essere utilmente convocato per la giornata di giovedì 12 dicembre 2013.

La Commissione conviene.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 dicembre 2013.

Audizione dei professori Mimmo Carrieri, Antonio Di Stasi e Franco Focareta nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00908 Bellanova: Smembramento dell'ambulatorio integrato di celiachia di Taranto	428
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	435
5-01399 Elvira Savino: Realizzazione di una campagna informativa sugli incidenti domestici causati da soffocamento	428
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	437

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	429

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	434
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	434

INTERROGAZIONI

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 13.45.

5-00908 Bellanova: Smembramento dell'ambulatorio integrato di celiachia di Taranto.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01399 Elvira Savino: Realizzazione di una campagna informativa sugli incidenti domestici causati da soffocamento.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elvira SAVINO (FI-PDL), replicando, si dichiara sufficientemente soddisfatta della risposta del sottosegretario, dalla quale si evince l'impegno dimostrato dal Ministero della salute con le iniziative che ha pro-

mosso per la diffusione delle informazioni sulle norme di prevenzione basilari indirizzate ai genitori.

Tuttavia, ritiene che l'obiettivo principale da perseguire sia quello di formare ed informare, oltre ai genitori, tutti i soggetti che a vario titolo ruotano attorno al bambino, a partire dal personale scolastico e dei servizi per la prima infanzia, ai quali auspica che siano indirizzate iniziative formative prevedendo l'obbligatorietà della partecipazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attua-

zione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (C. 1836 Governo) e «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis» (C. 1864 Governo), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.

Ricorda inoltre che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione su ciascun disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Le relazioni potranno essere accompagnate da eventuali emendamenti approvati.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricordo che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere

presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione le due relazioni sui disegni di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e sulla legge europea 2013 *bis*, possibilmente entro mercoledì 11 dicembre. La XIV Commissione ha comunque comunicato che, non essendo il termine perentorio, la Commissione potrà esprimersi fino al 18 dicembre.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, ricorda che i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013 sono due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore della legge n. 234, applicata ora per la seconda volta, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Fa presente che, per quanto riguarda la Legge di delegazione europea 2013, il disegno di legge n. 1836 è stato presentato dal Governo alla Camera sulla base dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale nel caso in cui dopo l'approvazione della legge di delega-

zione europea per l'anno di riferimento si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere un nuovo disegno di legge. Ricordo in proposito che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 – si tratta della legge n. 96 – che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di quaranta direttive e cinque rettifiche di direttive.

Il provvedimento in esame consta di sette articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, due e tredici direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B definendo le procedure, i principi e i criteri direttivi, nonché i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, e dispone in ordine alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea.

Osserva, poi, che l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi, sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

L'articolo 7, infine, delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare principi e criteri direttivi di delega. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale incluse nell'allegato B del provvedimento in oggetto.

Per quanto riguarda, quindi, le direttive comprese negli allegati A e B, con specifico riferimento alle competenze della Commissione affari sociali rileva, nell'allegato B, la direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/UEE in materia di norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nell'Unione europea di cani, gatti e furetti, tenendo conto anche del regolamento (UE) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che ha abrogato il precedente regolamento (CE) 998/2003.

Il termine di recepimento della direttiva è il 28 dicembre 2014.

Fa presente, quindi, che la direttiva prevede, in particolare, che gli animali, oggetto di transazioni commerciali, dovranno essere sottoposti a un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti la loro spedizione (precedentemente il termine era di 24 ore) da un veterinario abilitato dall'autorità competente ed essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario.

Ritiene opportuno segnalare che con la Decisione di esecuzione del 21 ottobre 2013 la Commissione Europea ha stabilito l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti. Lo stesso provvedimento stabilisce anche i modelli di certificati sanitari per tali importazioni.

Infine, ricorda che il citato regolamento n. 576/2013, sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, ristabilisce gli elenchi delle specie animali interessate, con particolare attenzione ai soggetti coinvolti nel ciclo della rabbia, definendo le nuove condizioni di polizia sanitaria. Il regolamento inoltre prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia devono rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per i quali è, a determinate condizioni, prevista una deroga.

Segnala, poi, che vi sono poi altre direttive che, pur investendo direttamente competenze di altre Commissioni, presentano tuttavia profili di rilievo per la Commissione affari sociali. In tal senso, rileva la direttiva 2013/33/UE, che disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La nuova direttiva «accoglienza» fa parte – al pari della direttiva 2013/32/UE, recante disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale – del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo.

In particolare, la direttiva ha l'obiettivo di garantire un livello di vita dignitoso, specie con misure nazionali dirette a individuare le particolari esigenze delle persone vulnerabili, come i minori e le vittime di tortura, o con un sostegno materiale di livello adeguato per i richiedenti asilo.

È favorita altresì l'indipendenza economica dei richiedenti protezione, prevedendo che gli Stati membri agevolino l'accesso al mercato del lavoro.

Segnala che in materia la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle precedenti direttive e dal regolamento «Dublino», recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo. Le violazioni contestate consisterebbero principalmente nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, nonché nelle procedure concernenti la domanda di asilo.

Un'ulteriore direttiva che può essere richiamata è la 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.

Segnala altresì la direttiva 2013/38, che apporta modifiche alla direttiva 2009/16, in materia di controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo, introducendo, tra l'altro, modifiche volte a prevedere che la nave possa essere sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione anche in caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei

marittimi, oltre che nei casi già previsti di pericolo in generale per la sicurezza, la salute o l'ambiente.

Passando, quindi, a esaminare i contenuti del disegno di legge n. 1864 – Legge europea 2013 *bis*, evidenzia che dalla relazione illustrativa emerge che il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea. In sostanza, con il disegno di legge in esame il Governo intende chiudere alcune procedure di infrazione e dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, a due regolamenti (UE), nonché a una decisione EURATOM del Consiglio.

Fa presente, poi, che le uniche disposizioni di rilievo con riguardo alle competenze della Commissione affari sociali sono quelle contenute nel capo III. In particolare, l'articolo 10, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, prevede che fin dai giorni immediatamente successivi all'avvio dell'attività dell'impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano stati adempiuti e che, dunque, il medesimo datore di lavoro abbia provveduto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi. È specificato che a tale documentazione possono accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L'articolo 11 riprende, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge n. 5368, predisposto nel corso della XVI legislatura e il cui *iter* non si è completato entro la fine della stessa legislatura. In esecuzione della delega, si sa-

rebbero dovuti adottare i decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori come quelli marittimo, compreso il settore della pesca, portuale e ferroviario.

Come emerge dalla relazione illustrativa, la nuova delega si rende necessaria per consentire di adottare il provvedimento teso ad armonizzare la disciplina contenuta nella normativa di settore – decreto legislativo n. 298 del 1999, recante attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca –, adeguandola ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, rispondendo così alle censure mosse dalla Commissione europea, essenzialmente centrate sull'incertezza normativa derivante dall'esistenza di diversi provvedimenti normativi non del tutto omogenei e pertanto capaci di generare ambiguità in una materia di particolare rilevanza qual è quella della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori.

Ai fini dell'adozione del decreto attuativo, si prevedono diversi principi e criteri direttivi volti, tra l'altro, a tenere conto delle peculiarità o della particolare pericolosità dei luoghi stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi.

La disposizione in oggetto stabilisce inoltre che con l'esercizio della delega siano individuate e abrogate tutte le norme incompatibili con il nuovo decreto legislativo.

Si prevede che lo schema del decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con altri Ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, e che sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione al termine del dibattito.

Andrea CECCONI (M5S) intende innanzitutto evidenziare che, nonostante la presentazione di due distinti provvedimenti a distanza di neanche sei mesi l'uno dall'altro, il Governo non abbia inteso inserire tutte le direttive, risalenti anche agli anni 2010 e 2011, che non sono ancora state recepite nell'ordinamento interno, rischiando pertanto di provocare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea.

Fa presente, inoltre, che la maggior parte delle direttive saranno recepite in base a criteri generali di delega, mancando nei disegni di legge norme contenenti specifici principi e criteri direttivi di delega, circostanza che, a suo avviso, lascia presumere una carenza di approfondimento e una sostanziale leggerezza nell'affrontare le questioni inerenti al recepimento del diritto comunitario.

Si riserva, infine, di presentare emendamenti entro il termine che sarà fissato dalla Presidenza della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame a domani, mercoledì 11 dicembre 2013, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione aveva sospeso la discussione generale del provvedimento per poter svolgere un ciclo di audizioni informali, come richiesto dalla collega Lenzi. Come concordato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono state svolte interessanti audizioni che hanno coinvolto rappresentanti delle professioni sanitarie, degli avvocati, delle associazioni che tutelano i diritti dei pazienti, delle compagnie assicuratrici, delle società di medicina legale, nonché l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (A.GE.NA.S) e magistrati e altri esperti della materia.

È pertanto possibile proseguire negli interventi di carattere generale.

Maria AMATO (PD) intende svolgere alcune considerazioni sui provvedimenti all'ordine del giorno, volti sostanzialmente ad allentare la pressione sulla classe medica in ordine ai casi di eventi a danno dei pazienti cui i medici sono sempre più spesso chiamati a rispondere anche penalmente. Auspica che la legge che la Commissione si appresta ad approvare sia prima di tutto una legge aderente al nostro sistema sanitario nazionale, non privo di punti deboli e non costituito solo da eccellenze. Infatti, le strutture ospedaliere in cui gli operatori sanitari, e specialmente i medici, sono costretti a prestare la propria attività sono spesso inadeguate e prive di eccellenze anche dal punto di vista tecnologico. Basti pensare all'istituto della reperibilità ancora presente anche per l'emergenza in molti ospedali italiani e

che, non garantendo il diritto del medico di turno al riposo compensativo, può essere la causa di eventi avversi dovuta alla stanchezza, per i quali, in altri paesi, come gli Stati Uniti, il medico è esente da responsabilità. In proposito, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca la conoscenza della normativa comparata vigente nei principali paesi europei.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, nessuno altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno mantenere aperta la discussione generale ancora per qualche seduta, auspicando che a seguito delle interessanti audizioni svolte tutti i membri della Commissione siano ora in grado di avere a disposizione tutti gli elementi utili per poter intervenire e dibattere approfonditamente delle complesse questioni oggetto delle proposte di legge in esame. Nell'osservare che il dibattito parlamentare sulle tematiche in oggetto si protrae da circa 13 anni, a testimonianza della difficoltà di arrivare ad una definizione dal punto di vista legislativo, auspica che possa raggiungersi una vasta convergenza *in primis* sulle parti più o meno condivise da tutte le proposte di legge in discussione, cioè sulla fase antecedente della prevenzione del danno, per poi approfondire le altre parti relative alla fase successiva all'evento dannoso, caratterizzate da maggior complessità.

Si augura, infine, che anche il Governo possa offrire un contributo utile al dibattito su un argomento così importante, anche considerando le rilevanti ricadute economiche della medicina difensiva sul nostro sistema sanitario nazionale.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

5-00908 Bellanova: Smembramento dell'ambulatorio integrato di celiachia di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ho già sottolineato nell'ottobre scorso, in occasione dell'illustrazione di una serie di mozioni riguardanti la celiachia presso l'Aula della Camera, il sistema Italia per la cura della celiachia è a livelli di eccellenza in Europa e, attraverso specifici interventi, garantisce il diritto alla prevenzione e alle cure a decine di migliaia di persone.

Ribadisco la volontà del Ministero di mantenere i livelli assistenziali conseguiti e di vigilare presso l'Unione Europea.

Per quanto riguarda la questione segnalata nell'atto ispettivo in esame, che rientra negli ambiti dell'autonomia organizzativa della Regione Puglia, l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha precisato quanto segue.

Il 2 agosto 2012 è stata avviata la collaborazione tra l'Ambulatorio Integrato di Celiachia e la Struttura Semplice di Endocrinologia-Settore Scienze dell'Alimentazione e Dietetica, entrambi operanti in seno alla ASL di Taranto.

Detta Sezione Scienze dell'Alimentazione e Dietetica è costituita da medici specialisti in Endocrinologia, esperti in nutrizione, e da quattro dietiste laureate. Gli specialisti incaricati, oltre all'attenzione riservata alla nutrizione, forniscono la consulenza e la presa in carico dei pazienti per le necessità endocrine, metaboliche e auxologiche.

Sono stati individuati i percorsi e i processi terapeutici, con previsione e calendarizzazione degli interventi.

Nell'anno in corso, in occasione della riorganizzazione richiesta dalle attuali normative, la Direzione della ASL di Ta-

ranto ha promosso l'Ambulatorio Integrato di Celiachia a Struttura Semplice di Celiachia-Reumatologia.

Tra gli obiettivi assegnati alla Struttura Semplice, vi è anche la revisione e/o individuazione dei Percorsi Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali.

In data 13 settembre 2013 è stata presentata la proposta dei citati percorsi diagnostici relativa alla Struttura Semplice di Celiachia: essa seguirà il percorso previsto, con la richiesta di parere delle Associazioni interessate e dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.) - Puglia.

In data 18 settembre 2013, grazie anche alle segnalazioni provenienti dalla Associazione Italiana Celiachia in esito ad un incontro tenutosi presso la Direzione Sanitaria dell'ASL di Taranto, è stata avviata la verifica dell'attività della Struttura Semplice di Celiachia, con il fine di migliorare l'assistenza e di individuare eventuali « gap » gestionali.

Dopo la verifica dell'attività relativa alla Struttura Semplice, il Dipartimento Arca Medica aziendale, in data 12 novembre 2013, ha approvato l'insediamento di un gruppo di lavoro multidisciplinare « Celiachia » presso l'ASL di Taranto, con la finalità di:

riorganizzare, migliorare e disciplinare i percorsi diagnostici per la Celiachia, in accordo con le linee guida nazionali e regionali;

collaborare con l'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.);

nella realizzazione dei percorsi diagnostici e delle azioni di riconoscimento e

tutela dei soggetti celiaci e delle loro famiglie;

nella promozione dell'educazione, autogestione, divulgazione della corretta conoscenza della patologia;

nella verifica della qualità del servizio erogato;

nella elaborazione di programmi di aggiornamento, di protocolli e percorsi assistenziali.

Pertanto, l'ASL di Taranto ha inteso precisare che gli interventi nell'organizzazione assistenziale rivolta ai pazienti celiaci sono stati migliorativi e non legati ad esigenze di razionalizzazione della spesa, ma di riorganizzazione funzionale, in base alla normativa vigente.

La riorganizzazione in atto e l'avvio del gruppo di lavoro multidisciplinare « Celiachia » intendono salvaguardare e migliorare i livelli essenziali di assistenza per i pazienti celiaci, anche attraverso una maggiore integrazione specialistica delle Strutture aziendali di Endocrinologia-Scienze dell'Alimentazione, Dermatologia, Allergologia, Gastroenterologia, Pediatria.

L'ASL di Taranto sottolinea che non vi è stata alcuna interruzione delle attività previste e che, ad oggi, i rapporti con l'Associazione Italiana Celiachia vengono garantiti senza alcuna sospensione.

Pertanto, non sussiste alcuno smembramento dell'Ambulatorio Integrato di Celiachia di Taranto, mentre le incongruenze, che potrebbero essersi prodotte con la riorganizzazione in atto, sono state oggetto di verifica e appaiono risolte.

ALLEGATO 2

5-01399 Elvira Savino: Realizzazione di una campagna informativa sugli incidenti domestici causati da soffocamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla particolare gravità della problematica segnalata con l'atto ispettivo in esame, preciso che nel corso degli anni il Ministero della salute ha realizzato diverse iniziative di comunicazione volte a tutelare la salute e la sicurezza dei bambini, indirizzate in modo specifico ai genitori per informarli ed educarli sulle norme di prevenzione basilari per la crescita sana dei loro figli.

Per quanto riguarda il tema specifico del soffocamento da corpo estraneo, si evidenzia che, tra le iniziative degli ultimi anni, questo Dicastero ha realizzato nel 2008, in collaborazione con Seat Pagine Gialle, una guida pratica alle grandi e piccole emergenze, denominata « Pagine della Salute ».

Si tratta di una raccolta di consigli in pratiche schede, per far fronte a situazioni di emergenza, tra le quali quella relativa al soffocamento da corpo estraneo.

Nella Guida vengono descritte, anche attraverso appositi disegni, le manovre di disostruzione da effettuare, sia nel caso si tratti di bambini sia nel caso si tratti di persone adulte.

Tale Guida ha avuto una vastissima diffusione poiché è stata distribuita nel 2009, unitamente ai volumi degli elenchi telefonici delle Pagine Gialle edizioni « casa » e « lavoro », in 24 milioni di volumi su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse nell'atto in esame e la conseguente necessità di una azione del Ministero della salute, segnalo che il Ministero intende proseguire nel 2014 l'attività di informazione e sensibilizzazione su questa importante tematica, attraverso l'organizzazione di una campagna di comunicazione in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di altre Istituzioni pubbliche attive nel settore della prevenzione e del soccorso infantile.

La campagna, denominata « Salva una vita », sarà volta a diffondere nella popolazione, con un linguaggio accessibile e divulgativo, le principali tecniche di intervento e di primo soccorso da attuarsi in situazioni di emergenza.

Tra queste sarà trattata in modo specifico anche la manovra da effettuare per la disostruzione delle vie respiratorie.

Oltre alla produzione di apposito materiale informativo, la campagna riguarderà la realizzazione di eventi di sensibilizzazione e di informazione, organizzati a livello territoriale in collaborazione con la suddetta Federazione, gli Enti locali e le principali Associazioni interessate.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian 438

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio*) 438

ERRATA CORRIGE 442

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 dicembre 2013.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita quindi la relatrice, onorevole Mongiello, a svolgere la relazione introduttiva.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è convocata per l'esame congiunto di due provvedimenti che in base alla riforma varata con

la legge n. 234 del 2012 sono chiamati a trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni europee o a modificare la normativa vigente in conseguenza di sentenza di condanna o di precontenzioso con l'Unione europea per non corretta applicazione della normativa europea.

Il primo provvedimento reca, infatti, delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, ed è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013 (AC 1836), sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012.

Il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive.

Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea.

Il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Poiché il provvedimento non contiene norme che attengono direttamente alla competenza della Commissione Agricoltura, per l'analisi del testo ci si limiterà a dar conto in estrema sintesi del contenuto degli articoli ivi contenuti.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli stessi enti nonché sulle imprese di investimento.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni intelligence tra Stati membri dell'Unione europea,

L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.

Nell'allegato A sono comprese 2 direttive, una delle quali, la direttiva 2012/35/UE, interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare e si fissano inoltre limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento. Nell'allegato B sono elencate 13 direttive, tra le quali, la direttiva 2013/38/UE che apporta

modifiche alla precedente direttiva 2009/16/UE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo.

Il secondo disegno di legge, che consta di 25 articoli, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 bis, ed è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (AC 1864).

Preliminarmente appare utile rimarcare i motivi per i quali il Governo ha ritenuto necessario presentare anche il presente disegno di legge. Come noto, il mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei comporta l'irrogazione di sanzioni ed, in particolare, nel caso di non conformità dell'ordinamento interno con il diritto comunitario, esse si dividono in due tipologie di penalità: una misura afflittiva di natura pecuniaria da 10.880 a 652.800 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza della Corte di giustizia europea ed un importo forfettario, pari a 8.854.000 euro che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di Giustizia europea ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Italia, stando alle dichiarazioni rese dal ministro Moavero Milanesi lo scorso 8 novembre al termine del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato il provvedimento in esame, detiene oltre 100 procedure pendenti e numerosissime messe in mora preliminari, ossia le Eu Pilot. Tenendo conto degli importi sopra enunciati, diventa chiaro il motivo e l'urgenza di adottare provvedimenti normativi volti a conformare in maniera esatta l'ordinamento interno rispetto al diritto comunitario.

Inoltre, il Governo ha ritenuto inderogabile approvare il presente disegno di legge volto all'allineamento del diritto interno rispetto a quello europeo anche in ragione del prossimo semestre di presidenza italiana dell'UE, appuntamento cui il nostro Paese intende giungere senza

l'attuale primato di Stato membro dell'UE col più alto numero di procedure pendenti.

Il presente disegno di legge quindi, è stato trasmesso alle Camere nel solco della procedura recata dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (anche detta nuova comunitaria).

Passando al contenuto del provvedimento, occorre soffermare l'attenzione sull'articolo 13 e sulle risorse utilizzate per la copertura degli oneri recati dagli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento.

L'articolo 13, di particolare interesse in quanto investe direttamente la competenza della XIII Commissione, allo scopo di recepire i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 1611/10/ENVI, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/CEE deve essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo in esame apporta, infatti, una modifica all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

In particolare, l'articolo 4 detta disposizioni in materia di cattura temporanea ed inanellamento; il comma 3 prevede che tale attività possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il secondo periodo del comma 3, sul quale incide la modifica, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La modifica introdotta specifica che le regioni, nel concedere tale autorizzazione,

devono rispettare le condizioni e le modalità previste dall'articolo 19-*bis* della medesima legge.

La disposizione richiamata è stata da ultimo modificata dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) al fine di adeguare la normativa italiana alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131).

Il comma 2, in particolare, ha sostituito l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, prevedendo che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo, che le stesse siano giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che ne giustificano l'adozione, dando conto dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni le quali prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero dei capi autorizzato al prelievo. Le deroghe sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispone la ripartizione tra le regioni interessate del numero dei capi prelevabili per ciascuna specie. Il provvedimento di deroga è pubblicato e comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di diffidare la regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento. Le deroghe adottate ai fini di studio e di ripopolamento non necessitano della determinazione annuale da parte dell'ISPRA della

piccola quantità, né della conseguente ripartizione fra le regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Le regioni hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e devono trasmettere, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio e all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe. Qualora dalla relazione risulti che una regione ha superato il numero massimo di capi prelevabili, la stessa non può essere ammessa al riparto nell'anno successivo.

Tale disposizione è volta a rispondere ai rilievi sollevati nell'ambito della procedura Eu Pilot (1611/10/ENVI) con la quale la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane chiarimenti sulla trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva n. 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli) in relazione alla cattura in cinque regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto) di sette specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis*).

In particolare, ad una prima lettera (25 novembre 2009) con la quale la Commissione chiedeva chiarimenti sui metodi di cattura utilizzati in Italia, le autorità nazionali indicavano al riguardo l'utilizzo delle reti, vietato dalla direttiva 2009/147/CE. Tuttavia, con lettera del 10 dicembre 2010, la Commissione ha sottolineato che le deroghe concesse dall'Italia, pure previste dalla direttiva, non sono tuttavia conformi alla disciplina della direttiva (articolo 9) che deve essere esplicitamente richiamata.

Si segnala che, a norma dell'articolo 8 e dell'allegato IV, della direttiva Uccelli, la cattura degli uccelli mediante l'utilizzo di reti è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 9 della direttiva medesima, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 8 purché le deroghe soddisfino le condizioni stabilite dallo stesso articolo 9.

Inoltre, per la copertura degli oneri recati dagli articoli 5, 6, e 7, l'articolo 25 del

disegno di legge dispone che vengano ridotti i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.

A tal proposito vale la pena ricordare che una disposizione analoga, anzi perfettamente uguale, ma dal tenore opposto, è attualmente contenuta nel comma 184 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2014 attualmente all'esame di questa Camera. Questa norma, infatti, prevede che per gli stessi anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali provveda all'incremento dei predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato per un valore esattamente uguale a quello che il precedente articolo 25 della Legge Europea riduce negli stessi anni.

Il fatto singolare, ad ogni modo, consiste nel fatto che la previsione di cui al predetto articolo 25 incide anche sugli incrementi di consumi standardizzati già avvenuti al momento dell'entrata in vigore della legge europea e quindi, dovendo per forza questa entrare in vigore successivamente alla legge di stabilità 2014, la stessa legge europea azzererà quasi contemporaneamente l'incremento introdotto dalla precedente.

In considerazione di quanto esposto, mi riservo di chiedere informazioni in merito al Governo, e, ad ogni modo, di presentare un emendamento che preveda una differente copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, evitando così di penalizzare il comparto agricolo.

Mi riservo, altresì, di chiedere al Governo quale sia lo stato dei fatti in merito alla procedura EU PILOT, il 4632/13/AGR, sulla legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Legge salva olio italiano), con cui la Commissione UE avrebbe lamentato la violazione, da parte dell'Italia, delle procedure e dei termini previsti dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che, avendo i deputati Schullian e Oliverio segnalato problemi di funzionamento nei dispositivi per la rilevazione della presenza dei deputati alle sedute della Commissione, dà atto della loro partecipazione alla odierna seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 dicembre 2013, a pagina 390, prima colonna, dopo la diciannovesima riga, aggiungere la seguente parola: « **(Approvato)** ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Capo del Dipartimento per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE, Rolf Alter (*Svolgimento e conclusione*) 443

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 9.45.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Capo del Dipartimento per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE, Rolf Alter.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Alter per la disponibilità dimostrata.

Rolf ALTER, *Capo del Dipartimento per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i senatori Pasquale SOLLO (PD) Giorgio PAGLIARI (PD) e Erica D'ADDA (PD) e i deputati Umberto D'OTTAVIO (PD), Mino TARICCO (PD) e Mara MUCCI (M5S).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti nel dibattito, formulando ulteriori osservazioni e quesiti.

Rolf ALTER, *Capo del Dipartimento per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Direttore Rolf Alter per il suo intervento. Dichiarare quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	444
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	444

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	449
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	449

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, affinché la Commissione proceda prima con l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, per poi proseguire con l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il senatore Claudio BROGLIA (PD), *relatore*, ricorda in primo luogo come la sua precedente esperienza di amministratore locale lo abbia portato a considerare il rilievo della questione delle risorse finanziarie negli enti locali. Sottolinea la complessità di sintetizzare in una semplice cifra la molteplicità delle variabili che compongono i fabbisogni standard; si tratta tuttavia di un approfondimento importante e utile, che dovrà peraltro tenere

conto dell'eventualità che le funzioni vengano allocate diversamente nel corso del tempo.

I fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009.

Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare: l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. debbono essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota

metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzii gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

I termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni sono stati inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi avrebbero dovuto essere determinati: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Via via che questa tempistica si è dimostrata non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell'entrata a regime: entro il 31 marzo 2013 debbono essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno; entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa – riferita a tutti i fabbisogni standard) che entreranno in vigore nel 2014.

Con riferimento ai Comuni, il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di ammini-

strazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale.

Al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Oltre allo schema di D.P.C.M. in esame segnala che nel mese di luglio la COPAFF ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

Una diversa procedura per la determinazione dei fabbisogni standard vige per il settore sanitario, sulla base delle previsioni stabilite dagli articoli da 25 a 32 del decreto legislativo n. 68 del 2011 anche esso emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Per esso il Ministro della salute, determina annualmente, a decorrere dal 2013, i costi e i fabbisogni standard regionali, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati in 3 regioni di riferimento, da scegliersi tra le migliori 5 regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, vanno individuate in base a criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati.

Peraltro, anche in questo settore, pur essendo di fatto decorso il termine stabilito, non si è ancora giunti alla determinazione dei fabbisogni, in quanto allo stato risulta emanata solo la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, recante i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore.

Nella seduta del 5 dicembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha individuato le tre Regioni di riferimento (c.d. regioni *benchmark*), sulle cinque eleggibili, per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011: Umbria, Emilia Romagna e Veneto (le altre due regioni eleggibili erano la Lombardia e le Marche).

Segnala da ultimo che, poiché la determinazione dei costi e fabbisogni standard non risulta ancora conclusa, ed atteso che, comunque, una volta individuati, essi presumibilmente andranno poi nel corso del tempo aggiornati, anche in considerazione del possibile mutare delle funzioni assegnate ad ogni singolo livello di governo (ad esempio per le province, oggetto di un apposito disegno di legge costituzionale) il d.d.l di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 282 (A.C. 1865) dispone a tal fine una apposita autorizzazione di spesa di 4 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Va in proposito osservato come tale autorizzazione risulti formulata in termini generici: essa infatti fa riferimento all'attività di « completamento e monitoraggio » dei costi e fabbisogni, e non anche, come sarebbe più preciso alla individuazione degli stessi, ancora non conclusa. Non vengono inoltre individuati i destinatari del finanziamento, a differenza di quanto effettuato con precedenti norme intervenute in materia, che hanno assegnato nuove risorse finanziarie alla SO.S.E., che, come sopra illustrato, è il soggetto che unitamente ad altri operatori istituzionali opera in tale materia.

In tal senso era precedentemente intervenuto l'articolo 1, comma 23, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha assegnato alla SO.S.E. 5 milioni annui per il triennio 2011-2013, nonché, successivamente, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha disposto una integrazione, pari a 1,3 milioni per il 2013, del finanziamento suddetto.

Si segnala, inoltre, che sempre il d.d.l. di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 522 (A.C. 1865), nel modificare la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, istituito dalla precedente legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, co. 380), dispone, alla lettera c), in merito alle modalità di ripartizione del Fondo, prevedendo che almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ricorda che il 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei Comuni e delle Province, elaborate dalla SO.S.E., con la consulenza scientifica di IFEL.

In particolare, nel caso dei Comuni i fabbisogni sono stati calcolati elaborando questionari e modelli econometrici specifici per ognuno dei macro-servizi in cui è stato possibile suddividere le attività svolte nell'ambito di questa funzione: 1) Servizi di Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali (questionario FC01A); 2) Servizi di Ufficio tecnico (questionario FC01B); 3) Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (questionario FC01C); 4) Altri servizi generali (questionario FC01D).

Ciascuna Nota metodologica sottolinea che il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ovvero agli impegni di spesa di quell'anno di riferimento, al netto degli «Interessi passivi e oneri finanziari diversi», degli «Oneri straordinari della gestione corrente» e degli «Ammortamenti di esercizio». Facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, i fabbisogni standard stimati in questa Nota non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al

calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione della fase transitoria con la stima dei fabbisogni standard per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010.

Ogni Nota è composta da una relazione che illustra l'ambito di riferimento di ciascun servizio considerato, la descrizione delle fonti utilizzate per la raccolta dei dati, la struttura di ciascun questionario messo in rete («sommministrato ai comuni»), le informazioni relative alla rilevazione dei dati da parte dei comuni, anche con aggregazioni per classe dimensionale e articolazione per aree e regioni, nonché dei modelli organizzativi tra comuni (gestione associata in Unione di comuni, in Comunità montana, in convenzione). Le relazioni contengono inoltre numerose indicazioni tecniche di carattere statistico-metodologico, nonché diversi allegati tecnici.

Infine ogni Nota riporta l'indicazione per ciascun comune (esposto per regione, provincia) del coefficiente di riparto relativo al fabbisogno standard in oggetto, espresso in dodici cifre decimali. Tale coefficiente sarà utilizzato quando, nel prosieguo, verrà stabilito l'ammontare complessivo delle risorse destinate a ciascuna funzione. Il fabbisogno per ciascun comune sarà determinato dividendo tale ammontare per il coefficiente relativo a ciascun ente.

Oltre alle quattro Note in esame, è stata altresì trasmessa una Nota metodologica contenente il «Documento riepilogativo relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni, articolate nelle quattro note suddette. Da essa risulta che la spesa di parte corrente considerata (tratta dai certificati di conto consuntivo 2009) ammonta a 8,8 miliardi di euro.

La Nota pone a raffronto per ciascun comune il coefficiente di riparto aggregato relativo alla spesa storica contabilizzata

nei certificati di conto consuntivo del 2009 e il coefficiente di riparto aggregato dei fabbisogni standard.

Analoghi dati sono aggregati per classe dimensionale degli enti, per area territoriale e per regione, evidenziando lo scostamento tra i due valori considerati.

Analoghe considerazioni valgono per la Nota relativa alle analoghe funzioni delle Province. Ricorda che per le Province saranno oggetto di analisi le seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio; funzioni nel campo della tutela ambientale; funzioni nel campo dello sviluppo economico (Servizi del mercato del lavoro).

Il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-Pdl), *relatore*, nel richiamare i contenuti dello schema di decreto in esame, sottolinea il percorso evolutivo seguito negli ultimi anni, in cui si è avviato il passaggio dal meccanismo di finanziamento della spesa storica degli enti territoriali, in cui risultavano premiati i comportamenti meno virtuosi, a un diverso principio di distribuzione delle risorse finanziarie. È importante seguire il metodo di lavoro intrapreso sui fabbisogni standard, in modo da adottare soluzioni che tengano conto delle esigenze reali dei cittadini e della necessità di offrire loro servizi pubblici efficienti. Occorre peraltro considerare il processo in corso in una prospettiva di riforma complessiva del sistema e di allocazione delle funzioni amministrative. Le funzioni di cui si occupa lo schema in esame hanno un rilievo finanziario limitato a circa 8,8 miliardi di euro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita a tenere conto del fatto che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere entro il 13 dicembre 2013.

Marco CAUSI (PD), ritiene che la Commissione possa acquisire l'assenso del Governo affinché esso non proceda all'adozione finale del decreto in esame se non

dopo che la Commissione abbia espresso il parere di competenza, anche successivamente al 13 dicembre. Sarebbe utile che la Commissione proceda all'audizione dei soggetti che hanno curato i profili tecnici del provvedimento in esame: dunque i rappresentanti della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale, di SOSE s.p.a. e di IFEL.

Il senatore Magda Angela ZANONI (PD), sottolinea l'opportunità che la Commissione si ponga obiettivi di tempi e risultati, ritenendo che un periodo di tre anni per l'elaborazione dello schema in esame non sia un termine breve e che tuttavia manchi ancora un momento di sintesi complessiva. Servirebbe infatti un quadro d'insieme di riferimento; se solo il dieci per cento del Fondo di solidarietà comunale è destinato a seguire gli indicatori dei fabbisogni standard, siamo ancora lontani dall'obiettivo finale. A suo avviso sarebbe auspicabile che siano date a livello nazionale indicazioni complessive sulle risorse finanziarie disponibili e che poi spetti alle amministrazioni locali decidere sulle modalità della loro utilizzazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che i dati di riferimento utilizzati per la predisposizione dello schema di decreto in esame risalgono al 2009 e che dunque si tratta di seguire un percorso destinato a svilupparsi progressivamente. È auspicabile che il Governo indichi quali sono i propri intendimenti sulla realizzazione di tale percorso.

Fabio MELILLI (PD) Sottolinea la necessità di un aggiornamento da parte del Governo sullo stato di avanzamento del lavoro complessivo relativo ai fabbisogni standard.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

AUDIZIONI

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 10.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Vincenzo GIBIINO (FI-Pdl), Claudio BROGLIA (PD), Enrico CAPPELLETTI (M5S) e Magda Angela ZANONI (PD), nonché i deputati Marco CAUSI (PD), Roger DE MENECH (PD), Giovanni PAGLIA (SEL), Sandro BIASOTTI (FI-Pdl) e Gaetano PIEPOLI (SCpI).

Il ministro Graziano DELRIO fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	450
Audizione di rappresentanti di FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Svolgimento e conclusione)	450
Audizione di rappresentanti di FIADDA Onlus (Svolgimento e conclusione)	451
Audizione di rappresentanti di ANIMU – Associazione nazionale interpreti lingua dei segni (Svolgimento e conclusione)	451

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap, il dottor Pietro Vittorio Barbieri, presidente, la dottoressa Stefania Leone, esperta ADV – associazione disabili visivi e la dottoressa Lorenza Biasco, rappresentante FISH Campania; per FIADDA Onlus, il dottor Antonio Cotura, presidente nazionale, la dottoressa Valeria Cotura, rappresentante consiglio direttivo sezione di Roma, la dottoressa Lucia Brasini, rappresentante consiglio direttivo sezione di Cesena/Forlì e il dottor Alessio Viola, vicepresidente sezione di Modica; per ANIMU – associazione nazionale interpreti lingua dei segni, la dottoressa Mariarosaria Marano, vicepresidente nazionale e la dottoressa Tiziana Magno, referente ANIMU Regione Basilicata.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del

Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Pietro Vittorio BARBIERI, *presidente FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap*, Stefania LEONE, *esperta ADV – Associazione disabili visivi*, e Lorenza BIASCO, *rappresentante FISH Campania*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il depu-

tato Michele ANZALDI (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S) e Roberto FICO, *presidente*.

Pietro Vittorio BARBIERI, *presidente FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap*, Stefania LEONE, *esperta ADV – Associazione disabili visivi*, e Lorenza BIASCO, *rappresentante FISH Campania*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di FIADDA Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio COTURA, *presidente nazionale FIADDA Onlus*, Valeria COTURA, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Roma di FIADDA Onlus*, Lucia BRASINI, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Cesena/Forlì di FIADDA Onlus*, e Alessio VIOLA, *vicepresidente sezione di Modica di FIADDA Onlus*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Alberto AIROLA (M5S), la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Michele ANZALDI (PD) e Giorgio LAINATI (PdL), e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio COTURA, *presidente nazionale FIADDA Onlus*, Valeria COTURA, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Roma di FIADDA Onlus*, Lucia BRASINI, *rappresentante consiglio direttivo sezione di Cesena/Forlì di FIADDA Onlus*, e Alessio VIOLA, *vicepresidente sezione di Modica di FIADDA Onlus*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ANIMU – Associazione nazionale interpreti lingua dei segni.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Mariarosaria MARANO, *vicepresidente nazionale di ANIMU*, e Tiziana MAGNO, *referente ANIMU Regione Basilicata*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali prende la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD).

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di controllo sulle attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	452
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.30 alle 15.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno, Giovanni Pinto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	453
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	453

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 10.05.

Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno, Giovanni Pinto.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Giovanni PINTO, *Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimen-

ti, i deputati Luca FRUSONE (M5S) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Giovanni PINTO, *Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia il Direttore Pinto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	454
Sulla povertà minorile.	
Audizione del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra (Svolgimento e conclusione)	454

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA, indi della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla povertà minorile.

Audizione del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria Cecilia GUERRA, *viceministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la vicepresidente Sandra ZAMPA (PD), i deputati Loredana LUPO (M5S), Vanna IORI (PD), Giorgio ZANIN (PD) e Irene TINAGLI (SCPI) nonché i senatori Nunzia CATALFO (M5S), Donella MATTESINI (PD), Venera PADUA (PD), Francesca PUGLISI (PD), Enza Rosetta BLUNDO (M5S)

Maria Cecilia GUERRA, *viceministro del lavoro e delle politiche sociali*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *vicepresidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'aud

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014. Esame C. 1865 Governo – approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>) ..	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Emendamenti C. 1542-1408-1737-A	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1657 Toninelli e petizioni nn. 42, 83 e 99 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Esame e rinvio</i>)	28
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 1854 Centemero, recante « Disposizioni transitorie in materia di province e di città metropolitane » e alle petizioni nn. 9, 360 e 385	29
--	----

AVVERTENZA	29
------------------	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.	
---	--

Audizione del Capitano di Vascello Aurelio Caligiore, Capo del Reparto ambientale marino – Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di Costanza Bernasconi, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara e di Raffaele Del Giudice, Presidente dell'Azienda servizi igiene ambientale di Napoli (ASIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	43

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni di pensionati italiani all'estero	46
--	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani: commemorazione di Nelson Mandela ..	47
---	----

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, S.E. Nomatamba Tambo, in occasione della commemorazione della scomparsa dell'ex Presidente Nelson Mandela ..	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01682 Pini: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo.	
5-01684 Scotto: Sull'adozione di minori dalla Repubblica democratica del Congo	49
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-01683 Di Stefano: Sull'applicazione delle linee guida dell'Unione europea per la cooperazione con Israele	50
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-01685 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un imprenditore italiano in Guinea equatoriale	50
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

AVVERTENZA	50
------------------	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013 (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	59

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli*) 57

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 105

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) 107

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 108

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame congiunto e rinvio*) 109

ALLEGATO 1 (Proposte emendative segnalate) 113

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate dal Governo) 366

ERRATA CORRIGE 112

VI Finanze**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) 371

ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di documento conclusivo) 373

ALLEGATO 2 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 397

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 372

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 70 Realacci, C. 150 Causi, C. 392 Morassut, C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico e C. 1322 Zaratti in materia di « Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana », di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, del Consiglio nazionale geometri e del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati 422

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00145 Iannuzzi sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, di rappresentanti dell'Associazione « Terra dei Fuochi », del Coordinamento Comitati fuochi, di Legambiente e di WWF 422

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Meteo Operations Italia srl, sulle tematiche riguardanti le anomalie di trasparenza e concorrenzialità esistenti nel piano di riorganizzazione del comparto aereo e dei relativi servizi ad esso dedicati, con particolare riferimento alla meteorologia aeronautica	423
<i>ERRATA CORRIGE</i>	423

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	424
Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.	
Audizione di rappresentanti di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	425

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	426
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	427

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei professori Mimmo Carrieri, Antonio Di Stasi e Franco Focareta nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	427
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-00908 Bellanova: Smembramento dell'ambulatorio integrato di celiachia di Taranto	428
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	435
5-01399 Elvira Savino: Realizzazione di una campagna informativa sugli incidenti domestici causati da soffocamento	428
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	437

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	429

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	434
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	434

XIII Agricoltura**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	438
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio</i>)	438

<i>ERRATA CORRIGE</i>	442
-----------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione del Capo del Dipartimento per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE, Rolf Alter (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	443

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**ATTI DEL GOVERNO:**

Sull'ordine dei lavori	444
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	444

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	449
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	449
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	450
Audizione di rappresentanti di FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	450
Audizione di rappresentanti di FIADDA Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	451
Audizione di rappresentanti di ANIMU – Associazione nazionale interpreti lingua dei segni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	451

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	452
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno, Giovanni Pinto <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	453
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	453

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	454
Sulla povertà minorile.	
Audizione del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	454

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 23,80



17SMC0001370